



Consiglio Nazionale Ordine Giornalisti

massimario 2013

a cura di Elio Donno



Ordine dei Giornalisti
decisioni, documenti
e giurisprudenza dal 1996



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere fotocopiata, duplicata o in alcun modo riprodotta, trasmessa o archiviata in nessuna forma, compresi i supporti informatici, multimediali o meccanici, senza la preventiva autorizzazione del Centro di Documentazione Giornalistica, proprietario dei diritti.

Le pene previste per i trasgressori dalla vigente normativa sul diritto d'autore sono la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da Euro 2.582 a Euro 15.493.



CENTRO *di*
DOCUMENTAZIONE
GIORNALISTICA

Piazza di Pietra, 26
00186 Roma
tel. 066791496
fax 066797492
www.cdgweb.it • info@cdgweb.it
www.cdgedizioni.it

Il Centro di Documentazione
Giornalistica è certificato:



ISO 9001

LL-C (Certification)

390517



Il Massimario
è stato curato da Elio Donno
(vicepresidente del Consiglio di Disciplina Nazionale),
con la collaborazione di
Mario Gallucci e Alessandra Torchia
ed il coordinamento
di Ennio Bartolotta

SOMMARIO

■ Prefazione di Enzo Iacopino	pag. 7
■ Introduzione di Elio Donno	pag. 9
■ Indice	pag. 11
■ I. Attività disciplinare	
I-1 Decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale 2013	pag. 39
1-1-1 Provvedimenti adottati nel 2013	pag. 52
I-2 Decisioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti. Provvedimenti adottati 2012-2011	pag. 55
I-3 Contenzioso generale - Vizi procedurali	pag. 67
I-4 Decisioni richiamate nelle massime	pag. 79
■ II. Tenuta Albo	
II-1 Registro praticanti	pag. 141
II-2 Elenco professionisti	pag. 149
II-3 Elenco pubblicisti	pag. 150
II-4 Elenco speciale	pag. 164
II-5 Ricorsi elettorali	pag. 169
II-6 Decisioni richiamate nelle massime	pag. 173
■ III. Appendice (contenuta nel cd-rom)	
A cura di Alessandra Torchia	
1 - Massime giurisprudenziali 2013	
2 - Provvedimenti Autorità Garante per la protezione dei dati personali 2013	
3 - Rassegna normativa di interesse	
4 - Massimario dal 2005 al 2012	

PREFAZIONE

Anche quest'anno l'Ordine Nazionale dei Giornalisti pubblica (grazie all'insostituibile contributo di Elio Donno) il Massimario delle deliberazioni adottate in materia disciplinare e di tenuta dell'Albo, in adempimento a quanto stabilito dal'art. 20 bis del Dpr 115/1965 "per contribuire alla concordanza degli interessi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria".

Oltre a soddisfare un obbligo di legge, documentando i provvedimenti assunti dal Consiglio di Disciplina Nazionale in materia deontologica, e dal Consiglio Nazionale dell'Ordine per tutta la notevole e variegata attività istituzionale, il Massimario è uno strumento per approfondire alcune problematiche riguardanti l'esercizio della professione.

Nel 2013 è stata attuata compiutamente la divisione delle funzioni tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine, chiamato a impostare, guidare e coordinare tutte le iniziative che riguardano la categoria (formazione, scuole di giornalismo, tenuta degli Albi etc.) e il neonato Consiglio di Disciplina Nazionale, che ha il compito di decidere in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le sanzioni disciplinari inflitte dai competenti organi territoriali.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti è stato tra i primi a dare esecuzione al Dpr n. 137/2012, avvertendo l'esigenza di realizzare subito questa netta divisione di compiti e nel dicembre dello stesso anno ha eletto l'organismo a ciò delegato.

In tal modo il Consiglio di Disciplina Nazionale ha avviato subito la sua autonoma attività, con tempi più rapidi di quelli che poteva osservare il Consiglio Nazionale, quando era chiamato, per legge, a decidere anche su questioni deontologiche.

Sarei reticente se non cogliessi anche questa opportunità per manifestare un disagio. È passato un altro anno senza che il Parlamento abbia tentato di varare una da noi sollecitata riforma dell'Ordine. La legge vigente è del 1963, oltre mezzo secolo fa. È cambiato tutto, ma le regole restano quelle di allora. Servirebbero norme nuove finalizzate a definire il metodo di accesso, ma idonee, al tempo stesso, a fotografare meglio una professione che è radicalmente cambiata.

La speranza resta. Ma dobbiamo avere tutti la consapevolezza che un risultato sarà possibile solo se lavoreremo insieme, senza tentativi di prevaricare una parte o l'altra della nostra categoria.

Enzo Iacopino
Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti

INTRODUZIONE

La deontologia e la tenuta dell'Albo costituiscono due cardini fondamentali dell'istituzione e dell'essere dell'Ordine dei Giornalisti ed il *Massimario* 2013, giunto quest'anno alla sua nona edizione, risponde alla finalità, voluta dalla legge, di rendere pubbliche le decisioni sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati in primo grado.

Quest'anno, a seguito della costituzione del Consiglio di Disciplina Nazionale, voluto dal Dpr 137/2012 ed al quale sono state demandate l'istruttoria e le decisioni sui ricorsi disciplinari che sino al 2012 erano di competenza del Cnog, il *Massimario* si compone di due sezioni nettamente distinte: "Attività disciplinare" e "Tenuta Albo".

Nella prima sezione è anche inserita una parte riguardante il contenzioso generale ed i vizi procedurali che, per alcuni casi (termini presentazione ricorsi, aspetti formali etc.) possono essere mutuati anche per la seconda.

Nella sezione "Tenuta dell'Albo", in un capitolo a parte, sono anche inseriti i "Ricorsi elettorali", il cui esame rientra nelle competenze amministrative del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti.

Il *Massimario* propone quindi all'attenzione dei giornalisti e di tutti gli operatori dell'informazione il riassunto analitico del lavoro svolto nel corso dell'anno dal Cnog e dal C.D.N., attraverso decisioni e motivazioni basate su norme, sentenze e provvedimenti di organi di garanzia ed assunte sempre nel rispetto dei fondamenti etici e giuridici che ci governano.

Più che un documento di archivio può essere, quindi, uno strumento per conoscere meglio diritti, doveri, limiti ed obblighi del mondo giornalistico nella sua realtà evolutiva determinata dalla galassia di nuovi strumenti operativi, ma anche per riaffermare alcune regole immutabili, poste a fondamento della professione, come il doveroso esercizio di una informazione libera e corretta, nel rigoroso e costante rispetto della personalità e della sensibilità dei destinatari del messaggio giornalistico.

Elio Donno

INDICE

I. Attività disciplinare

■ I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2013

I-1-1 Illecito accusare colleghi di slealtà ed usare frasi offensive pag. 39

- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe Mascambruno avverso delibera Ordine Toscana 29.4.2010*

I-1-2 Vietato pubblicare foto raccapriccianti pag. 39

- C.D.N. 5 marzo 2013 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Omar Monestier avverso delibera Ordine Veneto 5.11.2009*

I-1-3 Annullamento sanzione all'autore dell'articolo - Decade l'accusa di omesso controllo al Direttore pag. 39

- C.D.N. 6 febbraio 2013 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 14.12.2012*

CONFORME

- C.D.N. 14.11.2013 n. 72 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Jonathan Doria Pampphili avverso delibera Ordine Lombardia 30.12.2012 (archiviazione esposto)*

I-1-4 Esercizio del diritto di cronaca pag. 40

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Corrado Barbacini avverso delibera Ordine Fiuli Venezia Giulia 29 novembre 2010*

I-1-5 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima non verificata pag. 40

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Luciano Lannes avverso delibera Ordine Puglia 21.7.2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-6 L'editore di una tv offende dei colleghi. Ne risponde il direttore pag. 40

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Paolo Gioacchino Picone avverso delibera Ordine Sicilia 13.2.2011*

I-1-7 Non c'è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica pag. 40

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Foresti avverso delibera Ordine Lombardia 10.11.2011 (archiviazione esposto)*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-8 La rettifica deve essere esplicita pag. 41

- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Antonio Padellaro avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-1-9 Illecito accedere nella casella di posta elettronica di colleghi pag. 41
 • C.D.N. 5 aprile 2013 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 • *Respinto (con riduzione sanzione) ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012*
- I-1-10 Responsabilità del Direttore - Assoluzione in mancanza di prove certe pag. 41
 • C.D.N. 16 aprile 2013 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 • *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 6.6.2012 (archiviazione esposto)*
- CONFORME
- C.D.N. 14.11.2013 n. 73 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 • *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012 (archiviazione esposto)*
- I-1-11 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona.
 Omesso controllo del direttore pag. 42
 • C.D.N. 16 aprile 2013 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 • *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 1.10.2012*
 NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-12 Richiesta rettifica su un fatto realmente accaduto - Modalità pag. 42
 C.D.N. 23 aprile 2013 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 • *Accolto ricorso Kurt Werner Zimmerman avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 14 novembre 2011*
- I-1-13 L'autore dell'articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalista pag. 43
 • C.D.N. 23 aprile 2013 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 • *Accolto ricorso Franco Bechis avverso delibera Ordine Lazio 3.9.2010*
 NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-14 Obbligo della segretezza per chi fa parte di un collegio giudicante pag. 43
 • C.D.N. 23 aprile 2013 n. 39 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
 • *Respinto ricorso Antonella Cardone avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.10.2011*
- I-1-15 Uso di frasi improprie e messaggi distorti pag. 43
 • C.D.N. 29 aprile 2013 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 • *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Denise Quintieri Tarsitano avverso delibera Ordine Toscana 11.5.2012*
- I-1-16 Responsabilità del direttore di una tv che nell'editoriale confonde
 il proprio ruolo di Presidente di un'Associazione con quello di giornalista pag. 44
 • C.D.N. 29 aprile 2013 n. 43 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
 • *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luigi Bardelli avverso delibera Ordine Toscana 8.10.2012*
- I-1-17 Messaggio giornalistico e 'commistioni improprie' con quello pubblicitario pag. 44
 • C.D.N. 30 aprile 2013 n. 44 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 • *Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Ordine Lombardia 20.1.2011*
 NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-1-18 Iscrizione nell'elenco pubblicitari quale compenso per la collaborazione.
Si lede la dignità professionale pag. 44
- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 45 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2012*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-19 Giudizi espressi a mezzo email tra una cerchia ristretta di persone
(mailing list) ed acquisiti nel procedimento in modo anomalo. Non c'è dolo pag. 45
- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
 - *Prosciolta Emiliana Cirillo*
- I-1-20 Le fotografie non devono travisare né forzare il contenuto degli articoli pag. 45
- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 11.1.2010*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-21 Una notizia, anche se acquisita da fonti attendibili va sempre verificata pag. 45
- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 55 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 12.1.2012*
- I-1-22 Il Direttore promuove la cooperazione tra colleghi pag. 46
- C.D.N. 18 settembre 2013 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 - *Respinto ricorso Mario Giuseppe Sergio Talenti avverso delibera Ordine Toscana 24.9.2012*
- I-1-23 È punibile chi usa il giornale per insulti ed attacchi personali pag. 46
- C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 60 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 20.2.2012*
- I-1-24 La presunzione di innocenza prevale su quella di colpevolezza pag. 46
- C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 61 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 17.9.2012 (sanzione ridotta)*
- I-1-25 Bilanciamento tra verità dei fatti, interesse pubblico e continenza pag. 47
- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 62 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Respinto ricorso Sergio Brovia avverso delibera Ordine Lombardia 22.11.2012 (archiviazione esposto)*
- I-1-26 L'atto di incolpazione deve essere specifico e circostanziato pag. 47
- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 63 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
 - *Accolto ricorso Leo Amato avverso delibera Ordine Basilicata 21 dicembre 2012*
- I-1-27 Interviste televisive. Inammissibili battute ironiche fatte in un contesto
ad alto potenziale di violenza pag. 47
- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 64 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 - *Respinto ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 6.2.2013*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-1-28 Un giornalista non concede la propria immagine per fini pubblicitari pag. 47
 • C.D.N. 24 ottobre 2013 n. 65 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 • *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Franco Manzitti avverso delibera Ordine Liguria 7.12.2013*
- I-1-29 Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom. Ne risponde anche il direttore pag. 48
 • C.D.N. 13 novembre 2013 n. 66 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 • *Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 10.2.2011*
 NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-1-30 Non è automatica la *culpa in vigilando* del Direttore in presenza di controverse valutazioni di un articolo pag. 48
 • C.D.N. 13 novembre 2013 n. 67 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 • *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Milano 14.12.2012*
- I-1-31 Pubblicazione di 'voci' correnti non veritiere pag. 48
 • C.D.N. 13 novembre 2013 n. 68 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
 • *Respinto ricorso Francesco Cramer avverso delibera Ordine Lombardia 5. 6. 2012*
 CONFORME
 • C.D.N. 16 aprile 2013 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
 • *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 4.7.2012 (omesso controllo quale Direttore)*
- I-1-32 Chi offende l'Ordine è sottoposto a procedimento disciplinare pag. 49
 • C.D.N. 13 novembre 2013 n. 69 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 • *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Massimo Alberizzi avverso delibera Ordine Lombardia 7.6.2012*
- I-1-33 Condotta del giornalista incompatibile con la permanenza nell'Albo. Radiazione pag. 49
 • C.D.N. 27 novembre 2013 n. 74 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 • *Respinto ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*
- I-1-34 Illecito realizzare un servizio finalizzato a svilire la dignità della persona pag. 49
 • C.D.N. 14 novembre 2013 n. 75 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 • *Respinto ricorso Annalisa Spinoso avverso delibera Ordine Sicilia 13.3.2010*
- I-1-35 Diritto alla tutela e riservatezza dei minori pag. 50
 • C.D.N. 4 aprile 2013 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 • *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 • *Censura a Delfina Metz*
 CONFORME
 • C.D.N. 4 aprile 2013 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 • *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 • *Avvertimento ad Andrea Garibaldi*

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 - *Censura a Maurizio Stefanini*
- I-1-36 Responsabilità del Direttore che ospita un articolo in violazione della Carta di Treviso pag. 50
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 - *Avvertimento ad Umberto La Rocca*
- I-1-37 Tutelata la riservatezza dell'identità dei minori - Proscioglimento pag. 51
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 - *Prosciolto Paolo Conti*
- I-1-38 Intervento sindacale per la libertà della informazione pag. 51
- C.D.N. 18 settembre 2013 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorsi Giuseppina Debbi, Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
 - *Prosciolto Adalberto Baldini*
- I-1-39 È contraddittorio pubblicizzare una situazione personale e poi invocare la privacy pag. 51
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 70 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
 - *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012*
 - *Prosciolto Cristiano Gatti*
- I-1-40 Onere della prova - Proscioglimento pag. 51
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 71 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Emilio Mezzolani avverso delibera Ordine Marche 5.12.2011*
 - *Prosciolto Elio Giuliani*
- I-1-41 Le accuse nei confronti di un collega devono essere documentate pag. 52
- C.D.N. 12 dicembre 2013 n. 76 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
 - *Respinto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*

■ I-1-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2013

- I-1-1-1-1 Istanze accolte pag. 52
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*
 - C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*
 - C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Antonino M. Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012*
 - C.D.N. 7 marzo 2013 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 19/20.10.2012*

- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 8.1.2013*
Vedi successiva decisione sul ricorso a pag. 47
- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17.12.2012*
- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22/23.06.2012*
- C.D.N. 10 luglio 2013 n. 51 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22.3.2013*

I-1-1-2 Istanze respinte

pag. 53

- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012*
Vedi successiva decisione sul ricorso a pag. 41 delib. n. 29
- C.D.N. 9 luglio 2013 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 13.3.2013*
- C.D.N. 10 luglio 2013 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*

■ I-1-1-2 INTERVENUTA PRESCRIZIONE

I-1-1-2 Nel rispetto della richiamata disposizione di legge, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della intervenuta prescrizione sui seguenti procedimenti disciplinari

pag. 53

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 20 settembre 2006*
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Lamberto Sposini avverso delibera Ordine Lazio 19 settembre 2006*
- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 12 marzo 2007*
- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso M.Celeste De Martino avverso delibera Ordine Lazio 7 ottobre 2011*
- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonio Ravaglioli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*
- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Giorgio Guberti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*

■ I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

■ I-2-1 DECISIONI 2012

I-2-1-1 Pseudonimo e verità sostanziale dei fatti

pag. 55

- C.N. 20 gennaio 2012 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 13.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- I-2-1-2 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all'Albo nel ruolo di pubblico amministratore pag. 55
- C.N. 18 maggio 2012 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Carlo Vulpio avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-1-3 Resoconto di una inchiesta giudiziaria e pubblicazione di nomi e frasi risultanti da intercettazioni telefoniche pag. 55
- C.N. 18 maggio 2012 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Vincenzo Tamborra avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-1-4 Controversa ricostruzione di un fatto cronaca accaduto. Corretto pubblicare tutte le versioni pag. 56
- C.N. 18 maggio 2012 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Silvana Miraglia avverso delibera Ordine Toscana 27.05.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-1-5 È radiato l'iscritto all'Elenco speciale che usa illecitamente un tesserino da professionista pag. 56
- C.N. 21 giugno 2012 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Enea Casadei avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.06.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-1-6 Critica contenuta nei limiti della continenza e della pertinenza. È ammessa pag. 57
- C.N. 21 giugno 2012 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Clemente Mimun avverso delibera Ordine Veneto 26.03.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-1-7 Convention non aperta al pubblico e messaggio pubblicitario pag. 57
- C.N. 22 giugno 2012 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Accolto ricorso Franco di Mare avverso delibera Ordine Lazio 5.04.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 18 maggio 2012 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

■ I-2-1 DECISIONI 2011

- I-2-2-1 Interpretazione soggettiva di una frase ed azione disciplinare pag.58
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Giuseppe Grandinetti avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-2 Diritto di critica e rispetto delle regole deontologiche pag.58
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Gianni Teodoro avverso delibera Ordine Abruzzo 03.02.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-3 Verità dei fatti, interesse pubblico e continenza pag. 58
- C.N. 09 novembre 2011 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Fulvio Mario Ceresa avverso delibera Ordine Piemonte 20.07.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-4 Responsabilità del direttore per culpa in vigilando. Quando si attenua la sanzione pag. 59
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Mario Puliero (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Veneto 13.03.2008*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-2-5 Programma condotto da un non iscritto all'Ordine. Ne risponde il direttore pag. 59
- C.N. 10 febbraio 2011 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Egidio Urbanella avverso delibera Ordine Umbria 29.04.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-2-6 Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni pag. 59
- C.N. 16 giugno 2011 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana 10.09.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-2-2-7 Collaborazione gratuita con la prospettiva di iscrizione all'Ordine.
Non ammessa pag. 60
- C.N. 16 giugno 2011 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Marco Marsili avverso delibera Ordine Piemonte 27.05.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-8 Il direttore decide gli argomenti da trattare pag. 60
- C.N. 16 giugno 2011 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 30.04.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
CONFORME
- C.N. 16 giugno 2011 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 06.07.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-9 Messaggio giornalistico e pubblicità occulta pag. 60
- C.N. 10 febbraio 2011 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 10.03.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-10 Prove certe per comminare una sanzione pag. 61
- C.N. 10 febbraio 2011 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Antonella Barina avverso delibera Ordine Veneto 16.07.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- I-2-2-11 Carta di Treviso. Bilanciamento tra diritto di cronaca e rispetto della personalità del minore pag. 61
- C.N. 30 marzo 2011 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso M. A. e S. M. avverso delibera archiviazione esposto Ordine Toscana 10.09.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-12 Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificcate pag. 62
- C.N. 30 Marzo 2011 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 27.04.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-2-2-13 Polemica con toni forti entro i limiti della correttezza e della continenza.
Ammessa pag. 62
- C.N. 22 settembre 2011 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 28.09.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME*
- C.N. 22 settembre 2011 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Alberto Barbanti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 09.11.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- I-2-2-14 Viola le regole deontologiche chi offende un collega con insulti e frasi offensive pag. 63
- C.N. 30 marzo 2011 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 07.05.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-15 Illecito sminuire il lavoro di un collega pag. 63
- C.N. 17 giugno 2011 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Marco Preve avverso delibera Ordine Liguria 09.07.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-16 Verifica delle fonti anonime pag. 63
- C.N. 16 giugno 2011 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 26.03.2008*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME
- C.N. 16 giugno 2011 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-17 Pubblicazione di un fatto accaduto. Non sanzionabile pag. 64
- C.N. 9 novembre n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME
- C.N. 9 novembre n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME
- C.N. 9 novembre n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-18 Essenzialità della notizia e imparzialità nella descrizione pag. 64
- C.N. 30 marzo 2011 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Sanzione dell'avvertimento inflitta al giornalista Giorgio Aguzzoni*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2009 pag. 103 - 4.01.12)*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-2-2-19 Il ruolo del direttore in occasione di uno sciopero dei giornalisti pag. 65
- C.N. 30 marzo 2011 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Sanzione della censura inflitta al giornalista Franco Carrassi*
 - *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 09.02.2010 n. 5)*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- I-2-2-20 Diritto di replica e rettifica pag. 65
- C.N. 31 marzo 2011 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone

- *Prosciolto il giornalista Giorgio Luca Muzzioli*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. Massimario 2010 pag. 113 - CNOG 11.2.2010 n. 34)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 08 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Giuseppina Debbi avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 09 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 16 giugno 2011 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorso Ernesto Belisario avverso delibera Ordine Basilicata 13 novembre 2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ I-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI

■ I-3-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2013

- I-3-1-1 Accertamento in sede penale e azione disciplinare pag. 67
- C.D.N. 15 luglio 2013 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
 - *Parzialmente accolto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Ordine Abruzzo 15.9.2011*
- I-3-1-2 La rinuncia al ricorso rende definitiva la sanzione pag. 67
- C.D.N. 7 marzo 2013 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
 - *Rinuncia ricorso Lidia Povolo avverso delibera radiazione Ordine Veneto 7.4.2009*
- I-3-1-3 Rinuncia dell'esponente/ricorrente. Si archivia l'esposto pag. 67
- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. DeRosa
 - *Rinuncia ricorso Francesco Loriso avverso delibera Ordine Basilicata n. 79/2012*
- CONFORME**
- C.N. 16 aprile 2013 n.36 - Pres. Felappi- Rel. Paffumi
- *Rinuncia ricorso Karl Zeller avverso delibera Ordine Trentino A.Adige 109/2009*
- I-3-1-4 Il pagamento delle quote dovute estingue il procedimento disciplinare pag. 68
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Seveso
 - *Ricorso Lidia Egle De Ferrari Rolleri avverso delibera Ordine Liguria 7.11.2012*
- I-3-1-5 L'avvertimento del Presidente era un atto monocratico pag. 68
- C.D.N. 25 luglio 2013 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
 - *Accolto ricorso Maria Elena Vincenzi con annullamento delibera Ordine Lazio 22.2.2013*
- I-3-1-6 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento con rinvio pag. 68
- C.D.N. 11 dicembre 2013 n. 59 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Roberto Renga avverso delibera Ordine Lazio 26.07.2012 (annullamento con rinvio)*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- I-3-1-7 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile pag. 69
- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 58 - Pres. Felappi - Rel. Donno
 - *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22.6.2012 - Irricevibile*
- I-3-1-8 Mancata regolarizzazione - Il ricorso è improcedibile pag. 69
- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
 - *Ricorso Antonio Papaleo avverso delibera Ordine Sicilia 10.10.2012 - Improcedibile*
CONFORME
 - C.D.N. 5 aprile 2013 2013 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
 - *Ricorso Claudio Trezzani avverso delibera Ordine Lombardia 14.11.2012 - Improcedibile*
 - C.D.N. 9 luglio 2013 2013 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
 - *Ricorso Dante Capaldi avverso delibera Ordine Abruzzo 11.4.2013 - Improcedibile*
 - C.D.N. 19 settembre 2013 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti
 - *Ricorso Domenico Parrella avverso delibera Ordine Basilicata 23.2.2013 - Improcedibile*
- **I-3-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2012**
- I-3-2-1 Capo di incolpazione indeterminato. Atti restituiti ai primi giudici pag. 70
- C.N. 9 febbraio 2012 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Ricorrente Enrica Arcangeli avverso delibera Ordine Lazio 21.01.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-3-2-2 È nullo il provvedimento disciplinare adottato in violazione dell'art. 56 della legge ordinistica pag. 70
- C.N. 30 marzo n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Ricorrente Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 9.06.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-3-2-3 Violazione dell'art. 10-bis della L.241/90 - L'atto è nullo pag. 70
- C.N. 30 marzo n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorrente Beatriz Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- Vedi decisione n. 2 a pag. 122
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- I-3-2-4 Criterio del cd 'assorbimento' nelle sanzioni amministrative e modifica del quadro accusatorio pag. 71
- C.N. 18 maggio 2012 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Ricorrente Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- CONFORME*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Ricorrente Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9.06.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-3-2-5 Irregolarità formali non sanate. Il ricorso è improcedibile pag. 72
- C.N. 18 maggio 2012 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Ricorrente Alfredo Marinacci avverso delibera Ordine Abruzzo 15.09.2011*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 21 giugno 2012 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Nicola Bizzi avverso delibera Ordine Liguria 23.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Ricorrente Antonella Fornari avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Ricorrente Benito Lugari avverso delibera Ordine Emilia Romagna 6.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Ricorrente Ernesto Irace avverso delibera Ordine Lazio 11.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorrente Serroukh Abdelhak avverso delibera Ordine Lombardia 17.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-2-6 Col pagamento delle quote-atto dovuto cessa la materia del contendere pag. 72

- C.N. 21 giugno 2012 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Fabrizio Del Noce avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2012 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Giuseppe Corona avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-2-7 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degli atti pag. 73

- C.N. 21 giugno 2012 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Ricorrente Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 28.10.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-2-8 Revoca provvedimento cancellazione per morosità - Effetti sulla data di iscrizione pag. 73

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Giuseppe Rodi avverso delibera Ordine Sicilia 16/17.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ **I-3-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2011**

I-3-3-1 Rinuncia al ricorso. Archiviazione pag. 73

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Dora Drago avverso delibera Ordine Lazio 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2011 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Paola Cannizzo avverso delibera Ordine Lazio 30 marzo 2011*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-3-2 Notifica ex art. 143 c.p.c. Termini per ricorrere al Consiglio Nazionale pag. 74

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Improcedibile perché fuori termine - ricorso Daniele Verri avverso delibera Ordine Lazio 22.11.2010*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-3-3 Ricorso improcedibile per irregolarità formali pag. 74

- C.N. 12 aprile 2011 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giovanni Norrito avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Piemonte 17.05.2010*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

CONFORME

- C.N. 12 aprile 2011 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Antonio De Gennaro avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Lombardia 7.10.2010*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 aprile 2011 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per rifiuto a regolarizzare - ricorso Roberto Costa avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Veneto 27.09.2010*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 12 aprile 2011 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Roberto Giovannelli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 16.12.2010*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 9 novembre 2011 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Cozzoli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 13.04.2011*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alessandro Petti avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alfredo Lullo avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011*

- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Vittorio Panniello avverso delibera archiviazione esposto Ordine Puglia 13.12.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera di conferma radiazione Ordine Lazio 21.01.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 15 dicembre 2011 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Massimo Zamorani avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 27.07.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-3-3-4 Recidiva non contestata. Restituzione atti ai primi giudici pag. 76
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorso Roberto Papetti su delibera Ordine Lombardia 27.04.2009 - Atto nullo per vizio insanabile - Restituzione atti ai primi giudici*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- I-3-3-5 Giudice naturale - art. 49 legge n. 69/1963 pag. 76
- C.N. 06 dicembre 2011 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Ricorso Giuseppe Nicotri su delibera Ordine Lazio 15.07.2011 - Atto nullo per vizio insanabile - Remissione atti Ordine Abruzzo.*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- I-3-3-6 Annullamento o revoca di decisione da parte dei primi giudici. pag. 76
- Cessata materia del contendere
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Elisabetta Anniballi avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 9 novembre 2011 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Archiviazione ricorso Vittorio Fiorito avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011 a seguito di nuova decisione dei primi giudici e rinuncia da parte del ricorrente*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
 - C.N. 15.12.2011 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Archiviazione ricorso di Filippo Lubrano avverso delibera Ordine Liguria 27 luglio 2011, per cessata materia del contendere a seguito di nuova decisione dei primi giudici*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

- I-4-1 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima non verificata - Delibera n. 16/2013 pag. 79
- I-4-2 Non c'è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica - Delibera n. 18/2013 pag. 84
- I-4-3 La rettifica deve essere esplicita - Delibera n. 20/2013 pag. 90

I-4-4 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona. Il Direttore risponde di omesso controllo - Delibera n. 34/2013	pag. 97
I-4-5 L'autore dell'articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalista Delibera n. 38/2013	pag. 102
I-4-6 Messaggio giornalistico e "commistioni improprie" con quello pubblicitario Decisione n. 44/2013	pag. 105
I-4-7 Iscrizione nell'elenco pubblicitisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale - Decisione n. 45/2013	pag. 115
I-4-8 Le fotografie non devono travisare il contenuto degli articoli Delibera n. 47/2013	pag. 123
I-4-9 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento con rinvio Delibera n. 59/2013	pag. 127
I-4-10 Interviste televisive: inammissibili battute ironiche in un contesto ad alto potenziale di violenza - Delibera n. 64/2013	pag. 130

II. Tenuta Albo

■ II-1 REGISTRO PRATICANTI

■ II-1-1 Registro Praticanti - Massime 2013

II-1-1-1 Free-lance. Si valutano la struttura redazionale e i compensi percepiti • C.N. 12 marzo 2013 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno • <i>Respinto ricorso Roberta Olcese avverso deliberazione Ordine Liguria 14.2.2012</i> • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	pag. 141
II-1-1-2 Accertamento dell'attività svolta. Si accoglie il ricorso • C.N. 12 marzo 2013 n.6 - Pres. Iacopino - Rel. Spatola • <i>Accolto ricorso Floriana Rullo avverso deliberazione Ordine Piemonte 31.10.2012</i> • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	pag. 141
II-1-1-3 Praticantato svolto con inquadramento giuridico diverso. Si riconosce • C.N. 13 marzo 2013 n.13 - Pres. Iacopino - Rel. Borra • <i>Accolto ricorso Giuseppe Ingrati avverso deliberazione Ordine Lazio 20.5.2011</i> • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme</i>	pag. 141
II-1-1-4 Free lance - Condizioni per l'iscrizione • C.N. 13 marzo 2013 n.14 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani • <i>Respinto ricorso Ruben Babani Kahlun avverso deliberazione Ordine Lazio 17.9.2012</i> • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	pag. 141
II-1-1-5 Praticantato e domicilio professionale • C.N. 13 marzo 2013 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito • <i>Respinto ricorso Andrea Aidala avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012</i> • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	pag. 142
II-1-1-6 Tre anni il limite massimo di permanenza nel registro praticanti • C.N. 18 dicembre 2013 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese • <i>Respinto ricorso A. Gino D'Alessandro avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2012</i> • <i>Richiesta Commissione Ricorsi: conforme</i>	pag. 142

- II-1-1-7 L'attività di montatore non configura praticantato giornalistico pag. 142
- C.N. 18 dicembre 2013 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Floriano C. Mazzella avverso delibera Ordine Abruzzo 13.11.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-2 Registro Praticanti - Massime 2012**
- II-1-2-1 Praticantato indipendentemente dal nomen iuris del rapporto di lavoro pag. 143
- C.N. 30 marzo 2012 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Francesca Barsi avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-2 Struttura redazionale inadeguata - Non abilita al praticantato pag. 143
- C.N. 30 marzo 2012 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Sabina Serafini avverso delibera Ordine Abruzzo 14.06.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-3 Lavoro redazionale a tempo pieno. Si riconosce la compiuta pratica pag. 143
- C.N. 30 marzo 2012 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Accolto ricorso Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-4 Programmista regista che realizza servizi ed inchieste pag. 144
- C.N. 21 giugno 2012 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Fabio Trappolini avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*
- II-1-2-5 Attività di corrispondente e praticantato pag. 144
- C.N. 22 giugno 2012 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Francesco Celardo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-6 Adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor - Si ammette l'iscrizione pag. 144
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Rossana B. Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-7 Società fornitrici di 'service' e strutture redazionali pag. 144
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Adriana Dell'Arti avverso delibera Ordine Lazio 7.03.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-8 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato pag. 145
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Nicola Scarpelli avverso delibera Ordine Veneto 12.01.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: Conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- II-1-2-9 Lavoro giornalistico in una struttura adeguata - Compiuta pratica pag. 145
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Germano Morosillo avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-10 Precarietà della redazione e mancanza di un tutor
No al praticantato pag. 145
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Mariangela Scandurra avverso delibera Ordine Sicilia 18.11.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-2-11 Collaborazione esterna e richiesta di compiuta pratica pag. 145
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso R. Rosario Coluccino avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Crescenzo Ranaudo avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Valentina Villani avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-1-3 Registro Praticanti - Massime 2011**
- II-1-3-1 Redazione di testi e praticantato pag. 146
- C.N. 30 marzo 2011 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Alessandro Chiappetta avverso delibera Ordine Campania 11.02.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 22 settembre 2011 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Agata Maria Costanzo avverso delibera Ordine Lazio 04.10.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-3-2 Praticantato in una struttura che fa informazione pag. 146
- C.N. 30 marzo 2011 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Lucio Filipponio avverso delibera Ordine Lazio 20.11.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 22-09-2011 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Alessio Moriggi avverso delibera Ordine Lazio 08.07.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-3-3 Struttura redazionale e retribuzione non adeguate. Si nega
la compiuta pratica pag. 147
- C.N. 22-09-2011 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Agnese Carnevali avverso delibera Ordine Marche 21.12.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-1-3-4 Addetto stampa di un esponente politico. Non è praticantato pag. 147
- C.N. 22-09-2011 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Nuccia Angela Cifarelli avverso delibera Ordine Liguria 12.01.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-3-5 Condizioni per riconoscere il praticantato in un Ufficio Stampa pag. 147
- C.N. 09-11-2011 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Accolto ricorso Alessandra Repetto avverso delibera Ordine Liguria 30.09.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-1-3-6 Termini per la permanenza nel Registro dei praticanti pag. 148
- C.N. 09-11-2011 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso... avverso delibera Ordine Veneto 18.05.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-1-3-7 Il rifiuto del direttore al rilascio dell'attestato di compiuta pratica
va documentato pag. 148
- C.N. 15-12-2011 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Francesca D'Anna avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME*
- C.N. 15-12-2011 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Arianna Orisi avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-2 REGISTRO PROFESSIONISTI**
- **II-2-1 Elenco professionisti - Massime 2013**
- Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria
dei professionisti* pag. 149
- **II-2-2 Elenco professionisti - Massime 2012**
- Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria
dei professionisti* pag. 149
- **II-2-3 Elenco professionisti - Massime 2011**
- Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria
dei professionisti* pag. 149
- **II-3 ELENCO PUBBLICISTI**
- **II-3-1 Elenco pubblicisti - Massime 2013**
- II-3-1-1 Attività promozionale retribuita da un'azienda convenzionata con un Comune.
Si nega l'iscrizione pag. 150
- C.N. 12 marzo 2013 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani
 - *Respinto ricorso Nicola Giordanella avverso delibera Ordine Liguria 1.10.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-1-2 House organ destinato a dipendenti e clienti. Non è attività pubblicitaria pag. 150
- C.N. 25 settembre 2013 n.23 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
 - *Respinto ricorso Lidia Conte avverso delibera Ordine Veneto 11.3.2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-1-3 Articoli di natura promozionale o pubblicitaria. Non sono valutabili pag. 150
- C.N. 18 dicembre 2013 n.28 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
 - *Respinto ricorso Caterina Soprana avverso delibera Ordine Veneto 18.2.2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 12 marzo 2013 n.7 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
 - *Respinto ricorso Gregorio Codispoti avverso delibera Ordine Piemonte 4.4.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-4 Iscrizione dei fotoreporter pag. 151
- C.N. 12 marzo 2013 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
 - *Respinto ricorso Giulio Hasson avverso delibera Ordine Liguria 29.5.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-1-5 I mezzi di prova devono contenere una mediazione giornalistica pag. 151
- C.N. 12 marzo 2013 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
 - *Respinto ricorso Serena Buonocore avverso delibera Ordine Toscana 16.4.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-6 Ai fini dell'iscrizione fa fede l'attestazione del Direttore pag. 151
- C.N. 12 marzo 2013 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
 - *Respinto ricorso Vittorio Scerbo avverso delibera Ordine Calabria 5.9.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-7 La rinuncia al ricorso rende definitivo il diniego di iscrizione pag. 152
- C.N. 12 marzo 2013 n.1 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
 - *Presa d'atto rinuncia ricorso Franco Zoccoli - delibera Ordine Liguria 14.3.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C. N. 18 dicembre 2013 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Presa d'atto rinuncia ricorso A. Guzzardi delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-8 Inammissibile il ricorso su un provvedimento non definitivo pag. 152
- C.N. 19 dicembre 2013 n.30 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Inammissibile ricorso Andrea Altinier avverso comunicazione ex art.10 bis L. 241/1990 Ordine Veneto*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

- II-3-1-9 L'aspirante pubblicista non può chiedere il domicilio professionale pag. 152
- C.N. 18 dicembre 2013 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Respinto ricorso Salvatore Alcamo avverso delibera Ordine Piemonte 19.2.2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-1-10 La retribuzione deve essere validamente documentata pag. 153
- C.N. 25 settembre 2013 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
 - *Respinto ricorso Stefano Nonvel avverso delibera Ordine Toscana 16.11.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-11 La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita la cancellazione pag. 153
- C. N. 19 dicembre 2013 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
 - *Respinto ricorso Carlo Peditto avverso delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- CONFORME**
- C. N. 10 aprile 2013 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Respinto ricorso Natale De Lorenzo avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-12 Un caso di applicazione dell'art. 41 della legge professionale pag. 153
- C.N. 12 marzo 2013 n.11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Respinto ricorso Gianpaolo Fassino avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-13 Documentazione integrativa allegata al ricorso. Si annulla la cancellazione pag. 154
- C.N. 10 aprile 2013 n.18 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
 - *Accolto ricorso Elio Regazzoni avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-14 L'attività di comunicazione è diversa da quella giornalistica pag. 154
- C.N. 18 dicembre 2013 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
 - *Respinto ricorso Giovanni Firera avverso delibera Ordine Piemonte 28.11.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-1-15 Saldo quote arretrate e permanenza nell'Albo pag. 154
- C.N. 12 marzo 2013 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
 - *Archiviato ricorso Giulia Turchi avverso delibera Ordine Lazio 9.9.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-3-2 Elenco pubblicisti - Massime 2012**
- II-3-2-1 Inattività dei fotoreporter pag. 155
- C.N. 30 marzo 2012 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Mario Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 21.06.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-2-2 Svolgimento di funzioni pubbliche - attività giornalistica - retribuzione pag. 155
- C.N. 18 maggio 2012 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Eraldo Ciangherotti avverso delibera Ordine Liguria 12.10.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-3 Revisione dell'Albo. Quando si procede alla cancellazione di un iscritto pag. 155
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Ricorso Ferdinando Ventriglia avverso delibera Ordine Piemonte 9.11.2010 (p.a.)*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-4 Elementi essenziali per l'iscrizione pag. 156
- C.N. 18 maggio 2012 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Antonio Albanese avverso delibera Ordine Lombardia 26.03.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-2-5 Mezzi di prova ed iscrizione all'Albo pag. 156
- C.N. 18 maggio 2012 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Accolto ricorso Alessandra Babetto avverso delibera Ordine Veneto 8.09.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-6 Attività riconducibile a quella giornalistica pag. 157
- C.N. 21 giugno 2012 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Accolto ricorso Giovanna Manzato avverso delibera Ordine Veneto 27.01.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-7 Domicilio professionale e aspirante pubblicita pag. 157
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Filomena Di Sarno avverso delibera Ordine Campania 3.05.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-2-8 La retribuzione elemento essenziale per l'iscrizione pag. 157
- C.N. 20 gennaio 2012 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Marta Pescetto avverso delibera Ordine Liguria 3.05.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-2-9 Retribuzione in contanti e tracciabilità pag. 158
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Accolto ricorso Anna Martano avverso delibera Ordine Sicilia 30.12.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-2-10 Periodicità ed entità delle retribuzioni pag. 158
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Lucia Aliverti avverso delibera Ordine Liguria 5.07.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-2-11 Giornale specializzato e mediazione giornalistica pag. 158
- C.N. 12 dicembre 2012 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Marco Valerio Condorelli avverso delibera Ordine Lazio 20.03.2012*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- **II-3-3 Elenco pubblicitisti - Massime 2011**
- II-3-3-1 Chi ha diretto una rivista specializzata non può richiedere l'iscrizione nell'Elenco Pubblicitisti pag. 158
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 23.10.2008*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-2 Annullamento dell'iscrizione in via di autotutela pag. 159
- C.N. 30 marzo 2011 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso... avverso delibera Ordine Liguria 07.06.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-3 Natura dell'attività pubblicitica e firme congiunte pag. 159
- C.N. 22 settembre 2011 n. 53 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Daniele Francioli avverso delibera Ordine Toscana 04.03.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-4 Un giornalista straniero non iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può certificare l'attività pubblicitica pag. 160
- C.N. 9 novembre 2011 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Biser Atanasov avverso delibera Ordine Piemonte 23.11.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-5 Congruità dei compensi e natura del giornale a cui si collabora pag. 160
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 5 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Accolto ricorso Luca Marconi avverso delibera Ordine Lombardia 12.10.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-6 Retribuzione esigua. Cancellazione pag. 160
- C.N. 30 marzo 2011 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
 - *Respinto ricorso Marco Giannotti avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-7 La retribuzione deve coprire l'intero biennio pag. 161
- C.N. 16 giugno 2011 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Respinto ricorso Raffaella Mossa avverso delibera Ordine Puglia 11.02.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-8 Retribuzione - I parametri fissati dall'Ordine Regionale sono vincolanti pag. 161
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
 - *Accolto ricorso Rosaria Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 19.02.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- II-3-3-9 Retribuzione e cessione diritti d'autore pag. 161
- C.N. 16 giugno 2011 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
 - *Respinto ricorso Stefano Cicuto avverso delibera Ordine Veneto 09.11.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-10 Attività giornalistica occasionale pag. 161
- C.N. 22 settembre 2011 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
 - *Respinto ricorso Aldo Colonna avverso delibera Ordine Sardegna 23.11.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-11 Senza un biennio di attività si nega l'iscrizione pag. 162
- C.N. 30 marzo 2011 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Giovanni Castino avverso delibera Ordine Piemonte 12.01.2009*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 19 novembre 2011 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Sara Zentile avverso delibera Ordine Lazio 25.03.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- II-3-3-12 Didascalie a corredo di servizi fotografici. Non abilitano all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti pag. 162
- C.N. 16 giugno 2011 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinti ricorsi Camilla Rolla avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- CONFORME**
- C.N. 16 giugno 2011 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
 - *Respinto ricorso Maria Giulia Riva avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-13 Cura di rubriche con uno pseudonimo. È ammessa l'iscrizione pag. 163
- C.N. 16 giugno 2011 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
 - *Accolto ricorso Manuela Maria Garofalo avverso delibera Ordine Lazio 03.09.2010*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione
- II-3-3-14 Redazione note stampa per un parlamentare. Non è attività pubblicistica pag. 163
- C.N. 9 novembre 2011 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
 - *Respinto ricorso Guglielmo Giuliese avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011*
 - *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

■ II-4 ELENCO SPECIALE 2013

■ II-4-1 Elenco speciale - Massime 2013

Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale

pag. 164

■ II-4-2 Elenco pubblicisti - Massime 2012

II-4-2-1 Carattere tecnico-professionale e trattazione di problemi specifici pag.164
Pertanto, è legittimo il provvedimento di cancellazione dall'Elenco speciale.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Remo Garibaldi avverso delibera Ordine Toscana 14.02.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-4-2-2 Vengono meno le condizioni richieste dall'art. 28 quando si spazia su svariati argomenti pag.164

- C.N. 17 dicembre 2012 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giuliano Lugetti avverso delibera Ordine Toscana 7.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-4-2-3 Ammesso l'esame critico di norme di legge e di decisioni politiche, se riferito alla specificità della pubblicazione pag.165

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Carlo Maltagliati avverso delibera Ordine Toscana 23.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ II-4-3 Elenco speciale - Massime 2011

II-4-3-1 Si nega l'iscrizione quando la pubblicazione contiene informazione giornalistica di varia natura pag.165

- C.N. 12 aprile 2011 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Luisa Conti avverso delibera Ordine Veneto 22.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-4-3-2 Quando una pubblicazione non rientra più nelle previsioni dell'art. 28 pag.166

- C.N. 22 settembre 2011 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Marco Giorgetti avverso delibera Ordine Toscana 11.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ II-5 RICORSI ELETTORALI

■ II-5-1 Ricorsi elettorali 2013

II-5-1 Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso pag.169

- C.N. 7 novembre 2013 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra, Di Silvestre, Gallo
- *Respinto ricorso Pier Paolo Petino avverso Elezioni Ordine Campania 26.5.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

II-5-2 Rinuncia al ricorso. Presa d'atto pag. 169

- C.N. 25 settembre 2013 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Improcedibile ricorso Mario Saccà avverso Elezioni Ordine Calabria 2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

■ II-5-2 Ricorsi elettorali 2012

Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso elettorale pag. 169

■ II-5-3 Ricorsi elettorali 2011	
<i>Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso elettorale</i>	pag.169
■ II-6 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME	
II-6-1 Pubblicisti/Iscrizione dei fotoreporter e mezzi di prova - n. 9/2013	pag. 173
II-6-2 Pubblicisti/House organ destinato a dipendenti e clienti. Si nega l'iscrizione - n. 23/2013	pag. 174
II-6-3 Ricorsi Elettorali/Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso - n. 24/2013	pag. 177
II-6-4 Praticanti/ L'attività di montatore non configura praticantato giornalistico - n. 27/2013	pag. 183
II-6-5 Pubblicisti/L'aspirante pubblicista non può chiedere il domicilio professionale - n. 29/2013	pag. 186
II-6-6 Pubblicisti/Inammissibile il ricorso su un provvedimento non definitivo - n. 30/2013	pag. 188
II-6-7 Pubblicisti/La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita la cancellazione - n. 32/2013	pag. 189

I. ATTIVITÀ DISCIPLINARE

I-1 DECISIONI DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE 2013

I-1-1 Illecito accusare colleghi di slealtà ed usare frasi offensive

Assume rilievo deontologico il comportamento di un iscritto all'Ordine che accusa di scorrettezza una collega ed usa frasi offensive verso un altro, travalicando i limiti del diritto di cronaca.

L'incolpato, direttore di un quotidiano, aveva accusato di slealtà una collega per la pubblicazione di una notizia che, a suo dire, doveva restare riservata perchè scaturita da un colloquio non ufficiale con un magistrato, ed aveva equiparato un giornalista ad esponente di un partito politico, per il fatto di dirigere la redazione di un giornale caratterizzato da una determinata linea politica.

- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 7 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Giuseppe Mascambruno avverso delibera Ordine Toscana 29.4.2010*

I-1-2 Vietato pubblicare foto raccapriccianti

Le foto con immagini cruente scattate dalle forze di polizia sul luogo in cui si è verificato un grave fatto di sangue sono mezzi di prova ai fini processuali, ma non possono essere pubblicate se, per la loro efferatezza, offendono il senso comune e violano la dignità della persona. Né può essere invocato il diritto di cronaca se, come nel caso in esame, la pubblicazione avviene molti mesi dopo l'accaduto, in un servizio che rievoca il fatto delittuoso.

La pubblicazione delle foto era riferita all'episodio di due anziani coniugi, seviziati ed uccisi nella loro abitazione.

- C.D.N. 5 marzo 2013 n. 10 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Omar Monestier avverso delibera Ordine Veneto 5.11.2009*

I-1-3 Annullamento sanzione all'autore dell'articolo - Decade l'accusa di omesso controllo al Direttore

L'accoglimento del ricorso, con conseguente annullamento della sanzione disciplinare comminata ad un giornalista per la redazione di un articolo che era stato ritenuto deontologicamente non corretto, fa decadere la contestazione di omesso controllo fatta al direttore.

- C.D.N. 6 febbraio 2013 n. 11 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Paolo Mieli avverso delibera Ordine Lombardia 14.12.2012*

~

CONFORME

- C.D.N. 14.11.2013 n. 72 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Jonathan Doria Pappmphilì avverso delibera Ordine Lombardia 30.12.2012 (archiviazione esposto)*

I-1-4 Esercizio del diritto di cronaca

Non vi è lesione del decoro e della dignità professionale quando, verificando un fatto di cronaca, si è coinvolti in un'aspra discussione legata, però, a vicende pregresse, del tutto estranee al fatto di cui il giornalista si sta interessando al momento della disputa verbale.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 15 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Corrado Barbacini avverso delibera Ordine Fiuli Venezia Giulia 29 novembre 2010*

I-1-5 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima non verificata

Un giornalista che usa fonti anonime senza verificarle non adempie all'obbligo di promuovere la fiducia tra stampa e lettori e viene meno al corretto esercizio del dovere-diritto di cronaca.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha perciò confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale ad un giornalista che aveva trasferito in un articolo il contenuto di un esposto anonimo contenente gravi accuse ed insinuazioni nei confronti del Procuratore della Repubblica di Bari. Il tutto, senza fare alcun cenno o riferimento alla provenienza di quelle notizie, e senza avere effettuato alcun riscontro sulla loro veridicità.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 16 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Luciano Lannes avverso delibera Ordine Puglia 21.7.2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-6 L'editore di una tv offende dei colleghi. Ne risponde il direttore

Quando l'editore di una tv occupa spazi rilevanti delle trasmissioni per accusare ed offendere dei giornalisti ne risponde il Direttore.

Nel caso in esame, il direttore di una tv è stato sospeso dall'esercizio dell'attività professionale per avere consentito all'editore lunghi interventi con toni offensivi e polemici, anche su questioni non di interesse pubblico nei confronti di alcuni giornalisti e per avere egli stesso condiviso, ripreso e rilanciato le critiche ingiuriose dell'editore nei confronti dei colleghi.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 17 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Paolo Gioacchino Picone avverso delibera Ordine Sicilia 13.2.2011*

I-1-7 Non c'è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica

Opera entro i limiti delle regole deontologiche il giornalista che, prendendo spunto da una dichiarazione fatta da un personaggio pubblico, correttamente riportata, sviluppa una critica, magari aspra, ma priva di frasi offensive o censurabili sul piano disciplinare.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale ha perciò respinto il ricorso presentato da un professionista, anche a nome di alcune persone - in qualità di fedeli cattolici - avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine della Lombardia di archiviare un

esposto presentato nei confronti di un giornalista, autore di un articolo che - secondo i ricorrenti - oltre a non rispettare la verità, sarebbe stato diffamatorio per la Chiesa Cattolica ed offensivo per i fedeli.

Il giornalista aveva preso spunto da una dichiarazione fatta in Cile dall'allora Segretario di Stato Vaticano in risposta ad una domanda sul rapporto tra celibato sacerdotale e abusi sessuali su minori da parte di alcuni membri del clero, per sviluppare delle considerazioni critiche verso la Chiesa Cattolica, nelle quali tuttavia il Consiglio di Disciplina non ha ravvisato violazioni di carattere deontologico.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 18 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Carlo Foresti avverso delibera Ordine Lombardia 10.11.2011 (archiviazione esposta)*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-8 La rettifica deve essere esplicita

Non si adempie all'obbligo di rettifica "anche in assenza di specifica richiesta" (come disposto dal Codice deontologico per la diffusione di notizie rivelatesi inesatte o errate) quando, dopo aver pubblicato un articolo su un'indagine della magistratura a carico di un giornalista accusato di un grave reato, si precisa - in un editoriale a commento di un diverso caso giudiziario - l'esatta ipotesi di reato contestata al collega, risultata tuttavia meno grave.

È stato perciò respinto il ricorso del direttore di un quotidiano che aveva pubblicato un articolo su un'indagine giudiziaria a carico di un noto giornalista che sarebbe stato indagato per concussione e che poi in un successivo servizio, nel contesto di una diversa vicenda, aveva precisato che l'effettiva contestazione avanzata dalla magistratura era quella di rivelazione di segreto.

- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 20 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Antonio Padellaro avverso delibera Ordine Lazio 13.1.2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-9 Illecito accedere nella casella di posta elettronica di colleghi

È sospeso dall'esercizio dell'attività professionale il giornalista che, come anche accertato dalla magistratura con apposita sentenza del Gip, ha preso cognizione del contenuto della posta elettronica di una collega attraverso numerosi accessi fraudolenti, procedendo altresì alla cancellazione di alcune e-mail, dopo averle inviate alla propria casella di posta elettronica, utilizzandone alcune per confezionare articoli giornalistici.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel respingere il ricorso, ha tuttavia ridotto la durata della sospensione, in attesa della pronuncia dei primi giudici su altre analoghe contestazioni che erano state stralciate dal provvedimento impugnato.

- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 29 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto (con riduzione sanzione) ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012*

I-1-10 Responsabilità del Direttore - Assoluzione in mancanza di prove certe

Nel procedimento disciplinare, non vi è responsabilità del direttore quando non sia stato riscontrato con tranquillizzante certezza un suo comportamento omissivo nei

compiti di controllo. Ciò in quanto l'attuale foliazione dei quotidiani, con redazioni periferiche spesso autonome nell'impaginazione e nella stampa di quelle edizioni, non consente sempre un minuzioso controllo di ogni articolo pubblicato, specie quando, come nel caso in esame, si è trattato di un fatto non eclatante, per il quale, all'autore dell'articolo è stata inflitta la sanzione minimale dell'avvertimento.

- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 33 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 6.6.2012 (archiviazione esposto)*

~

CONFORME

- C.D.N. 14.11. 2013 n. 73 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012 (archiviazione esposto)*

I-1-11 Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona. Omesso controllo del direttore

Vi è violazione delle regole deontologiche anche quando, col proposito di documentare un gravissimo fatto di cronaca, si pubblicano foto scattate sul luogo della tragedia che, per la loro crudezza, risultino irrispettose del dolore altrui e violano la dignità della persona.

È stato perciò respinto il ricordo del direttore di un quotidiano che, dopo un gravissimo attentato davanti ad una scuola, aveva documentato la terribile crudezza del fatto pubblicando la foto di una studentessa seduta sull'asfalto con le gambe nude e divaricate, i vestiti semibruciati, il viso annerito, i seni scoperti e gli occhi chiusi mentre qualcuno la soccorreva.

- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 34 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 1.10.2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-12 Richiesta rettifica su un fatto realmente accaduto - Modalità

Se una notizia si è rivelata falsa o inesatta il giornalista ha sempre l'obbligo di rettificarla, anche in assenza di una specifica richiesta.

Quando invece, un fatto accertato e verificato è realmente accaduto sussiste egualmente l'obbligo di rettifica, ma l'interessato deve farne esplicita richiesta con le modalità ed i limiti stabiliti dall'art. 8 della legge 8.2.1948 n. 47 (disposizioni sulla stampa) come modificato dall'art. 2 della legge 5.8.1981 n. 416.

Nel caso in esame, la richiesta di rettifica consisteva in un manoscritto di numerose pagine. Alla richiesta del giornale di ridurne il contenuto, l'interessato non aveva dato riscontro, ma aveva presentato un esposto disciplinare al Consiglio Regionale che aveva sanzionato il giornalista. Il C.D.N. ha annullato la sanzione.

C.D.N. 23 aprile 2013 n. 37 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi

- *Accolto ricorso Kurt Werner Zimmerman avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 14 novembre 2011*

I-1-13 L'autore dell'articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalista

Non è sanzionabile, per un titolo ritenuto diffamatorio, l'autore di un articolo, risultato invece corretto nel testo, quando è provato che l'articolista è stato estraneo alla titolazione.

Né si può contestare allo stesso giornalista l'omesso controllo per il fatto di ricoprire la carica di vice direttore, quando la sua sede lavorativa è in una città diversa da quella della direzione centrale, dove si provvede anche alla titolazione degli articoli.

- C.D.N. 23 aprile 2013 n. 38 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Accolto ricorso Franco Bechis avverso delibera Ordine Lazio 3.9.2010*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-14 Obbligo della segretezza per chi fa parte di un collegio giudicante

Viene meno ai doveri di segretezza e di privacy chi, investito di una funzione pubblica, quale quella di componente di un collegio giudicante dell'Ordine dei Giornalisti, diffonde sul proprio profilo personale di Facebook, con commenti e particolari, l'andamento della riunione prima che sia stato dato corso alla procedura di notifica ai diretti interessati.

L'azione disciplinare è stata avviata dall'Ordine territoriale competente nei confronti del consigliere nazionale, a seguito della diffusione in rete (sulla bacheca Facebook) del risultato di un procedimento disciplinare a carico di una collega, subito dopo la votazione.

- C.D.N. 23 aprile 2013 n. 39 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Antonella Cardone avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.10.2011*

I-1-15 Uso di frasi improprie e messaggi distorti

Anche quando si affrontano in termini positivi problematiche di carattere sociale va prestata attenzione ai termini usati per evitare che al lettore pervenga un messaggio distorto ed apparentemente dispregiativo o razzista.

Nel caso in esame, una giornalista aveva definito "pupazzetti di colore agli ordini di qualche scuderia" gli abituali vincitori di maratone, attorno a cui si muove il mondo di procuratori e scuderie, nel contesto di un articolo che si proponeva – secondo l'articolista - di richiamare l'attenzione verso i tanti atleti, magari persino in carrozzella, che hanno il merito di esaltare il ruolo dell'agonismo dilettantistico nelle manifestazioni sportive di massa.

Preso atto di tali chiarimenti, il Consiglio di Disciplina Nazionale - nel ridurre la sanzione inflitta dai primi giudici - ha ribadito l'esigenza, per i giornalisti, di prestare la massima attenzione ai termini usati per evitare che al lettore pervenga un messaggio diverso dalle finalità dell'autore.

- C.D.N. 29 aprile 2013 n. 42 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Denise Quintieri Tarsitano avverso delibera Ordine Toscana 11.5.2012*

I-1-16 Responsabilità del direttore di una tv che nell'editoriale confonde il proprio ruolo di presidente di un'Associazione con quello di giornalista

Nei suoi editoriali e servizi televisivi il direttore di una testata non può confondere, per proprie finalità, il ruolo di giornalista con la sua carica di presidente di un'associazione, perché viene meno l'autonomia del giornalista e l'imparzialità del messaggio.

Il Consiglio della Toscana aveva sanzionato con la censura il direttore di una tv che nel corso di alcuni editoriali aveva polemizzato con un giornalista trattando argomenti riferiti alla propria attività di presidente di un'associazione onlus, invece di affrontare tematiche di carattere generale.

A seguito del ravvedimento dell'incolpato, che ha anche rivendicato la propria buona fede, la sanzione è stata ridotta ad avvertimento.

- C.D.N. 29 aprile 2013 n. 43 - Pres. Felappi - Rel. Trovellesi Cesana
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Luigi Bardelli avverso delibera Ordine Toscana 8.10.2012*

I-1-17 Messaggio giornalistico e 'commistioni improprie' con quello pubblicitario

Si ha pubblicità impropria od occulta quando vi concorrono in modo evidente l'impostazione grafica, le didascalie e le foto che accompagnano il servizio, con ciò violando l'obbligo di distinguere nettamente il messaggio giornalistico da quello pubblicitario.

Nel caso in esame, il direttore di un settimanale è stato sanzionato per la pubblicazione di due edizioni contenenti dei servizi aventi intenti pubblicitari occulti: nel primo, infatti, era stato proposto un servizio sulla nazionale italiana di calcio, pubblicando in copertina la foto dei calciatori che successivamente è stata utilizzata dal marchio di intimo maschile indicato nel servizio per la sua campagna pubblicitaria sui giornali e sui tabelloni murali di tutta Italia. Nel secondo servizio, sotto forma di anticipazione di un lancio di moda stagionale, erano stati pubblicati dei backstage forniti dalla stessa società.

- C.D.N. 30 aprile 2013 n. 44 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Alfonso Signorini avverso delibera Ordine Lombardia 20.1.2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-18 Iscrizione nell'elenco pubblicitisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale

Compromette gravemente la dignità professionale il direttore di un giornale che si avvale della collaborazione di aspiranti pubblicitisti e li 'retribuisce' solo con la documentazione utile ad ottenere l'iscrizione all'albo professionale.

È stato, perciò, sanzionato con la sospensione per dodici mesi, il direttore di un giornale accusato di aver reclutato giovani desiderosi di diventare pubblicitisti, utilizzandoli per raccogliere notizie e scrivere articoli circa eventi sportivi in programma nei più disparati centri del Lazio, nonché di aver fatto loro firmare attestazioni di pagamento non rispondenti al vero in cambio della documentazione utile

per l'iscrizione nell'albo professionale.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 45 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Eraclito Corbi avverso delibera Ordine Lazio 26.7.2012*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-19 Giudizi espressi a mezzo email tra una cerchia ristretta di persone (mailing list) ed acquisiti nel procedimento in modo anomalo. Non c'è dolo

L'acquisizione indebita di frasi pronunciate attraverso e-mail indirizzate ad un ristretto numero di persone (mailing list) e quindi destinate a rimanere corrispondenza riservata in tale contesto, non possono costituire mezzo di prova per avviare un provvedimento disciplinare.

La sanzione originariamente inflitta dai primi giudici ad una giornalista era stata annullata per vizio insanabile, per cui il procedimento è stato riassunto dal CDN, che, conclusa l'istruttoria, ha proscioltto l'incolpata. Questa, oltre a giustificare alcune affermazioni riferite all'Ordine Regionale di appartenenza con lo stato d'animo esasperato dei giornalisti precari, ha affermato che tali frasi contestate facevano parte di uno scambio di battute inviate a mezzo email tra i soli iscritti al locale coordinamento regionale di categoria, e quindi destinate a rimanere private.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 46 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Prosciolta Emiliana Cirillo*

I-1-20 Le fotografie non devono travisare il contenuto degli articoli

Costituisce illecito disciplinare la pubblicazione, a corredo di articoli e notizie, di foto artefatte mediante, l'aggiunta di elementi estranei al contesto di cui si parla, ma tali da apparire conformi alla realtà ripresa dall'autore dello scatto.

Il Consiglio Nazionale ha confermato la sanzione dell'avvertimento ad un direttore, in quanto, nelle foto a corredo di un servizio sulla guerra in Medio Oriente del 2008, mediante una rielaborazione grafica, si era operata una giustapposizione di elicotteri militari in posizione sovrastante rispetto ad un soldato in azione di combattimento e ad un edificio distrutto dai bombardamenti. Ciò -ha osservato tra l'altro il CDN- disattende le aspettative del lettore ed indebolisce il principio della verità sostanziale dei fatti, che è alla base della professione giornalistica.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 47 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 11.1.2010*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-21 Una notizia - anche se acquisita da fonti attendibili - va sempre verificata

Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ricevute dalle sue fonti per accertarne l'attendibilità e per controllare la fondatezza di quanto viene diffuso all'opinione pubblica, in modo da salvaguardare la verità sostanziale dei fatti.

Nel caso in esame il giornalista, nel dare notizia di un'ordinanza di "messa alla prova" resa dal Tribunale per i minorenni a carico di due giovani accusati di atti di bullismo, aveva scritto che avrebbero dovuto 'servire alla messa dei frati'. Si è poi

giustificato affermando di avere capito male il termine “*mensa*” e conseguentemente di aver male interpretato la notizia da lui avuta (fra le attività di volontariato i due giovani avrebbero dovuto servire alla “*mensa*” dei frati e non alla Messa, intesa come liturgia).

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, nel prendere atto delle giustificazioni fornite dal ricorrente, ha ridotto la sanzione (da censura ad avvertimento) ribadendo tuttavia l’obbligo di verificare ogni notizia, anche se ricevuta da fonte attendibile, specie quando risulti di particolare singolarità.

- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 55 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Parzialmente accolto (entità della sanzione) ricorso Carlo Barbieri avverso delibera Ordine Veneto 12.1.2012*

I-1-22 Il Direttore promuove la cooperazione tra colleghi

Viene meno al dovere di promuovere e garantire la solidarietà tra colleghi il direttore di un’emittente che, nei titoli di coda di un tg, non fa più comparire i nomi dei giornalisti cineoperatori esecutori delle immagini e degli addetti al montaggio dei servizi. Tale decisione, oltre a violare il principio di collaborazione e cooperazione tra colleghi, non consente all’ascoltatore di individuare il responsabile delle immagini e/o del montaggio, esponendo il giornalista che compare in video ad eventuali responsabilità non sue.

- C.D.N. 18 settembre 2013 n. 57 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Respinto ricorso Mario Giuseppe Sergio Talenti avverso delibera Ordine Toscana 24.9.2012*

I-1-23 È punibile chi usa il giornale per insulti ed attacchi personali

Al direttore non è consentito utilizzare il giornale per lanciare pesanti insulti ed attacchi personali a uomini pubblici nel contesto di una polemica politica, perché in tal modo viene meno al dovere del rispetto della persona e della sua dignità.

Il giornalista è stato sanzionato perché, nel criticare delle proposte formulate da un parlamentare, lo aveva additato con un termine oltraggioso e offensivo sul piano personale: sospensione per due mesi dall’esercizio dell’attività professionale.

- C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 60 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 20.2.2012*

I-1-24 La presunzione di innocenza prevale su quella di colpevolezza

Nel resoconto delle indagini seguite ad un gravissimo fatto di cronaca, il giornalista deve osservare prudenza nel riportare i dati personali dei sospettati, specie quando, per il clamore e l’orrore suscitato dal fatto, si mette a repentaglio la dignità e l’incolumità di soggetti inizialmente indagati e poi risultati totalmente estranei. Nelle indagini seguite al grave attentato ad una scuola di Brindisi, su un giornale e attraverso messaggi-tweet, il direttore aveva pubblicato molti particolari su persone inizialmente indagate ma poi risultate innocenti, facendo prevalere la presunzione di colpevolezza su quella di innocenza. Il periodo di sospensione è stato ridotto per il ravvedimento manifestato dal ricorrente.

- C.D.N. 10 ottobre 2013 n. 61 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giammarco Di Napoli avverso delibera Ordine Puglia 17.9.2012 (sanzione ridotta)*

I-1-25 Bilanciamento tra verità dei fatti, interesse pubblico e continenza

Opera correttamente il giornalista che, nell'illustrare e commentare una sentenza della magistratura, "rispetta i requisiti minimi di forma che debbono caratterizzare la cronaca e anche la critica, nel senso che non eccede i limiti della continenza".

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, anche in aderenza a conforme parere del procuratore generale, ha respinto il ricorso presentato da un cittadino/esponente che si era ritenuto leso dal resoconto e dal commento fatto da un giornalista alla decisione della magistratura. Infatti non era stato riportato il nome dell'interessato ed il commento rientrava nei limiti della continenza.

- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 62 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Sergio Brovia avverso delibera Ordine Lombardia 22.11.2012 (archiviazione esposta)*

I-1-26 L'atto di incolpazione deve essere specifico e circostanziato

La contestazione di addebito deve contenere l'esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto imputabile, indicando tutti i dati necessari per chiarire la dinamica degli episodi narrati, in modo da consentire all'incolpato l'esercizio del diritto di difesa.

In assenza di tali condizioni, si annulla la sanzione.

- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 63 - Pres. Felappi - Rel. Esposito
- *Accolto ricorso Leo Amato avverso delibera Ordine Basilicata 21 dicembre 2012*

I-1-27 Interviste televisive. Inammissibili battute ironiche fatte in un contesto ad alto potenziale di violenza

Il giornalista, nel formulare domande, deve sempre mantenere un tono di sobrietà e rispettare la continenza espressiva. A maggior ragione, una battuta "di spirito" apparentemente innocua, fatta nel contesto di un servizio di interviste a tifosi di opposte squadre, nel corso di un prepartita di calcio ad alto potenziale di rischio per l'ordine pubblico, può determinare valutazioni discordanti e situazioni pericolose. Pur essendo stato escluso ogni intento discriminatorio, il ricorrente è stato sanzionato per avere inserito, nella domanda rivolta ad un sostenitore juventino, una battuta di spirito su un inaccettabile luogo comune con cui in alcuni stadi vengono apostrofati i tifosi napoletani.

- C.D.N. 23 ottobre 2013 n. 64 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 6.2.2013*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-28 Un giornalista non concede la propria immagine per fini pubblicitari

La Carta dei doveri del giornalista consente prestazioni a titolo gratuito per iniziative pubblicitarie solo se hanno finalità sociali, umanitarie, culturali, religiose, artistiche, sindacali e comunque prive di carattere speculativo.

Pertanto, viola le disposizioni contenute nella Carta dei doveri il giornalista che, anche a titolo gratuito e per una sola volta, presta la propria immagine, con l'indi-

cazione dello status professionale, per la pubblicità di un'impresa commerciale. La foto del giornalista era stata pubblicata, assieme ad altre di 'volti noti' della Città, nel quadro di una campagna pubblicitaria promossa da una ditta commerciale

- C.D.N. 24 ottobre 2013 n. 65 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Franco Manzitti avverso delibera Ordine Liguria 7.12.2013*

I-1-29 Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom. Ne risponde anche il direttore

L'art. 9 del codice di deontologia prevede che "nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche ecc."

Pertanto, oltre al giornalista autore degli articoli, è stato sanzionato per omesso controllo anche il direttore di un quotidiano che ha acconsentito la pubblicazione di una serie di articoli con valutazioni connotate da disprezzo e razzismo, tali di fomentare l'odio razziale. Al centro della vicenda sette articoli ritenuti discriminatori nei confronti di zingari e rom.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 66 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Lombardia 10.2.2011*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-1-30 Non è automatica la culpa in vigilando del Direttore in presenza di controverse valutazioni di un articolo

Non è automatica la responsabilità del Direttore per omesso controllo in presenza di espressioni sarcastiche, prive di intenzioni manifestamente diffamatorie, per le quali i primi giudici hanno inflitto all'autore dell'articolo la sanzione minimale dell'avvertimento, motivando però la loro decisione anche con la 'non collaborazione' dell'incolpato nel corso del procedimento.

In casi del genere risulta infatti difficile per il Direttore, nella sua doverosa attività di controllo, individuare elementi da 'correggere' o censurare in un articolo sarcastico e privo di affermazioni palesemente offensive.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 67 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Accolto ricorso Maurizio Belpietro avverso delibera Ordine Milano 14.12.2012*

I-1-31 Pubblicazione di 'voci' correnti non veritiere

Il giornalista ha sempre l'obbligo di verificare le fonti, specie in presenza di 'voci' che, una volta pubblicate, possono determinare notevole clamore per la notorietà dei personaggi coinvolti.

Nel caso di specie era stata pubblicata la notizia di una presunta e non veritiera notizia di una rottura sentimentale che avrebbe coinvolto l'allora Presidente della Camera dei Deputati.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 68 - Pres. Felappi - Rel. Zegarelli
- *Respinto ricorso Francesco Cramer avverso delibera Ordine Lombardia 5.6.2012*

~

CONFORME

- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 35 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 4.7.2012 (omesso controllo quale Direttore)*

I-1-32 Chi offende l'Ordine è sottoposto a procedimento disciplinare

È chiamato a rispondere deontologicamente il giornalista che, polemizzando con i vertici dell'Ordine territoriale nel corso di una vicenda elettorale per il rinnovo delle cariche, finisce con l'offendere l'intera istituzione di cui fa parte. Ciò perché non può essere negata la portata offensiva di una polemica in cui si parla di 'brogli' senza fornire prove, e si paragonano le vicende elettorali a quelle del Gabon.

Nel confermare la responsabilità dell'iscritto, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha tuttavia ridotto la sanzione considerando le aspre polemiche che a volte caratterizzano le vicende elettorali anche di un ordine professionale.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 69 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto parzialmente (entità della sanzione) ricorso Massimo Alberizzi avverso delibera Ordine Lombardia 7.6.2012*

I-1-33 Condotta del giornalista incompatibile con la permanenza nell'Albo.

È radiato il giornalista che ha tenuto un comportamento lesivo della professionalità e della dignità dell'Ordine, nonchè gravemente disdicevole del decoro professionale sino a rendere incompatibile la sua permanenza nell'Albo. Ciò in base a quanto disposto dall'art.55 della legge 3.2.1963, istitutiva dell'Ordine dei Giornalisti.

Il CDN ha pertanto respinto il ricorso di un pubblicitista, radiato a seguito di una vicenda giudiziaria in cui erano coinvolti dei minori, per fatti e comportamenti tenuti all'estero e che hanno avuto ampia risonanza nel territorio di competenza dell'Ordine professionale presso cui era iscritto.

- C.D.N. 27 novembre 2013 n. 74 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*
- *Sanzione ridotta dalla Corte d'Appello ad un anno di sospensione e confermata dalla Corte di Cassazione con sentenza n°27623/2017*

I-1-34 Illecito realizzare un servizio finalizzato a svilire la dignità della persona

Assume rilievo deontologico, ai sensi dell'art.2 della legge professionale, il comportamento del giornalista che in un servizio televisivo su una persona, integra le immagini con commenti sarcastici insinuando e contestualizzando fatti e comportamenti diversi, col risultato di svilire il ruolo e la personalità del soggetto ripreso. Il servizio televisivo aveva ripreso in alcuni momenti di vita quotidiana, quale semplice cittadino, un magistrato assunto a notorietà per avere emesso una sentenza che aveva suscitato molto clamore; le immagini erano state accompagnate da commenti sarcastici e definizioni svilenti come 'stravagante' ed altre.

È stata quindi confermata la sospensione della giornalista per due mesi dall'esercizio dell'attività professionale.

- C.D.N. 14 novembre 2013 n. 75 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Annalisa Spinoso avverso delibera Ordine Sicilia 13.3.2010*

Decisioni assunte dal Consiglio di Disciplina Nazionale ai sensi degli artt. 42 e 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, essendo stati ritenuti non manifestamente infondati alcuni ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte dagli organi regionali, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha dato avvio all'attività istruttoria prevista dall'art. 46 del Regolamento ed ha assunto le conseguenti decisioni.

I-1-35 Diritto alla tutela e riservatezza dei minori

L'art.7 del codice deontologico prevede espressamente che *“il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato primario rispetto al diritto di critica e di cronaca”*. Solo in presenza di un motivo di particolare interesse pubblico di una notizia che coinvolga minori spetta al giornalista la responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore secondo i principi e limiti stabiliti dalla Carta di Treviso.

Nel contenzioso giudiziario legato alla rivendicazione di un asse ereditario familiare, una parte aveva chiesto il disconoscimento della paternità di un congiunto rispetto a due figli di questo nati in provetta.

Il CDN, pur riconoscendo l'interesse pubblico della notizia e la mancanza delle caratteristiche di gossip nel servizio, ha censurato il ricorso a particolari non essenziali alla illustrazione del fatto ed il mancato rispetto dell'anonimato dei minori.

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 23 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Censura a Delfina Metz*

~

CONFORME:

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 24 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Avvertimento ad Andrea Garibaldi*
- C.D.N. 7 maggio 2013 n. 48 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Censura a Maurizio Stefanini*

I-1-36 Responsabilità del Direttore che ospita un articolo in violazione della Carta di Treviso

Risponde di mancato controllo il Direttore di un quotidiano che ospita un articolo con l'indicazione anche di nomi, date e luoghi di nascita di minori.

Nel caso in esame, nel descrivere un contenzioso familiare legato alla rivendicazione di un asse ereditario, erano stati pubblicati particolari sulla modalità di procreazione utili alla individuazione di due minori, nati in provetta, con riferimenti non essenziali alla completezza della notizia.

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 25 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Avvertimento ad Umberto La Rocca*

I-1-37 Tutelata la riservatezza dell'identità dei minori Proscioglimento

Rispetta le regole deontologiche il giornalista che, trattando un caso in cui sono coinvolti minori, si sofferma solo sugli aspetti utili all'essenzialità della notizia, ed evita di riportare i nomi dei bambini.

Nel descrivere una complessa vicenda giudiziaria, il giornalista si è attenuto alle indicazioni della Carta di Treviso, garantendo egualmente la completezza dell'informazione.

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 26 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Prosciolto Paolo Conti*

I-1-38 Intervento sindacale per la libertà della informazione

Non sempre è soggetto a sanzioni disciplinari il componente del Comitato di redazione che, in un comunicato urgente diramato per difendere l'autonomia di una testata, attribuisce erroneamente la 'paternità' di discutibili scelte editoriali a responsabili diversi da quelli che hanno impartito le disposizioni contestate.

Ciò, in particolare, quando la buona fede è provata da alcune circostanze (impossibilità di riscontri immediati sulla notizia data da superiori su chi personalmente avesse ordinato di non mandare in onda un programma nell'edizione notturna del notiziario; urgenza di manifestare la protesta del sindacato su una decisione ritenuta censoria nel clima di una redazione già impegnata a difendere la sua sopravvivenza nel contesto di una incertezza gestionale e di rapporti sindacali precari).

- C.D.N. 18 settembre 2013 n. 56 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorsi Giuseppina Debbi, Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15.2.2008*
- *Prosciolto Adalberto Baldini*

I-1-39 È contraddittorio pubblicizzare una situazione personale e poi invocare la privacy

Non è possibile chiedere che sia sanzionato un giornalista che ha illustrato una situazione personale quando proprio chi si duole l'ha resa pubblica in modo dettagliato con una intervista rilasciata ad un quotidiano a diffusione nazionale.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 70 - Pres. Felappi - Rel. Giovagnoni
- *Ricorso Jonathan Doria Pamphilj avverso delibera Ordine Lombardia 30.5.2012*
- *Prosciolto Cristiano Gatti*

I-1-40 Onere della prova - Proscioglimento

In un procedimento disciplinare a carico di un giornalista, avviato a seguito dell'esposto di un collega, si proscioglie l'incolpato quando al termine della relativa istruttoria non sia stato provato 'con tranquillizzante certezza', un comportamento deontologicamente scorretto.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 71 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Emilio Mezzolani avverso delibera Ordine Marche 5.12.2011*
- *Prosciolto Elio Giuliani*

I-1-41 Le accuse nei confronti di un collega devono essere documentate

Le accuse formulate nei confronti di un collega devono essere certe e documentate perché si possa avviare un'azione disciplinare. In mancanza di riscontri precisi, il ricorso presentato avverso l'archiviazione dell'originario esposto deliberata dai primi giudici, deve essere respinto.

Nel caso in esame il ricorrente aveva denunciato una sua graduale emarginazione dall'attività redazionale, annunciando anche la presentazione alla magistratura di una denuncia per mobbing nei confronti della direttrice della testata.

Sulla base di questa iniziativa giudiziaria, il ricorso era stato ritenuto non manifestamente infondato.

Successivamente, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della comunicazione data dallo stesso ricorrente che il giudice penale ha archiviato la sua denuncia per mobbing. Pertanto tenute presenti le prerogative del direttore nella direzione di una testata, il ricorso è stato respinto.

- C.D.N. 12 dicembre 2013 n. 76 - Pres. Felappi - Rel. Marchetti
- *Respinto ricorso Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*

I-1-1-1 PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIVA SU SANZIONI DISCIPLINARI 2013

L'art. 40 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi stabilisce che, nei casi di provvedimenti disciplinari, il ricorrente può proporre, unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Il Consiglio di Disciplina Nazionale, valutata caso per caso, l'eventuale esistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, in attesa di pronunciarsi sui vari ricorsi, ha adottato i sottoelencati provvedimenti sulle istanze di sospensione formulate dai ricorrenti.

I-1-1-1-1 Istanze accolte

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 3 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Ugo Sartorio avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 4 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Luciano Segafreddo avverso delibera Ordine Veneto 20.9.2012*
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 6 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonino M. Previtera avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012*
- C.D.N. 7 marzo 2013 n. 19 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Patrizia Biagi avverso delibera Ordine Sicilia 19/20.10.2012*

- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 21 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Gian Piero Amandola avverso delibera Ordine Piemonte 8.1.2013*
Vedi decisione sui ricorsi a pag. 47
- C.D.N. 20 marzo 2013 n. 22 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Giovanni Egidio avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17.12.2012*
- C.D.N. 16 aprile 2013 n. 32 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22/23.06.2012*
- C.D.N. 10 luglio 2013 n. 51 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Michele Santoro avverso delibera Ordine Sicilia 22.3.2013*

I-1-1-2 Istanze respinte

- C.D.N. 5 febbraio 2013 n. 8 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonello Menconi avverso delibera Ordine Umbria 14.12.2012*
Vedi decisione sul ricorso a pag. 41 delib. n. 29
- C.D.N. 9 luglio 2013 n. 49 - Pres. Felappi - Rel. De Liberato
- *Ricorso Giovanni Mazzoni avverso delibera Ordine Emilia Romagna 13.3.2013*
- C.D.N. 10 luglio 2013 n. 52 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Sigmund Thomas avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 13.3.2013*

I-1-1-2 INTERVENUTA PRESCRIZIONE

L'articolo 58 della legge n. 69/1963 dispone:

“L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto. Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto decorre dal giorno in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di proscioglimento. La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato. La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà. L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare”.

I-1-1-2 Nel rispetto della richiamata disposizione di legge, il Consiglio di Disciplina Nazionale ha preso atto della intervenuta prescrizione sui seguenti procedimenti disciplinari:

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 1 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso Franco Mellì avverso delibera Ordine Lazio 20 settembre 2006*
- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 2 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Lamberto Sposini avverso delibera Ordine Lazio 19 settembre 2006*

- C.D.N. 4 aprile 2013 n. 28 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Franco Melli avverso delibera Ordine Lazio 12 marzo 2007*

- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 31 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Ricorso M.Celeste De Martino avverso delibera Ordine Lazio 7 ottobre 2011*

- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 40 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Antonio Ravaglioli avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*

- C.D.N. 24 aprile 2013 n. 41 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Giorgio Guberti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 17 gennaio 2012*

I-2 DECISIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

I-2-1 DECISIONI 2012

I-2-1-1 Pseudonimo e verità sostanziale dei fatti

La identificazione dell'autore materiale di un articolo firmato con un pseudonimo è irrilevante, in quanto assorbita dall'eventuale illecito, quando si accerta che quanto pubblicato è realmente accaduto e che l'autore si è attenuto alla verità sostanziale dei fatti, senza peraltro esprimere alcun giudizio sulla vicenda resa pubblica.

Infatti, a prescindere dall'identità di chi scrive un articolo usando un pseudonimo, non vi è violazione di norme deontologiche da parte del giornalista che, ricevuta una notizia, la pubblica tempestivamente, dopo averla verificata. Né ha rilevanza il fatto che, alcuni mesi dopo, il provvedimento di cui si era data notizia sia stato archiviato dall'organo che lo aveva assunto, in quanto nel momento in cui il provvedimento di cui si è data notizia, pur se archiviato in epoca successiva, era operante ed il giornalista ha correttamente esercitato il suo diritto di cronaca.

- C.N. 20 gennaio 2012 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 13.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-1-2 Dichiarazioni rese al magistrato da un iscritto all'Albo nel ruolo di pubblico amministratore

Non viola le norme deontologiche chi, iscritto all'Albo dei giornalisti, è chiamato a testimoniare dinanzi al magistrato quale pubblico amministratore per fatti inerenti la sua funzione e, in tale veste, formula valutazioni e giudizi nei confronti di un collega.

Il Consiglio Nazionale ha perciò confermato la decisione dei primi giudici di archiviare l'esposto presentato da un giornalista nei confronti del collega Nicola (Nichi) Vendola per dichiarazioni, poi riportate da alcuni organi di stampa, ritenute dall'esponente lesive della sua dignità. Infatti, a rispondere alle domande del magistrato non è stato il giornalista professionista Vendola, in quanto non è stato chiamato a testimoniare come tale, bensì il primo rappresentante della massima istituzione territoriale pugliese.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Carlo Vulpio avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-1-3 Resoconto di una inchiesta giudiziaria e pubblicazione di nomi e frasi risultanti da intercettazioni telefoniche

Non è sanzionabile il giornalista che, nel pubblicare il resoconto di una complessa inchiesta giudiziaria con stralci di intercettazioni telefoniche, sottolinea che un im-

prenditore intercettato al telefono con uno dei malavitosi è risultato estraneo alla vicenda.

Lo ha deciso il Consiglio Nazionale a proposito di una vicenda sollevata da alcuni giornalisti di una emittente televisiva che avevano inviato un esposto al Consiglio della Puglia, a tutela del nome del loro editore, riportato nei resoconti relativi all'indagine pubblicati su un quotidiano.

Il Consiglio Nazionale ha confermato la decisione dei primi giudici di archiviare l'esposto, dopo aver accertato che negli articoli era stato chiarito che l'imprenditore non era indagato e successivamente si era data anche ospitalità ad un'ampia replica a firma dello stesso.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Vincenzo Tamborra avverso delibera Ordine Puglia 2.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-1-4 Controversa ricostruzione di un fatto cronaca accaduto. Corretto pubblicare tutte le versioni

Non è sanzionabile il giornalista che pubblica un'intervista su un fatto di cronaca realmente accaduto ospitando poi le ricostruzioni ed opinioni di quanti, a vario titolo interessati, hanno ritenuto di intervenire.

La vicenda trae origine dall'episodio di un ragazzo finito in ospedale dopo un incidente tra studenti verificatosi a scuola e sul quale il padre del minore aveva rilasciato un'intervista lamentando, tra l'altro, scarsi controlli da parte del corpo insegnante. Erano seguite le prese di posizione della dirigente scolastica, che successivamente avrebbe interessato il Consiglio dell'Ordine della Toscana, di docenti e genitori di altri alunni.

Avverso l'archiviazione del suo esposto da parte dei primi giudici, la dirigente scolastica ha proposto ricorso, che il Consiglio Nazionale ha respinto in quanto diritto-dovere del giornalista è quello di informare e nel caso in esame si è data notizia di un episodio realmente accaduto, consentendo poi a tutti gli interessati di rendere pubblica la loro versione dei fatti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Silvana Miraglia avverso delibera Ordine Toscana 27.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-1-5 È radiato l'iscritto all'Elenco speciale che usa illecitamente un tesserino da professionista

È incompatibile con la permanenza negli elenchi dell'Ordine chi abbia tentato di usare illecitamente un documento che non gli apparteneva e non sia riuscito a dimostrare come ne sia entrato in possesso.

La vicenda riguarda un iscritto all'Elenco Speciale che aveva presentato, per l'accredito ad una grande manifestazione canora, un tesserino da professionista col suo nome e cognome, non rilasciato dall'Ordine Professionale, e risultato scomparso dagli Uffici, assieme ad altri due.

L'uso illecito di quel documento ha comportato la radiazione dall'Elenco Speciale, in quanto l'iscritto è venuto meno ai doveri di lealtà sanciti dall'art. 2 della legge professionale.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Enea Casadei avverso delibera Ordine Emilia Romagna 11.06.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-1-6 Critica contenuta nei limiti della continenza e della pertinenza. È ammessa

Riferimenti assai generici a situazioni personali e professionali non determinano violazione di norme deontologiche specie quando accennano, anche in chiave critica, possibili scelte editoriali per la nomina di direttori di testate, e coinvolgono giornalisti noti al pubblico.

Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato l'archiviazione decisa dal Consiglio dell'Ordine del Veneto dell'esposto presentato da un giornalista che aveva ritenuto l'articolo lesivo della sua dignità.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Clemente Mimun avverso delibera Ordine Veneto 26.03.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-1-7 Convention non aperta al pubblico e messaggio pubblicitario

Il coordinamento di un dibattito in una convention, non aperta al pubblico, ed organizzata da una ditta per i suoi associati può non essere considerata commistione tra attività giornalistica e pubblicità quando il messaggio non è indirizzato ad un pubblico indiscriminato ma resta circoscritto nell'ambito della manifestazione.

Nel caso in esame un noto giornalista televisivo, che era stato sanzionato in primo grado, ha ottenuto l'accoglimento del ricorso avendo dimostrato che aveva accettato di moderare il dibattito in una convention riservata a dirigenti e dipendenti della ditta organizzatrice dell'evento e di aver ricevuto solo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno.

- C.N. 22 giugno 2012 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Franco di Mare avverso delibera Ordine Lazio 5.04.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*

Ricorsi di esponenti ritenuti non manifestamente infondati. Art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da Consigli Regionali. In conseguenza, ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista dall'art. 46 del Regolamento, per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti indicati negli esposti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

- C.N. 18 maggio 2012 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 18 maggio 2012 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Jonathan Doria Pamphili avverso delibera Ordine Lazio 9.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Oliviero Beha avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

I-2-2 DECISIONI 2011

I-2-2-1 Interpretazione soggettiva di una frase ed azione disciplinare

Un'affermazione di carattere generale, fatta in linea di principio e che di per sé non contiene giudizi negativi su colleghi, non può determinare l'avvio di un procedimento disciplinare, sulla base di deduzioni soggettive.

Il Consiglio Nazionale ha quindi respinto il ricorso di un giornalista avverso la decisione dei primi giudici di archiviare un suo esposto con cui chiedeva l'avvio di azione disciplinare nei confronti di un collega per una frase ritenuta offensiva.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 2 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giuseppe Grandinetti avverso delibera Ordine Lazio 22.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-2 Diritto di critica e rispetto delle regole deontologiche

Criticare un uomo pubblico è diritto di un giornalista, sempre nel rispetto delle regole. Nel caso in esame, un esponente politico aveva lamentato le espressioni forti usate da due giornalisti in altrettanti articoli, ritenendole diffamatorie. Il Consiglio Nazionale, nel respingere il ricorso, ha osservato che, con riferimento agli argomenti politico-amministrativi trattati, allo scenario in cui la vicenda si svolgeva ed al ruolo politico del ricorrente, i due giornalisti, seppur con alcuni toni forti, abbiano esercitato il diritto di critica, senza rendersi colpevoli di violazioni delle regole deontologiche.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Gianni Teodoro avverso delibera Ordine Abruzzo 03.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-3 Verità dei fatti, interesse pubblico e continenza

Nel resoconto di un fatto realmente accaduto, l'uso di termini apparentemente lesivi

dell'altrui dignità, ma da tempo invasi nel linguaggio comune e popolare per rappresentare determinate situazioni e i loro protagonisti, non hanno rilevanza disciplinare quando siano garantiti la verità dei fatti, l'interesse pubblico e la continenza.

- C.N. 09 novembre 2011 n. 65 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Fulvio Mario Ceresa avverso delibera Ordine Piemonte 20.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-4 Responsabilità del direttore per colpa in vigilando. Quando si attenua la sanzione

Il direttore risponde dell'opera di chi, non giornalista, ha mandato in onda, durante il telegiornale, un servizio pubblicitario poi riproposto anche nella replica.

Nel caso in esame il direttore si era giustificato affermando che si era trattato di un errore del tecnico incaricato della messa in onda.

Il Consiglio Nazionale, nel ribadire l'obbligo del direttore di vigilare sulla predisposizione e messa in onda di tutto il telegiornale, ha preso atto del suo impegno, per il futuro, ad una maggiore vigilanza per evitare il ripetersi di errori di messa in onda o di improprie prestazioni in voce ed ha ridotto la sanzione.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Mario Puliero (con parziale accoglimento circa l'entità della sanzione) avverso delibera Ordine Veneto 13.03.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-2-5 Programma condotto da un non iscritto all'Ordine. Ne risponde il direttore

Quando una emittente televisiva ospita una trasmissione di evidente carattere giornalistico, condotta da un non iscritto all'Ordine, e caratterizzata da toni oltraggiosi e da insulti nei confronti di vari interlocutori, la responsabilità, sul piano disciplinare è del direttore. Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale nel respingere il ricorso del direttore di una emittente, sanzionato dai primi giudici, per avere di fatto abdicato al ruolo di controllo e su di una trasmissione condotta da un non giornalista, caratterizzata da commenti sportivi gravemente lesivi della dignità altrui e deontologicamente scorretti sul piano professionale.

- C.N. 10 febbraio 2011 n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Egidio Urbanella avverso delibera Ordine Umbria 29.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-2-6 Non vi è responsabilità oggettiva del direttore che ha temporaneamente delegato le sue funzioni

Il direttore che ha formalmente delegato le proprie funzioni al vice direttore non risponde di ciò che viene pubblicato sul giornale nel periodo in cui è assente.

Nel caso in esame al direttore di un quotidiano era stata inflitta la sanzione della censura, a seguito della pubblicazione di due articoli riguardanti il suicidio di un ragazzo sedicenne del quale, era stato pubblicato il nome, assieme a quello dei genitori, con l'indicazione, anche, della via e del Comune di residenza. Ciò in viola-

zione della Carta di Treviso.

Acquisita la prova che, quando gli articoli sono stati pubblicati, il direttore era fuori sede, ma aveva delegato le funzioni al suo 'vice', il Consiglio Nazionale ha accolto il ricorso.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Giovanni Morandi avverso delibera Ordine Toscana 10.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-2-7 Collaborazione gratuita con la prospettiva di iscrizione all'Ordine. Non ammessa

L'art.35 della legge n. 69/1963 stabilisce che, per ottenere l'iscrizione nell'Elenco pubblicitari, è necessario svolgere, per il biennio precedente la domanda, attività non occasionale e regolarmente retribuita. Come precisato in varie pronunce del Consiglio Nazionale, difatti, la retribuzione è elemento essenziale per richiedere ed ottenere l'iscrizione all'Albo. Né la legge prevede alcuna deroga per le Onlus.

Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato la sanzione della censura al direttore di una testata edita da una Onlus di aver consentito ad alcuni collaboratori di prestare attività gratuita, con la prospettiva di ottenere l'iscrizione nell'Elenco pubblicitari anche senza l'elemento della retribuzione.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Marco Marsili avverso delibera Ordine Piemonte 27.05.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-8 Il direttore decide gli argomenti da trattare

Rientra tra i compiti del direttore, quale responsabile della linea del giornale, decidere quali contributi dei lettori pubblicare, e cosa sia di interesse pubblico.

Pertanto, non viola i propri doveri il direttore che non pubblica la denuncia di una vicenda giudiziaria personale fatta da un lettore per un procedimento nel quale era parte lesa, concluso con l'archiviazione e che l'interessato lamenta di avere già denunciato, senza esito, a varie autorità.

Nel caso in esame il ricorrente aveva presentato all'Ordine del Lazio un esposto nei confronti dei direttori di alcuni giornali nazionali e di emittenti televisive contestando la mancata pubblicazione di una sua denuncia.

Il Consiglio Nazionale ha confermato l'archiviazione disposta dai primi giudici.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 30.04.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2011 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Luigi La Medica avverso delibera Ordine Lazio 06.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-9 Messaggio giornalistico e pubblicità occulta

La legge professionale e la Carta dei Doveri, vietano al giornalista di effettuare ini-

ziative pubblicitarie, a meno che non si perseguano fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici o comunque privi di carattere speculativo. Inoltre, il giornalismo è essenzialmente un'informazione critica, mentre la pubblicità non può esserlo; pertanto, una notizia che descrive un prodotto commerciale senza alcuna valutazione, che non sia celebrativa, costituisce di fatto pubblicità occulta.

Nel caso in esame, un giornalista, noto per essere stato famoso campione di motociclismo, ha realizzato, per un canale tv nazionale, spot pubblicitari su vari modelli di moto, poi mandati in onda in occasione di gran premi nazionali e mondiali. Il Cnog ha confermato la sanzione inflitta dal Consiglio regionale.

- C.N. 10 febbraio 2011 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Enrico Cereghini avverso delibera Ordine Lombardia 10.03.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-10 Prove certe per comminare una sanzione

Se non vi sono prove certe circa la responsabilità dell'incolpato, non può esservi sanzione.

I primi giudici avevano sanzionato una giornalista alla quale era stato contestato di aver diffuso, attraverso l'agenzia giornalistica presso cui lavora, una notizia contenente una violazione della Carta di Treviso per quanto riguarda la tutela dei minori e dei soggetti deboli.

La ricorrente, nella sua difesa, aveva dichiarato, tra l'altro, che non era l'autrice della notizia; che, al momento del lancio, non si trovava in redazione e che vi erano problemi nel funzionamento del sistema della sede dell'Agenzia cui mancavano certezze su chi avesse materialmente lanciato tale notizia.

Il Consiglio Nazionale, nell'accogliere il ricorso, ha osservato che, se la ricorrente non ha fornito alcuna prova certa circa la sua estraneità a quanto accaduto, non è emersa nemmeno alcuna certezza su un comportamento deontologicamente sanzionabile, anche perché, nel sistema di controllo redazionale esistente, la sola sigla non consente di identificare con sicurezza l'autore dell'articolo.

- C.N. 10 febbraio 2011 n. 13 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Antonella Barina avverso delibera Ordine Veneto 16.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

I-2-2-11 Carta di Treviso. Bilanciamento tra diritto di cronaca e rispetto della personalità del minore

Non c'è violazione deontologica quando, nella descrizione di un fatto imposto dalla cronaca, si persegue lo scopo di tradurre in positivo, per un minore, gli effetti di un dramma vissuto, ponendo in evidenza anche la solidarietà di compagni e di amici.

La vicenda si riferisce al resoconto di un tragico fatto di cronaca, protagonista un quattordicenne che aveva accidentalmente colpito a morte il compagno di giochi col fucile lasciato incustodito dal padre della vittima, perciò indagato per cooperazione in omicidio colposo.

Il Consiglio Nazionale, nel confermare l'archiviazione dell'esposto presentato dai genitori del ragazzo autore dello sparo ha osservato, tra l'altro, che l'articolo in questione non ha violato la dignità e l'onore del minorenne citato nel servizio giornalistico e della sua famiglia e che vi è stato invece un bilanciamento tra il diritto di cronaca e

la rappresentazione positiva del minore e della solidarietà con cui compagni di scuola ed amici lo hanno aiutato a superare lo choc emotivo della vicenda.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso M. A. e S. M. avverso delibera archiviazione esposto Ordine Toscana 10.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-12 Le notizie inesatte o non vere devono essere rettificate

Il direttore di una testata ha l'obbligo di verificare la notizia e, quando apprende che è inesatta o non vera, ha l'obbligo di rettificarla.

Lo dispone la Carta dei Doveri laddove stabilisce che tale obbligo sussiste "anche in assenza di specifica richiesta" e riguarda "le informazioni che dopo la loro diffusione si siano rivelate inesatte o errate, soprattutto quando possano ledere o danneggiare singole persone, enti, categorie, associazioni o comunità".

Nel caso in esame, un quotidiano, nell'articolo su una presunta pista araba nelle indagini sulla strage di Bologna, aveva attribuito ad un magistrato e ad un consulente fatti e comportamenti piuttosto gravi.

Ricevuta una tempestiva richiesta di rettifica da una terza persona, comunque interessata alla vicenda, il direttore non vi provvedeva perchè, si è giustificato, troppo lunga e non richiesta direttamente dagli interessati.

Il CNOG, richiamato l'obbligo sancito dalla Carta dei Doveri, ha respinto il ricorso confermando la sanzione comminata dai primi giudici.

- C.N. 30 Marzo 2011 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Mario Giordano avverso delibera Ordine Lombardia 27.04.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-2-2-13 Polemica con toni forti entro i limiti della correttezza e della continenza. Ammessa

Esercita legittimamente il diritto di critica, il giornalista che, pur usando toni forti, non travalica i limiti della correttezza e della continenza, non sconfinava nella volgarità o nell'aggressione al decoro della persona e non denigra la professione giornalistica.

Nel caso in esame un giornalista aveva accusato una collega di articoli lesivi della sua reputazione. Il Consiglio Nazionale ha concordato con la decisione dei primi giudici che, negli articoli contestati, non avevano riscontrato violazioni delle norme deontologiche.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 28.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 settembre 2011 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Alberto Barbanti avverso delibera Ordine Emilia Romagna 09.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-14 Viola le regole deontologiche chi offende un collega con insulti e frasi offensive

È soggetto a sanzione disciplinare il giornalista che, oltrepassando il diritto di critica e la satira, offende con insulti, pesanti insinuazioni e frasi lascive, la dignità di un collega, utilizzando un linguaggio grossolano e violento.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha ritenuto inammissibili battute scurrili, appellativi o nomignoli dispregiativi rivolti con più articoli e disegni ad una giornalista ed ha rilevato che non è necessario citare nome e cognome per identificare la persona denigrata, ma è sufficiente che sia comprensibile di chi si tratta.

Pertanto, risultano violati i doveri di solidarietà e di leale collaborazione nei riguardi dei colleghi, stabiliti dalla Carta dei Doveri e dagli articoli 2 e 48 della legge n. 69/1963.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 23 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Pasquale Di Bello avverso delibera Ordine Molise 07.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-15 Illecito sminuire il lavoro di un collega

Ha rilevanza sul piano deontologico il fatto che un giornalista cerchi di sminuire il lavoro di un collega, usando frasi come ‘talpa in Procura’, ‘fantomatico scoop’ o ‘supposta esclusiva’.

Il Consiglio Nazionale ha perciò respinto il ricorso di un giornalista al quale i primi giudici avevano inflitto la sanzione dell’avvertimento

- C.N. 17 giugno 2011 n. 43 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Marco Preve avverso delibera Ordine Liguria 09.07.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-16 Verifica delle fonti anonime

Una lettera anonima su problemi di carattere generale può essere valutata, ai fini della pubblicazione, sempreché, previa verifica di quanto denunciato, sia data contestualmente voce alle persone chiamate in causa con la missiva.

Il caso riguarda la decisione assunta dai primi giudici di non sanzionare una giornalista che aveva pubblicato un articolo su problemi della sanità locale prendendo spunto da una lettera anonima. Tale decisione è stata impugnata dall’autore dell’esposto. Il Consiglio Nazionale ha rilevato preliminarmente che non si fa del buon giornalismo utilizzando le indicazioni di una fonte anonima per trattare un problema di carattere generale. Nel contempo però non ha riscontrato violazioni di carattere deontologico nella condotta della giornalista che, ricevuto dal capo servizi un fax anonimo con più destinatari, tra cui la GdF, circa presunte irregolarità nella gestione di una Cooperativa di Medici, ha interpellato il Presidente della stessa, pubblicando, assieme al contenuto della denuncia, le sue dichiarazioni-precisazioni, che, peraltro, hanno occupato uno spazio doppio rispetto a quello del contenuto della lettera anonima.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 26.03.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2011 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Ercole Core avverso delibera Ordine Abruzzo 28.09.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-17 Pubblicazione di un fatto accaduto. Non sanzionabile

Non vi è violazione di norme deontologiche da parte del giornalista che, ricevuta una notizia, la pubblica tempestivamente, dopo averla verificata. Né ha rilevanza il fatto che, alcuni mesi dopo, il provvedimento di cui si era data notizia sia stato modificato ed archiviato dall'organo che lo aveva assunto.

Difatti, all'atto della pubblicazione della notizia, quando il primo provvedimento, poi archiviato, era acquisito ed operante, il giornalista ha correttamente esercitato il suo diritto di cronaca.

Nel caso in esame, un docente ha contestato la pubblicazione della notizia su un provvedimento a suo carico adottato da un organo collegiale dell'Università di Bari, dalla stessa annullato alcuni mesi dopo.

Il Consiglio Nazionale ha confermato la decisione dei primi giudici secondo i quali il giornalista ha esercitato il proprio diritto di cronaca rendendo tempestivamente pubblica la decisione di un organo collegiale dell'Ateneo.

- C.N. 9 novembre n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 9 novembre n. 62 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 9 novembre n. 63 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Francesco Inchingolo avverso delibera Ordine Puglia 23.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Decisioni assunte dal Consiglio Nazionale ai sensi degli artt. 42 e 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il Consiglio Nazionale, che aveva ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali, ha istruito gli esposti e i ricorsi e si è pronunciato nel merito.

I-2-2-18 Essenzialità della notizia e imparzialità nella descrizione

Viola le regole deontologiche il giornalista che, nel descrivere un fatto, non si attiene all'essenzialità della notizia e viene meno al dovere dell'imparzialità.

Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso av-

verso l'archiviazione di un esposto decisa dai primi giudici ed aveva demandato l'istruttoria alla Commissione Ricorsi.

Al termine dell'istruttoria, il CNOG ha inflitto la sanzione dell'avvertimento al giornalista perchè, nel descrivere una lite, aveva pubblicato le sole iniziali dell'aggressore e per sei volte, per esteso, il nome della persona aggredita, con ciò operando una disparità di trattamento e violando il criterio dell'essenzialità dell'informazione.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Sanzione dell'avvertimento inflitta al giornalista Giorgio Aguzzoni*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2009 pag. 103 - 4.01.12)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-2-2-19 Il ruolo del direttore in occasione di uno sciopero dei giornalisti

Costituisce motivo di condizionamento psicologico, la lettera con cui il direttore informa che, per garantire l'uscita del giornale nei giorni di sciopero, si avvarrà della 'spontanea collaborazione' di quanti vorranno concorrere alla pubblicazione del quotidiano.

Il Consiglio Nazionale aveva ritenuto non manifestamente infondato il ricorso presentato dall'Assostampa Toscana avverso la decisione dei primi giudici di archiviare due esposti ed aveva demandato l'istruttoria alla Commissione Ricorsi.

Al termine del procedimento, il Consiglio Nazionale ha inflitto al direttore del giornale la sanzione della censura, osservando, tra l'altro, che, quale punto di riferimento per i giornalisti della testata che dirige, deve garantire lo spirito di collaborazione. Pertanto, quando ha comunicato che si sarebbe avvalso della 'spontanea collaborazione' di quanti avessero voluto concorrere all'uscita del giornale nei giorni di sciopero è andato oltre i suoi compiti ed ha violato lo spirito di cooperazione e collaborazione sancito dalla Carta dei Doveri e della legge professionale.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Sanzione della censura inflitta al giornalista Franco Carrassi*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 09.02.2010 n. 5)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

I-2-2-20 Diritto di replica e rettifica

Vanno rettificate tempestivamente le notizie ritenute non vere o inesatte. Quando, invece, la richiesta rettifica riguarda le considerazioni fatte da un terzo in una intervista, la stessa equivale ad un diritto di replica, che va pubblicato ma deve essere contenuto nella sua lunghezza.

Pertanto, il Consiglio Nazionale, al termine dell'istruttoria condotta dalla Commissione Ricorsi, su ricorso dell'esponente (dopo l'archiviazione disposta dai primi giudici) ha proscioltto un giornalista che inizialmente aveva rifiutato di ospitare una rettifica alle dichiarazioni rese da un terzo intervistato, perchè racchiusa in quasi quattro cartelle e successivamente, anche dopo la mediazione dell'Ordine Regionale, aveva preso atto del rifiuto dell'interessato ad insistere nella richiesta, moti-

vato col ritardo con cui la precisazione sarebbe stata pubblicata.

- C.N. 31 marzo 2011 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Prosciolto il giornalista Giorgio Luca Muzzioli*
- *Decisione assunta ai sensi degli artt. 40 e 46 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi (v. massimario 2010 pag. 113 - CNOG 11.02.2010 n. 34)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Ricorsi ritenuti non manifestamente infondati.

Art. 46 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi

Nei casi che seguono, il CNOG ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi presentati da firmatari di esposti avverso delibere di archiviazione o proscioglimento assunte da alcuni Consigli Regionali. In conseguenza, ha incaricato la Commissione Ricorsi di dare avvio all'attività istruttoria prevista dall'art. 46 del Regolamento, per accertare eventuali responsabilità dei giornalisti indicati negli esposti.



- C.N. 9 febbraio 2011 n. 08 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Giuseppina Debbi avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 9 febbraio 2011 n. 09 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorso Antonello Piroso avverso delibera Ordine Lazio 15 febbraio 2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 16 giugno 2011 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorso Ernesto Belisario avverso delibera Ordine Basilicata 13 novembre 2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*



I-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI

I-3-1 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2013

I-3-1-1 Accertamento in sede penale e azione disciplinare

Per consolidata giurisprudenza, l'azione disciplinare è autonoma rispetto a quella penale. Quando, invece, l'accertamento dei fatti in sede penale può avere effetto sulle vicende al centro del procedimento disciplinare e le conclusioni del giudice penale possono contribuire, al di là di ogni ragionevole dubbio, a chiarire la condotta e le ragioni del giornalista incolpato, è opportuno attendere le conclusioni della magistratura.

Sulla base di tale principio, il CDN ha annullato la sanzione dell'avvertimento inflitta ad una giornalista per affermazioni fatte in suo post pubblicato sulla pagina personale di Facebook - divenuto materia di accertamento in sede penale - ed ha rinviato gli atti ai primi giudici perché riesaminino la vicenda alla luce delle conclusioni a cui perverrà la magistratura.

Contestualmente, sono stati interrotti i termini per la prescrizione dell'azione disciplinare, ai sensi dell'art.56 co. 2 della legge professionale.

- C.D.N. 15 luglio 2013 n. 27 - Pres. Felappi - Rel. Partipilo
- *Parzialmente accolto ricorso Patricia Fogaraccio avverso delibera Ordine Abruzzo 15.9.2011*

I-3-1-2 La rinuncia al ricorso rende definitiva la sanzione

La rinuncia al ricorso avverso una sanzione disciplinare chiude il procedimento e rende definitivo il provvedimento adottato nel primo grado di giudizio.

- C.D.N. 7 marzo 2013 n. 9 - Pres. Felappi - Rel. Anzalone
- *Rinuncia ricorso Lidia Povoło avverso delibera radiazione Ordine Veneto 7.4.2009*

I-3-1-3 Rinuncia dell'esponente/ricorrente. Si archivia l'esposto

Quando un esponente si oppone alla decisione dell'organo regionale di archiviare un suo esposto nei confronti di un giornalista e poi, nella fase istruttoria del ricorso, dichiara di rinunciare alla prosecuzione del contenzioso, cessa la materia del contendere con conseguente conferma della decisione dei primi giudici ed archiviazione dell'esposto.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 14 - Pres. Felappi - Rel. DeRosa
- *Rinuncia ricorso Francesco Loriso avverso delibera Ordine Basilicata n.79/2012*

~

CONFORME

-C.N. 16 aprile 2013 n.36 - Pres. Felappi- Rel. Paffumi

- *Rinuncia ricorso Karl Zeller avverso delibera Ordine Trentino A. Adige 109/2009*

I-3-1-4 Il pagamento delle quote dovute estingue il procedimento disciplinare

Gli iscritti all'Ordine dei Giornalisti, che non corrispondono le quote annuali dovute ai sensi dell'art. 11 comma h) e 20 comma f), della legge professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare, perché le quote annuali hanno le stesse caratteristiche e scopi di una tassa, configurandosi come 'quota associativa' di un ente ad appartenenza necessaria.

Tuttavia, nel caso in cui il giornalista sanzionato corrisponda quanto dovuto nel corso del procedimento o anche in pendenza di trattazione del ricorso presentato, avverso la sanzione inflitta in primo grado, cessa la materia del contendere con conseguente reinscrizione dell'interessato, con l'anzianità pregressa.

- C.D.N. 16 gennaio 2013 n. 12 - Pres. Felappi - Rel. Seveso
- *Ricorso Lidia Egle De Ferrari Rollerli avverso delibera Ordine Liguria 7.11.2012*

I-3-1-5 L'avvertimento del Presidente era un atto monocratico

È nulla la delibera con cui un Consiglio Regionale ha inflitto ad un giornalista il c.d. "avvertimento del presidente", trattandosi di un richiamo per mancanze di lieve entità che l'art. 52 della legge professionale demandava solo al Presidente del Consiglio regionale dell'Ordine e lo poneva in alternativa al giudizio disciplinare che l'incolpato poteva richiedere.

La decisione, annullata dal CDN, tra l'altro, era stata assunta prima dell'entrata in vigore della disposizione legislativa che ha scisso le funzioni disciplinari da quelle amministrative con la costituzione dei consigli di disciplina territoriali e l'eliminazione di fatto dello 'avvertimento del Presidente'.

- C.D.N. 25 luglio 2013 n. 53 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Accolto ricorso Maria Elena Vincenzi con annullamento delibera Ordine Lazio 22.2.2013*

I-3-1-6 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento con rinvio

Quando nell'atto di incolpazione non sono contestati i fatti come poi ritenuti e posti a base della delibera impugnata è evidente la nullità del provvedimento sanzionatorio. Difatti, non è consentito porre a base della decisione con cui si dichiara un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata e senza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l'incolpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva.

Nel caso in esame, tutta la motivazione del provvedimento impugnato è diversa dall'accusa dalla quale il giornalista era stato chiamato a difendersi con la raccomandata di contestazione.

La deliberazione è stata quindi annullata, con rinvio degli atti al Consiglio Territoriale dell'Ordine del Lazio, perché riesamini la vicenda ed assuma le sue autonome determinazioni.

- C.D.N. 11 dicembre 2013 n. 59 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Roberto Renga avverso delibera Ordine Lazio 26.07.2012 (annullamento con rinvio)*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-1-7 Il ricorso presentato fuori termine è irricevibile

Ai sensi dell'art. 60 della legge ordinistica, il ricorso va presentato entro 30 giorni ed il termine decorre, per l'interessato, dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento.

L'art. 59 del Regolamento di esecuzione della legge 3.2.1963 n. 69, inoltre, stabilisce, al 2° comma, che "i termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori". Pertanto, quando un ricorso è presentato oltre il trentesimo giorno, non può essere trattato nel merito e deve essere dichiarato irricevibile.

- C.D.N. 13 novembre 2013 n. 58 - Pres. Felappi - Rel. Donno
- *Ricorso Marta Genova avverso delibera Ordine Sicilia 22.6.2012 - Irricevibile*

I-3-1-8 Mancata regolarizzazione - Il ricorso è improcedibile

Un ricorso può essere esaminato e deciso, solo se accompagnato da alcuni necessari ed inderogabili adempimenti: che sia redatto in bollo o reso in carta da bollo e sia fornita prova che sono stati effettuati i versamenti previsti dalla legge e dai regolamenti.

Quando l'interessato, pur invitato a regolarizzare, non vi provvede, con ciò non coltivando l'istanza di gravame presentata, il ricorso viene dichiarato improcedibile e la decisione impugnata diventa definitiva.

- C.D.N. 6 marzo 2013 n. 13 - Pres. Felappi - Rel. Paffumi
- *Ricorso Antonio Papaleo avverso delibera Ordine Sicilia 10.10.2012 - Improcedibile*

~

CONFORME

- C.D.N. 5 aprile 2013 n. 30 - Pres. Felappi - Rel. Cembran
- *Ricorso Claudio Trezzani avverso delibera Ordine Lombardia 14.11.2012 - Improcedibile*
- C.D.N. 9 luglio 2013 n. 50 - Pres. Felappi - Rel. Verlicchi
- *Ricorso Dante Capaldi avverso delibera Ordine Abruzzo 11.4.2013 - Improcedibile*
- C.D.N. 19 settembre 2013 n. 54 - Pres. Felappi - Rel. Conti
- *Ricorso Domenico Parrella avverso delibera Ordine Basilicata 23.2.2013 - Improcedibile*

I-3-2 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2012

I-3-2-1 Capo di incolpazione indeterminato. Atti restituiti ai primi giudici

Dinanzi alla indeterminatezza del capo di incolpazione non basta un semplice richiamo alle norme di legge asseritamente violate né la precisazione degli addebiti fatta in sede di audizione per comminare una sanzione.

Nel caso in esame, dopo una generica contestazione della violazione dell'art. 2 della Legge professionale e della Carta dei Doveri, il Consiglio Territoriale, prima di infliggere la sanzione della censura, aveva convocato la giornalista direttrice di un giornale, e le aveva comunicato *“i motivi e le ragioni della convocazione: non era la prima pagina ad essere oggetto di valutazione, ma l'intero numero ad essere sub judice”*.

A seguito della mancata indicazione dei fatti indicati con specifico riferimento alle pagine nelle quali si sarebbero violate le norme deontologiche, il Consiglio Nazionale, senza entrare nel merito del provvedimento, ha ritenuto fondata l'eccezione della indeterminatezza del capo di incolpazione ed ha restituito gli atti ai primi giudici per le conseguenti determinazioni.

- C.N. 9 febbraio 2012 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Enrica Arcangeli avverso delibera Ordine Lazio 21.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-2-2 È nullo il provvedimento disciplinare adottato in violazione dell'art. 56 della legge ordinistica

Il mancato rispetto delle formalità indicate nell'art. 56 della legge n. 69/1963 rende nullo il procedimento disciplinare e, quindi, anche il provvedimento con cui è stata inflitta la sanzione.

Dall'istruttoria del ricorso è emersa la mancata formale apertura del procedimento disciplinare, con relativa contestazione degli addebiti ed il mancato rispetto delle procedure nella convocazione dell'interessata, tutti elementi che rendono nullo, per vizio insanabile, l'atto impugnato.

In conseguenza, il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 42 comma 2, del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi, ha annullato la deliberazione, senza entrare nel merito, incaricando la Commissione Ricorsi di procedere all'istruttoria e di pronunciarsi sul merito

- C.N. 30 marzo n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorrente Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 9.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-2-3 Violazione dell'art. 10-bis della L.241/90 - L'atto è nullo

Ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, integrato dalla legge n. 15/2005: *“Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno*

diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni eventualmente corredate da documenti (...) Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale”.

Pertanto, il Consiglio Nazionale, preso atto che tale preavviso non era stato dato all'interessata prima dell'adozione della delibera di rigetto dell'istanza di iscrizione nel Registro dei Praticanti, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del Regolamento per la trattazione dei ricorsi, ha annullato l'atto, senza entrare nel merito ed ha incaricato la Commissione Ricorsi di procedere all'istruttoria e di pronunciarsi sul merito.

- C.N. 30 marzo n. 11 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Beatriz Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Vedi decisione n. 2 a pag. 122

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

I-3-2-4 Criterio del cd 'assorbimento' nelle sanzioni amministrative e modifica del quadro accusatorio

In materia di sanzioni amministrative non vi è possibilità di applicazione del criterio del cosiddetto assorbimento. È consentita, sì, l'irrogazione di un'unica sanzione per più violazioni ma solo se consumate con un'unica condotta (concorso formale), mentre in caso di pluralità di violazioni amministrative poste in essere dallo stesso soggetto con attività distinte, tale unificazione non è prevista né consentita (cfr. Cass. civ., sez. I, 11 giugno 2007, n. 13672).

È uno dei rilievi formulati dal Consiglio Nazionale nell'esame del ricorso di un direttore avverso la sanzione per avere ospitato sul giornale da lui diretto articoli di un giornalista che, dimissionario dall'Ordine in costanza di procedimento disciplinare conclusosi con la radiazione, successivamente aveva visto accolto dalla Corte di Cassazione il ricorso avverso il provvedimento di radiazione.

Tale sentenza incide direttamente sul caso in esame modificando il *thema decidendum* e va ad aggiungersi ai motivi sul cd assorbimento con conseguente nullità della delibera impugnata e richiesta al Consiglio territoriale di riesaminare la vicenda valutando se sussistano gli elementi per un nuovo procedimento. Difatti, non si tratta più di valutare la condotta di un direttore che consente di svolgere attività giornalistica a un radiato, bensì la condotta di un direttore responsabile che consente a un non iscritto all'Ordine di svolgere un'attività che in astratto potrebbe porsi in conflitto con la riserva di legge operata dall'art. 45 della legge ordinistica.

Pertanto, il Consiglio nazionale ha annullato la delibera impugnata e ha chiesto ai primi giudici di procedere a una nuova e complessiva valutazione dei fatti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Vittorio Feltri avverso delibera Ordine Lombardia 25.03.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME

- C.N. 18 maggio 2012 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Alessandro Sallusti avverso delibera Ordine Lombardia 9.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-2-5 Irregolarità formali non sanate. Il ricorso è improcedibile

Quando il ricorso è privo di uno degli elementi formali costitutivi, tra i quali il pagamento di quanto dovuto ai sensi delle disposizioni vigenti (artt. 27 e 60 Dpr n.115/1965 e smi, art. 52 Dd 18.07.1923 ministero della Giustizia) e l'interessato non provvede alla sua regolarizzazione, il ricorso viene dichiarato improcedibile, senza alcuna valutazione di merito.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale essendo rimasti inevasi l'invito ed il sollecito alla regolarizzazione.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorrente Alfredo Marinacci avverso delibera Ordine Abruzzo 15.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 21 giugno 2012 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Nicola Bizzi avverso delibera Ordine Liguria 23.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Ricorrente Antonella Fornari avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Ricorrente Benito Lugari avverso delibera Ordine Emilia Romagna 6.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 33 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Ricorrente Ernesto Irace avverso delibera Ordine Lazio 11.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 21 giugno 2012 n. 34 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Ricorrente Serroukh Abdelhak avverso delibera Ordine Lombardia 17.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-2-6 Col pagamento delle quote-atto dovuto cessa la materia del contendere

L'obbligo, per gli iscritti, di corrispondere le quote annuali è sancito negli art.11 comma h) e 20 comma f) della legge professionale. Esse, infatti, hanno le stesse caratteristiche e scopi di una tassa e si configurano come "quota associativa" rispetto ad un Ente ad appartenenza necessaria, in quanto l'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per l'esercizio della professione.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale nell'esaminare un ricorso per il quale, poi, ha preso atto della cessata materia del contendere in quanto il ricorrente, nel frattempo, aveva pagato quanto dovuto.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 35 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Fabrizio Del Noce avverso delibera Ordine Lazio 20.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2012 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Ricorrente Giuseppe Corona avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-2-7 Tutela delle minoranze linguistiche nella redazione degli atti

Costituisce vizio insanabile un atto amministrativo redatto nella sola lingua italiana, e non anche in quella tedesca, destinato ad un cittadino tutelato dal Dpr 15 luglio 1988 n.574 recante “norme di attuazione dello Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

I primi giudici avevano adottato un provvedimento di cancellazione dall’Albo dei Giornalisti - Elenco Pubblicisti - di un cittadino di lingua tedesca, redigendo l’atto nella sola lingua italiana. Il Consiglio Nazionale ha annullato la delibera impugnata e restituito gli atti al Consiglio Territoriale perché riesamini la questione alla luce delle disposizioni sopra richiamate.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Ricorrente Heinrich Guggenberger avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 28.10.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell’apposita sezione

I-3-2-8 Revoca provvedimento cancellazione per morosità - Effetti sulla data di iscrizione

Resta iscritto, con la precedente anzianità, nelle more del nuovo procedimento, il pubblicista cancellato dall’Albo con delibera poi revocata in via di autotutela.

Il Consiglio dell’Ordine aveva cancellato un pubblicista per morosità, senza procedere a previa formale contestazione ed audizione dell’interessato, per cui successivamente ha revocato in via di autotutela la propria deliberazione, dando contestuale avvio al procedimento rituale.

Il Consiglio Nazionale ha preso atto che la revoca del provvedimento impugnato ha prodotto l’effetto di far cessare la materia del contendere, e che, intanto, l’interessato è stato reinscritto con la precedente anzianità.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 46 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorrente Giuseppe Rodi avverso delibera Ordine Sicilia 16/17.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-3 CONTENZIOSO GENERALE - VIZI PROCEDURALI 2011**I-3-3-1 Rinuncia al ricorso. Archiviazione**

Quando il ricorrente dichiara di rinunciare alla prosecuzione della vertenza cessa la materia del contendere ed il ricorso viene archiviato.

L’interessata aveva presentato ricorso avverso la delibera di cancellazione dall’Elenco pubblicisti; invitata a regolarizzarlo sul piano formale, ha comunicato la sua rinuncia.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Dora Drago avverso delibera Ordine Lazio 13.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 30 marzo 2011 n. 14 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Archiviazione ricorso per rinuncia da parte di Paola Cannizzo avverso delibera Ordine Lazio 30 marzo 2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

In questo caso la rinuncia è intervenuta dopo l'avvio dell'istruttoria: una publicista aveva presentato ricorso avverso il diniego di iscrizione nel Registro dei praticanti

I-3-3-2 Notifica ex art. 143 c.p.c. Termini per ricorrere al Consiglio Nazionale

Anche per le notifiche delle delibere degli Ordini regionali vale il disposto dell'art.143 relativo alla notifica di atti a persone irreperibili. In base a tale disposizione la notifica dell'atto avviene presso la Casa Comunale e si dà per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte. Nel caso in esame, il Consiglio del Lazio, nel rispetto dell'art.142 c.p.c. ("Notificazione a persona non residente né dimorante, né domiciliata nella Repubblica") ha notificato all'interessato la decisione di respingere la richiesta di iscrizione nel Registro dei praticanti, facendo ricorso alle procedure di cui all'art.143 cpc.

Ciò premesso, va rammentato che, ai sensi dell'art. 60 della legge ordinistica, il termine per ricorrere al Consiglio Nazionale è di trenta giorni dalla notifica del provvedimento che si intende impugnare; tale termine è perentorio, come stabilito dall'art.59 del Dpr 4.2.1965 n. 115.

Pertanto, nel caso in esame, il ricorso è stato presentato oltre il trentesimo giorno e, quindi, è stato dichiarato improcedibile.

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 72 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Improcedibile perché fuori termine - ricorso Daniele Verri avverso delibera Ordine Lazio 22.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-3-3 Ricorso improcedibile per irregolarità formali

Perché un ricorso possa essere istruito e deciso dal Consiglio Nazionale occorre che l'atto sia redatto in carta da bollo e sia accompagnato dal pagamento di quanto dovuto ai sensi dell'art. 27 del Dpr 4.2.1965 n. 115, dell'art. 52 del D.D-18.7.2003 del Ministero della Giustizia (GU 28.7.2003 n. 172) e dell'art. 60 del Dpr 115/65 e s.m.i.

La mancanza di uno solo dei suddetti adempimenti determina la improcedibilità del ricorso.

Nel caso in esame, l'interessato, pur invitato a farlo, non ha ritenuto di regolarizzare, per cui, senza entrare nel merito, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.

- C.N. 12 aprile 2011 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo

- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giovanni Norrito avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Piemonte 17.05.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 aprile 2011 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Antonio De Gennaro avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Lombardia 7.10.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 aprile 2011 n. 28 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per rifiuto a regolarizzare - ricorso Roberto Costa avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Veneto 27.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 12 aprile 2011 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Roberto Giovannelli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 16.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 9 novembre 2011 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Giulio Cozzoli avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 13.04.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 70 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alessandro Petti avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 71 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Alfredo Lullo avverso delibera di cancellazione Ordine Lazio 21.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 73 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Vittorio Panniello avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Puglia 13.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 74 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Gustavo Rosenfeld avverso delibera di conferma radiazione Ordine Lazio 21.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 15 dicembre 2011 n. 75 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Improcedibile per mancata regolarizzazione - ricorso Massimo Zamorani avverso delibera di archiviazione esposto Ordine Liguria 27.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-3-4 Recidiva non contestata. Restituzione atti ai primi giudici

In sede di determinazione della sanzione, non si può fare riferimento ad una 'recidiva', quando i fatti risultano contestati solo con l'avvio del procedimento disciplinare senza fornire alcuna prova di precedenti inviti o diffide ad astenersi da comportamenti non corretti sul piano deontologico.

Nel caso in esame, i primi giudici, nel determinare la sanzione a carico del giornalista, avevano richiamato alcuni esposti pervenuti.

Il Consiglio Nazionale, preso atto che non vi era prova di formale contestazione della lamentata recidiva, e che tale recidiva era stata richiamata nel determinare la sanzione, ha riscontrato la mancata coincidenza tra fatto contestato e sanzione comminata dichiarando quindi la nullità della delibera impugnata per vizio procedurale insanabile. Gli atti sono stati quindi restituiti al Consiglio Regionale perchè apra un nuovo procedimento disciplinare.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorso Roberto Papetti su delibera Ordine Lombardia 27.04.2009 - Atto nullo per vizio insanabile - Restituzione atti ai primi giudici*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

I-3-3-5 Giudice naturale - art. 49 legge n. 69/1963

Il procedimento disciplinare è regolato da precise norme della legge ordinistica e non può essere oggetto di intuizioni o di interpretazioni. L'art. 49 - 1° comma dispone, infatti, che "la competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato", ed al 2° comma stabilisce che: "Se l'incolpato è membro di tale Consiglio, il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio Nazionale"

Nel caso in esame, il Consiglio Regionale aveva esaminato e, quindi, archiviato, un esposto disciplinare riguardante un componente di quel Consiglio ritenendo che, in base all'art.25 della Costituzione, nessuno possa essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Il Consiglio Nazionale, richiamato anche l'art. 108 - 1° e 2° comma della Costituzione - ha ravvisato, nella decisione dei primi giudici, un vizio insanabile per violazione del richiamato art.49 della legge n. 69/1963, e l'ha annullata, rimettendo gli atti ad altro Ordine perché si pronuncino in merito.

- C.N. 06 dicembre 2011 n. 64 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Ricorso Giuseppe Nicotri su delibera Ordine Lazio 15.07.2011 - Atto nullo per vizio insanabile - Remissione atti Ordine Abruzzo.*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-3-3-6 Annullamento o revoca di decisione da parte dei primi giudici. Cessata materia del contendere

Se il giudice di primo grado, accertato l'errore tecnico posto a base di un suo provvedimento, lo annulla, cessa la materia del contendere. In conseguenza, il ricorso pendente dinanzi al Consiglio nazionale deve essere archiviato. Nel caso in esame una giornalista era stata cancellata per presunta morosità ma, una volta accertato l'errore posto a base del provvedimento impugnato, è stata reinscritta.

Il Consiglio Nazionale ha quindi archiviato il ricorso per cessata materia del contendere.

- C.N. 15 dicembre 2011 n. 69 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Archiviato per cessata materia del contendere - ricorso Elisabetta Anniballi avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

- C.N. 9 novembre 2011 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Archiviazione ricorso Vittorio Fiorito avverso delibera Ordine Lazio 15 luglio 2011 a seguito di nuova decisione dei primi giudici e rinuncia da parte del ricorrente*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Nel caso in esame, i primi giudici hanno annullato il provvedimento di cancellazione, riscrivendo il giornalista che, nel frattempo, aveva regolarizzato la propria posizione contributiva nei confronti dell'Ordine.

~

- C.N. 15.12.2011 n. 76 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Archiviazione ricorso di Filippo Lubrano avverso delibera Ordine Liguria 27 luglio 2011, per cessata materia del contendere a seguito di nuova decisione dei primi giudici*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

I-4 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

I-4-1 È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima non verificata **Delibera n. 16/2013**

Luciano Lannes, detto Gianni, giornalista pubblicista, ha impugnato, con atto dell'8 settembre 2011, la decisione del Consiglio regionale della Puglia che, il 21 luglio 2011, gli ha irrogato la sanzione disciplinare della sospensione di tre mesi dall'attività professionale, per aver pubblicato per ampi stralci, sul giornale on-line "Costruendo l'Indro" (www.costruendo.lindro.it), attualmente Lindro (www.lindro.it), un esposto anonimo con il titolo "Vendola: corruzione nei palazzi del potere?".

In esso il procuratore capo della Repubblica di Bari, Antonio Laudati, veniva definito "corrotto" e "mafioso" per aver contribuito alla realizzazione, nel capoluogo pugliese, di un convegno sulla giustizia ("Organizzare la giustizia": il tema affrontato, ndc) con fondi - centomila euro - erogati dalla Regione Puglia, di cui è Presidente Nichi Vendola, all'epoca indagato per una ipotesi di concussione. Reato, questo, dal quale Vendola è stato in seguito prosciolto.

L'archiviazione, che ha riguardato anche il capo di gabinetto del governatore pugliese, era relativa all'inchiesta, condotta dalla Procura di Bari, sulla gestione della sanità pubblica locale e la nomina dei manager nelle Asl. Non il medesimo trattamento, per la stessa ipotesi di reato, era stato riservato, secondo quanto sostenuto nell'esposto anonimo ripreso sul sito dal Lannes, al sen.

_____, per il quale, invece, l'accusa veniva mantenuta, fino alla richiesta nei suoi confronti di misura cautelare (non accolta in sede parlamentare).

Il fatto

Il procedimento disciplinare nei riguardi di Luciano (Gianni) Lannes è stato avviato il 30 maggio 2011, dopo l'audizione, in fase istruttoria, dell'incolpato, avvenuta il 20 maggio 2011. L'iniziativa dei primi giudici ha preso le mosse da una segnalazione del procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari definita dallo stesso magistrato "riflessione comune", indirizzata al presidente dell'Ordine e al segretario dell'Assostampa regionali e, per conoscenza, al presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e al segretario della Federazione nazionale della Stampa.

In tale comunicazione il dott. Laudati lamentava la pubblicazione, il 23 marzo 2011, sul sito www.costruendo.lindro.it, con il titolo "Vendola: corruzione nei palazzi del potere?", di "notizie non vere, nonostante - egli scrive - le puntuali precisazioni che vengono fornite dall'ufficio che io guido", nonché "la pubblicazione di un esposto anonimo che mi dava del "corrotto" e del "mafioso" solo per aver contribuito ad avviare un convegno (il tema, come detto, era "Organizzare la giustizia").

Le gravi accuse nei confronti del procuratore capo Laudati, secondo lo stesso interpellato, sarebbero "basate esclusivamente su fonte anonima e non verificata".

L'articolo riporta ampi stralci di un esposto, privo di firma, in cui si imputa

al magistrato di avere archiviato l'indagine per concussione sul presidente della Regione Puglia, Nichi Vendola, in cambio del finanziamento ottenuto per l'organizzazione del convegno sulla giustizia, svoltosi a Bari nell'ottobre del 2010, a iniziativa del Comitato scientifico, di cui il Laudati era il referente.

È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima non verificata - Delibera n. 16/2013

Nel pezzo Lannes non riferisce mai che le informazioni riportate sono tratte da fonte anonima. Ricostruisce la vicenda dell'inchiesta archiviata dal gip nei riguardi di Vendola (e del capo di gabinetto) ponendola in relazione a un'altra inchiesta parallela sul senatore _____ (già assessore regionale alla Sanità), per il quale, come detto, la Procura ha invece chiesto l'arresto.

L'incolpato ipotizza, in linea con quanto sostenuto nell'esposto anonimo, che tale "disparità" di trattamento sia dovuta al "favore" reso dal presidente Vendola al procuratore con il finanziare in gran parte il convegno di cui egli era uno dei fautori. "Si potrebbe insinuare - asserisce in proposito il Lannes - la domanda-sospetto: Vendola e _____ sono stati "graziati" da Laudati, con la richiesta di archiviazione nei loro confronti, perché il presidente gli ha elargito un favore da centomila euro?". Egli elenca anche degli episodi (sempre ripresi e fatti propri dall'esposto anonimo) che porterebbero a far intendere al lettore, sia pure - come evidenzia l'Ordine della Puglia - con la formula retorica, della "domanda-sospetto", che il dott. Laudati abbia archiviato l'inchiesta su Vendola in cambio del finanziamento al convegno.

Agli addebiti mossigli, Lannes risponde con il sostenere "di non avere mai affermato" che il procuratore "è un corrotto ma di avere posto legittimamente una serie di domande e di questioni di opportunità etiche rispetto al comportamento del dott. Laudati che ha organizzato il convegno facendoselo finanziare dal governatore Vendola, il quale all'epoca era indagato dalla stessa Procura barese". Aggiunge "di aver cercato conferma alle accuse riportate nell'esposto anonimo, sia con Laudati (circostanza questa negata dal magistrato) che con Vendola o Manna.

La vicenda ha avuto ampia eco sulla stampa e anche in sede parlamentare, con alcune interrogazioni. Si fa riferimento, in entrambi i casi, al "doppiopepismo" che avrebbe caratterizzato le decisioni della Procura di Bari, con l'istanza di archiviazione nei confronti di Vendola, mentre di pari tempo viene chiesta l'autorizzazione all'arresto del senatore _____, chiamato sostanzialmente a rispondere della medesima ipotesi di reato (concussione) del capo del governo regionale. Un'accusa che il dott. Laudati respinge fermamente. Egli, infatti, definisce "infondata e decisamente calunniosa la tesi di chi sostiene che le decisioni siano state influenzate da valutazioni extraprocessuali".

L'esposto anonimo, a cui è aggiunta una dettagliata relazione del procuratore generale del capoluogo pugliese, che ha chiesto anche ai carabinieri di acquisire, presso gli uffici della Regione, la documentazione relativa al pagamento delle spese per congressi e spettacoli, ha portato all'apertura, da parte del Csm, di un fascicolo sull'operato del procuratore Laudati. Il PG, nella relazione, sollecitava, altresì, l'organo di autogoverno a valutare l'uso che il dott. Laudati faceva della polizia giudiziaria,

soprattutto per quanto riguarda i compiti assegnati agli investigatori che venivano inviati fuori del Palazzo di giustizia. Entrambe le questioni poste al vaglio del Consiglio superiore della magistratura, dopo gli accertamenti di rito, sono state dallo stesso archiviate.

La delibera

La decisione dell'Ordine regionale ricostruisce, in premessa, la vicenda, riporta in sintesi quanto dichiarato da Lannes in sede di audizione dinanzi al Consiglio regionale, per giungere alle conclusioni che *“la pubblicazione delle gravi accuse (nei riguardi del procuratore Antonio Laudati) contenute nell'articolo, tratte da fonte anonima e non verificate, e per nulla alleggerite dalla formula retorica della domanda-sospetto e dall'uso del condizionale, esulino dal corretto esercizio del dovere-diritto di critica e di cronaca; oltre a essere lesive della dignità della persona, compromettono la dignità professionale, perché - si sostiene - un giornalista che usa fonti anonime senza verificarle viola il dovere di promuovere fiducia tra stampa e lettori”*.

A parere dei primi giudici i documenti prodotti dall'incolpato, quali le determine della Regione sull'affidamento dell'incarico di organizzare il convegno e i servizi pubblicati da altri quotidiani, *“non aggiungono alcun elemento di prova a conferma della veridicità delle accuse riportate”*. Vale a dire che - si legge, tra l'altro, nella delibera - *“non risulta dimostrato in alcun modo il nesso causale tra l'archiviazione del presidente della Regione e l'elargizione del contributo di centomila euro, elemento attorno al quale ruotano le considerazioni e le domande retoriche dell'autore”*.

“Non solo - viene ancora puntualizzato - ma proprio in questo nesso causale - è

bene ribadirlo: asserto, ma non provato in alcun modo - risiede la portata diffamatoria dell'articolo e lesiva del rapporto fiduciario con i lettori”. Il deliberato del Consiglio regionale ribadisce, altresì, che *“il fatto che l'incolpato non avesse ricevuto la lunga replica-rettificata della Procura, come dallo stesso dichiarato (ai primi giudici, ndc), non lo esime da responsabilità per due sostanziali ragioni: la prima è che non si è preoccupato di cercare la versione dei fatti da parte della Procura, come accuse così gravi imponevano; la seconda è che il documento della Procura, essendo stato pubblicato da altri organi di informazione, è comunque venuto a sua*

È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima non verificata - Delibera n. 16/2013

conoscenza, ma nonostante questo il giornalista Lannes non ha ritenuto di informare i suoi lettori”.

L'Ordine della Puglia ritiene pertanto che *“sia stato disatteso il rispetto delle regole deontologiche della professione giornalistica laddove impongono - viene ricordato - il rispetto della verità sostanziale dei fatti e il rispetto del rapporto di fiducia tra stampa e lettori”*.

Il ricorso

Nell'impugnazione alla decisione del Consiglio regionale pugliese Lannes rileva, tra l'altro, come *“la nota del magistrato Laudati senza fornire uno straccio di prova, e neppure una mera indicazione, contiene palesi e gravi inesattezze (a livello di calunnia) sul mio specifico operato giornalistico”* e si sofferma sui particolari della vicenda, con gli sviluppi da essa avuti anche in sede di organo di autogoverno della magistratura”.

A tale proposito il ricorrente cita una serie di servizi giornalistici che si sono occupati del “caso” (tra cui, quelli apparsi sul Corriere della Sera, la Repubblica, La Gazzetta del Mezzogiorno, La Stampa) e richiama le osservazioni fatte dal Gip di Bari, secondo cui la Procura, con il provvedimento cautelare emesso nei confronti del sen. _____, per quanto riguarda la gestione delle nomine nella sanità, e con la richiesta di archiviare la posizione del governatore Vendola, avrebbe giudicato “una medesima condotta criminosa di più persone in modo diametralmente opposto, sostanzialmente sulla base di una valutazione psicologica diversa...”. L'incolpato afferma di non aver trovato “disponibile” il dott. Laudati a motivare il proprio operato in merito al convegno “Organizzare la giustizia”, che il pezzo sotto accusa “porta alcuni riscontri”, quali le determine del gabinetto della Regione, pone degli interrogativi legittimi sul comportamento del magistrato e “non dà mai del corrotto e/o mafioso ad Antonio Laudati”.

Lannes chiama anche in causa l'Ordine regionale dei giornalisti per la tempestività con cui, a suo parere, ha avviato il procedimento disciplinare e adottato il conseguente provvedimento sanzionatorio, nonché per la “compartecipazione” dello stesso Ordine al convegno promosso dal procuratore.

Egli asserisce ancora che alcuna rettifica è stata chiesta dal diretto interessato a quanto pubblicato sul giornale on line “Costruendo l'Indro”. Servizio che - riferisce - con il titolo “Vendola: corruzione nei palazzi del potere?” pone

**È sanzionabile
chi pubblica
notizie tratte
da una fonte
anonima
non verificata -
Delibera
n. 16/2013**

semplicemente degli interrogativi legittimi, anzi doverosi, in considerazione di un semplice e noto assunto: l'attività giornalistica presuppone la necessità di fare domande”. Ne consegue, secondo il Lannes, che, per i fatti contestati, non è stata commessa alcuna violazione deontologica, e comunque si è operato in buona fede, “nel rispetto scrupoloso dei tre limiti canonici espressi dalla Cassazione in merito al diritto di cronaca”. Vale a dire: verità del fatto narrato; pertinenza dell'interesse che esso assume per l'opinione pubblica; correttezza del modo con cui il fatto viene esposto.

Il ricorrente non manca, infine, di ricordare di aver subito attentati e ricevute minacce di morte, sia lui che la famiglia, per l'attività giornalistica svolta, e di aver vissuto per un periodo sotto scorta della Polizia, finché questa non gli è stata revocata, a suo avviso, immotivatamente. La richiesta formulata da Lannes al Consiglio nazionale è “l'archiviazione e/o l'annullamento del procedimento disciplinare, per infondatezza dell'accusa” nonché di “fare chiarezza, per pura questione etica, sulla partecipazione dell'Ordine dei giornalisti della Puglia al contestato convegno “Organizzare la giustizia”.

Il parere del Pg

L'avvocato generale della Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari, chiede “*il rigetto del ricorso proposto da Lannes Luciano*”. Egli, infatti, ritiene che “*le doglianze formulate non scalfiscono in alcun punto la validità, la fondatezza e la condivisibilità delle motivazioni e delle conclusioni dell'impugnata delibera nr. 289 del 21 luglio 2011 del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Puglia, che pertanto - egli ribadisce - merita di essere confermata*”.

Il Lannes, invitato a comparire per essere sentito a sua difesa, prima dinanzi al Consiglio Nazionale (il 22.06.2012) ed infine dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale per il 06.03.2013, non si è presentato adducendo motivi legati alla sicurezza personale

Considerazioni

Come in precedenza riferito, il procuratore della Repubblica di Bari, dott. Antonio Laudati, con un esposto anonimo, messo in rete pressoché integralmente da Luciano (Gianni) Lannes sul sito www.costruendo.lindro.it, è stato oggetto di accuse, che vanno dal “corrotto” al “mafioso”, per aver interposto i suoi auspici ai fini dell’ottenimento di un contributo dalla Regione Puglia (centomila euro) da destinare all’organizzazione di un convegno sulla giustizia.

L’ipotesi che viene lasciata balenare nell’esposto, fatto a tutti gli effetti proprio da Lannes, è che la somma sia stata erogata dal presidente della giunta Nichi Vendola, tramite il capo di gabinetto, in cambio dell’archiviazione dell’inchiesta che vedeva indagati il governatore pugliese e il dott. Manna nell’“affare” riguardante la gestione della sanità pubblica locale e la nomina dei manager in seno alle Asl.

Tesi avvalorata dal fatto - secondo quanto riportato nel sito on line da Lannes - che, in un’inchiesta parallela, nella quale era coinvolto il sen.____, all’epoca dei fatti assessore alla Sanità, era stato chiesto, per la medesima ipotesi di reato (concussione), l’arresto. Una disparità di trattamento, dunque, di cui avrebbero goduto Vendola e Manna, in cambio del “favore” che il presidente della giunta regionale avrebbe reso al procuratore Laudati con la erogazione della somma di centomila euro, che do-

vevano servire, anche con il contributo messo a disposizione da altre istituzioni ed enti, per realizzare il convegno sulla giustizia.

Un confronto a più voci, che peraltro concludeva altre iniziative dedicate all’importante argomento sviluppatasi a Bari anche con manifestazioni e rappresentazioni teatrali che hanno visto tra i protagonisti alcuni degli stessi esponenti del mondo politico, amministrativo e giudiziario locale.

Luciano (Gianni) Lannes si giustifica con l’affermare che l’accusa di corruzione non è stata mai da lui formulata, essendosi egli limitato a porre e porsi

È sanzionabile chi pubblica notizie tratte da una fonte anonima non verificata - Delibera n. 16/2013

degli interrogativi sulla opportunità etica che il magistrato si facesse finanziare il convegno da Vendola, al momento indagato dalla medesima Procura barese. So-

stiene, senza tuttavia fornire prova alcuna, che ha cercato, inutilmente, di contattare, per eventuali chiarimenti, il magistrato (cosa esclusa da quest’ultimo, il quale imputa, in una lettera, all’incolpato di non avergli chiesto neppure una replica). Asserisce, di pari tempo, senza, anche in questo caso, darne riscontro certo, che non ha pubblicato, per non averlo ricevuto, il puntuale e lungo comunicato con cui il procuratore replica alle contestazioni e fornisce delucidazioni sul proprio operato. Come opportunamente rileva l’Ordine della Puglia nella delibera, “*più che legittimo è il diritto di critica o richiamare questioni etiche, ma ben diverso è ipotizzare, come avvenuto, che una vicenda giudiziaria oltremodo delicata cada nell’oblio perché chi doveva decidere ha ottenuto un qualche “favore”*”.

Una ipotesi, è bene sottolinearlo, per la quale non risulta vi sia stato un pur minimo accertamento, una qualsivoglia verifica, trattandosi, come prima detto, di una fonte anonima che lanciava pesanti accuse nei confronti dell'operato di un magistrato.

Non vi può essere quindi l'esimente, rivendicato dall'incolpato, del diritto-dovere di cronaca e di critica, dal momento che, come del resto sancisce una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 11004 del 2011), esso "non opera con riguardo alla fonte anonima se non è provata la verità dei fatti".

Tanto premesso, è evidente che il comportamento assunto in questa vicenda dal Lannes non appare professionalmente corretto, ai sensi dell'art.2 della legge n. 69 del 1963, viola i principi della Carta dei doveri (verifica delle informazioni ottenute dalle fonti, rispetto della massima trasparenza di queste ultime, indicazione precisa delle stesse ai lettori, ndc), e lede la dignità della persona, chiamata in causa senza produrre prove certe ed esaustive.

Ipotizzare, infatti, che l'archiviazione della posizione di Vendola sia collegata alla elargizione del contributo per il convegno, senza che ciò sia in alcun modo provato, dà all'articolo una valenza diffamatoria e incrina il rapporto fiduciario con i lettori.

Da ultimo va considerato che se è vero che Lannes, come asserisce nel ricorso, non è riuscito a contattare il procuratore, né ha ricevuto il testo di chiarimento dallo stesso diffuso, non vi è comunque prova che l'incolpato si sia premurato di acquisire elementi che facessero

**È sanzionabile
chi pubblica
notizie tratte
da una fonte
anonima
non verificata -
Delibera
n. 16/2013**

chiarezza sul "caso". Né risulta che, una volta venuto a conoscenza di quanto pubblicato da altri organi di informazione, abbia portato a conoscenza dei suoi lettori la versione fornita dal dott. Laudati sulla vicenda.

Inoltre, l'asserita buona fede del ricorrente è smentita dalla pervicace volontà dimostrata di stigmatizzare l'operato del magistrato e l'insistenza con cui attribuisce allo stesso colpe, senza alcun riscontro oggettivo.

È provato quindi che Luciano (Gianni) Lannes, ha violato le regole deontologiche sancite dalla legge professionale e della Carta dei doveri. Non si è infatti attenuto alla verità sostanziale dei fatti, compromettendo in tal modo il rapporto di fiducia tra stampa e lettori e la dignità della professione giornalistica.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore,

DELIBERA

di respingere il ricorso presentato da Luciano (Gianni) Lannes avverso la deliberazione del Consiglio Regionale della Puglia n. 289 del 21 luglio 2011.

Così deciso in Roma il 6 Marzo 2013.

**I-4-2 Non c'è illecito quando
si esercita correttamente
il diritto di critica -
Delibera n. 18/2013**

L'avv. Carlo Foresti ricorre avverso il provvedimento d'archiviazione emesso dall'Ordine regionale della Lombardia, nei confronti del pubblicista Massimiliano Magli

I fatti

In data 14 luglio 2010 l'avv. Foresti aveva presentato al Consiglio dell'Ordine della Lombardia un esposto nei confronti del pubblicista Massimiliano Magli, direttore responsabile del mensile *'Il Giornale di Rovato'* per un articolo a sua firma dal titolo *'Ma quale Chiesa?'* pubblicato nel mese di maggio 2010.

Nel suo esposto l'avv. Foresti si doleva del fatto che il Magli, prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese dal Card. Tarcisio Bertone, segretario di Stato Vaticano, durante una conferenza stampa tenutasi a Santiago del Cile in risposta ad una domanda sul rapporto tra celibato sacerdotale e abusi sessuali perpetrati in danni di minori da alcuni membri del clero, avesse stravolto il senso ed il significato della risposta data dal Porporato, lasciando intendere che lo stesso avesse avallato l'equazione pedofilia=omosessualità.

In realtà - si osservava nell'esposto - la risposta era stata data ad una domanda sugli abusi commessi all'interno della realtà ecclesiale, e non su quelli riferiti alla totalità della popolazione mondiale.

A parere dell'esponente, il pubblicista Magli, nel momento in cui non aveva specificato che la risposta riguardava esclusivamente le risultanze di studi condotti in relazione ad abusi avvenuti *intra moenia Ecclesiae*, aveva di fatto stravolto la realtà, impedendo ai propri lettori di comprendere il vero significato della dichiarazione del Cardinale.

La mancata distinzione tra Chiesa/Gerarchia e Chiesa/Istituzione rendeva inaccettabile, per l'esponente, questa parte dell'articolo contestato: "[...] *auspichiamo che questa Chiesa [...] possa al più presto collassare su se stessa e sui propri scandali [...]; lo diciamo a*

nome di quella vecchia, illusoria certezza che ci vedeva ingenuamente fiduciosi verso la chiesa e i suoi sacerdoti [...]; la chiesa ha macchiato vergognosamente lo stupor che ci trovava tutti bambini al cospetto di un dio ...]; ha offuscato le coscienze di tanti uomini puri [...]; facciamo volentieri a meno di chiese milionarie

Non c'è illecito quando si esercita il diritto di critica - Delibera n. 18/2013

[...] che mai intervengono per [...] difendere i più deboli [...]; un carrozzone di 'don Abbondi' si è formato nei secoli fino a trasformare l'ecclisia in uno sfacciato, godurioso e

ipocrito [sic] mondo autoreferenziale [...]; di psichiatri sarebbe bene procurarne in gran numero alla chiesa, un mondo dove esistono persone in grado di trascorrere ore predicando la bontà, i comandanti, gli insegnamenti di Dio, per poi, poche ore dopo, violare l'innocenza di un bambino [...]; e dire che proprio nella chiesa l'omosessualità è probabilmente la pratica sessuale prevalente, a dispetto della castità predicata".

Ciò aveva indotto l'avv. Foresti a nome di alcune persone, in qualità di fedeli cattolici, offese dal contenuto del susposto articolo, a diffidare il Magli a pubblicare delle scuse formali, per evitare che la vicenda avesse seri risvolti legali e disciplinari.

Nel successivo numero di giugno 2010 de *Il Giornale di Rovato*, il Magli pubblicava un secondo articolo intitolato *'A proposito di Chiesa'* che, a parere del ricorrente, non acedeva alla richiesta formulata in quanto non vi era, da parte dell'articolista, alcuna ammissione di responsabilità e le scuse *"presen-*

tate peraltro ai soli fedeli scriventi' erano state articolate *'in forma talmente blanda e dubitativa da far ritenere del tutto assente qualsiasi forma di sincero ravvedimento'*.

A seguito di ciò l'avv. Foresti aveva chiesto al Consiglio dell'Ordine della Lombardia di sanzionare Massimiliano Magli e riportava, a sostegno della sua istanza, due sentenze della Corte di Cassazione.

La deliberazione ed il ricorso

Il Consiglio dell'Ordine della Lombardia, nella seduta del 10 novembre 2011 "dopo una attenta valutazione di ogni elemento raccolto, non ravvisando violazioni alle norme deontologiche della professione giornalistica", deliberava il non luogo a procedere e l'archiviazione del procedimento.

Avverso tale delibera l'avv. Foresti proponeva ricorso con atto in data 27 dicembre 2011, acquisito agli atti del Consiglio Lombardo il 4 gennaio 2012 formulando i seguenti rilievi:

1) Mancato rispetto dell'obbligo di verità

Secondo il ricorrente, l'articolista ha posto in essere un ribaltamento della realtà, dando ad intendere che il Segretario di Stato Vaticano avesse volutamente bollato come pedofili tutte le persone omosessuali, quando invece il Presule aveva risposto ad una domanda sui gravissimi problemi che avevano investito negli ultimi anni la Chiesa Cattolica a causa di alcuni abusi commessi dal sacerdote e/o religiosi. Il Card. Bertone aveva evidenziato che la problematica della pedofilia non affondava le proprie

**Non c'è
illecito
quando
si esercita
correttamente
il diritto
di critica -
Delibera
n. 18/2013**

radici nel celibato sacerdotale e che, caso mai, sulla base di autorevolissimi studi, era emerso che la stragrande maggioranza di sacerdoti e/o religiosi che si erano resi autori di tali delitti avevano in effetti compiuto atti omosessuali.

Il distorcimento della realtà operato dal sig. Magli Massimiliano – conclude sul punto il ricorrente - contravviene all'obbligo di verità del giornalista che, in base alla Carta dei doveri, non dovrebbe omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell'avvenimento narrato.

2) Diffamazione a mezzo stampa della Chiesa Cattolica ed offesa arrecata ai fedeli della stessa

Magli Massimiliano – osserva il ricorrente - non ha esercitato un legittimo diritto di critica perché i toni utilizzati sono andati ben al di là di quella che si potrebbe definire una -sia pur aspra- requisitoria, per cui sarebbe stata posta in essere una diffamazione a mezzo stampa in danno della Chiesa Cattolica nella sua generalità. Infatti, secondo l'avv. Foresti, il pezzo incriminato ha offeso numerosi fedeli cattolici rovesi (e non solo) i quali, letto l'articolo, si sono rivolti a lui per vedere sanzionata detta grave azione denigratoria.

A sostegno della contestazione mossa alla decisione dei primi giudici, il ricorrente ricorda che l'art. 21 della Costituzione tutela la libertà di espressione del pensiero ma che sovente accade che la libertà di pensiero, seppur oggetto di tutela costituzionale, possa trovarsi in conflitto con altri valori di pari rango, che delineano una serie di limiti al suo esercizio.

Tra i valori meritevoli di salvaguardia, idonei a generare tale conflitto, vanno annoverati anzitutto i diritti della personalità, quali quelli all'onore e alla repu-

tazione. La lesione di tali diritti è illecita, ed espone l'autore della stessa a una responsabilità civile e penale.

Dopo aver fatto un ampio richiamo delle disposizioni di legge relative alla diffamazione, l'avv. Foresti ritiene che il Magli abbia redatto l'articolo *'Ma quale Chiesa?'* mosso dal solo intento di *'infangare'* la Chiesa Cattolica. Ma nei fatti l'articolo ha finito con l'offendere tutte quelle persone che, in qualità di credenti, si identificano nella Chiesa Cattolica.

In particolare, secondo il ricorrente, quando si scrive che nella Chiesa la pratica sessuale più diffusa è l'omosessualità, o che la stessa Chiesa non è altro che un carrozzone di don Abbondi, o che l'*Ecclesia* si è trasformata lungo i secoli in uno sfacciato, godurioso e ipocrita mondo autoreferenziale, si finisce con lo screditare, ridicolizzare ed infangare *"l'oggetto della propria incontinenza verbale"*.

Illustrate queste valutazioni sull'ipotesi di diffamazione a mezzo stampa, che sarebbe configurabile nell'articolo del Magli, il ricorrente si sofferma, poi, sulle sentenze della Corte di Cassazione n. 5259/1984 e n. 212342/1998 1878 del 21.07.2008.

3) Mancata rettifica delle notizie inesatte e mancata esibizione delle scuse richieste

In proposito, il ricorrente lamenta che il pubblicista Magli, a seguito della sua lettera di diffida, contenente altresì una formale richiesta di scuse, pubblicava un secondo articolo col quale non solo non poneva rimedio a quello che l'avv. Foresti considera distorcimento della realtà, ma affermava nuovamente di ritenere la Chiesa Cattolica *ampiamente intaccata dal peccato e da vicende indicibili*.

L'art. 2 L. n. 69/1963 afferma che deb-

bono essere rettificate le notizie che risultino inesatte.

Ebbene, nella lettera di diffida, si era formulata una richiesta di scuse a nome di tutti i cattolici che si erano sentiti offesi da quell'articolo a causa del pezzo incriminato, e si era ricostruito il contesto esatto in cui doveva essere collocato l'intervento del Card. Bertone. Poiché il Magli non ha ritenuto di dover apportare alcuna rettifica ricostruzione dei fatti, ritenuta non corretta, l'avv. Foresti ha chiesto che, in riforma integrale del provvedimento impugnato, si proceda nei confronti di Massimiliano Magli, sanzionandolo sul piano disciplinare.

Il parere del Procuratore Generale

Nel rimettere il proprio parere sul ricorso, il P.G. di Milano ha preliminarmente formulato riserve sulla legittimazione dell'avv. Foresti a ricorrere avverso l'archiviazione dell'esposto, rilevando che ciò sarebbe ammesso solo per i giornalisti destinatari dei provvedimenti

dei Consigli Regionali e per il Pubblico Ministero.

Comunque, nel caso di diversa opinione del Consiglio Nazionale sull'ammissibilità del ricorso, il PG ha osservato che *"nel sistema costituzionale*

Non c'è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica - Delibera n. 18/2013

italiano, che garantisce a tutti la libertà di manifestazione del pensiero, non vi sono ambiti sottratti, in via di principio, all'estrinsecazione di questa, salvi i limiti segnati dalla legge penale. Ciò vale – ha osservato ancora il magistrato - *pure per i simboli, le cose e le persone pertinenti alla religione, nel senso che l'unico ostacolo frapposto*

dalla legge penale alla libera manifestazione del pensiero è quello del vilipendio, da intendersi, nell'accezione comune ed in quella tecnico-giuridica, come ostentazione di disprezzo, manifestazione di biasimo, espressione di apprezzamenti negativi implicanti disdegno e disistima generalizzati, alla stregua di canoni assiologici universali o, comunque, non circoscritti a determinate dottrine o ideologie”.

Sulla base di tali considerazioni, il PG ha osservato che la decisione del Consiglio Regionale della Lombardia “*sembra porsi in linea con il richiamato indirizzo giurisprudenziale, sicché non si ravvisano le condizioni per una sua riforma in sede disciplinare nazionale*”.

Considerazioni

Innanzitutto, con riferimento all'eccezione sollevata dal P.G., va chiarito che ai sensi dell'art. 40 del Regolamento sulla trattazione dei ricorsi, nei procedimenti disciplinari definiti con l'archiviazione o il proscioglimento dell'interessato è legittimato a ricorrere anche l'esponente dalla cui iniziativa è scaturita l'azione disciplinare.

Quanto al ricorso, queste sono le contestazioni che l'avv. Foresti formula nell'impugnare il provvedimento del Consiglio dell'Ordine della Lombardia:

- 1) *Mancato rispetto dell'obbligo di verità;*
- 2) *Diffamazione a mezzo stampa della Chiesa Cattolica ed offesa arrecata ai fedeli della stessa;*
- 3) *Mancata rettifica delle notizie inesatte e mancata esibizione delle scuse*

**Non c'è
illecito
quando
si esercita
correttamente
il diritto
di critica -
Delibera
n. 18/2013**

richieste.

In proposito SI OSSERVA:

In ordine al punto 1 (*Mancato rispetto dell'obbligo di verità*). L'avv. Foresti non fornisce alcuna prova sulla domanda che sarebbe stata fatta al cardinal Bertone per dimostrare che il giornalista Magli ha omesso di precisare che il Segretario di Stato Vaticano non aveva bollato come pedofili tutte le persone omosessuali ma avrebbe risposto ad una domanda sui gravissimi problemi che hanno investito negli ultimi anni la Chiesa Cattolica per alcuni abusi commessi dal sacerdoti e/o religiosi. Secondo il ricorrente, infatti, il Card. Bertone avrebbe evidenziato che la problematica della pedofilia non affondava le proprie radici nel celibato sacerdotale e che, caso mai, sulla base di autorevolissimi studi, era emerso che la stragrande maggioranza di sacerdoti e/o religiosi che si erano resi autori di tali delitti avevano in effetti compiuto atti omosessuali.

A fronte della mancanza di riscontri certi su tale contestazione, vi è invece la dichiarazione completa fatta dal presule e che non risulta riportata nella sua interezza nel virgolettato apparso sull'articolo contestato.

La dichiarazione completa difatti è ancora consultabile sul sito di 'Repubblica' del 13 aprile 2010 e così recita: “Molti sociologi, molti psichiatri hanno dimostrato che non c'è relazione tra celibato e pedofilia - ha dichiarato il segretario di Stato - e invece molti altri hanno dimostrato, me lo hanno detto recentemente, che c'è una relazione tra omosessualità e pedofilia. Si tratta di una patologia che interessa tutte le categorie sociali, e preti in minor grado in termini percentuali”.

L'ultimo periodo di tale dichiarazione, mai smentita, è quindi in netto contra-

sto con quanto affermato dal ricorrente, per cui non v'è prova che il Magli abbia distorto la verità nel riportare la dichiarazione del cardinale Bertone.

In ordine al punto 2 (*Diffamazione a mezzo stampa della Chiesa Cattolica ed offesa arrecata ai fedeli della stessa*). Lo stesso ricorrente, nella puntuale ricostruzione delle norme che regolano la materia, ha riconosciuto che l'accertamento e la punizione del reato di diffamazione spetta alla magistratura.

Ai sensi dell'art. 48 della legge professionale, gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, sono sottoposti a procedimento disciplinare quando si rendono colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine.

Ebbene, se diffamazione c'è stata, l'accertamento rientra tra i compiti della magistratura. In questa sede si deve solo verificare se, con l'articolo contestato, il Magli abbia violato le regole deontologiche poste a presidio di un corretto svolgimento della professione.

In proposito, è opportuno richiamare il parere formulato dal PG nella parte in cui rammenta che nel sistema costituzionale italiano, che garantisce a tutti la libertà di pensiero, non vi sono ambiti sottratti in via di principio, all'estrinsecazione di questa, salvi i limiti segnati dalla legge penale. Ciò vale – ha osservato ancora il magistrato – pure per i simboli, le cose e le persone pertinenti alla religione, nel senso che l'unico ostacolo frapposto dalla legge penale alla libera manifestazione del pensiero è quello del vilipendio. E per poter intervenire con una sanzione disciplinare, è necessario che questo eventuale reato, come altri, sia accertato in sede giudiziale.

Ebbene, da un attento esame dell'articolo emerge una critica molto forte ma

non si riscontrano, da parte del Magli, violazioni delle norme indicate dall'art. 48 della legge professionale

In ordine al punto 3 (*Mancata rettifica delle notizie inesatte e mancata esibizione delle scuse richieste*). Alla luce di quanto rilevato nei punti 1 e 2, nessuna rettifica doveva essere fatta dal Magli, in quanto ha sviluppato il suo articolo critico partendo da una dichiarazione del cardinale Bertone, mai smentita, anzi incompleta, come risulta dal virgolettato più completo apparso sul sito di 'Repubblica' del 13 aprile 2010, che ne chiarisce ulteriormente il senso.

Quanto alle scuse di quanti si sono sentiti coinvolti in una generalizzazione, basta leggere quanto scrive il Magli nell'articolo pubblicato nel successivo numero di giugno 2010, col titolo 'A proposito di Chiesa'.

In risposta a quanti, sottoscrivendo la diffida, si erano sentiti parte in causa, infatti il Magli così scrive: *“Me ne scuso se così è stato, perché se c'era una cosa che quel pezzo non voleva assolutamente produrre era il sentimento di una generalizzazione”*. E così prosegue: *“Davo in effetti per evidente ai nostri lettori che a scrivere fosse un uomo di fede che ha frequentato e (seppur raramente) frequenta la Chiesa e non un anticlericale. Inutile dire che quell'intervento mi è costato fatica ed impegno, ma l'ho scritto volentieri a tutela di tutti i credenti, sia che frequentino la Chiesa sia che credano senza frequentarla...”*.

Il giornalista così conclude: *“Che poi il pezzo non si riferisse a tutti i cattolici (io in primis) e a tutti i sacerdoti,*

Non c'è illecito quando si esercita correttamente il diritto di critica - Delibera n. 18/2013

credo fosse una precisazione a dir poco inutile”.

Il ricorso, quindi, è infondato a va respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti e udito il consigliere relatore

DELIBERA

di respingere il ricorso presentato dall’avv. Carlo Foresti avverso la decisione in data 10.11. 2011 con cui il Consiglio dell’Ordine della Lombardia ha archiviato un suo esposto nei confronti del giornalista pubblicista Massimiliano Magli

Così deciso in Roma il 6 Marzo 2013.

I-4-3 La rettifica deve essere esplicita - Delibera n. 20/2013

Antonio Padellaro, giornalista professionista, direttore de “il Fatto Quotidiano”, impugna la decisione con la quale l’Ordine del Lazio, nella seduta del 13 gennaio 2012, gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell’avvertimento. Due i capi di incolpazione: mancata verifica sulla fondatezza della notizia pubblicata e “*culpa in eligendo*”, con annessa “*culpa in vigilando*”, per la scelta da lui fatta del redattore che ha realizzato il servizio e per aver omesso di controllare quanto da questi scritto e pubblicato dal giornale il 13 marzo 2010. Le violazioni contestate al Padellaro, che è assistito e difeso dagli avvocati Martino Umberto Chiocci e Giuseppina Bonito, riguardano l’art.2 della legge n.69 del 1963 e la Carta dei doveri.

Il fatto

L’articolo, a firma del giornalista professionista ____, esce, come detto, il 13

marzo 2010, con titoli di apertura in prima e seconda pagina, rispettivamente su cinque e sei colonne, e riferisce su un’ipotesi di concussione che vede indagati, dalla Procura di Trani, il premier dell’epoca Silvio Berlusconi e, con lui, l’allora direttore del Tg1, Augusto Minzolini, oltre al commissario dell’Agcom Giancarlo Innocenzi. A corredo del pezzo, sulla prima pagina, vi è anche una fotografia che ritrae a colloquio Berlusconi e Minzolini. Quest’ultimo, sorridente, si intrattiene affabilmente con l’ex presidente del Consiglio, che ha una mano poggiata sulla spalla sinistra del giornalista.

La notizia in realtà, per quanto riguarda Minzolini, è infondata. Nei suoi confronti, infatti, la magistratura ha avviato un’inchiesta, ipotizzando altro tipo di reato. Vale a dire “la rivelazione di segreti riguardanti un procedimento penale in corso”, indagine conclusasi, peraltro, con l’archiviazione.

Di ciò viene a conoscenza “il Fatto Quotidiano” che però, solo tre giorni dopo, il 16 marzo 2010, non smentisce la notizia nei modi, nei tempi e con l’evidenza dovuti, come richiesto dal nostro Ordinamento e dalla Carta dei doveri, ma si limita a un semplice richiamo, frammezzato tra le righe di un editoriale dedicato alla vicenda, a firma del direttore Padellaro, in cui testualmente si legge: ...“*e Augusto Minzolini (rivelazione di segreto)*” ... Due sole parole, in parentesi. Null’altro che questo. Tutta qui la rettifica a una notizia risultata non rispondente al vero e chiaramente lesiva della onorabilità del giornalista, anche per la gravità del reato che “il Fatto” impropriamente gli attribuisce.

Padellaro, nella memoria difensiva e, in un secondo momento, in sede di audizione dinanzi al Consiglio regionale,

fa presente che, prima de “il Fatto Quotidiano”, altri organi d’informazione e siti internet avevano parlato di concussione, relativamente al reato ipotizzato per Minzolini, accomunandolo così a Berlusconi e Innocenzi. E aggiunge che, una volta resosi conto del contenuto reale del provvedimento del giudice, in un editoriale a sua firma (pubblicato il 16 marzo 2011), ne ha specificato la natura.

Da parte dell’incolpato, di fronte al riconosciuto errore in cui era incorso il suo giornale, vi è la disponibilità dichiarata, sia qualche giorno l’accaduto, sia allorquando viene ascoltato dai primi giudici, il 9 dicembre 2011, di ospitare con la dovuta evidenza la versione dei fatti fornita dal Minzolini, intendendo in tal modo favorire “tramite una rettifica argomentata, spiegata non in cinque righe in fondo alla pagina delle lettere” una composizione bonaria della vicenda.

Tale offerta non viene accettata dall’ex direttore del Tg1 che, tramite i suoi legali, fa sapere di non poter accettare tale forma di riparazione, data “la gravità della lesione all’onore e alla propria dignità” subita. Il procedimento, a questo punto, ha il suo rituale svolgimento con la decisione finale, come si è detto, da parte dell’Ordine del Lazio, di irrogare al Padellaro la sanzione dell’avvertimento.

La delibera

Il provvedimento del Consiglio regionale riferisce, in premessa, dell’esposto-denuncia presentato il 24 giugno 2010 da Augusto Minzolini, in cui egli informa che “il Fatto Quotidiano” del 13 marzo 2010 riporta “in prima pagina l’eclatante ed erroneo titolo: *“Innocenzi, Masi, Minzolini / Tutti agli ordini di Berlusconi”* . “Il sottotitolo, a sua vol-

ta, afferma falsamente *“Il premier indagato per concussione assieme al giornalista del Tg1 e al membro dell’Agcom...”*”.

La rettifica deve essere esplicita - Delibera n. 20/2013

Tali “erronee e ingannevoli asserzioni”, viene riportato nella delibera, con riferimento a quanto dichiarato dal

Minzolini nell’esposto, vengono *“pervicacemente ribadite nel titolo e sottotitolo della seconda pagina: “Berlusconi, Minzolini e Innocenzi: le accuse / Concussione il reato contestato dai pm di Trani”*”.

I primi giudici fanno, quindi, una puntuale ricostruzione dei fatti. Richiamano la lettera della Procura della Repubblica di Trani in cui, in data 18 marzo 2010, viene comunicato che Minzolini “è indagato ai sensi dell’articolo 335, comma 3, del codice di procedura penale per il reato di cui all’articolo 379 bis del codice penale, ovvero per rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale” (reclusione fino a un anno).

Situazione, questa, che porta il Consiglio a stabilire una temporanea sospensione del procedimento disciplinare, pur rimanendo inalterato l’impianto accusatorio nei confronti di Padellaro, in attesa delle conclusioni della magistratura giudicante del Tribunale competente. Nel nostro caso quella di Roma, la quale, come già fatto presente, in data 4 novembre 2011, con decreto del gip, ne ha disposto l’archiviazione. La qualcosa consente di riattivare l’esame della vicenda sospeso nella seduta del 22 novembre 2010 e giungere alle conclusioni di cui si è appena riferito, vale a dire di infliggere ad Antonio Padellaro la sanzione dell’avvertimento.

Nelle motivazioni della delibera i consiglieri fanno un accenno, tra l’altro, al-

la natura de “il Fatto Quotidiano”. Un giornale - si osserva - che *“dichiara di non ricevere alcun finanziamento pubblico e che ha come scopo fondamentale quello di mettere in risalto tutte le “anomalie” dell’Italia”* - soprattutto quelle legate alla politica, all’uso disinvoltato delle risorse pubbliche, delle convenienze, dei diritti violati e di non fare sconti a nessuno - e per il quale *“il controllo dell’esattezza delle notizie messe in pagina, compresi i titoli ad effetto, dovrebbe essere la regola fondamentale. Irrinunciabile”*.

La rettifica deve essere esplicita - Delibera n. 20/2013

Nel contestare la violazione dei principi della Carta dei doveri del 1993 e del dettato dell’art. 2 della legge n. 69 del 1963, che coinvolge non solo la responsabilità di chi redige il pezzo, ma anche di “colui che, essendo il vertice della redazione, stabilisce giorno dopo giorno cosa deve essere o non essere pubblicato”, per di più - viene fatto rilevare - in un giornale (come “il Fatto Quotidiano”)... “ad alta connotazione censoria, dove etica e morale costituiscono dei pilastri inderogabili e irrinunciabili”... nella delibera si evidenzia come, *nell’attribuire a una persona* (come è accaduto al Minzolini, *ndc*) *“la consumazione di gravi reati, qual è appunto la concussione (art. 317 del c.p., punibile con la reclusione da quattro a dodici anni),... si infligge, per omessi controlli e riscontri, una lesione alla reputazione e al prestigio del soggetto ingiustamente (o neglientemente) indicato come autore, come persona non corretta che viola l’ordinamento penale”*.

Il Collegio giudicante esclude, quindi, che possa essere addotta quale esimente la prospettata difficoltà o la mancanza di tempo, da parte del Padellaro, “per

operare riscontri, per accertare se quanto andrà in pagina risponde a verità”; nonché “la necessità di far compartecipare i lettori di una succosa notizia e l’esigenza di metterla in pagina per l’esercizio del diritto di informare, insieme a quello di essere informati”.

Né, a parere dell’Ordine del Lazio, può essere considerata un’esimente l’aver offerto la possibilità di scrivere un articolo di precisazione da pubblicare, con lo stesso risalto, sul giornale quando, in base alle regole vigenti, la rettifica è d’obbligo, un dovere imposto dal legislatore del 1963. *“Gli errori - si ricorda nella decisione - si correggono senza richiesta o sollecitazione”*. La Carta dei doveri è inequivocabile. Il giornalista *“le notizie inesatte o ritenute ingiustamente lesive le rettifica con tempestività e appropriato rilievo, anche in assenza di specifica richiesta”*.

Ne consegue, ad avviso dei primi giudici, che il direttore Padellaro incorre, in prima battuta, nella *“culpa in vigilando anche per il titolo che non ha un suo autore”*. Una colpa - si sottolinea - aggravata dalla notorietà del soggetto a cui si attribuisce un comportamento delittuoso (Minzolini, appunto, alla guida del principale telegiornale pubblico).

Se la notizia che Minzolini era iscritto nel registro degli indagati per concussione - si legge testualmente nella delibera del Consiglio regionale - circolava sin dalla mattina del 12 marzo 2010 *c’era tutto il tempo necessario per operare tutti i controlli possibili* prima di andare in macchina, per evitare di mettere in prima pagina una notizia non vera. Si è infranto così anche quel principio che vuole il giornalista super partes. Padellaro - si puntualizza - *ha senza dubbio una responsabilità, l’omesso controllo*, a cui si aggiunge una seconda: la *“culpa in eligendo”*. Nel senso

che il direttore è posto al vertice dell'organizzazione redazionale ha il potere di scegliere i suoi collaboratori e, di conseguenza, risponde anche per i loro eventuali errori.

Il ricorso

Il deliberato del Consiglio regionale viene impugnato dal direttore Padellaro che, nel ricorso a firma anche degli avvocati Martino Umberto Chiocci e Giuseppina Bonito, dopo aver ricostruito la vicenda, giudica la decisione “ingiusta, illogica e lesiva dei suoi diritti”. Decisione ingiusta perché - viene fatto osservare - “già dalla lettura dell'articolo 2 della legge n.69 del 1963, e ancor più dalla interpretazione datane dalla Casazione, si comprende che *la verità sostanziale della notizia va intesa come verità del fatto narrato, e nella cronaca giudiziaria nulla importa se, data la notizia vera che un soggetto (nel nostro caso Minzolini) è sottoposto a indagini, si sbaglia la definizione del fatto-reato attribuitogli dagli inquirenti, neanche se erroneamente l'articolista gli attribuisca un reato più grave di quello effettivamente contestato*”.

Se, secondo il ricorrente e i suoi legali, “*il fatto narrato è sostanzialmente vero, è di interesse pubblico...e viene scritto con linguaggio continente, esso non costituisce reato per essere esercizio del diritto garantito dall'art. 21 della Costituzione*”. Se - si aggiunge - non è reato per il giornalista, non c'è neanche per il direttore e a maggior ragione non v'è illecito disciplinare. Se, invece, l'addebito riguarda la lesione a livello dell'opinione che il soggetto (Minzolini, *ndc*) ha di se stesso, della dignità, del prestigio o dell'onore, tale lesione “può e deve essere riparata con precisazioni e rettifiche”.

Padellaro - viene ricordato dalla difesa - ha fatto, senza sollecitazione dell'inte-

ressato, un editoriale in prima pagina, indicando il reato per il quale il Minzolini era indagato. I due legali ricordano anche che lo stesso Padellaro ha rivolto più volte all'allora direttore del Tg1 l'invito a dare la sua versione dei fatti, ricevendo un “legittimo” rifiuto.

Una decisione illogica e lesiva dei diritti del ricorrente viene ritenuta altresì l'aver sospeso, da parte dei primi giudici, il procedimento disciplinare a carico di Padellaro in attesa della pronuncia della Procura della Repubblica nei confronti di Augusto Minzolini. Cosa che, a loro avviso, ha portato in realtà a una inutile e impropria dilazione della decisione del Consiglio territoriale, in quanto - viene spiegato - “l'archiviazione di un procedimento penale, lungi dall'essere una sentenza, non passa mai in giudicato. Il procedimento archiviato - si fa rilevare - può essere sempre riaperto in presenza di fatti nuovi, di prove non conosciute dal magistrato al momento dell'archiviazione”. Di qui la lesione dei propri diritti subita dal direttore Padellaro.

L'impugnazione si sofferma, quindi, sulle motivazioni che sottintendono al provvedimento, sollevando su di esse una serie di osservazioni ed eccezioni in merito al concetto di “verità sostanziale” dei fatti, al ruolo di un giornale attento a quanto accade nel Palazzo del potere, alla mancata terziarietà, ravvisabile, in base al ricorso, nelle valutazioni del Consiglio regionale, che “non giudica, ma dà lezione di come si fa un giornale”... “dimenticando volutamente - viene sottolineato - che in un quotidiano l'editoriale del direttore in prima pagina è il pezzo più importante, oltre che il più letto”.

Infine v'è la precisazione dei due legali sul ruolo “*super partes*” che l'Ordine di Roma intende attribuire al giornalista e quindi a Padellaro che, per essere ve-

nuto meno ai suoi principi, viene ritenuto responsabile di omesso controllo e di *“culpa in eligendo”*. “Né prassi, né leggi, né giurisprudenza hanno sancito un principio - essi ribadiscono - per il quale il giornalista debba essere *super partes*. *Super partes*, quindi “terzo” deve essere l’organo giudicante”. Al giornalista - viene ancora fatto osservare - si chiede di essere libero e indipendente, quindi senza condizionamenti di potere o di denaro e di dare un’informazione completa.

Per quanto attiene , da ultimo, la *“culpa in eligendo”*, gli avvocati Chiocci e Bonito affermano che essa è priva di qualsiasi motivazione. La qualcosa non rende possibile una difesa. In virtù di tali argomentazioni la richiesta avanzata nel ricorso è di archiviazione del procedimento disciplinare a carico del collega Antonio Padellaro.

**La rettifica
deve essere
esplicita -
Delibera
n. 20/2013**

Il parere del Pg

Il sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma si esprime per la conferma della decisione dell’Ordine del Lazio. Il rigetto del ricorso trova ragione, secondo il magistrato, nel fatto che *“il dovere di vigilanza spetta solo al direttore”*, per cui l’invocata affermazione, da parte del ricorrente e dei legali, di “genericità dell’incolpazione” non appare decisiva ai fini di un giudizio disciplinare. Né la richiesta riforma della decisione impugnata - si legge - trova fondamento nell’avvenuta sospensione del procedimento da parte del Consiglio regionale in attesa della pronuncia dell’autorità giudiziaria nei confronti di Minzolini (indagato per rilevazione di segreto),

dal momento che, viene evidenziato, *Padellaro ha sostanzialmente ammesso il fatto*, giustificando peraltro *“l’ammmissione con dichiarate e non documentate difficoltà delle verifiche opportune, apparendo - rileva il PG - l’indicata preesistenza di voci circolanti, di per sé non integranti un valido concetto di fonte della notizia stessa, condizione appunto necessitante la previa verifica della sua corrispondenza al vero”*.

Il sostituto Procuratore aggiunge che *“né può parlarsi di verità sostanziale di questa (notizia), dovendo ritenersi escluso il ricorrere di tale discriminante quando, come nel caso in esame, la notizia diversa dal vero comporti una ipotesi di danno per il risalto a essa dato e per le modalità della sua narrazione”*.

Inoltre, ad avviso del magistrato, devono ritenersi “non rilevanti” le doglianze esposte relativamente agli argomenti usati nella delibera a sostegno della censurabilità del comportamento di Padellaro, in ragione di particolari connotazioni delle scelte editoriali di fondo del quotidiano, “*apparendo esse, al di là dell’evidente ridondanza e non pertinenza inserirsi nell’ambito della valutazione del particolare rilievo disciplinare della violazione contestata*”.

Nelle sue conclusioni il PG, dopo aver escluso che possa costituire un’esimente la smentita avvenuta tre giorni dopo l’uscita dell’articolo sotto accusa, non ritiene sufficiente la motivazione addotta dal direttore Padellaro e dai suoi legali per giustificare l’assenza di una identica evidenza nell’informare i lettori dell’errore in cui era incorso il giornale. Di qui il *“parere contrario all’accoglimento del reclamo”*.

Le controdeduzioni al parere del Pg

Una serie di osservazioni vengono fatte dall'incolpato e dagli avvocati Chiocci e Bonito sulle valutazioni espresse dal PG che, a loro giudizio, "non prende in considerazione tutta la giurisprudenza della Cassazione e della Cedu (Commissione europea dei diritti dell'uomo) relativa alla "verità sostanziale" della notizia: il sig.

La rettifica deve essere esplicita - Delibera n. 20/2013

Minzolini - si asserisce - era iscritto nel registro degli indagati, e questa era la notizia "vera" data da "il Fatto Quotidiano". La Procura trascura inoltre la circostanza dei tempi e delle modalità di confezionamento di un quotidiano...".

Ci si chiede, poi, con quali mezzi il direttore (e per lui il giornalista), avrebbe potuto verificare l'esattezza del titolo di reato imputato a Minzolini, considerato che la notizia era ancora coperta dal segreto delle indagini. Per quanto riguarda, inoltre, il risalto dato alla notizia e le modalità della sua narrazione, viene fatto presente che essi erano dovuti "all'interesse pubblico della vicenda e dei personaggi in essa implicati", considerato sempre che "la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati del sig. Minzolini era vera".

Nel ricordare che "al diritto alla tutela della reputazione si contrappone il superiore diritto/dovere (di rango costituzionale, nazionale ed europeo) di informare", il ricorrente e i legali sottolineano come "il diverso titolo di reato per cui Minzolini era sottoposto a indagini preliminari dalla Procura di Trani assumeva scarso valore, in quanto marginale rispetto al nucleo della notizia: indagini penali a carico del direttore del più importante telegiornale italiano".

Un'ultima osservazione riguarda le modalità (caratteri e evidenza tipografica, *ndc*) con cui è avvenuta la rettifica. "Chiunque abbia dimestichezza con articoli di stampa, si puntualizza, sa che rilievo e importanza hanno notizie e commenti pubblicati nel fondo firmato dal direttore". Tanto premesso, Padellaro e gli avvocati Chiocci e Bonito insistono nella richiesta di annullamento della sanzione inflitta, in data 13 gennaio 2013, dall'Ordine del Lazio.

L'audizione

In data 20 marzo 2013 Antonio Padellaro, accompagnato dall'avv. Bonito, veniva ascoltato come per legge dal Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti e, dopo aver ampiamente ribadito le proprie ragioni, insisteva nell'accoglimento delle ragioni del ricorso.

Considerazioni e conclusioni

Sin qui vari risvolti della vicenda. Come detto, l'allora direttore del Tg1 Augusto Minzolini finisce sulle pagine de "il Fatto Quotidiano" per indagini avviate, nei suoi confronti, dalla Procura di Trani, per un'ipotesi di rivelazione di segreti riguardanti un procedimento penale in corso. In realtà il giornale diretto da Antonio Padellaro, nel dare la notizia con la massima evidenza (cinque colonne, con foto in compagnia di Berlusconi, in prima pagina, e sei colonne in seconda), attribuisce a Minzolini un reato ben più grave, la concussione, che il collega avrebbe consumato con il presidente del governo dell'epoca e un dirigente dell'Agcom (Giancarlo Innocenzi). Reato per il quale, com'è noto, la pena inflitta può raggiungere i dodici anni di reclusione (art. 317 del c.p.).

Un "infortunio" dalle indubbie pesanti implicazioni professionali e umane, a

cui il giornale - e, per esso, Padellaro - non cerca di riparare con la tempestività e nelle forme sancite dalle norme e dalla deontologia del nostro Ordinamento. Una precisazione, se così possiamo definirla, ci sarà solo tre giorni dopo la pubblicazione dei due pezzi (vale a dire il 16 marzo) nel bel mezzo di un editoriale a firma del Padellaro in cui il direttore, nell'argomentare sul "caso", cita anche il Minzolini e, tra parentesi, scrive testualmente "*rivelazione di segreto*", con riferimento all'ipotesi di reato che lo vede indagato. Null'altro che questo. E non è di certo la rettifica che prevede, in situazioni del genere, la legge ordinistica e la Carta dei doveri, dal momento che ci si trova di fronte a una notizia inesatta e per di più diffamatoria nei riguardi di un collega peraltro investito, al momento, della responsabilità di guida del maggiore telegiornale della Tv di Stato.

Né vi sono altri richiami in tal senso nel titolo dell'articolo del 16 marzo che, in apertura, riprende la vicenda, con il commento del Padellaro intitolato "*C'è un giudice a Trani*". Impaginato anche questo pezzo su cinque colonne, recita testualmente su due righe, in modo alquanto evasivo, "*Sì, è indagato/concussione e minacce*" (con riferimento, si presume, al premier Berlusconi, *ndc*), mentre il sommario riporta la seguente frase: "*Anche Minzolini sotto inchiesta*" (senza indicare, in tal modo, per quale tipo di reato la magistratura pugliese lo chiama in causa). La giustificazione addotta da Padellaro allorché è stato ascoltato dai primi giudici, quella cioè del gran lavoro che assorbe un direttore soprattutto nella fase di chiusura del giornale, per cui ci si trova nella im-

**La rettifica
deve essere
esplicita -
Delibera
n. 20/2013**

possibilità di controllare tutto ciò che viene posto in pagina dai giornalisti della redazione, appare priva di reale consistenza, né può costituire una valida esimente per l'incolpato, dal momento che la legge impone che colui che ha la responsabilità di una testata giornalistica ha il dovere di vigilare sul contenuto dei vari articoli e sul tenore dei titoli con cui tali informazioni vengono poste all'attenzione del lettore.

Ne consegue la palese violazione di quanto riportato dalla Carta dei doveri del 1993 e del dettato dell'art. 2 della legge n. 69 del 1963, che chiamano a rispondere non solo chi redige l'articolo (nel nostro caso il giornalista Antonio Massari), ma anche chi aveva l'obbligo (e non vi ha mantenuto fede) di controllare il contenuto e di verificare la veridicità di quanto in esso riportato (e non lo ha fatto).

Vero è che c'era interesse pubblico per una notizia di cui il lettore aveva diritto di essere informato e che il giornalista non poteva esimersi dal dovere di farlo ma è altrettanto vero che nei confronti di Minzolini l'iniziativa giudiziaria era di ben altra natura, con un'ipotesi un reato ben diverso e di gran lunga meno grave, sul piano penale, di quello attribuitogli. Reato del quale, peraltro, egli è stato prosciolto dal gip del Tribunale di Roma che, come detto in precedenza (il 4 novembre 2011), ha disposto l'archiviazione del procedimento avviato a suo carico. Resta il fatto che quanto scritto sul conto di Augusto Minzolini da "il Fatto Quotidiano" abbia danneggiato la sua credibilità e lesa non poco la sua onorabilità.

Va anche osservato che gli articoli sono usciti il 13 marzo 2010. Di conseguenza vi era, anche a parere della Commissione, il tempo necessario per condurre le opportune verifiche e per stabilire la

fondatezza della notizia (visto che essa circolava già dalla mattina del giorno precedente, cioè il 12 marzo), evitando in tal modo di fornire al lettore informazioni inesatte e compromettenti della dignità della persona coinvolta.

Né è condivisibile la tesi degli avvocati del direttore Padellaro, secondo i quali la verità sostanziale della notizia va intesa come verità del fatto narrato, in quanto se è incontestabile che Minzolini fosse indagato, non risponde tuttavia alla realtà il tipo di reato attribuitogli dal giornale, avendone il giudice ipotizzato nei confronti dell'allora direttore del Tg1 uno di natura diversa e, come prima evidenziato, meno grave, per cui la lesione esiste e resta comunque, trattandosi in questo caso di *una notizia sostanzialmente "non vera", peraltro con titoli a tutta pagina*.

È questo, del resto, anche il parere del sostituto Procuratore allorché afferma che non ricorre tale discriminante *"quando, come nel caso in esame, la notizia diversa dal vero comporta un'ipotesi di danno per il risalto ad essa dato e per le modalità della sua narrazione"*.

Sulla base di quanto argomentato si ritiene che sia stata lesa, con gli articoli pubblicati su "il Fatto Quotidiano", la reputazione di Minzolini e che in alcun modo siano state rispettate le disposizioni relative al dovere di rettifica, nei termini di legge e con le modalità previste dal nostro Ordinamento, dinanzi a una notizia risultata infondata e costruita a danno della persona e della onorabilità di un collega. Che, di pari tempo, non sia state fatte le dovute verifiche sulla veridicità di quanto si andava pubblicando. Che, infine, occorre prendere

**La rettifica
deve essere
esplicita -
Delibera
n. 20/2013**

atto che il Padellaro ha sostanzialmente ammesso l'errore in cui è incorso allorché ha tentato una sua giustificazione, adducendo come scusante la difficoltà che incontra il direttore responsabile a seguire di persona l'intera fattura del giornale.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltato l'incolpato

DELIBERA

di confermare la sanzione disciplinare dell'avvertimento inflitta ad Antonio Padellaro dall'Ordine del Lazio.

Così deciso in Roma il 20 Marzo 2013.

**I-4-4 Grave fatto di cronaca
con immagini che ledono
la dignità della persona.
Il direttore risponde
di omesso controllo -
Delibera n. 34/2013**

Il giornalista Alessandro Sallusti, direttore de "Il Giornale", ha presentato ricorso contro la delibera con cui il Consiglio regionale della Lombardia, il 1° ottobre dello stesso anno, lo aveva sanzionato con la censura, per la pubblicazione in prima pagina, il 20 maggio 2012, della foto di una ragazza a terra, ferita, con i vestiti bruciati e parte del corpo denudato mentre viene soccorsa dopo l'attentato davanti alla scuola "Francesca Morvillo Falcone" avvenuta a Brindisi il 19 maggio 2012.

Il procedimento

Il procedimento aveva preso corso d'ufficio da parte del Consiglio regionale della Lombardia "per verificare se fos-

se riscontrabile la violazione della Carta dei doveri del giornalista che vieta di pubblicare immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca o comunque lesive della dignità della persona”.

L'audizione di Sallusti

Alla seduta del 13 settembre 2012 il direttore si è presentato assistito dal suo difensore, l'avvocato Valentina Ramella. Sallusti ha affermato che, per capire la scelta di pubblicare quella fotografia “bisogna ambientarla appunto in quel giorno perché quel giorno tutti noi, in Italia e addirittura nel mondo, avevamo la chiara percezione di essere di fronte non ad un fatto di cronaca ma ad un fatto diverso da quello che uno lo riteneva un fatto di cronaca, cioè da un attacco terroristico o mafioso che non aveva precedenti in Italia perché prendeva di mira una scuola. Questo era avallato anche dalle prime dichiarazioni degli organi inquirenti e dalle prime valutazioni che facevano gli esperti”.

L'avvocato di Sallusti ha difeso la scelta di pubblicare la fotografia come strumento per informare il pubblico, come mezzo attraverso il quale dare una icaistica visione di quanto accaduto.

La delibera dell'Odg della Lombardia

Il Consiglio regionale della Lombardia scrive: “La fotografia - se proprio si riteneva che la sua pubblicazione fosse importante per trasmettere al lettore il senso di devastazione e di sgomento di quelle ore - avrebbe potuto essere pub-

blicata in una pagina interna, con un taglio diverso e magari mettendo in evidenza il volto e non il resto. Viceversa si è scelto di pubblicare l'immagine in grande formato, in prima pagina, sotto un titolo già di per sé molto gridato ottenendo così l'effetto di imporne la visione anche a persone diverse da chi aveva acquistato quel giorno “Il Giornale””.

L'Ordine della Lombardia sottolinea inoltre “che vi sia stata, fra molti lettori, una reazione negativa lo dimostrano anche i numerosi messaggi di protesta che sono stati indirizzati a questo Ordine”.

Nella delibera si legge tra l'altro: “Se si scorre la giurisprudenza in materia ci si accorge facilmente che la volontà di documentare un fatto di cronaca non esonera il giornalista da responsabilità se l'immagine è shockante”.

Il ricorso al Consiglio Disciplina Nazionale

In data 31.10.2012 il Direttore de “Il Giornale” Alessandro Sallusti, presenta ricorso avverso la decisione dell'Ordine della Lombardia.

Nel ricorso si legge che la delibera impugnata merita integrale censura perché “l'erroneità del provvedimento impugnato risulta fin dalle prime righe, nelle quali il Consiglio, dapprima scrive che la fotografia pubblicata avrebbe leso ‘la dignità della persona ritratta’ per poi, specificare che la fotografia - se proprio si riteneva che la sua pubblicazione fosse importante per trasmettere la lettore il senso di devastazione e di sgomento di quelle ore - avrebbe potuto essere pubblicata in una pagina interna, con un taglio diverso e magari mettendo in evidenza il volto e non il resto”.

Sallusti sostiene che “ritenere la fotografia di cui si discute potesse essere legittimamente pubblicata su una pagina diversa dalla prima sta a significare che la sua pubblicazione è corretta e lecita e

Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona. Il direttore risponde di omesso controllo - Delibera n. 34/2013

che dunque non vi è violazione disciplinare in relazione alla sua diffusione”.

Nel commentare la foto, il direttore Sallusti sottolinea che “la fotografia ha espresso la sofferenza cagionata da un gesto tanto folle quanto ingiusto e di certo, non era diretta a divulgare il corpo della persona ritratta, semmai a rendere il lettore consapevole - mediante la visione delle conseguenze del gesto criminale - di quanto accaduto”.

In merito al richiamo al “buon costume” sulla base del parallelismo tra l’art. 15 della legge sulla stampa e l’art. 21 della Costituzione, il ricorrente afferma che esso “è palesemente infondato” e che l’art. 15 della legge sulla stampa tutela nell’ordine “il comune sentimento della morale, l’ordine familiare e la non diffusione di suicidi e delitti”.

Il ricorrente fa presente che secondo “la Corte Costituzionale per fondare qualsivoglia rimprovero in merito alla pubblicazione di una fotografia è necessario che: 1) l’immagine sia corredata da particolari impressionanti o raccapriccianti; 2) tali particolari siano a loro volta lesivi della dignità di ogni essere umano; 3) gli stessi particolari siano, infine, avvertibili dall’intera collettività. Tutti requisiti che mancano nel caso in esame”. In merito al richiamo nella delibera dell’Ordine della Lombardia, di alcune decisioni giurisprudenziali, nel ricorso si legge che quella emessa dalla Cassazione il 27 aprile 2001: si tratta di una sentenza che riguardava un caso completamente diverso da quello in esame, perché in quella occasione la Corte era intervenuta per giudicare la pubblicazione di 3 fotografie che ritraevano il cadavere della _____, così come era stato rinvenuto nell’immediatezza del delitto, con tanto di particolari impressionanti e raccapriccianti delle tracce rilasciate al corpo nudo, sugli indumenti e sulle mo-

dalità di esecuzione del crimine.

E sempre in merito al richiamo della sentenza della Suprema Corte il 9 giugno fatta dall’Odg della Lombardia, il ricorrente scrive che la Corte era intervenuta “per valutare la pubblicazione di alcune foto che ritraevano il cadavere dell’on. Aldo Moro, nudo all’obitorio. Tutte fotografie, dunque, che non possono lontanamente essere equiparate o assimilate a quella di cui si discute per cui la norma richiamata dal Consiglio regionale risulta inapplicabile”.

Il ricorso del direttore Alessandro Sallusti si conclude con la richiesta di annullare la decisione del Consiglio regionale della Lombardia.

Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona. Il direttore risponde di omesso controllo - Delibera n. 34/2013

Il parere del PG

Oltremodo articolato ed esaustivo è il parere dell’Ufficio del Procuratore generale della Repubblica di Milano, che richiama la legge sulla stampa per quanto riguarda la pubblicazione di

foto e afferma, tra l’altro, che “pur non stabilendo un divieto assoluto di pubblicare immagini impressionanti, impone che la riproduzione sia veramente indispensabile e unico mezzo per informare l’opinione pubblica di eventi che, senza la crudezza della visione, questa stenderebbe a credere possibili; mentre, al di fuori di siffatte ipotesi estreme, il limite della ‘continenza’ riacquista tutta la sua valenza, con inevitabili conseguenze sul piano disciplinare”.

Il PG “non condivide le censure rivolte dal ricorrente alla decisione del Consiglio regionale lombardo dei giornalisti – osserva – che la critica principale circa la presunta illogicità della delibera -

ravvisata nella circostanza che per l'organo di disciplina la pubblicazione sarebbe stata lecita se avesse avuto una differente collocazione editoriale, ossia all'interno del giornale e non in prima pagina, la qualcosa ne confermerebbe la sostanziale liceità - è all'evidenza priva di fondamento”.

Nel parere del PG di Milano si legge, tra l'altro, che “infondate si palesano, le critiche rivolte alla decisione per avere citato precedenti giurisprudenziali ritenuti non calzanti, da un lato, e per la mancata considerazione delle più o meno contemporanee e similari iniziative assunte da altri mezzi di informazione. Non si vede, infatti, come il richiamo a casi diversi da quello qui in esame in relazione ai quali erano state pubblicate fotografie, impressionanti, di cadaveri nudi, possa incidere *ad excludendum* sulla valutazione di liceità operata dall'organo disciplinare per la pubblicazione della fotografica della ragazza rimasta ferita nell'attentato alla scuola Morvillo Falcone”.

Il PG conclude le osservazioni chiedendo di respingere il ricorso “confermando la decisione impugnata del CROG Lombardia in data 1.12.2012 a carico del dott. Alessandro Sallusti, Direttore responsabile de Il Giornale”.

L'audizione di Alessandro Sallusti presso il Consiglio di Disciplina Nazionale

In data 16.4.2013 il Direttore Alessandro Sallusti, assistito dall'avv. Valentina Ramella, è stato ascoltato dal Consi-

Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona. Il direttore risponde di omesso controllo - Delibera n. 34/2013

glio di disciplina nazionale come prescritto dalla legge.

L'incolpato ha subito fatto presente che “quella foto tra l'altro è stata usata da tutti i giornali d'Italia, chi in un modo chi in un altro, chi uno scatto, chi uno scatto preso da un'altra posizione. Io spero attraverso la pubblicazione di quella foto di aver scosso la coscienza di tanti ragazzi italiani che, vedendo una ragazza sanguinante per una bomba, aumentassero il loro senso civico di impegno, di lotta, di presa di coscienza”.

Ha ribadito, nel corso dell'audizione il contenuto di una sua denuncia, ovvero della pubblicazione della stessa fotografia nella prima pagina de “Il Fatto Quotidiano”.

In merito all'esposto presentato da Giulia (Associazione delle giornaliste unite, libere autonome) il direttore si è così espresso: “Quell'associazione legge attentamente Il Giornale, perché i suoi esposti sono numerosi e continui, non vorrei fosse un fatto personale. Perché se la stessa foto viene pubblicata lo stesso giorno e con la stessa evidenza da dieci giornali e fa l'esposto solo su uno, la mia impressione è che non si vuole difendere la ragazza, che peraltro non ha chiesto di essere difesa e non ha mai protestato per quella foto, ma credo che ce l'abbia più con me che col voler difendere quella ragazza. Sennò fa una rassegna stampa e fa un esposto contro tutti i giornali che pubblicano quella foto”.

Alla domanda se ha avuto la possibilità di scegliere tra tante foto da mettere in prima pagina, perché ci sono anche foto con angolazioni completamente diverse, il ricorrente ha detto: “Adesso non ricordo, ma credo di sì. Cioè, comunque, avrei potuto metterne un'altra, questo è evidente. Sì, avrei potuto metterne un'altra ma era un po' un'immagine simbolo. Tra l'altro era il fotogram-

ma che più colpiva nelle riprese televisive che per tutto il pomeriggio ci siamo visti in televisione, cioè non era una immagine inedita, sconosciuta”.

Alla domanda se cambia qualcosa rispetto alla pubblicazione di una foto in prima pagina o all'interno, Alessandro Sallusti dice “rispetto all'ipotesi di reato credo nulla, perché l'ipotesi di reato non è che parla di evidenza della fotografia, ma parla della foto. Quindi che sia in prima pagina o in seconda o in terza non cambia nulla. Ma se io voglio lanciare un messaggio del quale ne sono orgoglioso per scuotere le coscienze della gente di fronte all'orrore di certe cose, troverei anche ipocrita metterla in seconda pagina”.

Sia Sallusti sia l'avv. Ramella, anche in relazione alle osservazioni del Pg di Milano, hanno tenuto a ribadire che “o una fotografia è oggettivamente raccapricciante o non lo è. Non lo può diventare a seconda di dove la metti. Perché se il Fatto Quotidiano ha pubblicato la stessa foto a pag. 2 e il Giornale l'ha pubblicata in prima pagina, l'oggettività di quella foto, cioè il suo essere o meno impressionante, non cambia”.

Considerazioni

Dall'istruttoria è emerso che il direttore Alessandro Sallusti ha consapevolmente deciso di pubblicare la fotografia della ragazza ferita nell'attentato nella scuola di Brindisi, ritenendola oltremodo significativa di quell'evento. Lo stesso direttore, infatti, sia nelle audizioni davanti il Consiglio dell'Ordine della Lombardia sia dinanzi la Consiglio di disciplina nazionale sia nel ricorso ha puntualizzato che avrebbe potuto “metterne un'altra ma era un po' un'immagine simbolo. Tra l'altro era il fotogramma che più colpiva”.

Ciò detto, è indubbio che la fotografia

di quella studentessa seduta sull'asfalto con le gambe nude e divaricate, i vestiti semibruciati, il viso annerito, i seni scoperti e gli occhi chiusi, mentre qualcuno la soccorre, ancorché rappresentativa di un evento drammatico - come l'attentato alla “Morvillo Falcone” - sia irrispettosa del dolore altrui e violi oltremodo la dignità della persona ritratta, aggiungendo umiliazione alla sofferenza patita per aver rischiato la vita in quello che doveva essere un quotidiano ingresso in classe. A questo proposito si ricorda che la tutela della dignità della persona umana, fondamentale ed inviolabile valore costituzionale, è un principio

Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona. Il direttore risponde di omesso controllo - Delibera n. 34/2013

da intendere come limite alla libertà di informazione tant'è che la Carta dei doveri del giornalista vieta la pubblicazione di immagini o fotografie particolarmente raccapriccianti di soggetti coinvolti in fatti di cronaca, o comunque lesive

della dignità della persona, con ciò stabilendo l'assoluta prevalenza dell'esigenza di proteggere l'individuo sull'esercizio - altrettanto costituzionale - del diritto di cronaca (così Cons. Naz. N. 31/2009 e, da ultimo, Cons. Disc. Naz. N. 10/2013). Detto in altri termini nel bilanciamento dei valori, il principio costituzionale della tutela della dignità della persona - coinvolta in fatti di cronaca lesivi della dignità della persona stessa - prevale sul diritto “insopprimibile” all'informazione, facendo fare al cronista un passo indietro (Corte costituzionale, sentenza n. 293/2000).

Ben ha argomentato il Consiglio del-

l'Ordine della Lombardia allorquando ha riferito che "perché la pubblicazione di immagini raccapriccianti trovi giustificazione, è necessario che essa sia accompagnata dalla volontà di esecrare i crimini e le atrocità a cui le immagini si riferiscono ma anche che le immagini siano indispensabile strumento di denuncia per far intendere al pubblico cosa è effettivamente accaduto e fino a che punto è arrivata la barbarie. Condizione quest'ultima che non ricorre nel caso concreto. Per fare intendere al pubblico quali possono essere le conseguenze dell'esplosione di un ordigno sulla pubblica via non è, infatti, necessario mostrare in prima pagina e in grande formato il corpo denudato e ustionato di una ragazza. Mentre per fare sapere all'opinione pubblica mondiale che nel corso di una conflitto vengono usate armi chimiche devastanti ai danni di civili inermi e di bambini, la pubblicazione dell'immagine è indispensabile. In quest'ultimo caso la fotografia è testimonianza e prova di un fatto che diversamente non sarebbe conosciuto, né creduto. Nel caso della ragazza di Brindisi, no".

È importante, tra l'altro, sottolineare e precisare, anche in questa occasione, che l'organo di disciplina regionale ha titoli per esaminare solo le situazioni che vedono protagonisti gli iscritti all'organo regionale di appartenenza e non ad altri organi. Tutto ciò in riferimento ai mancati procedimenti disciplinari nei confronti de "Il Fatto Quotidiano" e delle immagini mandate in onda

Grave fatto di cronaca con immagini che ledono la dignità della persona. Il direttore risponde di omesso controllo - Delibera n. 34/2013

da Sky Tg24, evidenziati dal direttore Sallusti anche dinnanzi al Consiglio di disciplina.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore e ascoltato l'incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso presentato dal Direttore de "Il Giornale" Alessandro Sallusti avverso la decisione dell'Ordine della Lombardia, e di confermare la sanzione della censura.

Così deciso in Roma il 16 Aprile 2013.

I-4-5 L'autore dell'articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalista - Delibera n. 38/2013

Franco Bechis, vicedirettore del giornale *Liberio*, nel novembre del 2010 ha presentato ricorso contro la delibera con cui il Consiglio Regionale del Lazio il 3 settembre dello stesso anno, lo aveva sanzionato con l'avvertimento per omesso controllo, relativamente a un titolo ritenuto lesivo nei confronti del collega ____ inviato de *La Repubblica*.

Il procedimento

Il procedimento aveva preso corso dall'esposto di ____ ritenutosi offeso dall'articolo, pubblicato su *Liberio* il 4 marzo del 2010, intitolato "*Repubblica* spiava gli spioni"; occhiello "Giornali orecchioni"; sommario "La grande firma ____ chiede a una collega di avvisare il pm ____ che è sotto inchiesta".

Poiché l'articolo era firmato congiuntamente dai giornalisti Franco Bechis e ____, con il suo esposto ____ chiedeva "di procedere in via disciplinare, per grave violazione dei doveri deontologici, nei confronti dei giornalisti Franco

Bechis, _____, _____. I primi, due quali estensori dell'articolo pubblicato in data 4/3/2010, a pag. 15, del quotidiano *Liberio* dal titolo *Repubblica spiava gli spioni*. L'ultimo, quale direttore responsabile del quotidiano in oggetto”.

Il testo dell'articolo di *Liberio* dava conto di intercettazioni telefoniche dalle quali si poteva evincere un input partito da _____ rivolto alla collega di giudiziaria _____, perché avvertisse il magistrato _____ che stava per essere coinvolto nell'inchiesta sulle grandi opere legate al G8 del 2009 (convocato alla Maddalena, poi spostato a L'Aquila dopo il terremoto).

Citiamo il testo: “L'ex procuratore aggiunto: ‘Quel magistrato romano’ finito nell'inchiesta sulle Grandi Opere, la si sente dire al pm ‘sei tu’. _____, parlando al telefono con il magistrato: “Praticamente mi chiama _____ e mi fa...dice ‘_____ guarda forse si deve verificare se _____ è raggiunto da qualche cosa perché... avvertilo subito”.

Il capo d'inculpazione

L'OdG del Lazio contesta “la violazione dell'art. 2 della legge 69 del 1963 nella parte relativa alla veridicità dell'informazione e ai rapporti con i colleghi, nonché la Carta dei doveri del 1993 dove si afferma che il giornalista è il responsabile della corretta informazione e tale responsabilità non è subordinata a interessi sia dell'editore, del governo e dei terzi in quanto il giornalista deve sempre essere *super partes*”.

La delibera dell'OdG del Lazio

Il Consiglio regionale del Lazio convoca i protagonisti per le audizioni ed esamina le carte. Conclude che “L'articolo redatto da Franco Bechis e da _____ ha preso lo spunto da una intercettazione telefonica e questa esiste. È stata regi-

strata il 10 febbraio 2010 dal ROS di Firenze e riguarda una conversazione intercorsa tra il Procuratore aggiunto della Repubblica, _____, e la giornalista _____. Questa fa il nome di _____, che l'ha informata - con la dovuta cautela - che sarebbe in arrivo una comunicazione giudiziaria a carico del dott. _____. Un fatto incontrovertibile ma il ‘pezzo’, ovvero il testo, che ha promosso l'esposto presentato dal _____, ed è oggetto di valutazione da parte del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, non contiene niente che possa essere censurabile sotto il profilo deontologico. Dà anche atto al _____ di essere

L'autore dell'articolo non risponde del titolo, se ideato da altro giornalista - Delibera n. 38/2013

l'inviato di punta de la Repubblica, affermazione che non può essere giudicata negativa e tanto meno irritante.”

Con ciò i primi giudici sollevano la collega _____ da

qualsiasi responsabilità ma non il Bechis. Infatti il Consiglio regionale del Lazio decide “di sanzionare il signor Franco Bechis, giornalista professionista, con l'avvertimento del Consiglio per omesso controllo sul titolo che la redazione di *Liberio* ha voluto redigere per dare risalto all'articolo da lui redatto con la collega Roberta Catania in quanto ne è vicedirettore”.

Il ricorso di Franco Bechis

La difesa di Franco Bechis si articola su due motivi portanti, in base ai quali si chiede la riforma (revoca) del provvedimento. Primo motivo: la difesa sostiene la tesi che, nella fattispecie, il titolo non può avere contenuto diffamatorio a sé stante, disgiunto dal suo articolo ritenuto invece “corretto” dai giudici di primo

grado. Secondo motivo: “Il dott. Bechis non è direttore responsabile del quotidiano Libero, pertanto nessun controllo poteva esercitare sulla compilazione dei titoli relativi al ‘pezzo’. Bechis è vicedirettore presso la sede di Roma, non ha ruolo nell’ufficio centrale che “è a Milano ed è coordinato dal vicedirettore _____. Non ha nemmeno funzioni organizzative presso la redazione romana”.

Il parere del PG

Il Procuratore Generale si esprime con particolare ampiezza e ricchezza di motivazioni. Osserva che “i titoli non vengono formulati da coloro che scrivono gli articoli stessi ma in direzione prima della stampa. Il Consiglio regionale, poi, riconosceva che l’articolo in sé non aveva contenuto diffamatorio e comunque lesivo della deontologia professionale, tutto-
ra riteneva il Bechis quale vicedirettore, responsabile anche della redazione dell’articolo, ovvero dell’aver omesso il controllo sul titolo”.

Il procuratore respinge il primo motivo di ricorso (il titolo da solo non può essere lesivo, disgiunto dall’articolo) ma ritiene fondato il secondo motivo “sotto il profilo della differenza fra la originaria accusa e statuizione circa la responsabilità, al Bechis non era stato contestato l’omesso controllo sul titolo ma il contenuto dell’articolo. Bechis si era dunque difeso come giornalista coestensore e non come vicedirettore responsabile. Tale mutamento del livello d’accusa (...) ha menomato il suo diritto di difesa. Per questa ragione la statuizione del Consiglio regionale non può essere confermata”.

**L’autore
dell’articolo
non risponde
del titolo,
se ideato
da altro
giornalista -
Delibera
n. 38/2013**

Considerazioni

La lettura dell’articolo, costruito in base alle intercettazioni del Ros, concorde-
mente con quanto valutato dai primi giudici, non sembra andare al di là di una cronaca resa “puntuta” da una certa rivalità, peraltro legittima, fra le testate. Il Procuratore generale sottolinea giustamente un difetto non secondario dell’impianto accusatorio, laddove *in primis* è proprio l’articolo ad essere oggetto dell’apertura del procedimento, mentre in delibera la sanzione è riferita all’omesso controllo, mancanza di cui il Bechis non aveva mai avuto notizia d’incolpazione.

In ogni caso se Franco Bechis non è l’autore del titolo e se non aveva nemmeno il compito di controllarlo o approvarlo, risulterebbe improprio confermare la sanzione per l’omesso controllo. Del resto un autore del titolo esiste, come esiste un direttore responsabile, a sua volta oggetto di un esposto del ____ (presso l’Ordine della Lombardia).

Nel corso dell’audizione di fronte a questo Consiglio di disciplina, il collega Franco Bechis, assistito dall’avvocato cassazionista Arnulfo, ribadisce di non aver alcun compito di organizzazione (cucina) redazionale e quindi di non contribuire alla titolazione, salvo talvolta – ma non nel caso in specie – suggerire titoli provvisori e puramente indicativi. I titoli, ha spiegato il Bechis ribadendo quanto già testimoniato nelle carte, vengono ideati e decisi nella redazione centrale di Milano. A precisa domanda Bechis risponde sottolineando di non condividere il tenore della titolazione che fu scelta in quell’occasione. Inoltre, pur avendo la qualifica di vicedirettore, Franco Bechis precisa che la responsabilità del giornale, a norma di legge, ricade esclusivamente sul

direttore. A questo proposito il Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso copia dell'esposto per competenza su Maurizio Belpietro all'Ordine regionale della Lombardia.

Conclusioni

Anche a prescindere dal difetto d'incollaggio sopra rilevato non esiste alcuna prova certa di una corresponsabilità del collega Franco Bechis nella titolazione dell'articolo in questione, titolazione da cui in sede di audizione prende esplicitamente le distanze. Né può essere accusato di aver omesso l'esercizio di un controllo che nell'organizzazione del giornale non era di sua pertinenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore e ascoltato l'incolpato

DELIBERA

Di accogliere di accogliere il ricorso proposto da Franco Bechis.

Così deciso in Roma il 23 Aprile 2013.

I-4-6 Messaggio giornalistico e "commistioni improprie" con quello pubblicitario - Decisione n. 44/2013

Il giornalista Alfonso SIGNORINI ricorre avverso l'assunzione disciplinare della censura, inflitta dal Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia con provvedimento del 20 gennaio 2011.

La delibera del Consiglio dell'Ordine di Milano

Il Consiglio dell'Ordine, nella seduta del 29 ottobre 2010, su iniziativa d'uf-

ficio, deliberò l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista Alfonso Signorini nella sua qualità di direttore responsabile del settimanale "Chi", per verificare se vi fosse violazione delle norme deontologiche che presiedono alla professione di giornalista ed in particolare degli artt. 2 e 48 della legge professionale e della Carta dei doveri del giornalista, relativamente al rapporto tra pubblicità e informazione.

In particolare, Signorini era chiamato a rispondere:

a) della pubblicazione sul numero 16 di "Chi" del 21 aprile 2010, della copertina "*La Nazionale si mette a nudo*", che è la riproduzione fedele della pubblicità del marchio _____, pubblicata successivamente nello stesso giornale nel mese di maggio 2010 e, nello stesso periodo, su molti altri settimanali e mensili di attualità e di moda. Nello stesso numero del giornale, da pag. 14 a pag. 20, era pubblicato, inoltre, un intero servizio redazionale a firma del giornalista _____, arricchito da foto, sempre riprese dalla medesima campagna, dedicata ai calciatori che avevano posato come modelli, oltre ad un'intervista a _____ e _____ nella quale si spiegava il motivo per cui erano stati scelti quei cinque giocatori della nazionale come testimonial per il lancio della nuova linea di intimo;

b) della pubblicazione sul numero 29 di "Chi" del 21 luglio 2010, da pag. 96 a pag. 107, di un servizio dal titolo "*Per Daria è già inverno*" realizzato interamente con le fotografie tratte dalla campagna pubblicitaria di _____, a firma della publicista _____ e privo sostanzialmente di testo.

Signorini si era presentato dinanzi ai primi giudici il 20 gennaio 2011 ed aveva rappresentato le proprie ragioni,

facendo pervenire, prima dell'audizione, una memoria difensiva con la quale contestava il capo di incolpazione, sottolineando in particolare: *l'indeterminatezza della contestazione; il rilievo secondo cui gli articoli contestati non presentavano alcun accordo di committenza; che elemento decisivo che connota l'illecito di pubblicità ingannevole (per la giurisprudenza amministrativa) deve essere quello della promozione pubblicitaria del prodotto (in caso contrario il messaggio sarebbe solo promozionale); che il quadro "indiziario" a carico dell'incolpato deve essere grave, univoco e concordante; che nell'articolo su Dolce&Gabbana è evidente il contenuto strettamente giornalistico e che l'effetto promozionale è solo una conseguenza indiretta; che per quanto riguarda l'articolo "Per Daria è già inverno", esso è pubblicato nella sezione "Moda", che preannuncia al lettore che le informazioni contenute avranno una componente promozionale; che l'articolo ha le caratteristiche dello speciale e i requisiti di eccezionalità: top model di eccezione, foto di un grandissimo fotografo; ambientazione a Parigi; stagionalità (i prodotti rappresentati dai servizi non sono "coordinati" con la stagione d'uscita, a differenza del solito); che la scelta editoriale è comunicata ai lettori con atteggiamento di lealtà (nella didascalia del sommario).*

Licenziato il giornalista, nella stessa seduta, il Consiglio dell'Ordine della Lombardia aveva deliberato di infliggergli la sanzione della censura.

L'adozione del provvedimento sanzio-

Messaggio giornalistico e "commistioni improprie" con quello pubblicitario - Decisione n. 44/2013

natorio è stata fatta sulla base delle seguenti considerazioni.

Non si può condividere la tesi difensiva che vorrebbe escludere l'eventuale responsabilità deontologica in mancanza di prova certa del collegamento tra articolo pubblicato e "passaggio di denaro" da parte dello sponsor beneficiario dalla pubblicità subliminale ("gli articoli contestati non sottendono alcun accordo di committenza") perché già da tempo la costante giurisprudenza disciplinare è giunta alla constatazione di come non sia necessaria questa prova per poter dimostrare la commistione tra informazione e pubblicità, essendo sufficienti elementi "indiziari" quali la mancata differenziazione del carattere tipografico, il linguaggio "celebrativo" del prodotto e così via.

Del resto – osservavano i primi giudici – è un dato acquisito in questo ordine di vertenze che per evidenti motivi i "committenti" preferiscano i publi-redazionali alla pubblicità tabellare.

In particolare, in merito alla vicenda "calciatori-_____" rilevavano che, alla luce delle audizioni di Signorini e dell'autore materiale dell'articolo, si giunge alla conclusione che i contenuti dell'articolo in questione posseggono effettivamente le caratteristiche prevalenti della notizia di cronaca.

D'altra parte, però – osservavano - è un fatto oggettivo che la foto di copertina del settimanale "Chi" sia esattamente quella utilizzata per la campagna pubblicitaria della casa di moda. La commistione tra informazione e pubblicità, alla luce della normativa in vigore, appare dunque *in re ipsa*.

Il Consiglio regionale non ha condiviso, poi, la tesi difensiva di Signorini circa la buona fede poiché la pubblicazione della copertina contestata avvenne un mese prima dell'avvio della campa-

gna pubblicitaria di _____ e Signorini ignorava che proprio la foto da lui scelta per la copertina sarebbe stata individuata come quella di “lancio”. Inoltre, Signorini ha prodotto i provini delle foto a suo dire inviategli dalla *maison* _____ a corredo dell’esclusiva con “Chi”, spiegando che la sua scelta per la copertina era stata in pratica costretta, dal momento che quella poi pubblicata era l’unica fotografia con taglio verticale e dunque l’unica adatta alla copertina del settimanale.

A proposito di queste argomentazioni, i primi giudici hanno considerato “davvero improbabile” che al momento di concedere l’esclusiva a “Chi” per il servizio di copertina, l’ufficio stampa di _____ non sapesse quale sarebbe stata la foto da utilizzare per il lancio pubblicitario. E quanto ai “provini” prodotti, il Consiglio non può che limitarsi a prendere atto delle parole del direttore. Tuttavia, nel corso della stessa audizione, mentre si difendeva sul secondo episodio contestato, il collega Signorini ha spiegato che quando pubblica foto di backstage pubblicitari, egli è solito richiedere ed ottenere a propria tutela una sorta di “liberatoria” dalla fornitrice delle foto, al fine di cautelarsi proprio dal rischio di scegliere per la pubblicazione immagini utilizzate anche per il lancio pubblicitario. È vero che poi, a domanda del suo difensore, Signorini ha aggiunto che la “liberatoria” sarebbe in realtà nient’altro che un “gentleman agreement”, tuttavia non si può fare a meno di rilevare come nel caso _____ tutto ciò non sia - per ammissione stessa del direttore - avvenuto. E dunque, anche a voler ammettere la buona fede del collega sulla “casualità” della corrispondenza tra la foto di copertina di “Chi” e quella a suo dire solo in seguito prescelta da _____ per

il lancio pubblicitario del prodotto, hanno tuttavia rilevato un comportamento superficiale e quanto meno colposo, da parte del direttore, nel non aver ottenuto la “liberatoria” che è solito pretendere in casi analoghi.

Quanto al servizio riguardante il backstage pubblicitario _____ - si legge nel provvedimento impugnato - il direttore stesso ha spiegato di averne deciso la pubblicazione trattandosi di belle e importanti fotografie “regalate”, e di essersi - in quel caso sì - accertato che le immagini fossero quelle non utilizzate per la campagna pubblicitaria dell’azienda di abbigliamento; di aver correttamente specificato nel sommario del servizio che si trattava per l’ap-punto di foto tratte da un backstage; e che i prodotti di abbigliamento esibiti nel servizio non

Messaggio giornalistico e “commistioni improprie” con quello pubblicitario - Decisione n. 44/2013

erano in commercio al momento della pubblicazione dell’articolo. A parte quest’ultima considerazione, che il Consiglio non ha ritenuto determinante nel voler negare l’aspetto eventualmente pubblicitario del servizio, poiché l’argomento potrebbe essere perfettamente utilizzato *a contrariis* (il rispetto della “stagionalità” pubblicitaria come ulteriore indizio del rispetto della volontà del committente), si è rilevato che anche la circostanza dell’esplicito utilizzo della parola “backstage” nel sommario non appare sufficiente ad escludere la commistione, dal momento che il servizio in questione si presenta, per il resto, assolutamente indistinguibile rispetto alla parte informativa del giornale.

Quale sarebbe, dunque, l’“eccezionalità” dell’articolo sostenuta dalla difesa?

Una bella modella, l'impagabile sfondo parigino, gli scatti d'autore? Si vuole sostenere che questi elementi possano condurre a ritenere prevalente l'elemento informativo (sia pure nella sezione "moda") rispetto a quello pubblicitario? Il Consiglio non ha ritenuto di poter giungere alle stesse conclusioni della difesa, in quanto appare inconfutabile il contenuto pubblicitario (non semplicemente "promozionale") se solo si abbia riguardo al "testo" che illustra i prodotti. Testo del tutto paragonabile, a parere del Collegio, a quello di una cartella stampa. Il "compenso" (se così vogliamo dire) in questo caso, è consistito nell'utilizzo gratuito delle belle fotografie, come spiegato dal direttore.

**Messaggio giornalistico e "commistioni improprie" con quello pubblicitario -
Decisione n. 44/2013**

Il ricorso

Nel ricorso il giornalista Alfonso Signorini, riprendendo le argomentazioni già fatte nella memoria difensiva presentata ai primi giudici, così argomenta per contestare la decisione del Consiglio della Lombardia:

A) Premessa

Non condivide la parte preliminare della motivazione del provvedimento, laddove si rimarca come non possa essere imposta al Consiglio la *probatio diabolica* della "collusione" fra giornalista ed investitore pubblicitario, sottesa alla fattispecie in esame e come, invece, la natura illecita della condotta possa essere dedotta anche da elementi indiziari e presuntivi, fra i quali tipologia e modalità di pubblicazione. A parere del ricorrente, il quadro indiziario va valutato nella sua complessità e soprattutto non può prescindere, in caso di con-

danna, dal raggiungimento di un giudizio di *gravità, univocità e concordanza* degli elementi indiziari che lo compongono. A sostegno di ciò si sofferma su una sentenza del TAR allegata all'originaria memoria difensiva per giungere alla conclusione che vanno prima valutate le prove storiche del rapporto di committenza e, in assenza di esse, le modalità di pubblicazione, da valutarsi in base a presunzioni logiche, purché consentano di addivenire ad un giudizio di gravità, precisione e concordanza del quadro indiziario a carico.

B) *La copertina del numero 16 di "CHI" del 21 aprile 2010, dal titolo "La nazionale si mette a nudo" e l'articolo nella rubrica "CHI" Cover story*

Le tematiche introdotte dal Collegio sono due: la prima afferente la prova della collusione dolosa fra giornale/direttore e sponsor; la seconda riguardante il potenziale carattere colposo dell'illecito disciplinare in esame.

Sul primo punto non si condividono "le valutazioni inquisitorie del Consiglio" per i seguenti motivi:

_____ non ha mai pubblicizzato su "CHI" l'intimo, per propria scelta imprenditoriale;

con la delibera di apertura, erroneamente, l'Ordine Regionale contestava "*la pubblicazione sul numero 16 di "CHI" del 21 aprile 2010, della copertina "La Nazionale si mette a nudo" ... la riproduzione fedele della pubblicità del marchio _____ pubblicata successivamente nello stesso giornale nel mese di maggio 2010...*";

non solo "_____" non ha mai pubblicizzato l'intimo ma, con produzione documentale difensiva del giorno dell'udienza, è stata acquisita da Mondadori Pubblicità la scheda cliente degli investimenti pubblicitari su "CHI" nell'anno 2010, che dimostra l'assenza di

investimenti sino al mese di ottobre, ed un minimo investimento mensile nei mesi di ottobre, novembre e dicembre di € 6000 mensili, per la promozione di orologi e profumi;

quindi, non solo non vi è stato aumento di investimenti pubblicitari ma, nel caso di specie, non vi era proprio un rapporto di committenza all'epoca del fatto (e nei mesi successivi) e non vi è mai stato rapporto di committenza rispetto alla specifica campagna pubblicitaria; di tutte le numerose fotografie del backstage prodotte da Signorini all'Ordine Regionale, l'unica "copertinabile" (quindi pubblicabile in verticale) era quella in effetti pubblicata;

la copertina di "CHI" è stata pubblicata circa 20 giorni prima della pubblicazione della campagna pubblicitaria, quindi prima della formale conoscenza di quale fotografia sarebbe stata utilizzata per la campagna pubblicitaria;

al momento della uscita in edicola di "CHI", pertanto, la pubblicazione della fotografia non costituiva illecito disciplinare per cui il giornalista non ha l'onere della prova a discarico rispetto al fatto;

sul punto si invoca un errore di Signorini durante la sua audizione: lo stesso, infatti, voleva dire che la redazione del giornale cura che le vengano trasmesse sempre fotografie di back stage differenti da quelle usate per i tabellari, cosa che, infatti, rispetto all'altro articolo in contestazione, l'ufficio stampa di "___" ha certificato di avere fatto; per come invece il direttore Signorini si è espresso confondendo i termini del discorso (ossia le foto con la dichiarazione), è parso che la redazione di "CHI" pretendesse in ogni caso una dichiarazione scritta, consuetudine che non esiste ed è anzi piuttosto incoerente rispetto ai rapporti informali in esse-

re nel settore;

A parere del ricorrente, quindi, sul punto tutti gli elementi sopra esaminati consentono di affermare (in assenza di prove dirette a carico) la mancanza di univocità e concordanza del quadro indiziario.

Quanto, invece, all'addebito colposo, che presupporrebbe la sussistenza dell'illecito disciplinare a carico del giornalista in caso di violazione di un asserito precetto cautelare secondo il quale il direttore di un periodico, prima della pubblicazione in anteprima di un backstage, dovrebbe accertarsi con la modalità della ricezione di una certificazione

Messaggio giornalistico e "commistioni improprie" con quello pubblicitario - Decisione n. 44/2013

scritta che le fotografie ricevute non saranno utilizzate per i tabellari della campagna pubblicitaria, il ricorrente manifesta perplessità su siffatta impostazione.

Intanto, nonostante l'illecito disciplinare in generale sia punito anche a titolo di colpa, la difesa ha ragionevoli dubbi che lo specifico illecito contestato (commistione fra pubblicità ed informazione), per sua struttura, possa avere anche natura colposa.

Ritiene, infatti, la difesa che qualsiasi articolo cui consegua anche l'effetto promozionale di un prodotto (in pratica, a titolo di esempio, tutti i redazionali di moda, finanche quelli pluralisti, tutti gli articoli di commento un nuovo autoveicolo, etc.) presuppone la conseguenza, non voluta come scopo essenziale ma colposamente indotta (in quanto prevedibile da parte del giornalista), della sua promozione pubblicitaria. In proposito sottolinea come la *ratio* dell'illecito, consistendo in modo preponderante nella tutela del rapporto di lealtà e tra-

sparenza del giornalista con il proprio lettore, mal si concili con una mera condotta colposa di un direttore tratto in errore sul fatto che una determinata fotografia - considerata la prassi in essere nei rapporti fra uffici stampa e redazioni - non sarebbe stata utilizzata per i tabellari.

Si chiede, poi, quale sarebbe la fonte dell'asserito precetto cautelare violato se è vero, come è vero (come già sottolineato nella memoria difensiva introduttiva) che il

Consiglio Nazionale, con altro provvedimento (n. 3/2009 del 17/3/2009) emesso in sede di appello a carico della di___ ha affermato: *"Il Consiglio non può tuttavia ignorare che il problema della pubblicità mascherata per i giornali specialistici di moda ecc. esiste e che il confine tra giornalismo e pubblicità è sempre più flebile, per cui vanno dettate regole chiare in materia."* Regole chiare in materia - osserva la difesa - allo stato del tutto inesistenti!

In ogni caso, la difesa di Signorini si chiede: rispetto ad un chiaro scoop, come quello della nazionale del calcio in mutande come testimonial di "___" appena prima del mondiale; rispetto all'immagine e ad una campagna pubblicitaria di due fra i più famosi stilisti al mondo; considerato che la foto pubblicata si risolve nella immagine di alcuni calciatori in mutande disegnate dagli stessi stilisti (prodotto pubblicizzato); considerata la natura informativa dell'articolo in questione e le modalità con le quali la notizia ha trovato in seguito propalazione su molti altri *media* (addirittura con la pubblicazione del video del back-stage, che ritrae sempre gli

Messaggio giornalistico e "commistioni improprie" con quello pubblicitario - Decisione n. 44/2013

stessi calciatori con le stesse mutande), quale ulteriore e concreto pregiudizio all'informazione ed alla dignità professionale sia stato cagionato dalla pubblicazione della copertina incriminata su "CHI", rispetto alle differenti e molteplici pubblicazioni degli altri *media* in pari periodo?

C) *L'articolo pubblicato sul numero 29 di "CHI" del 21 luglio 2010 dal titolo "Per Daria è già inverno"*

La difesa rammenta in via preliminare che è stata già prodotta certificazione della Mondadori Pubblicità con annessa scheda degli investimenti pubblicitari del cliente "___" su "CHI".

Per quanto, diversamente da "___", "___" abbia investito continuativamente in spazi pubblicitari su "CHI" (peraltro non certo per cifre eclatanti), nel periodo della pubblicazione non sono osservabili oscillazioni o discontinuità in aumento con l'elencazione degli investimenti nel periodo compreso tra ottobre 2009 e dicembre 2010.

Quindi aggiunge le considerazioni che seguono. Intanto, la mancata presenza in commercio dei capi di abbigliamento oggetto di pubblicazione è elemento quantomeno sintomatico di una buona fede sottesa alla pubblicazione.

Inoltre, come si evince dal titolo e dai sottotitoli del servizio la natura delle fotografie pubblicate è esplicitata ai lettori: *il backstage d'anteprima per CHI "Per Daria è già inverno". Location: Parigi. Top model: ____. Fotografo: ____. È nella nuova campagna pubblicitaria "___" per l'autunno-inverno 2010/2011. Dove vincono il glamour e la maglia."*

Non vi è stata, pertanto, violazione del rapporto di lealtà e trasparenza fra il giornale ed i propri lettori. L'ufficio stampa di "___" ha precisato che *"le immagini del backstage della campa-*

gna a/I 2010-2011 inviate a “CHI” in data 18/6/2010 e uscite sul numero 29 del 21/07/2010, sono foto diverse da quelle ufficiali della campagna pubblicitaria.”

Il servizio è stato pubblicato (per scelta) nella rubrica moda, impaginato e commentato tendenzialmente come i redazionali di moda “pluralisti” che “CHI”, come peraltro tutte le riviste femminili, pubblicano settimanalmente, con breve descrizione del capo di abbigliamento, indicazione dello stilista e/o della marca, indirizzi di reperimento ed in taluni casi (non quello di “CHI”) addirittura con l’indicazione dei prezzi.

Pertanto non si tratta affatto di cartelle stampa. Quanto, poi, alla pubblicazione del back-stage di una campagna pubblicitaria si è trattato di una scelta editoriale secondo la quale il prodotto era (per autore delle fotografie, location e modello utilizzata) di qualità tale da essere di interesse ai lettori.

Pertanto, osserva la difesa, una scelta editoriale, in quanto anch’essa esercizio di libera manifestazione del pensiero, è censurabile solo nel momento in cui l’effetto esclusivo voluto dal giornalista sia quello della promozione pubblicitaria, intento che il quadro indiziario nel suo complesso non consente di affermare.

Riferendosi, quindi, ad una frase contenuta nel provvedimento impugnato (“...il “compenso” (se così vogliamo dire) in questo caso, è consistito nell’utilizzo gratuito delle belle fotografie, come spiegato dal direttore...”), la difesa ritiene che, se la pubblicazione è avvenuta al fine di consentire ai lettori di poter godere ed apprezzare la qualità delle fotografie in questione, nessuno può negare il carattere prevalentemente informativo dell’articolo.

Sulla base di tali considerazioni, la di-

fesa di Signorini, richiamata la decisione a suo tempo assunta nei confronti del direttore responsabile di ‘___’ nel c.d., ‘precedente ___’ chiede, in via principale, di annullare la sanzione comminata e conseguentemente prosciogliere Alfonso Signorini da ogni addebito; in via di estremo subordine, in sostituzione di quella erogata, voglia infliggere la meno grave sanzione dell’avvertimento.

Il parere del P.G.

Il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Milano, nel formulare il parere di competenza, con nota n. 3228

Messaggio giornalistico e “commistioni improprie” con quello pubblicitario - Decisione n. 44/2013

del 24.5.2011, ha osservato, tra l’altro,

A proposito del primo rilievo:

“che è indubbia la mancata osservanza della regola deontologica, che im-

pone di individuare chiaramente i messaggi pubblicitari atteso che la copertina del n.16 di ‘Chi’ del 21 aprile 2010 riproduce esattamente la fotografia utilizzata a distanza di poco tempo per la campagna pubblicitaria del marchio ___, laddove le doglianze difensive in ordine all’affermazione di responsabilità non appaiono superare i pertinenti rilievi della decisione impugnata”;
che, infatti, avendo il direttore addotto a propria giustificazione la buona fede che, condiviso il giudizio espresso in delibera circa l’inverosimiglianza del rilievo difensivo secondo cui la citata casa di moda, pure nell’imminenza del lancio pubblicitario, non sapesse quale fotografia sarebbe stata allo scopo utilizzata, la buona fede deve ritenersi insufficiente, avendo il direttore agito quanto meno con negligenza/imprudenza;

che, pertanto, costituisce illecito disciplinare, in quanto contrario al prescritto dovere di lealtà nell'informazione, il comportamento del direttore del periodico per aver consentito la pubblicazione della copertina di contenuto pubblicitario non chiaramente differenziato rispetto all'elemento informativo.

A proposito del servizio dal titolo 'Per Daria è già inverno':

che la natura di pubblicità ingannevole si desume agevolmente dal fatto che, accanto alle fotografie pubblicate vi è la descrizione dei capi di abbigliamento, con espressa menzione, in grassetto, della casa produttrice '____' o comunque l'esaltazione dello stile del marchio laddove è sostanzialmente assente un testo informativo;

che l'assenza di 'stagionalità' dei capi di abbigliamento nulla prova in contrario essendo anzi il servizio indicato come 'anteprima', con sotteso riferimento alla collezione dei capi per la stagione autunno/inverno 2011 della '____' che anche l'articolo in esame realizza in modo ingannevole un servizio di natura pubblicitaria

Il P.G., ritenendo la sanzione della censura particolarmente rigorosa, ha proposto che, in parziale riforma della decisione impugnata, sia applicata la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Audizione del legale di Signorini

L'avv. Toniolo, difensore di Signorini, è stato ascoltato dal Consiglio di Disciplina, in sostituzione del ricorrente nella seduta del 30.04.2013. Ha ripreso e sviluppato il caso, trattato nel ricorso, della decisione del TAR sulla vicenda

Messaggio giornalistico e "commistioni improprie" con quello pubblicitario - Decisione n. 44/2013

Grazia-Armani, a proposito del problema pubblicità=committenza.

Dopo aver confermato integralmente il contenuto del ricorso, il legale ha insistito sulla mancanza di un rapporto di committenza e sulla buona fede del Direttore sottolineando, altresì, il fatto che ____ non sono mai stati committenti di intimo di 'Chi' e non lo erano al momento della pubblicazione dell'articolo. Sono stati committenti solamente per orologi e profumi per un importo del tutto marginale.

Sull'altro articolo, la pubblicazione sulla 'linea ____', ha rammentato che nel ricorso sono state riportate le tabelle degli investimenti pubblicitari di ____, dimostrando che anche in questo caso non vi è stata una progressione di investimenti pubblicitari e sugli elementi forniti e le valutazioni già fatte. La pubblicazione del servizio, comunque presenta delle peculiarità di carattere informativo. Vi erano infatti le foto di ____, un fotografo rinomato in questo momento, una modella di estrema rilevanza che comunque non è solita comparire in contesti analoghi, considerando l'ambientazione di Parigi: sono tutti argomenti che giustificano la natura informativa del servizio.

Il legale ha inoltre rammentato che l'autore dei testi, il giornalista ____, è stato assolto dall'Ordine di Milano che ha ritenuto quella parte di articolo di contenuto informativo, soffermandosi solo ed esclusivamente sulla pubblicazione del tabellare.

Al rilievo secondo cui la foto di copertina pubblicata da 'Chi,' oltre ad apparire successivamente come pubblicità su altri giornali, è stata diffusa anche sui tabelloni pubblicitari, il legale ha che ciò è avvenuto un mese e mezzo dopo e Signorini ha già chiarito che, quando ha scelto la foto, non sapeva che poi la

stessa sarebbe stata utilizzata per il lancio pubblicitario e comunque è rilevante l'assenza di un totale rapporto di committenza. Insomma, si è trattato di uno scoop giornalistico di informazione leggera ripreso anche da altri quotidiani sportivi, non di una commistione tra informazione e pubblicità.

Considerazioni

Va innanzitutto chiarito che non ha attinenza col procedimento disciplinare aperto nei confronti della direttrice di 'Grazia' la decisione del 16 aprile 2007 con cui il Tar del Lazio annullò una sentenza emessa dall'Autorità del Mercato e della concorrenza che aveva sanzionato il settimanale, avendo riscontrato anche finalità pubblicitarie. Nella circostanza, il Tar affrontò il problema pubblicità=committenza non in relazione al procedimento disciplinare a carico della giornalista-direttrice, bensì nell'ambito di rapporti commerciali tra due aziende.

Il procedimento disciplinare scaturito da questa vicenda si concluse con la sanzione a carico della giornalista per aver consentito la pubblicazione di un numero monografico del settimanale, nel quale lo stilista ____ firmò lo speciale figurando come "vicedirettore".

Nel sanzionare la giornalista che aveva consentito quell'operazione, definita di marketing, il Consiglio Nazionale ribadì la necessità di evitare esperimenti che possano avvalorare, sotto qualsiasi forma, ed in qualsiasi modo, ipotesi di commistioni improprie tra informazione e pubblicità.

Il giornalista infatti è, comunque e sempre, responsabile sul piano deontologico quando il messaggio giornalistico da lui dato ai lettori o ai telespettatori si confonde, anche mediante "commistioni improprie", con quello pubblicitario, come è provato dalle numerose decisio-

ni assunte dal Consiglio Nazionale in proposito (n. 453 del 321.5.06; n. 30 del 4.10.07; n. 8 del 9.2.010 ed altre).

In tutti questi casi, si è ribadito che nell'attività giornalistica il messaggio sull'informazione e quello di marketing devono restare distinti, non avendo alcun rilievo se vi sia stata o no committenza, se vi sia stato o no corrispettivo.

Tutto ciò è stabilito e con riferimento al rilievo della difesa secondo cui non vi sarebbero ancora norme precise in materia, si riportano qui di seguito:

"La Carta dei doveri", che nel paragrafo dedicato a "Informazione e pubblicità", afferma "I cittadini hanno il diritto di ricevere un'in-

Messaggio giornalistico e "commistioni improprie" con quello pubblicitario - Decisione n. 44/2013

formazione corretta, sempre distinta dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli. I messaggi pubblicitari devono essere sempre e comunque distinguibili dai testi giornalistici attraverso chiare indicazioni. Il giornalista è tenuto all'osservanza dei principi fissati dal Protocollo d'intesa sulla trasparenza dell'informazione e dal contratto nazionale di lavoro giornalistico; deve sempre rendere riconoscibile l'informazione pubblicitaria e deve comunque porre il pubblico in grado di riconoscere il lavoro giornalistico dal messaggio promozionale";

l'articolo 44 del Cnlg che afferma "allo scopo di tutelare il diritto del pubblico a ricevere una corretta informazione, distinta e distinguibile dal messaggio pubblicitario e non lesiva degli interessi dei singoli, i messaggi pubblicitari devono essere chiaramente individuabili come tali e quindi distinti anche attraverso apposita indicazione, dai testi

giornalistici". E ancora: "gli articoli elaborati dal giornalista nell'ambito della sua normale attività redazionale non possono essere utilizzati come materiale pubblicitario. I direttori nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 6, e considerate le peculiarità delle singole testate, sono garanti della correttezza e della qualità dell'informazione anche per quanto attiene il rapporto tra testo e pubblicità. A tal fine i direttori ricevono periodicamente i pareri dei comitati di redazione";

Messaggio giornalistico e "commistioni improprie" con quello pubblicitario - Decisione n. 44/2013

l'articolo 23 (Trasparenza della pubblicità) del D.lgs 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 335, S.O.) che recita "la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale. La pubblicità a mezzo stampa deve essere distinguibile dalle altre forme di comunicazione al pubblico, con modalità grafiche di evidente percezione".

Va ricordato infine che la Carta dei Doveri si conclude con la seguente statuzione: "La violazione di queste regole integranti lo spirito dell'art. 2 della legge 3.2.1963 n. 69 comporta l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della citata Legge" (Della disciplina degli iscritti").

Quindi, il contenuto della Carta dei Doveri integra lo spirito dell'art. 2 della legge ordinistica e le relative violazioni comportano l'applicazione delle norme contenute nel titolo III della legge, norme tra le quali ci sono quelle relative alle sanzioni disciplinari.

Nel merito non vi è dubbio che ci si

trova dinanzi che a quella che si può definire pubblicità impropria o occulta, ampiamente documentata dall'impostazione grafica, dalle didascalie e dalle foto che hanno accompagnato il servizio.

La difesa ha sottolineato il fatto che il giornalista che ha firmato i testi a corredo del servizio è stato prosciolto dai primi giudici: una decisione senza dubbio corretta che però rimarca la responsabilità del direttore quando, impostando il giornale sui prodotti di intimo ___ indossati da atleti della nazionale di calcio inserisce, a corredo, dei testi che, presi a se stanti, sono informazione (l'intervista a _____ e _____, dirigenti dell'azienda).

Né può essere accolta la giustificazione della buona fede nella scelta dell'immagine di copertina, in base ad aspetti tecnici (unica foto copertinabile-verticale!).

La verità è che tutto il servizio ha un suo sviluppo logico e non si può accettare la tesi secondo sia avvenuta solo per caso, tra le tante, la scelta della foto di copertina scelta poi utilizzata dal marketing di _____ per il lancio pubblicitario su altre riviste e su decine di migliaia di manifesti affissi in tutta Italia. È noto infatti, il meticoloso, lungo studio che ogni ditta di quelle dimensioni fa prima di un lancio pubblicitario a tutto campo per non ritenere che quella foto da pubblicare in prima pagina non sia stata fornita direttamente da '_____', come foto da copertina trainante per il successivo lancio pubblicitario.

Quanto al numero contenente il servizio 'Per Daria è già inverno', la difesa ha tentato di accreditare la tesi che non si è trattato di pubblicità da cui la ditta '_____' poteva trarre vantaggio immediato trattandosi di rassegna di prodotti non in commercio. C'è di più, il vantag-

gio sarebbe venuto tra qualche mese, con la nuova stagione, proprio con riferimento al sottotitolo: *“Location: Parigi. Top model: _____. Fotografo. È il backstage della nuova campagna pubblicitaria ____ per l’autunno-inverno 2010-2011. Dove vincono il glamour e la maglia”*.

L’aspetto pubblicitario del servizio è evidente, come peraltro osservato dal P.G. nel suo parere.

Nei due numeri di ‘Chi’ del 21 aprile 2010 e del 21 luglio 2010, si è proposta, quindi, senza dubbio alcuno, della pubblicità sotto forma di “scoop giornalistico di informazione leggera” e di anticipazione di un lancio di moda stagionale utilizzando dei backstage forniti dalle ditte ‘ ____ ’ e ‘ ____ ’.

Comunque la sia voglia definire (pubblicità occulta o camuffata) resta sempre pubblicità, della cui pubblicazione, sotto forma di messaggio giornalistico, è responsabile il giornalista Alfonso Signorini.

Il ricorso quindi è infondato e va respinto.

Quanto all’entità della sanzione, la Commissione non ritiene di accedere alla ‘subordinata’ richiesta dal ricorrente ed al parere formulato dal PG di attenuarla con l’avvertimento, trattandosi di due violazioni distinte, succedutesi a distanza di tre mesi, per cui non si può invocare la c.d. buona fede.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell’Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore e ascoltata l’incolpata

DELIBERA

di respingere il ricorso presentato dal giornalista Alfonso Signorini avverso la decisione in data 20.01.2011 con cui il Consiglio dell’Ordine della Lombardia gli ha inflitto la sanzione della censura. Così deciso in Roma il 30 Aprile 2013

**I-4-7 Iscrizione nell’elenco pubblicitari quale compenso per la collaborazione.
Si lede la dignità professionale
- Decisione n. 45/2013**

Il giornalista pubblicitario Eraclito Corbi, direttore responsabile del quotidiano «Il Corriere Laziale», ricorre avverso la decisione del competente Ordine regionale che lo ha sanzionato con 12 mesi di sospensione ritenendo che abbia violato la «Carta di Firenze» e l’art. 2 della legge professionale in quanto non avrebbe corrisposto i dovuti compensi ad almeno tre aspiranti pubblicitari. Inoltre, avrebbe costretto due di loro a firmare attestazioni di pagamento non vere. Nella riunione del 12 dicembre 2012 il Consiglio nazionale dell’Ordine ha accolto l’istanza di sospensione cautelare presentata dal difensore di Corbi. In data 14 dicembre 2012, con l’elezione del Consiglio nazionale di disciplina introdotto dalla recente normativa in tema di Ordini professionali, la pratica è stata trasferita al predetto Consiglio di disciplina al quale compete la decisione di merito.

In data 5 aprile 2012 il giornalista pubblicitario M.V. ha presentato un esposto di 15 pagine all’Ordine del Lazio nel quale raccontava il percorso che aveva dovuto compiere per ottenere l’iscrizione all’Albo, evidenziando in particolare il fatto che le centinaia di articoli scritti e pubblicati durante la sua collaborazione con «Il Corriere Laziale» non fosse-

ro stati retribuiti. In pratica sarebbe stato obbligato a firmare quietanze di inesistenti pagamenti rispetto ai quali la società editoriale «Edilazio '92 Cooperativa a r. l.» versava però una regolare ritenuta d'acconto. Nel caso in cui l'aspirante pubblicitista avesse tentato di sottrarsi a tale prassi, non sarebbe stata mai avviata la procedura per la sua iscrizione all'Albo. Dello stesso tenore una segnalazione di un altro pubblicitista, S.P., rilasciata in data 11 aprile 2011, in cui si informava l'Ordine regionale che durante il periodo di collaborazione

Iscrizione nell'elenco pubblicitisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale - Decisione n. 45/2013

presso «Il Corriere Laziale» non aveva percepito alcuna retribuzione.

Alcuni mesi dopo, il 24 ottobre 2011, tale F.B. informava l'Ordine di Roma che negli ultimi due anni aveva collaborato gratuitamente con «Il Corriere Laziale», inviando alla redazione della testata ogni settimana almeno un articolo e che il suo materiale veniva puntualmente pubblicato. Con una mail del giorno successivo lo stesso B. informava che «nei giorni di sabato e domenica» gli erano state assegnate due partite da seguire e di relazionare sintesi e tabellino alla redazione per un totale di 6.800 battute. L'indomani il materiale era stato pubblicato, ma uno degli articoli non riportava la sua firma.

Sulla base di tali sommarie informazioni, l'Ordine del Lazio il 10 maggio del 2012 deliberava l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista pubblicitista Eraclito Corbi, direttore responsabile del quotidiano «Il Corriere Laziale» per non aver corri-

sposto ai signori F.B., S.P. e M.V. i compensi per le collaborazioni giornalistiche a favore del quotidiano da lui diretto, il tutto in violazione della «Carta di Firenze» e dell'articolo 2 della legge ordinistica.

Nell'atto d'incolpazione l'Ordine regionale indicava anche che c'erano altri iscritti nell'Elenco pubblicitisti disposti a confermare che non avevano percepito alcun compenso per la loro collaborazione al «Corriere Laziale». Uno di tali pubblicitisti aveva anche rilasciato una dichiarazione scritta in data 19 luglio 2012, cioè dopo la seduta del Consiglio in cui era stato ascoltato l'incolpato (12 luglio 2012) e prima di quella in cui (26 luglio) è stata adottata la sanzione della sospensione per 12 mesi.

Nell'audizione dinanzi al Consiglio regionale, Corbi assistito dagli avvocati Barbara Corbi e Pierfrancesco Macone, aveva ribadito quanto già sostenuto nella memoria difensiva depositata presso l'Ordine laziale, allegando anche 19 ricevute dei compensi erogati e sottoscritte dagli interessati. Sia nella memoria che in corso di audizione l'incolpato sollevava eccezione circa la prescrizione dei fatti, in quanto il pubblicitista Viola aveva cessato la sua collaborazione nel 2006.

Nella memoria si eccepiva anche l'inapplicabilità della «Carta Firenze», entrata in vigore il 1° gennaio 2012, e che dunque sarebbe stata utilizzata con effetto retroattivo, in palese contrasto con i principi generali dell'ordinamento. Per altro la stessa «Carta» prevede all'art. 4 che il direttore debba «impegnarsi affinché il lavoro commissionato sia retribuito», un impegno quindi e non un obbligo che altrimenti porterebbe a configurare una responsabilità oggettiva del direttore responsabile per inadempienze dell'editore.

Le stesse obiezioni sono alla base del ricorso presentato al Consiglio nazionale in data 8 ottobre 2012. In aggiunta si eccepisce che sarebbero stati violati i termini - ritenuti perentori - previsti dall'art. 57 della legge professionale circa la notifica del provvedimento disciplinare adottato dall'Ordine del Lazio: la decisione della sospensione è stata adottata nella seduta del 26 luglio ed è stata notificata il 26 settembre successivo.

La difesa solleva anche altre due questioni. La prima è che l'accusa formulata non chiarisce quando sarebbero avvenuti gli illeciti contestati; la seconda è che si fa riferimento a «dichiarazioni rilasciate da alcune persone disposte a confermare», ma senza che queste siano formalizzate e che ne siano indicati gli autori.

Infine, ritiene che la sanzione sia eccessivamente afflittiva essendo stata aggravata dal fatto che il Corbi «è anche consigliere nazionale dell'Ordine dei giornalisti», «aggravante sconosciuta, non prevista da alcuna disposizione».

Per quanto attiene alle eccezioni sollevate in sede di audizione dinanzi ai giudici di primo grado, il Consiglio regionale ha ignorato i termini della prescrizione, rifacendosi al concetto che «al giudice disciplinare interessa esclusivamente il comportamento dell'iscritto all'Albo». Per quanto attiene alle certificazioni dei pagamenti, l'Ordine regionale ha respinto le argomentazioni della difesa in quanto «non è stata presentata da parte del Corbi quella prova che da sola avrebbe potuto dissipare incertezze, ombre e dubbi: la denuncia o un esposto, all'autorità inquirente nei confronti dei denunciati».

Considerazioni

Preliminarmente questo Consiglio na-

zionale di disciplina intende evidenziare il comportamento tenuto dal giornalista pubblicista Corbi durante tutto il procedimento. Aspetto particolarmente importante nel momento in cui oggetto di valutazione è proprio il rispetto da parte del giornalista di quei principi etici e di quelle regole deontologiche che costituiscono il patrimonio di valori posto a fondamento della professione.

Orbene, dalla presentazione del ricorso e sino al giorno della presente decisione, ai componenti il Consiglio di disciplina sono state fatte pervenire con regolarità copie delle pagine del «Corriere Laziale» in cui la redazione o lo stesso

Iscrizione nell'elenco pubblicisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale - Decisione n. 45/2013

Corbi esprimevano dure critiche all'operato dell'Ordine del Lazio. Tali copie sono state inviate sulle caselle di posta elettronica private dei consiglieri, a conoscenza di Corbi in quanto egli stesso consigliere nazionale dell'Ordine dei

giornalisti.

Per il contenuto del numero pubblicato il 13 dicembre 2012 si è resa necessaria da parte del Consiglio nazionale dell'Ordine la richiesta di pubblicazione di una smentita ai sensi della legge sulla stampa, in quanto «Il Corriere Laziale» aveva diffuso la notizia di un accoglimento del ricorso presentato da Corbi, a fronte invece della sospensiva cautelare adottata dal Consiglio nazionale dell'Ordine il 12 dicembre 2012. Non si capisce se l'invio di tali articoli avesse mero scopo informativo ma con l'infelice esito di notificare anche a chi non ne avesse conoscenza un comportamento dubbio sotto il profilo disciplinare,

oppure se non dovesse servire da monito agli attuali giudici circa l'esposizione mediatica cui sarebbero andati incontro in caso di decisione sgradita al Corbi. Per di più vi è da sottolineare che il Consiglio non ha potuto ascoltare l'incolpato né il difensore, dal momento che sono risultati assenti alle tre rituali convocazioni (16 aprile, 29 aprile e 7 maggio) previste dall'art. 43 del Regolamento per la trattazione dei ricorsi, in ossequio a quanto disposto dall'art. 56 della legge ordinistica. Il Corbi ha presentato tre diversi certificati medici attestanti

Iscrizione nell'elenco pubblicisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale - Decisione n. 45/2013

l'impossibilità a partecipare né ha ritenuto di farsi rappresentare dal legale che ha presentato il ricorso.

Passando al merito del ricorso, questo Consiglio di disciplina formula le seguenti osservazioni.

Non trova apprezzamento la prima delle obiezioni e cioè la tardività della notifica della decisione. Il termine di 30 giorni previsto dall'art. 57 della legge professionale ha carattere ordinatorio e non perentorio. La giurisprudenza ordinistica in tal senso è fitta e costante. Del resto, quando la legge ha voluto specificare il carattere perentorio dei termini lo ha fatto, come nel caso dell'art. 59 del Regolamento d'attuazione (DPR 115/65). Vi è poi da considerare il fatto che sia l'esecutività della sanzione che i termini per la presentazione dell'eventuale ricorso decorrono dalla data di notifica del provvedimento e dunque ogni dilazione risulta favorevole al destinatario del provvedimento.

Il secondo motivo di doglianza riguarda

la nebulosità dell'incolpazione in quanto priva di collocazione temporale, perché non sarebbe esplicitato quando sono avvenuti i fatti contestati, tanto da non potersi stabilire se sia applicabile o no la Carta di Firenze, entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Anche tale obiezione non trova particolare apprezzamento. In primo luogo perché il riferimento temporale non può essere che quello riferito negli esposti alla base del procedimento; in secondo luogo perché tali tempi sono ben noti all'incolpato, tanto da consentirgli di invocare per alcuni di essi la prescrizione e per altri l'inapplicabilità della Carta di Firenze in quanto antecedenti l'entrata in vigore della stessa.

Risulta fondata, invece, l'obiezione circa la mancata conoscenza di dichiarazioni rilasciate da terzi che confermerebbero i fatti al centro del provvedimento ma il cui contenuto non è stato portato a conoscenza dell'incolpato.

Altrettanto fondata risulta l'eccezione circa la prescrizione intervenuta per quanto riguarda il caso denunciato dal V.. Non vi è dubbio infatti che il denunciante abbia cessato la sua collaborazione nel 2006 e che la delibera di apertura del procedimento disciplinare è del 2012, cioè oltre i 5 anni dal fatto, come inderogabilmente fissa l'art. 58 della legge professionale.

Anche l'obiezione circa l'inapplicabilità della «Carta di Firenze» si rivela fondata, in quanto le doglianze di tutti e tre gli esponenti si riferiscono a fatti accaduti prima dell'entrata in vigore del documento deontologico che esplicita l'obbligo di una equa retribuzione dei giornalisti.

Per quanto poi attiene il solo esposto di B. (non iscritto all'Ordine), l'incolpato precisa che si è trattato di una collaborazione episodica, in quanto l'attività

prima del 23 ottobre 2011 (data dell'esposto) era prestata quale incaricato del GSD___, mentre successivamente ha scritto solo pochissimi pezzi senza avanzare mai alcuna rivendicazione economica. Sul punto il Consiglio di disciplina ha convocato il B. per ascoltarlo, che però non ha accolto l'invito e pertanto nulla è stato possibile accertare da parte del Consiglio circa la veridicità di quanto asserito da Corbi.

Resta la questione principale al centro del procedimento e cioè che il «Corriere Laziale» non avrebbe corrisposto i compensi per le collaborazioni giornalistiche ai pubblicisti V. e P., ma solo il caso di quest'ultimo può essere preso in considerazione stante la prescrizione dell'azione disciplinare per quanto riguarda il caso Violi. Su tale punto la difesa di Corbi obietta che «né la legge professionale, né la Carta di Firenze, né alcuna altra norma di legge prevedono a carico del direttore un obbligo di corrispondere i compensi ai collaboratori: un simile obbligo può ovviamente essere solo a carico dell'editore». E in tal senso aggiunge che il direttore Corbi «si è sempre impegnato a verificare l'avvenuta retribuzione dei collaboratori», tanto da riscontrare regolari ricevute (esibite nel ricorso) rilasciate dagli interessati e attestanti il pagamento. Come si dimostrerà più avanti, anche questa osservazione non può essere accolta. Due le evidenti e sostanziali ragioni: la prima è che ai colloqui con gli aspiranti giornalisti il direttore Eraclito Corbi è presente ed è anzi lui stesso a spiegare le modalità della collaborazione, compreso il meccanismo della fittizia retribuzione; il secondo è che seppure in astratto si volesse accondiscendere alla tesi della difesa, il direttore Eraclito Corbi risulterebbe ugualmente responsabile in quanto amministratore

unico della Cooperativa Edilazio '92, società editrice del «Corriere Laziale», così come si evince dalla documentazione esistente presso la Camera di Commercio di Roma.

Le audizioni

Il Consiglio, in data 20 marzo 2013 ha ascoltato S.P. il quale ha illustrato le modalità della sua collaborazione con «Il Corriere Laziale». In particolare ha riferito: «È una questione che risale al 2008, io stavo all'Università di scienze della comunicazione e cercavo un modo per diventare pubblicista perché la facoltà non rilasciava alcun attestato.

Iscrizione nell'elenco pubblicisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale - Decisione n. 45/2013

Allora, non mi ricordo se tramite internet o tramite voci di colleghi studenti, uscì fuori che «Il Corriere Laziale» dava la possibilità di fare questo praticantato e avere poi il tesserino da pubblicista. Ho mandato una mail e mi fu poi comunicata

la prima riunione utile, perché loro inseriscono nuovi collaboratori periodicamente. Quando finiscono un gruppo di alcuni collaboratori, fanno una riunione per inserirne altri. Quindi andai alla prima riunione utile ci fu spiegato ovviamente come era strutturato «Il Corriere Laziale», con i collaboratori sui campi a livello regionale e quelli fissi in redazione etc. etc. Ci venne detto che non ci sarebbe stato alcun compenso...». P. aggiunge che in quella riunione gli aspiranti pubblicisti erano una quindicina e precisa il meccanismo illustrato da uno dei responsabili del giornale - non identificato - che prevedeva il pagamento della ritenuta d'acconto

per le prestazioni effettuate nel corso del biennio utile all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti. Nessuna corresponsione, invece, delle somme per le quali era pagata l'imposta, il cui scopo era di certificare presso l'Ordine la fittizia retribuzione.

Al termine del biennio P. e gli altri collaboratori nelle sue condizioni ricevono la documentazione utile (attestazione del direttore e ricevute dei presunti pagamenti) ad avviare la pratica d'iscrizione all'Ordine, dopo di che lasciano il giornale. Solo a pochissimi - selezionati dalla direzione del «Corriere Laziale» - viene offerto di restare e in questo caso svolgono attività prevalentemente redazionale per la quale sono retribuiti. «Al di fuori di una quindicina di persone regolarmente retribuite, tutto il resto erano collaboratori. In percentuale saremo stati un 30% loro e un 70 % noi», chiarisce P. innanzi al Consiglio di disciplina.

Di fronte alla gravità dei fatti denunciati - per altro coerenti con quanto affermato anche nell'esposto V. - il Consiglio ha voluto verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal P.

In primo luogo è stato richiesto all'Ordine del Lazio il numero dei pubblicisti che hanno ottenuto l'iscrizione attraverso la collaborazione con «Il Corriere Laziale». Dall'elenco nominativo fornito dal Lazio è risultato che sin dalla nascita del giornale - in origine periodico e diventato quotidiano con 5 uscite settimanali a partire dal 3 aprile 2006 - in 560 abbiano ottenuto l'iscrizione nel-

Iscrizione nell'elenco pubblicisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale - Decisione n. 45/2013

l'Elenco Pubblicisti; di questi, 153 l'hanno ottenuta nel corso degli ultimi cinque anni. Il che porta a dire che mediamente ogni anno sono stati iscritti oltre 30 pubblicisti nel corso dell'ultimo quinquennio. Un *turn over* elevatissimo che conferma con dati oggettivi la prassi descritta da P.

È da considerare, per altro, che nessun giornale, una volta avviata una collaborazione realmente retribuita, si disfa con tale facilità di una professionalità che ha costruito nel corso di due anni di lavoro. Non vi è dubbio quindi che in questo caso ci si trovi di fronte a una «fabbrica» di pubblicisti laddove il corrispettivo della prestazione è dato proprio dall'iscrizione all'Albo. Il tesserino dell'Ordine diventa cioè esso stesso «retribuzione» per l'attività svolta gratuitamente e di fatto costato, a chi ha ideato e costruito tale perverso meccanismo, solo quel 20 per cento versato per la ritenuta d'acconto. E ciò nonostante «Il Corriere Laziale» acceda con regolarità ai contributi erogati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della presidenza del Consiglio ai giornali quotidiani editi da cooperative. Stante la gravità del comportamento del Corbi, il Consiglio ha cercato ulteriori conferme e in data 4 aprile 2013 ha ascoltato altri testi e cioè G.S., E. M., P.G. e F.C., tutti accomunati dal fatto di aver lavorato come «interni» alla redazione fino al febbraio 2013 e dunque a conoscenza dei meccanismi di «reclutamento» posti in essere fino a tale data. I quattro testi sono stati licenziati dal «Corriere Laziale» nel febbraio 2013, in seguito a rivendicazioni di carattere sindacale, e sono stati individuati dal Consiglio proprio perché in grado di fornire chiarimenti utili e di essere liberi da condizionamenti da parte del datore di lavoro.

Tutti e quattro, ascoltati separatamente e all'oscuro delle dichiarazioni rese dal P., hanno confermato la prassi precedentemente descritta. In particolare, F.C. riferendo della sua attività iniziata nel 2003 ha dichiarato: «Si chiama e si dà il nominativo, il numero di telefono e la zona dove si abita, così loro capiscono in che zona sei per collocarti. Poi, dopo diversi mesi fui chiamato insieme ad altre 20 persone, ci fu un tavolo con tante altre persone in cui due persone della famiglia, della proprietà, ci illustrarono tutta la pratica. Questa riunione prima avveniva ogni tre mesi, poi è cambiato il modo di prendere il personale perché sono stati fatti dei colloqui individuali. Da almeno tre/quattro anni c'erano dei colloqui individuali, praticamente c'era il candidato al quale veniva spiegato tutto il percorso». E ha aggiunto: «Ci dissero che, a differenza di altri giornali all'esterno, dove il candidato doveva pagare per scrivere gli articoli, in questa situazione non venivi pagato per scrivere gli articoli però dovevi lavorare gratis e loro alla fine ti pagavano la ritenuta d'acconto».

A gestire la situazione è l'intera famiglia Corbi: l'incolpato e i figli ____: «C'era il figlio, che si chiama ____, che per dieci anni in cui sono stato lì dentro è stato capo redattore, anche se non figura nella gerenza, e la figlia____, che faceva la parte amministrativa. Insieme con me c'erano altre persone». Questa gestione familiare viene descritta come particolarmente opprimente e fuori da ogni schema professionale: «Mi riferisco ad un ruolo che il direttore ci dice: questo figlio è capo redattore, piacere. Non c'è scritto nulla. Abbiamo avuto in tanti anni tante e-mail, che per fortuna ho conservato da parte di tutte le persone della famiglia che impongono cosa fare e cosa non fare».

Dello stesso tenore le dichiarazioni di E.M., diventato pubblicista il 10 maggio 2002: «Feci un colloquio addirittura proprio con lo stesso direttore e con il figlio. Io ero da solo. In questo colloquio è stato detto che durante ogni fine settimana sarei andato sui campi dove si giocavano le partite di calcio, che avrei dovuto scrivere questi articoli che sarebbero stati pubblicati dal giornale, che il giornale mi avrebbe dato delle ritenute d'acconto per questi articoli scritti. Però erano ricevute di soldi mai effettivamente ricevuti. Ho accettato, anche perché non avevo neanche vent'anni e scrivere era una cosa che avevo

sempre desiderato fare, e quindi ho iniziato questa cosa».

Anche G.S. racconta il suo arrivo al «Corriere Laziale» e conferma la prassi del «reclutamento» attuata fino al febbraio 2013: «Allora, ci è stato illustrato sostanzial-

Iscrizione nell'elenco pubblicisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale - Decisione n. 45/2013

mente un po' come funzionava la struttura del "Corriere Laziale". Nella riunione che ho fatto io era presente il direttore, che era il signor Corbi, il capo redattore, così come mi era stato presentato all'epoca, ____, che però poi non figura come capo redattore da nessuna parte, anche attualmente, almeno fino all'11 febbraio quando ero lì. C'era, ma poi è andato via, anche il signor ____, che è il figlio del direttore, che nell'occasione specifica però non mi era stato definito il suo ruolo. Quindi mi è stato illustrato come funzionava alla presenza di altri collaboratori che erano seduti con me tutti attorno ad un tavolo nella vecchia redazione dove

eravamo. Quindi ci è stata illustrata dal direttore la struttura del giornale. Nel caso specifico ci è stato detto che per ottenere il tesserino era necessaria una collaborazione continuativa di 24 mesi, che non doveva esserci alcun tipo di interruzione altrimenti la pratica sarebbe stata vanificata, che però avevamo la fortuna di essere

**Iscrizione
nell'elenco
pubblicisti
quale
compenso
per la
collaborazione.
Si lede
la dignità
professionale -
Decisione
n. 45/2013**

capitati in un giornale che non richiedeva un pagamento per poter scrivere pezzi, che non sarebbero stati chiesti soldi per scrivere, come invece accadeva in altre realtà, che anzi sarebbero stati loro a pensare alla nostra pratica, pagarci le ritenute d'acconto, che non sarebbe stato dato alcun tipo di compenso ma semplicemente il regalo del tesserino di pubblicista». Alla domanda su quante persone fossero presenti durante il suo colloquio, così risponde la teste: «In quella che ho fatto io eravamo all'incirca tra i venti e i trenta, perché poi ho avuto la fortuna o la sfortuna di assistere anche ad altre riunioni nel momento in cui ho iniziato la collaborazione e il lavoro che seguivo con loro. Erano riunioni vecchio stile, perché c'erano veramente molte persone».

Le dichiarazioni di E.M., diventato pubblicista nel 2006, non si discostano dalle altre: contatta prima il giornale, lascia un recapito telefonico e viene poi convocato dopo alcuni mesi, insieme con altri 15-20 giovani aspiranti giornalisti come lui. «A questa riunione c'erano le persone che già lavoravano lì, diciamo le persone che erano al computer, che io non conoscevo, poi c'erano il direttore Corbi e il figlio ____, che poi è

stato tra l'altro la persona che ha fatto la riunione; il direttore ha soltanto accennato un saluto verso la fine. Questa riunione è stata divisa in due parti. Nella prima parte ci è stato spiegato quali erano i passaggi per diventare giornalista pubblicista, e quindi la collaborazione con i giornali: 24 mesi, tutta la parte economica con le ritenute. Ci è stato specificato che loro non ci potevano pagare ma che, al contrario di altri giornali che addirittura chiedevano all'aspirante pubblicista di pagarsi di propria tasca le ritenute, loro avrebbero pensato a tutta la parte amministrativa, però la nostra collaborazione non sarebbe stata retribuita. Poi ci è stato spiegato che dovevamo collaborare di sabato e di domenica per andare a seguire le partite di calcio dilettantistico giovanile che ci sarebbero state assegnate in base alla zona di appartenenza».

Alla domanda se avesse assistito ad altre riunioni di questo tipo mentre lavorava come «interno» alla redazione, così G. rispose: «Sostanzialmente i primi tempi anche ogni mese, ogni mese e mezzo. Poi andava molto anche a periodi, nel senso che magari a settembre ce ne erano di più perché, essendo quello un giornale che fa molto attività sportiva, c'era la ripresa del campionato. Chi non ha accettato, almeno dei presenti che erano lì con me, non lo ha fatto perché non erano retribuiti ma perché semplicemente non poteva impegnarsi tutte le domeniche, perché era una collaborazione molto impegnativa da questo punto di vista».

Conclusioni

L'insieme delle testimonianze conferma in maniera rigorosa e coerente le dichiarazioni rese da S.P. e il contenuto del suo esposto, evidenziando un meccanismo gestito dalla famiglia Corbi

che con costanza - almeno nel corso degli ultimi dieci anni - ha reclutato giovani ansiosi di diventare pubblicisti, li ha utilizzati per raccogliere notizie e articoli circa gli eventi sportivi che si svolgevano nei più disparati centri del Lazio e li ha «retribuiti» con la documentazione utile a ottenere l'iscrizione all'Albo professionale, facendo firmare attestazioni di pagamento non rispondenti al vero. Nel ricorso la difesa si sofferma anche sulla «evidente incongruità della

Iscrizione nell'elenco pubblicisti quale compenso per la collaborazione. Si lede la dignità professionale - Decisione n. 45/2013

sanzione» pure in un «quadro probatorio d'accusa assolutamente inconsistente e contraddittorio». Alla luce del fatto che il quadro probatorio - come si è dimostrato - non è assolutamente inconsistente e contraddittorio, la sanzione appare incongrua ma nel senso contrario, cioè troppo lieve rispetto alla condotta posta in atto dall'incolpato per un periodo lunghissimo in cui ha di fatto utilizzato l'Ordine come sportello cassa per i giovani che aspiravano a diventare giornalisti.

Un comportamento inaccettabile che compromette gravemente la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'Albo, così come previsto dall'art. 55 della legge professionale.

È solo il divieto di *reformatio in peius* che impedisce a questo Consiglio di applicare la sanzione più adatta alla condotta di un iscritto che non ha esitato a speculare sulle legittime aspirazioni di centinaia di giovani, facendosi beffe di ogni regola, fino al punto non solo di sfornare centinaia di pubblicisti, ma di

chiedere e ottenere anche lauti contributi pubblici per continuare a perpetrare tale lucrosa e illecita attività all'ombra di un diritto forte e nobile come il diritto d'informazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il relatore, considerate le testimonianze e gli altri elementi probatori acquisiti nel corso dell'istruttoria

DELIBERA

Di respingere il ricorso presentato dal giornalista pubblicista Eraclito Corbi avverso la sanzione della sospensione inflittagli dall'Ordine del Lazio; conferma l'entità della sanzione in 12 mesi per avere l'incolpato omissis di retribuire nei modi dovuti la collaborazione di Stefano Pesce, con l'aggravante di aver usato l'iscrizione all'Albo dei giornalisti quale effettiva remunerazione per i due anni di collaborazione.

I-4-8 Le fotografie non devono travisare il contenuto degli articoli - Delibera n. 47/2013

Il giornalista Mario Giordano avverso la sanzione disciplinare dell'avvertimento resa dal Consiglio regionale dell'Ordine della Lombardia l'11.01.2010. Il Consiglio dell'Ordine regionale della Lombardia, nella seduta del 27 ottobre 2009, ha deliberato l'apertura di un procedimento disciplinare ex art. 56 della L. 69/1963. A sollecitare l'intervento dell'Ordine è stato un esposto del presidente dell'Associazione Fotoreporter Professionisti Associati, Giuseppe Giglia, che segnalava la pubblicazione sulle edizioni del 31/12/08 e del

05/01/09 del quotidiano “Il Giornale” (all’epoca diretto dal ricorrente), di due fotomontaggi, a corredo di altrettanti articoli sulla guerra in Medio Oriente (bombardamenti su Gaza).

Dalla comparazione delle foto originali dell’Agenzia Associated Press, pubblicato sul sito www.fotogiornalisti.eu, alligate all’esposto, si evince nettamente la rielaborazione grafica, che consiste nella giustapposizione di elicotteri militari in posizione sovrastante, rispettivamente, a un soldato in azione di combattimento e a un edificio distrutto dai bombardamenti.

Le fotografie non devono travisare il contenuto degli articoli - Delibera n. 47/2013

La delibera dell’Odg della Lombardia

Nella delibera che sanziona con l’avvertimento il direttore Mario Giordano, il Consiglio dell’Ordine della Lombardia, cita la Carta dei doveri dell’08.7.1993 in cui si legge che il giornalista “non deve mai omettere fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell’avvenimento. I titoli, i sommari, le fotografie e le didascalie non devono travisare né forzare il contenuto degli articoli e delle notizie”, precisando meglio che la *ratio* di tale previsione deontologica è quella di rammentare al giornalista che “non deve intervenire sulla realtà per creare immagini artificiose”.

Il Consiglio dell’Ordine della Lombardia sottolinea come in “entrambe le edizioni in esame c’è una ricerca di verosimiglianza mentre manca qualsiasi indizio che lasci intendere che ci si trovi davanti a fotomontaggi. In sostanza viene meno qualsiasi effetto testimonianza, così come ci si aspetterebbe in presenza di un reportage o di un semplice servi-

zio di guerra. La cronaca dei bombardamenti sostituita con foto non racconta la drammaticità della guerra e le conseguenze sulla cittadinanza, così come invece troviamo nei servizi testuali”.

A questo proposito i consiglieri dell’Ordine di Milano ricordano quanto sancito dalla risoluzione 1003 del 1993 del Consiglio d’Europa relativamente all’etica del giornalismo, in cui si affronta il tema del rapporto tra mezzi di informazione e situazioni di conflitto, affermando che è compito dei mass media “difendere i valori della democrazia in uno spirito di tolleranza” contribuendo “a prevenire in misura determinante i momenti di tensione e a favorire la mutua comprensione... tenuto conto della specifica influenza dei mezzi di comunicazione sociale è opportuno evitare la trasmissione di programmi, messaggi o immagini che esaltino la violenza”.

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

In data 11 febbraio 2010 il giornalista Mario Giordano ha presentato ricorso avverso la decisione dell’avvertimento da parte dell’Ordine della Lombardia. Nel ricorso l’incolpato valuta errata e ingiusta la sanzione in quanto frutto di un’errata interpretazione dei principi della Carta dei doveri. La semplice giustapposizione di un elicottero e di un palazzo distrutto – sostiene Mario Giordano - non costituisce sul piano logico, prima che giuridico, un’omissione di fatti o dettagli essenziali alla completa ricostruzione dell’avvenimento, essendo peraltro le raffigurazioni perfettamente aderenti al contesto espositivo dei pezzi cui si riferiscono, sicché in alcun modo possono esse “travisare” o “forzare” il contenuto dell’informazione così come fornita al lettore, né la verità sostanziale dei fatti. Lo scenario di

guerra raffigurato è incompatibile con le immagini pubblicate e l'attinenza delle medesime agli articoli dimostrano "l'assenza di un intento manipolatorio della verità".

L'incolpato nella sua memoria del 4 dicembre 2010 non contesta l'alterazione delle immagini fotografiche ma sostiene che l'informazione fornita al lettore non avrebbe affatto risentito della pubblicazione delle fotografie per come apparse sulle pagine de "Il Giornale".

Al contrario, la visione delle foto "manipolate" avrebbe avuto l'effetto di rendere maggiormente incisivo il dramma determinato dal conflitto in questione. Quindi il direttore Giordano rivendica la sua estraneità rispetto agli addebiti in virtù della prassi adottata da Il Giornale nella ricostruzione delle pagine, con particolare riferimento alla scelta delle fotografie da pubblicare a corredo degli articoli.

La responsabilità del direttore, secondo il difensore dell'incolpato, non sarebbe quindi ravvisabile seppure sotto un profilo soggettivo, posto che al medesimo compete esclusivamente un controllo finale e complessivo sull'edizione, che non può estendersi ad una vera e propria indagine, anche sulle genuinità e l'integrità delle immagini che corredano tutti gli articoli.

Il parere del PG

La Procura della repubblica di Milano in data 16.4.2010 nell'esprimere il parere sul ricorso di Mario Giordano scrive tra l'altro: "La delibera impugnata è frutto di condivisibile interpretazione ed applicazione delle norme di deontologia professionale non essendo dubitabile che la pubblicazione delle fotografie in contestazioni (artefatte mediante l'aggiunta di elementi estranei ma tali da apparire conformi alla realtà ripresa

dall'autore dello scatto) costituisce violazione della Carta dei Doveri del giornalista essendo idonee a trarre in inganno il pubblico dei lettori".

La Procura generale così prosegue: "Neppure è indubitabile la sussistenza di responsabilità disciplinare del direttore responsabile della testata non essendo stato dimostrato che abbia effettuato il doveroso controllo, attraverso la catena organizzativa cui è per legge preposto, al fine di impedire detta pubblicazione".

Il parere si conclude così: "Considerato che il ricorso ripropone, senza significative variazioni, temi già deliberati e discussi dalla decisione impugnata con motivazione che non si presta a censura, chiede che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti voglia rigettare il ricorso".

Le fotografie non devono travisare il contenuto degli articoli - Delibera n. 47/2013

sattesi dalla decisione impugnata con motivazione che non si presta a censura, chiede che il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Audizione di Mario Giordano in dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale

Il collega Mario Giordano non ha risposto alla terza convocazione per l'audizione ma ha incaricato il suo legale a discutere il ricorso stesso, il quale ha confermato il contenuto del ricorso in tutte le sue parti, ribadendo la richiesta dell'annullamento della sanzione dell'avvertimento. Ha sottolineato, tra l'altro, che "è evidente che l'inserimento di un elicottero (e non di un personaggio dei fumetti ovvero di altra immagine, ad esempio protagonista della vita sociale o politica) in un contesto figurativo, rappresentante uno scenario di guerra è elemento di per sé idoneo ad attivare il dovere di controllo imposto dalla normativa vigente in capo al diret-

tore. A meno di non ritenere che quella del direttore sia un'ipotesi di responsabilità oggettiva e che quindi lo stesso debba essere sanzionato a prescindere dalla possibilità concreta di intervento”.

Considerazioni

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti non condivide le argomentazioni adottate dal ricorrente Mario Giordano, e ritiene che il direttore abbia violato la Carta dei diritti del giornalista nella parte in cui stabilisce che non si deve “intervenire nella realtà per creare immagini artificiali”.

Dal punto di vista oggettivo appare evidente che le foto manipolate non rappresentano una consuetudine delle testate giornalistiche, in presenza di eventi, per i quali è possibile documentare fotograficamente la realtà, specie se drammatica, come sono le guerre, con i loro disastri, i loro drammi e le loro perdite. Le foto allegate a titolo esemplificativo dal ricorrente, dimostrano infatti un intervento grafico mirato a rappresentare semplicemente ciò che non potrebbe essere fotografato, concetti tendenze culturali e di costume. Il ricorso al fotomontaggio, in Italia e all'estero, è una consuetudine giustificata dalla linea grafica e dalla necessità di rappresentare ciò che non è documentabile per motivi deontologici o per l'impossibilità di fissare in una foto concetti o situazioni. Si pensi al ricorso ai disegni: processi a porte chiuse, dinamica di un delitto, ecc.

Il ricorso ad immagini ad effetto non contribuisce a rendere più avvincente

Le fotografie non devono travisare il contenuto degli articoli - Delibera n. 47/2013

la cronaca bensì, nel caso in oggetto, finisce per alterare ed edulcorare la realtà sostanziale dei fatti, rendendola più simile ad un fumetto che ad un episodio sanguinoso del lungo e tragico conflitto in Medio Oriente. Al lettore viene sottratta la percezione delle conseguenze di un attacco aereo su abitazioni civili, il che disattende le aspettative di chi legge e indebolisce quel principio di rispetto della verità sostanziale dei fatti alla base della nostra professione.

Per quanto riguarda le responsabilità soggettive evidenziate dal legale del dott. Mario Giordano, non è ammissibile riconoscere l'estraneità del direttore responsabile, per diritto e contratto, assume su di sé la responsabilità editoriale della sua testata, dei contenuti e delle foto pubblicate.

Come già contenuto nella delibera del Consiglio Regionale dei Giornalisti della Lombardia, anche il Consiglio di disciplina nazionale ritiene che la scelta di quelle foto manipolate non abbiano reso maggiormente incisivo, il dramma del conflitto in Medio Oriente ma hanno violato il principio del rispetto della verità sostanziale dei fatti.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltato il difensore dell'incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso proposto da Mario Giordano e di confermare la sanzione dell'avvertimento.

Così deciso in Roma il 7 Maggio 2013.

I-4-9 Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento con rinvio - Delibera n. 59/2013

Il giornalista Roberto Renga ricorre avverso la deliberazione del 26 luglio 2012 con la quale Consiglio dell'Ordine del Lazio lo ha sospeso per due mesi dall'esercizio dell'attività professionale. Con raccomandata del 13 aprile 2012, il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha contestato a Roberto Renga il fatto che *“avrebbe tentato di vendere informazioni non veritiere ad alcuni organi di stampa e ad una trasmissione televisiva. Ragione per la quale è stata aperta una inchiesta dalla Procura a seguito di un esposto presentato dalla Digos”*. L'azione disciplinare è stata avviata d'ufficio a seguito della pubblicazione di due articoli su 'Repubblica' e 'Il Messaggero' del 30 marzo 2012, in cui si parlava di accertamenti e perquisizioni operati dalla Digos, a seguito di un servizio televisivo de 'Le Iene' secondo cui Renga ed altri soggetti avrebbero cercato di vendere informazioni non veritiere e diffamatorie nei confronti di dirigenti della Roma Calcio.

Renga è stato ascoltato dal Consiglio dell'Ordine il 26 luglio 2012, con l'assistenza dall'avv. Gianlivio Fasciani ed ha consegnato una memoria difensiva con la quale ha chiesto in via preliminare l'archiviazione del procedimento *“in quanto effettuato in aperta violazione delle norme di riferimento”* e, relativamente al merito, *“nel negare e respingere nel modo più fermo i dati contenuti nella contestazione disciplinare e solo asseritamente ascrivibili a lui”*, ha chiesto l'archiviazione *“in quanto irricevibile, prima ancora che affetto da nullità insanabile in quanto generico, oltreché lesivo di ogni suo diritto di difesa”*.

In particolare Renga precisava di non

aver mai concesso alcuna intervista a 'Le Iene' né *“di avere mai autorizzato la diffusione della comunicazione estortagli con modalità più che discutibili”* ed andata in onda il 29 marzo 2012 *“peraltro in forma parziale e stralciata”*.

Quindi il Consiglio ha elaborato un corposo documento con cui sviluppa delle argomentazioni per confutare le giustificazioni prospettate dal Renga e così conclude:

“Il Consiglio, visti gli articoli 11, 48, 51 e 56 della legge 69/63, a votazione segreta ed a maggioranza, decide di sanzionare il sig. Roberto Renga, giornalista professionista, con la sospensione di due mesi dall'albo professionale per non aver voluto collaborare con l'Ordine dei Giornalisti per chiarire quanto riferito dall'articolo a firma di Carlo Bonini., il cui spunto è stato fornito da una intervista alle “Iene” per aver minacciato il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio di chiamarlo in giudizio per danni che, in base al disposto di legge, ha aperto un procedimento disciplinare a suo carico”.

Il ricorso

Nel ricorso, Roberto Renga formula delle eccezioni che qui di seguito si riassumono:

la deliberazione impugnata, assunta il 26 luglio 2012, è stata notificata il 13 settembre 2012, oltre i trenta giorni stabiliti dall'art.57 della legge n.69/63, per cui l'intero procedimento è nullo:

risulta violato il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, in quanto la sanzione è riferita ad una condotta (*“neppure illecita”*, precisa) adottata nel corso dell'udienza del 26 luglio 2012 e non ascrivibile ai fatti contestati col capo di incolpazione contenuto nella raccomandata del 14 aprile 2012. A sostegno di tale eccezione richiama alcune decisioni in precedenza

assunte dal Consiglio Nazionale su questioni analoghe;

Il procedimento disciplinare doveva restare sospeso se, come si scrive nel capo di incolpazione, sulla vicenda era stata avviata una indagine della Magistratura. Ciò perché, quando una precisa responsabilità non è accertata, il procedimento disciplinare deve essere sospeso, nel momento in cui la vicenda è al vaglio della magistratura; I primi giudici hanno emesso il provvedimento sanzio-

**Mancata
corrispondenza
tra chiesto
e pronunciato -
Annullamento
con rinvio -
Delibera
n. 59/2013**

natorio senza accertarsi della veridicità o meno delle dichiarazioni contenute nell'articolo di 'Repubblica';

Il 6 settembre 2012 su 'Repubblica' è stata pubblicata l'ordinanza con cui il PM chiede l'archiviazione per Renga ed altre persone relativamente ad una serie di reati asseritamente ascrittigli, e quindi è provato che il Renga non ha mai tentato di vendere e/o truffare nessuno.

In conclusione chiede la sospensione della deliberazione impugnata e l'accoglimento del ricorso, con annullamento della sanzione comminata.

La sospensiva è stata concessa dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti con atto n. 54 del 14 dicembre 2012 (Prot. 6957).

Atto di intervento del Procuratore Generale

Il Procuratore Generale della Corte d'Appello, con atto del 6 novembre 2012, ha proposto il rigetto del ricorso e la conferma della sanzione irrogata, sulla base delle considerazioni che seguono: sono irrilevanti le questioni relative alla tardività della notifica in quanto il termine di 30 giorni fissato per la notifica

della delibera impositiva è ordinatorio; nel merito, a fronte di una contestazione nascente da fatti riferiti nell'ambito di un articolo apparso su 'Repubblica' e desumibili dalla registrazione di un dialogo tra l'inquisito ed un giornalista della trasmissione televisiva 'Le Iene' l'organo disciplinare aveva esigenza di individuare i reali contorni dell'intera vicenda, assumendo dirette informazioni dal Renga, registrando, come si dà atto nella motivazione della sanzione comminata, un comportamento evasivo e reticente dell'incolpato. Il PG ritiene che tale condotta, in quanto contraria ai principi di solidarietà e collaborazione richiesta dalla legge professionale integra una grave violazione delle regole deontologiche assumendo piena rilevanza in sede disciplinare. Pertanto, il magistrato non condivide la prospettazione difensiva della non corrispondenza della sanzione irrogata con l'originaria contestazione, in quanto anche la condotta serbata successivamente ai fatti oggetto di incolpazione può essere posta a base della pronuncia disciplinare, data la natura prettamente amministrativa del procedimento ad essa preordinato e tenendo conto dell'intrinseca inscindibilità tra le infrazioni contestate al professionista e l'atteggiamento irrispettoso da lui opposto nei confronti dell'Ordine.

Il PG non condivide infine le argomentazioni circa l'asserita subordinazione dell'espletamento della procedura disciplinare alla previa verifica della rilevanza penale dei comportamenti addebitati al ricorrente nella sede propria istituzionale, attesa l'indipendenza dei diversi procedimenti e l'autonomia dell'intervenuto accertamento dell'adempimento agli obblighi di rispetto delle regole deontologiche.

Considerazioni

I rilievi formulati ai punti, 1, 3, 5 del ricorso sono infondati, come puntualmente osservato dal P.G nel suo atto di intervento, in quanto:

In relazione ai termini di notifica del provvedimento sanzionatorio stabiliti dall'art. 57 della legge n. 69/63, si tratta di termini ordinatori, la cui inosservanza non determina nullità dell'atto;

A proposito della invocata, presunta dipendenza del procedimento disciplinare da quello penale, l'autonomo svolgimento del primo non è subordinato al secondo quando i fatti per cui si procede sono acclarati, anche perché ciò che può non essere rilevante sul piano penale, può invece acquisire rilevanza su quello disciplinare.

Appaiono invece fondati i rilievi dei punti 1) e 4) del ricorso per quanto riguarda la mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'accertamento della veridicità di quanto posto a fondamento del capo d'inculpazione e della sanzione.

Infatti, la contestazione formulata a Renga con l'avvio del procedimento disciplinare risulta così formulata: *“avrebbe tentato di vendere informazioni non veritiere ad alcuni organi di stampa e ad una trasmissione televisiva. Ragione per la quale è stata aperta una inchiesta dalla Procura a seguito di un esposto presentato dalla Digos”*.

La sospensione per due mesi è così motivata nel provvedimento impugnato: *“per non aver voluto collaborare con l'Ordine dei Giornalisti per chiarire quanto riferito dall'articolo a firma di Carlo Bonini, il cui spunto è stato fornito da una intervista alle “Iene”, per aver minacciato il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio di chiamarlo in giudizio per danni che, in base al disposto di legge, ha aperto un procedi-*

mento disciplinare a suo carico”.

Capo d'inculpazione. Come da corpora giurisprudenza, in sede disciplinare, la contestazione deve essere specifica, nel senso che deve contenere, l'esposizione puntuale delle circostanze essenziali del fatto imputabile (cosa, come, dove, quando) e deve essere immutabile nel senso che fatto contestato e posto a fondamento della sanzione devono sostanzialmente coincidere.

Ebbene, il capo di inculpazione appare generico, in quanto parte da un condizionale (*“avrebbe tentato...”*), né indica le circostanze precise di ciò di cui il Renga avrebbe dovuto difendersi.

Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Annullamento con rinvio - Delibera n. 59/2013

Peraltro, prima dell'avvio formale del procedimento disciplinare, il Consiglio avrebbe potuto acquisire tutti gli elementi di giudizio avvalendosi dello strumento

delle preliminari sommarie informazioni in modo da delineare i contorni precisi della vicenda e contestare in modo circostanziato fatti e comportamenti.

Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Anche nel procedimento disciplinare vige, il divieto di emettere le cosiddette ‘decisioni a sorpresa’, sicché non è consentito porre a base della decisione con cui si dichiara la responsabilità disciplinare un'ipotesi di illecito disciplinare diversa da quella originariamente contestata e senza che, in relazione alla nuova ipotesi di illecito, vi sia stata, per l'inculpato, la possibilità di svolgere alcuna attività difensiva. Questo principio fu enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 2197 del 4 febbraio 2005 in sede di giudizio su una questione riguardante l'Ordine Forense. Ed a tale principio questo

Ordine dei Giornalisti si è attenuto con numerose decisioni, alcune peraltro richiamate nel ricorso in esame.

Ebbene tutta la motivazione del provvedimento impugnato (rifiuto a collaborare con i primi giudici ed atteggiamento minaccioso emersi nel corso del procedimento) è diversa dall'accusa dalla quale il Renga era stato chiamato a difendersi con la raccomandata del 13 aprile 2012. Pertanto, nel momento in cui l'incolpato ha assunto atteggiamenti rilevanti sul piano disciplinare, deontologiche, era nella facoltà dei primi giudici aprire nuovo procedimento nel rispetto delle procedure stabilite dalle norme in vigore.

Si è quindi in presenza di un vizio insanabile per cui il provvedimento impugnato deve essere annullato, con remissione degli atti al Consiglio di disciplina territoriale del Lazio.

**Mancata
corrispondenza
tra chiesto
e pronunciato -
Annullamento
con rinvio -
Delibera
n. 59/2013**

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore

DELIBERA

annullare, per vizio insanabile, la deliberazione del 26 luglio 2012, con la quale il Consiglio dell'Ordine del Lazio ha inflitto al giornalista Roberto Renga la sanzione della sospensione di due mesi dall'esercizio dell'attività professionale;

rimettere gli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina dell'Ordine del Lazio perché riesamini la vicenda ed assuma le sue autonome determinazioni.

Così deciso in Roma il 9 Ottobre 2013.

I-4-10 Interviste televisive: inammissibili battute ironiche in un contesto ad alto potenziale di violenza - Delibera n. 64/2013

Il giornalista Gian Piero Amandola ricorre in data 11 marzo 2013 avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, emessa il 6 febbraio 2013 che ha deciso un provvedimento di sospensione di due mesi per un servizio televisivo realizzato dal ricorrente il 20 ottobre 2012 e mandato in onda la sera stessa dal Tgr Rai.

Il servizio in oggetto è stato realizzato da Amandola in attesa dell'inizio della partita di calcio Juventus-Napoli, presso lo "Juventus stadium" di Torino, intervistando i tifosi con l'intento di rendere il "clima", ritenuto "a rischio" tra le due avverse tifoserie.

Nel servizio è inserito un coro da stadio dei tifosi juventini contro quelli napoletani ("O Vesuvio lavalì tu") e la domanda di Amandola ad uno degli intervistati: "Da che cosa riconoscete i tifosi del Napoli? Dalla puzza? ... Con grande signorilità".

L'Ordine dei giornalisti del Piemonte ha deliberato la sospensione di due mesi dall'esercizio dell'attività giornalistica ad Amandola "per aver violato i principi di continenza e pertinenza attinenti al linguaggio giornalistico" ritenendo che quella pronunciata non può essere considerata "una battuta innocua, ma grave in un contesto ad alto potenziale di violenza e intolleranza". Frase che avrebbe dato "definitivamente al servizio un tono razzista, che ha suscitato immediate reazioni". Amandola, inoltre, "messo sull'avviso dalla montatrice del servizio, ha del tutto ignorato il pericolo di una diversa lettura, non ironica, che poteva essere data alla battuta" e pur potendo montare tutt'altro servizio, grazie

alla grande quantità di “girato”, ha scelto di inserire la frase in oggetto. Si legge, infine che “le testimonianze convergono tutte sulla recidività di Amandola circa l’utilizzo di battute di spirito inopportune e circa il porre le condizioni per sottrarsi al controllo, come è avvenuto anche il pomeriggio” che è stato effettuato il servizio.

Al giornalista il Consiglio dell’Ordine del Piemonte riconosce tuttavia la “non intenzionalità razzistica e la mancanza del dolo, che tuttavia non elimina la colpa”.

Amandola nel ricorso, attraverso il suo legale, impugna l’atto per illegittimità e infondatezza del provvedimento, in quanto, a suo dire, “mai correttamente notificato all’esponente”, quindi in violazione dell’art. 57 della legge 69/1963, secondo cui gli atti disciplinari devono essere “notificati all’interessato ad al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario”.

Si contesta la “violazione del diritto costituzionale alla difesa, posto che il Consiglio territoriale ha deliberatamente impedito al ricorrente di esaminare il materiale istruttorio che è stato posto alla base dell’impugnata decisione”, a partire dalla dichiarazioni della montatrice del filmato ____ la cui valenza probatoria, secondo il legale, è stata determinante in sede di decisione, come scrive il Consiglio del Piemonte (“Il giornalista ha sottovalutato il rischio di fraintendimento, ha usato il mezzo televisivo con un linguaggio del tutto inadeguato. Messo sull’avviso dalla montatrice del servizio, ha del tutto ignorato il pericolo di una diversa lettura, non ironica, che poteva essere data alla battuta”).

Amandola non avrebbe potuto esercitare il suo diritto alla difesa non essendo stato audito.

Il provvedimento, sostiene il ricorrente, sarebbe inoltre, stato emesso da un Consiglio che avrebbe riportato “un’erronea prospettazione della frase oggetto di critica unita ad una erronea indicazione temporale dell’evento” (nella delibera del Consiglio viene indicata la data del 19 anziché del 20 ottobre e non viene riportata la parte della frase in cui Amandola dice “con grande signorilità”).

Nel merito nel ricorso si rileva “la contraddittorietà del provvedimento” che da un lato assegna “definitivamente al servizio un tono razzista”, concludendo che non può essere considerata una

Interviste televisive: inammissibili battute ironiche in un contesto ad alto potenziale di violenza - Delibera n. 64/2013

“battuta innocua, ma grave in un contesto al alto potenziale di violenza e intolleranza” e dall’altro riconosce “la non intenzionalità razzista e la mancanza di dolo, che tuttavia non esclude la colpa”.

Si contesta anche la tesi che Amandola abbia di fatto posto “le condizioni per sottrarsi al controllo, com’è avvenuto anche il pomeriggio di sabato 19 ottobre 2012”. Nel ricorso si sostiene che “la ricostruzione dei presupposti di fatto deve avvenire nel contesto generale del servizio andato in onda. Si trattava in particolare di un servizio di colore, quindi il servizio doveva proprio essere di contorno rispetto all’incontro di calcio, per rappresentare il comportamento dei tifosi al di fuori dello stadio. Comportamento che, è ormai noto, ha le caratteristiche della grevità, volgarità e spesso violenza fisica”. A sua discolpa il ricorrente sostiene di essersi preoccupato di “rappresentare con perizia e obiettività il clima esistente al-

lo stadio”, di aver deciso il inserire il coro “meno ingiurioso” e che la stessa domanda da lui effettuata va inserita “nel giusto contesto e comprendendo che parlare di una grande signorilità riferendola ai cori dei tifosi, non soltanto oggetto di ripresa, fosse un modo sarcastico di stigmatizzare la loro volgarità ingiuriosa e razzista”. L’intervista al tifoso juventino, si afferma inoltre, è stata trasmessa su You tube e poi riportata dai quotidiani, “in versione modificata, tagliata e mostruosizzata” avendo depennato la frase finale “con molta signorilità?”. La conclusione è che si sia trattato di “gigantesco e dannoso fraintendimento”, facilitato dalla velocità del mezzo televisivo.

Il Consiglio di Disciplina nazionale, con deliberazione n. 21/2013, il 20 marzo 2013 accoglie l’istanza di sospensiva della sanzione disciplinare, la notifica al ricorrente avviene il 3 maggio 2013. L’8 maggio 2013 l’Avvocato generale della Procura della Repubblica di Torino respinge il ricorso ritenendo “del tutto giustificata ed adeguata” la stessa sanzione, sottolineando che il servizio andato in onda “non soltanto abbia travalicato quel tono di moderazione cui dovrebbe ispirarsi un giornalista del servizio pubblico, ma appaia – fatto ben più grave – connotato da un tono razzista, come sostenuto dal Consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte”. L’Avvocato Generale rispetto alla notifica del provvedimento osserva come la stessa sia avvenuta “nelle forme di legge, tramite ufficiale giudiziario, al domicilio dell’Amandola e non es-

**Interviste
televisive:
inammissibili
battute
ironiche
in un contesto
ad alto
potenziale
di violenza -
Delibera
n. 64/2013**

sendo stato lo stesso reperito – come attestato dall’Ufficiale giudiziario – la notifica è stata fatta a mani dello stesso in data 26-10-2012; egli è stato quindi in grado di prendere conoscenza dell’addebito mossogli e di apprestare le relative difese (si rileva, peraltro, che nelle conclusioni del ricorso non è riproposta la questione di nullità). Nell’atto della Procura vengono altresì respinte le doglianze nel merito in quanto “destituite di fondamento, poiché è evidente che la pronuncia dell’8 gennaio 2013 è basata su un dato oggettivo, costituito dal servizio andato in onda sul Tg Rai, del cui contenuto, assolutamente censurabile per le argomentazioni sopra citate, deve essere considerato responsabile l’autore, nel caso di specie il giornalista Gian Piero Amandola, il quale, di fronte ad inequivocabili affermazioni inserite in un contesto di stampo discriminatorio nei confronti di una tifoseria, non sembra potersi fondatamente appellare ad interpretazioni malevole o a giganteschi fraintendimenti per prospettare la propria immunità da ogni colpa”.

Osservazioni

Il Consiglio di disciplina nazionale ritiene infondata l’eccezione avanzata nel ricorso presentato per conto del giornalista Gian Piero Amandola dal legale rappresentante Massimo Ramello, circa l’illegittimità del provvedimento disciplinare comminato dal Consiglio di Disciplina del Piemonte (per violazione dell’articolo 57 della legge 69/1963) in quanto, pur non avendo l’ufficiale giudiziario potuto consegnare la relativa notifica per assenza del destinatario, in data 08-02-2013, il ricorrente avendolo ritirato personalmente il 27 febbraio 2013, ha comunque avuto modo di esercitare il suo diritto di difesa, come

dimostra il ricorso depositato presso questo Consiglio.

Né sembra fondato il rilievo circa l'errore del Consiglio territoriale di disciplina relativo al giorno di messa in onda del servizio televisivo, (il 19 ottobre 2012 anziché il 20 ottobre 2012), in quanto si tratta di un evidente errore materiale che nulla toglie alle motivazioni alla base del provvedimento disciplinare emesso.

Quanto alla responsabilità disciplinare del giornalista (articolo 48 della legge 69/1963, decoro e dignità professionali) e alla contestazione oggetto del provvedimento (sospensione dell'attività giornalistica per aver violato i principi di contenenza e pertinenza attinenti al linguaggio giornalistico) il Consiglio, esaminati gli atti e visionato più volte il video oggetto del ricorso e delle contestazioni stesse, considera non fondato il ricorso alla luce delle seguenti motivazioni.

Il servizio giornalistico effettuato dal giornalista Gian Piero Amandola, come lo stesso ricorrente spiega anche nel corso dell'audizione avvenuta dinanzi a questo Consiglio il 10 ottobre 2013, doveva essere di "colore", raccontare cioè il clima che si respirava davanti allo stadio in occasione della partita Napoli-Juventus. Evento calcistico considerato ad alto rischio di tensioni tra le avverse tifoserie. Amandola ha a lungo spiegato che ha cercato di restituire al telespettatore l'immagine reale che c'era allo stadio in quel giorno, mandando in onda i cori delle tifoserie. Quella juventina che cantava "I napoletani puzzano, Vesuvio lavalì tu" e un'intervista ad un tifoso napoletano che di contro diceva "solo rubare gli juventini...è la vergogna d'Italia". Amandola nel suo ricorso e durante l'audizione spiega di non aver mai avuto intento razzista o discrimina-

torio, ma solo quello di rendere il "contesto".

Lamenta anche il fatto che la frase incriminata "e voi i napoletani li distinguete dalla puzza... con grande signorilità?" non sia stata riportata nella sua interezza né dal Consiglio territoriale, né dalla Procura della Repubblica di Torino, né tantomeno da molti quotidiani che si sono occupati del caso. Attribuendo alla definizione "con grande signorilità" il senso stesso di tutta la sua domanda, ossia una presa di distanza dai toni della tifoseria. La frase in oggetto, è da sottolineare, è comunque andata in onda per intero nell'edizione serale del TgR e di

Interviste televisive: inammissibili battute ironiche in un contesto ad alto potenziale di violenza - Delibera n. 64/2013

questa deve rispondere il ricorrente, non di ciò che è stato riportato nei giorni successivi dagli altri media.

Il giornalista, quello del servizio pubblico in particolare, non deve con il suo linguaggio e le sue

espressioni, compromettere la dignità professionale e deve altresì mantenere un tono di sobrietà in qualunque contesto esso operi, a maggior ragione se in un contesto ad alto rischio, come quello degli stadi è. Si legge al punto 2 della Carta dell'informazione e della programmazione a garanzia degli utenti e degli operatori del Servizio pubblico radiotelevisivo (dicembre 1995): nei programmi si deve quindi riflettere la molteplicità delle culture e degli interessi in modo che, qualunque sia il credo religioso, i convincimenti politici, la razza, il sesso, l'educazione, la condizione sociale e l'età, gli utenti non vengano trascurati o offesi". Se è vero che il clima

nello stadio quel giorno era quello riportato nel servizio andato in onda, dimostrato da interviste, slogan e cori, la frase del giornalista “e voi i napoletani li riconoscere dalla puzza... con grande signorilità”, pur non avendo un’intenzionalità razzista, è risultata, nella sensibilità del telespettatore, inutilmente ambigua, tanto più in un contesto culturale troppo spesso discriminatorio e razzista quale è quello negli stadi, come dimostrano anche le misure che gli Enti sportivi e le autorità competenti stanno adottando per porre rimedio ad un fenomeno che sempre più spesso sfocia nella violenza anche fisica oltre che verbale. Né può valere la tesi secondo cui si sarebbe trattato di “un modo sarcastico di stigmatizzare la loro volgarità ingiuriosa e razzista”. L’avvocato definisce l’intento del giornalista “una presa di distacco attraverso la ridicolizzazione, che sa di commiserazione”, eppure risulta difficile sposare questa tesi alla luce del servizio andato in onda anche perché nel momento stesso in cui Amandola la pronuncia sorride non lasciando affatto trasparire il distacco e la ridicolizzazione di cui parla il suo legale. Se Amandola, inoltre contesta le dichiarazioni della montatrice, “non mi ha mai detto che il servizio poteva dar luogo a fraintendimenti” e sostiene che le discussioni sul linguaggio che spesso usa nei suoi servizi avute con _____, suo superiore, “è una normale dialettica redazionale”, è pur vero che entrambi i testi, ascoltati dal Consiglio territoriale,

**Interviste
televise:
inammissibili
battute
ironiche
in un contesto
ad alto
potenziale
di violenza -
Delibera
n. 64/2013**

hanno dichiarato a verbale, la prima che Amandola messo sull’avviso non ha comunque eliminato la domanda dal servizio, il secondo “di aver più volte affrontato con Amandola il discorso sul linguaggio, evitandolo a usare battute di spirito, mettendolo in guardia che il mezzo televisivo male si presta all’uso dell’ironia”. Come riferisce _____, responsabile di line il giorno in cui andò in onda il servizio, “l’impatto mediatico della battuta di Amandola è stato immediato.

Il telespettatore si è accorto subito di quella battuta”. Immediato. Vale a dire che il messaggio che è arrivato al telespettatore non è stato quello che Amandola dice di aver voluto mandare, ma esattamente il contrario. A dimostrazione del fatto che il linguaggio usato non è stato continente e pertinente, soprattutto per un servizio giornalistico andato in onda in un Tg Rai, cioè azienda radiotelevisiva pubblica. Vero è che nei giorni successivi può esserci stata una polemica che, soprattutto sul web, può essere stata estremizzata e strumentalizzata soprattutto dalle tifoserie napoletane, come ha sostenuto Amandola durante la sua audizione, e che i media possano aver riportato in maniera sommaria e non precisa il virgolettato della frase contestata, ma a questo Consiglio spetta pronunciarsi soltanto sulla condotta del giornalista ricorrente. Né spettano a questo Consiglio valutazioni e considerazioni nel merito di questioni riguardanti la posizione e il contenzioso pendenti tra Amandola e l’azienda Rai di cui è stato dipendente e di cui il legale del giornalista ha ampiamente documentato nel ricorso presentato a questo Consiglio.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, sentito l'incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso presentato dal giornalista Gian Piero Amandola e di confermare la sanzione della sospensione di due mesi a suo carico decisa dall'Ordine dei Giornalisti del Piemonte. Così deciso in Roma il 23 Ottobre 2013.

I-4-11 Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom. Ne risponde anche il direttore Decisione n. 66/2013

Il giornalista professionista Maurizio Belpietro in data 25 marzo 2011 ha presentato ricorso avverso la decisione del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia che, al termine dell'audizione del 10 febbraio dello stesso anno, lo ha sanzionato con l'avvertimento poiché nella sua qualità di direttore responsabile non ha vigilato sulla pubblicazione sul quotidiano «Libero», nel periodo dal 22 dicembre 2009 al 23 giugno 2010, di sette articoli ritenuti discriminatori nei confronti di zingari e rom.

In particolare, il Consiglio ha ritenuto che gli scritti del giornalista Matteo Legnani (sottoposto in pari data a procedimento disciplinare e sanzionato con la censura) pubblicati nella edizione di Milano del quotidiano contenessero “valutazioni connotate da disprezzo e razzismo, tali da fomentare l'odio etnico e razziale e da incitare a commettere atti di discriminazione”. Nei sette articoli contestati, peraltro portati all'atten-

zione del Consiglio lombardo da una segnalazione dell'Osservatorio di Mantova contro le discriminazioni, erano presenti espressioni quali: “Fossimo in Calabria verrebbe affrontata (questa gente) col bastoni da chi ha la sfiga di abitargli vicino subendone il degrado, i furti, gli scippi”; “Si sono presi interi pezzi di città, sistemandoci le loro roulotte e le loro baracche, in barba a qualunque autorizzazione e forma civile di convivenza coi vicini. Rubano, truffano (preferibilmente gli anziani e i deboli). Costringono i figli a vivere in condizioni igieniche e ambientali vergognose, spesso privandoli della possibilità di andare a scuola e affrancarsi, un giorno, da quella miseria.

Quando non li comprano e vendono, quei bambini, per poi sfruttarli come scippatori dalle mani fatate o mendicanti agli incroci”;

“La gente non ne può più dei rom e l'unica cosa che vuole dai suoi politici e che la città sene liberi in ogni modo: con le buone (gli incentivi per l'integrazione) o con le cattive (i manganeli); “ignorando il degrado in cui gli zingari vivono e obbligano a vivere i/oro figli, oltre al disagio (furti nelle case, scippi in strada) di chi attorno ai campi ha la sfortuna di abitare. . . »;«Non si rende conto questa gente che gli zingari sono ladri. Parassiti che campano a spese nostre rubando, scippando, truffando. Non fanno altro, spesso accumulando piccole fortune”.

L'Ordine lombardo ha quindi ritenuto che tali articoli fossero in contrasto con l'art. 9 del

Codice di deontologia sul trattamento dei dati personali che prevede che “nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinioni po-

litiche, ecc.»).

“Gli articoli pubblicati su ‘Libero’ - scrivono i primi giudici - considerano, viceversa, zingari e rom, non persone, ma un unico indistinto ammasso di ‘parassiti’ di cui liberarsi». Alla luce di ciò e considerato che il direttore responsabile è “il soggetto al quale l’ordinamento impone, prima che a chiunque altro, un ruolo di controllo/lo e di vigilanza» ha sanzionato nella maniera più lieve Maurizio Belpietro, anche perché è stato ritenuto che trattandosi di più articoli nel tempo, ancorché pubblicati nell’edizione milanese del giornale, fossero tuttavia espressione di una «precisa linea editoriale”.

L’Ordine lombardo nella decisione sottolinea come l’incolpato, «dopo una prima difesa di segno diverso, si è successivamente mostrato consapevole che le espressioni pubblicate sul suo giornale hanno travalicato il lecito» tanto da invitare l’autore degli articoli in questione a una maggiore continenza e il caporedattore di Milano a esercitare un maggiore controllo, sebbene tali inviti sembrino successivi all’avvio dell’azione disciplinare.

E in effetti il ricorso in esame non contesta la portata discriminatoria degli articoli bensì il fatto che la decisione dell’Ordine lombardo si fondi su “un’interpretazione eccessivamente estensiva della portata del dovere di vigilanza che l’ordinamento, statale e deontologico, pone in capo al direttore della testata”. In particolare il ricorrente contesta “l’adesione del collegio all’idea della

Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom. Ne risponde anche il direttore - Decisione n. 66/2013

sussistenza di una sorta di responsabilità oggettiva per la posizione rivestita”. In aggiunta rileva che si tratta di articoli pubblicati a distanza di mesi uno dall’altro, sempre in relazione a singoli episodi diversi di fatti di cronaca, e collocati tutti nell’edizione locale la cui redazione è guidata da un caporedattore, peraltro subito redarguito dal direttore responsabile, avendogli “delegato la vigilanza sulle pubblicazioni non di rilevanza nazionale”.

Il ricorrente cita quindi una decisione del Consiglio nazionale secondo cui «la valutazione

circa la responsabilità del direttore non possa fondarsi, anche sotto il profilo deontologico, su un addebito in astratto, ossia per il sol fatto che si esercitano determinate funzioni o mansioni» (Cnog.17.2.2004, pres. Del Boca, rel. Galati, ric. Giustiniani) concludendo che l’eventuale responsabilità per il contenuto illecito delle pubblicazioni non potrebbe che essere attribuito al caporedattore, che era gerarchicamente il superiore diretto di Legnani (autore dell’articolo).

Il Procuratore generale, richiesto del rituale parere, si è espresso per il rigetto del ricorso in quanto “il direttore responsabile risponde del mancato controllo sul contenuto del giornale nel suo complesso” ai sensi dell’art.3 della legge sulla stampa e che “la figura dei caporedattori rileva con riguardo all’organizzazione interna del lavoro rimanendo priva di rilevanza giuridica con riguardo ai doveri di vigilanza e controllo propri del direttore”.

Osservazioni

Il ricorso appare infondato e deve quindi essere respinto.

Non c’è alcun dubbio circa il fatto che gli articoli in questione risultino discri-

minatori nei confronti di zingari e rom, tanto che né il ricorrente, né lo stesso autore degli articoli hanno presentato contestazioni al riguardo (l'autore non ha presentato neanche ricorso averso la sanzione dell'Ordine lombardo). Va in ogni caso ribadito che non solo il Codice di deontologia, ma anche la Carta dei diritti e dei doveri, norma di più antica tradizione etica, prescrive che il giornalista "non discrimina mai nessuno per la sua razza, religione, sesso, condizioni fisiche o mentali, opinioni politiche".

Per quanto attiene alla questione centrale del ricorso, ossia la responsabilità anche deontologica del direttore in presenza di un caporedattore che coordini una redazione locale, non trova apprezzamento la tesi della responsabilità soggettiva sostenuta del ricorrente.

Sul direttore responsabile, chiamato non solo a organizzare il giornale e a dettarne la linea politica, grava un dovere di controllo sancito dall'art. 57 del Codice penale la cui portata va – come sottolinea opportunamente l'Ordine di Milano - al di là della eventuale commissione di reati col mezzo della stampa. L'attività giornalistica si differenzia dalla mera attività d'informazione per i doveri che incombono in capo a chi la esercita e sul rispetto di tali doveri l'Ordine professionale è tenuto a vigilare. L'esistenza stessa dell'Ordine e di tutto l'apparato deontologico, dunque, trovano ragione di esistere nella sola tutela del pubblico interesse a ricevere un'informazione veritiera e corretta. È evidente allora che non può esservi alcuna zona grigia in cui questa tutela venga meno, per esempio, nel caso di pubblicazione di articoli non firmati e nel caso dei titoli o delle immagini anonime a corredo di un servizio o di un pezzo. Pertanto la responsabilità del controllo della pubblicazione grava sul direttore

prima ancora di quanto previsto dalla legge sulla stampa e dal Codice penale, in quanto obbligo morale di garantire la correttezza dell'informazione nei confronti non solo degli eventuali singoli che potrebbero essere danneggiati dalla pubblicazione di notizie che li riguardano - aspetto ben tutelato dalle norme del diritto positivo - quanto nei confronti del pubblico come tale. Nell'assumere la direzione di un giornale, il direttore responsabile, prima ancora che davanti alla legge, davanti al patrimonio etico della categoria professionale che rappresenta, si assume consapevolmente oneri ben precisi e noti quale anche il

Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom. Ne risponde anche il direttore - Decisione n. 66/2013

dovere di controllo. Il direttore potrebbe andare esente da tale responsabilità oggettiva nel solo caso in cui dimostri di aver adottato e attuato tutte quelle misure che possano consentire comunque

in capo a figure gerarchicamente individuate l'attribuzione di quella responsabilità di controllo che appartiene esclusivamente a lui e che solo in quanto delegata può essere passata, e con evidenti limitazioni, sulle spalle di terzi. È questo per esempio il caso - erroneamente richiamato dal ricorrente definito nella decisione del Cnog del 17 febbraio 2004. In quella fattispecie il direttore sanzionato e poi assolto aveva emanato precise direttive ai caporedattori affinché vigilassero sulla pubblicazione di articoli di agenzia firmati da redattori. Le sue indicazioni più volte ed esplicitamente ribadite, erano state disapplicate da chi era stato gravato della responsabilità di controllare.

Nel ricorso in esame il direttore Belpie-

tro non ha delegato alcuna responsabilità specifica al caporedattore di Milano circa la vigilanza sulla pubblicazione di articoli a contenuto razzista. Anzi, come lo stesso Belpietro ha ammesso davanti al Consiglio lombardo - la linea editoriale di «Libero» è molto attenta ai problemi che le comunità rom e di zingari possono creare sul territorio e dunque gli articoli in questione - la cui scelta di pubblicarli spetta in prima battuta al caporedattore - risultano coerenti con l'impostazione del giornale, ancorché eccessivi nell'uso di espressioni discriminatorie. Ascoltato da questo Consiglio di Disciplina in data 13 novembre 2013, il direttore ha sostenuto di aver delegato il controllo delle pagine locali al caporedattore e di non aver notato il contenuto degli articoli perché dai titoli non si desumeva alcun tono razziale. Ma questo Consiglio non può accettare questa tesi dal momento che il mancato controllo del direttore riguarda degli editoriali pubblicati il 20 giugno 2010 "la sfrontatezza degli zingari non ha confronti; il 6 marzo 2010, "I veri poveri

Articoli discriminatori nei confronti di zingari e rom. Ne risponde anche il direttore - Decisione n. 66/2013

non i sono i nomadi ma le loro vittime" e il 15 maggio 2010 "Piano anti-zingari. L'unico errore è la marcia indietro". Come si può dedurre facilmente si tratta di editoriali e non di semplici articoli di cronaca e in quanto tali si presume che esprimano la linea del giornale su quel determinato tema che si affronta. Ora la domanda è: come è possibile che un direttore non legga gli editoriali che su un tema così caldo a Milano e per il quotidiano che egli dirige rappresentano la linea editoriale? Non si è trattato di un solo editoriale ma di tre, oltre agli articoli oggetto di questo ricorso.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore e ascoltato l'incolpato

DELIBERA

Di respingere il ricorso presentato dal Direttore de "Il Giornale" Alessandro Sallusti avverso la decisione dell'Ordine della Lombardia, e di confermare la sanzione della censura.

Così deciso in Roma il 14 Novembre 2013.

II. TENUTA ALBO

II-1 REGISTRO PRATICANTI

II-1-1 REGISTRO PRATICANTI 2013

II-1-1-1 Free-lance. Si valutano la struttura redazionale e i compensi percepiti

I criteri interpretativi dell'art.34 della legge professionale fissano con precisione i requisiti necessari perché un free lance sia iscritto nel registro dei praticanti.

Pertanto, non è stata accolta la richiesta di iscrizione formulata sulla base della collaborazione ad un Catalogo Guida dell'antiquariato, privo di struttura redazionale abilitante al praticantato. Peraltro, alla richiesta non era allegata la prova documentale di redditi da lavoro giornalistico pari al trattamento minimo di un praticante, né risultava indicato un tutor.

- C.N. 12 marzo 2013 n.5 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Respinto ricorso Roberta Olcese avverso deliberazione Ordine Liguria 14.2.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-2 Accertamento dell'attività svolta. Si accoglie il ricorso

Si ammette la validità di un praticantato quando, attraverso l'esame degli atti e delle testimonianze, si accertano la qualità e l'ampiezza del lavoro giornalistico, il suo svolgimento con carattere di continuità, l'inserimento nei turni di lavoro e la rotazione nelle mansioni redazionali.

Nel caso in esame è stata altresì accertata l'adeguatezza della struttura redazionale ed organizzativa del quotidiano on line, nel quale la richiedente lavorava.

- C.N. 12 marzo 2013 n.6 - Pres. Iacopino - Rel. Spatola
- *Accolto ricorso Floriana Rullo avverso deliberazione Ordine Piemonte 31.10.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-3 Praticantato svolto con inquadramento giuridico diverso. Si riconosce

Si riconosce la compiuta pratica quando si accerta che l'attività svolta in una struttura addetta all'informazione istituzionale integra gli elementi tipici dell'esercizio della professione giornalistica. E' stato quindi accolto il ricorso di un pubblicita per il lavoro svolto a tempo pieno nel servizio stampa del Settore Giovanile e Scolastico della Federazione Italiana Gioco Calcio.

- C.N. 13 marzo 2013 n.13 - Pres. Iacopino - Rel. Borra
- *Accolto ricorso Giuseppe Ingrati avverso deliberazione Ordine Lazio 20.5.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Non conforme*

II-1-1-4 Free lance - Condizioni per l'iscrizione

Solo chi è già iscritto all'Albo come pubblicita e chi svolge attività giornalistica da almeno tre anni con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con una o più testate idonee all'effettuazione del praticantato può chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti presentando la documentazione richiesta nei criteri interpre-

tativa dell'art.34 della legge professionale.

- C.N. 13 marzo 2013 n.14 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani
- *Respinto ricorso Ruben Babani Kahlun avverso deliberazione Ordine Lazio 17.9.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-5 Praticantato e domicilio professionale

Chi chiede di essere iscritto nel registro dei praticanti deve iniziare un'attività che, solo dopo il superamento dell'esame di idoneità professionale, gli conferirà lo status di professionista.

In base a tale principio, l'art.16 della legge n.526/99, che consente il libero movimento ed esercizio dell'attività professionale ai professionisti non può essere invocato da chi non è ancora iscritto in un albo professionale. Pertanto, la richiesta di iscrizione nel registro dei praticanti deve essere presentata all'Ordine nel cui territorio si ha la residenza anagrafica.

Coerentemente, quindi, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso presentato avverso una decisione con cui il Consiglio dell'Ordine della Sicilia aveva respinto una domanda di iscrizione nel registro dei praticanti, avendo preso atto che il richiedente aveva la residenza anagrafica nel Comune di Roma.

- C.N. 13 marzo 2013 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Andrea Aidala avverso delibera Ordine Sicilia 27.7.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-6 Tre anni il limite massimo di permanenza nel registro praticanti

L'art.34 della legge n.69/1963 stabilisce, tra l'altro, che il praticante non può rimanere iscritto nel registro per più di tre anni. Pertanto, decorso tale termine senza che l'interessato abbia superato o comunque sostenuto l'esame, si procede alla sua cancellazione.

Sulla base della giurisprudenza del Consiglio Nazionale, questo limite deve intendersi perentorio, per cui non si ammettono deroghe o giustificazioni per prorogare, oltre il termine dei tre anni, il periodo di iscrizione.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 26 - Pres. Iacopino - Rel. Caroprese
- *Respinto ricorso A. Gino D'Alessandro avverso delibera Ordine Lazio 19.10.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-1-7 L'attività di montatore non configura praticantato giornalistico

Il montaggio di immagini televisive non presenta i requisiti per ritenere compiuta la pratica professionale richiesta dalla legge per l'accesso alla professione. Difatti, il montaggio del materiale girato, pur se realizzato nell'ambito di una qualificata autonomia esecutiva, è frutto di un'attività ausiliaria di tipo squisitamente tecnico.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 27 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Floriano C. Mazzella avverso delibera Ordine Abruzzo 13.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-2 REGISTRO PRATICANTI 2012

II-1-2-1 Praticantato indipendentemente dal nomen iuris del rapporto di lavoro

Si riconosce il praticantato quando si svolge con carattere di continuità attività giornalistica, col controllo di giornalisti, indipendentemente dal contratto che regola il rapporto di lavoro.

Ciò vale anche per le redazioni giornalistiche non elevate dalla Rai, per motivi aziendali o organizzativi, al rango di testate, come tali registrate in tribunale. È sufficiente infatti accertare che esista una struttura valida ed un servizio giornalistico che, sotto la direzione di un professionista, consenta lo svolgimento del praticantato.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto accolto il ricorso di una programmista regista che svolgeva attività giornalistica presso il programma di Rai3 “Chi l’ha visto?”.

- C.N. 30 marzo 2012 n. 6 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Francesca Barsi avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-2 Struttura redazionale inadeguata - Non abilita al praticantato

Non si può riconoscere la compiuta pratica per l’attività giornalistica svolta in una struttura redazionale priva dei requisiti richiesti dall’art. 34 della legge professionale, nella quale peraltro manca una figura professionale che guidi, indirizzi e controlli.

Il ricorso è stato presentato da una pubblicitista che chiedeva il riconoscimento di compiuta pratica per la collaborazione ad un’emittente televisiva, che manda in onda un solo telegiornale al giorno, supportato da service, e la cui struttura redazionale era composta, oltre che dalla ricorrente, dal direttore pubblicitista, con la presenza di un professionista pensionato, limitata solo alla cura di una sua rubrica sportiva.

- C.N. 30 marzo 2012 n. 7 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Sabina Serafini avverso delibera Ordine Abruzzo 14.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-3 Lavoro redazionale a tempo pieno. Si riconosce la compiuta pratica

Quando si ottiene l’assunzione come praticante, dopo che si sono osservati dei turni di lavoro, scrivendo pezzi e curando l’impaginazione, anche il periodo precedente la formale assunzione va riconosciuto come compiuta pratica.

La ricorrente aveva svolto, da precaria, mansioni giornalistiche con le caratteristiche del praticante ed anche il giudice del lavoro ha riconosciuto, per il periodo pregresso, il vincolo di subordinazione e la qualifica di redattore.

- C.N. 30 marzo 2012 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Accolto ricorso Emiliana Cirillo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-4 Programmista regista che realizza servizi ed inchieste

Quando un programmista regista partecipa compiutamente ad un programma televisivo realizzando reportage ed inchieste, scrivendo i testi, realizzando interviste e provvedendo infine al montaggio col controllo del responsabile della redazione, si può riconoscere la compiuta pratica se la consistenza redazionale rientra nei parametri fissati dai criteri interpretativi dell'art.34 della legge professionale.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Fabio Trappolini avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: non conforme*

II-1-2-5 Attività di corrispondente e praticantato

La collaborazione assidua o anche quotidiana quale corrispondente da un Comune per una testata giornalistica non equivale ad attività di praticantato.

Il Consiglio Nazionale ha infatti più volte precisato che non ricorrono le condizioni per ottenere l'iscrizione nel Registro dei praticanti quando, fuori dall'ambito redazionale, si forniscono al giornale notizie o articoli su avvenimenti del luogo o della zona in cui si risiede.

- C.N. 22 giugno 2012 n. 42 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Francesco Celardo avverso delibera Ordine Campania 30.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-6 Adeguata struttura redazionale e presenza di un tutor - Si ammette l'iscrizione

Si deve procedere all'iscrizione nel Registro dei praticanti di chi, assunto con regolare contratto, svolge la propria attività in una struttura redazionale riconosciuta idonea, sotto la guida di un tutor.

Verificata la sussistenza di tali requisiti, il Consiglio Nazionale, che aveva delegato l'istruttoria della richiesta alla Commissione Ricorsi, ha preso atto dell'esistenza dei requisiti richiesti dai criteri interpretativi dell'art.42 della legge professionale ed ha disposto l'iscrizione della ricorrente nel Registro dei praticanti.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 44 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Rossana B. Miranda Garcia avverso delibera Ordine Lazio 9.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-7 Società fornitrici di 'service' e strutture redazionali

Una società che fornisce service è cosa diversa dalla struttura redazionale a cui si è assegnati e nella quale si svolge il praticantato. In conseguenza, quando la redazione risulti inadeguata, la richiesta non può essere accolta, né si può condividere la pretesa di considerare l'attività di service svolta dall'editore da cui si è assunti in favore di varie testate, inclusa appunto quella per la quale la ricorrente chiede di svolgere il praticantato.

Ciò perché, nel rispetto del principio della corrispondenza tra richiesto e pronunciato, la decisione sull'istanza prodotta è subordinata alla verifica se la testata presso la quale si svolge il praticantato presenti una valida struttura redazionale.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Adriana Dell'Arti avverso delibera Ordine Lazio 7.03.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-8 Realizzazione di sole immagini. Si nega il praticantato

La semplice realizzazione di immagini 'grezze', da consegnare ai redattori, non può essere considerata pratica giornalistica. Si tratta infatti di un lavoro solo in parte riconducibile a quello dei montatori Rai, per i quali una costante giurisprudenza del Consiglio Nazionale ha sempre escluso qualsiasi collegamento col praticantato giornalistico.

Inoltre, il ricorrente risulta assunto da un'agenzia interinale, che tra le figure ascrivibili alla sua attività, non ha anche quelle dei praticanti giornalisti.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 47 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Nicola Scarpelli avverso delibera Ordine Veneto 12.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: Conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-2-9 Lavoro giornalistico in una struttura adeguata - Compiuta pratica

L'interpretazione letterale dell'art. 34 della legge n. 69/63 è ormai superata dai criteri interpretativi approvati dal Consiglio Nazionale. Pertanto, deve essere riconosciuta la compiuta pratica quando si accerta l'esistenza di una struttura redazionale idonea ad assicurare la completa preparazione del tirocinante e lo stesso svolge la propria attività in modo continuativo sotto la guida di un giornalista professionista quale tutor.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Germano Morosillo avverso delibera Ordine Lazio 15.07.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-10 Precarietà della redazione e mancanza di un tutor - No al praticantato

La non idoneità di una testata e la mancanza di un tutor sono elementi ostativi al riconoscimento della compiuta pratica.

Nel caso in esame, dall'istruttoria svolta si è accertata, oltre all'inadeguatezza della struttura redazionale, l'assenza di una figura professionale che seguisse in modo assiduo ed organico l'attività della ricorrente facendole da guida nella predisposizione dei servizi giornalistici.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Mariangela Scandurra avverso delibera Ordine Sicilia 18.11.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-2-11 Collaborazione esterna e richiesta di compiuta pratica

La collaborazione, anche assidua, ad una testata giornalistica, non configura attività di praticantato, perché le condizioni per tale riconoscimento non si realizzano nei confronti di chi, fuori dall'ambito redazionale, fornisce notizie o articoli su avvenimenti del luogo di residenza.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto la richiesta di compiuta pratica presentata da un pubblicitista che ha fornito la propria collaborazione prevalentemente dall'esterno, senza partecipare in modo continuativo ed organico alla vita del giornale.

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso R. Rosario Coluccino avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 9 ottobre 2012 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Crescenzo Ranaudo avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*
- C.N. 9 ottobre 2012 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Valentina Villani avverso delibera Ordine Campania 23.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-3 REGISTRO PRATICANTI 2011

II-1-3-1 Redazione di testi e praticantato

L'attività di ricerca con elaborazione di schede e testi non è idonea al riconoscimento della compiuta pratica, perchè di mero supporto all'attività giornalistica.

Difatti, per tale riconoscimento, è indispensabile documentare l'esercizio effettivo e continuativo dell'attività giornalistica e l'inserimento nei quadri organici redazionali. Nel caso in esame, il ricorrente compilava schede informative sulla situazione politico-sociale di vari Paesi, con ricerche di immagini di repertorio, poi utilizzate dagli autori dei documentari.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 15 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Alessandro Chiappetta avverso delibera Ordine Campania 11.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22 settembre 2011 n. 50 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Agata Maria Costanzo avverso delibera Ordine Lazio 04.10.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

Anche in questo caso, il lavoro svolto dalla ricorrente si presenta più come attività organizzativa interna da mettere a disposizione del conduttore del programma, mediante la realizzazione di schede con approfondimenti etc. Un lavoro di evidente responsabilità, che comunque si potrebbe definire collaterale o di supporto a quello giornalistico, in quanto non vi è produzione 'finita', e quindi non riconducibile ad un praticantato quale prefigurato dall'art. 34 della legge professionale e dai criteri interpretativi.

II-1-3-2 Praticantato in una struttura che fa informazione

Si riconosce il praticantato quando si svolge con carattere di continuità attività giornalistica, in una struttura che fa informazione ed è diretta da giornalisti.

Il Consiglio Nazionale ha ritenuto fondate le motivazioni di un pubblicitista che ri-

vendicava il riconoscimento di compiuta pratica per attività caratterizzata da interviste, conferenze stampa, elaborazione testi etc., svolta presso la redazione culturale di un'agenzia di stampa, con osservanza di turni di lavoro e sotto la supervisione di giornalisti.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Lucio Filipponio avverso delibera Ordine Lazio 20.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 22-09-2011 n. 45 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Alessio Moriggi avverso delibera Ordine Lazio 08.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-3-3 Struttura redazionale e retribuzione non adeguate. Si nega la compiuta pratica.

Si nega il riconoscimento della compiuta pratica quando la consistenza della struttura redazionale risulta inadeguata e la retribuzione percepita è notevolmente al di sotto dei parametri fissati nei criteri interpretativi dell'art.34 della legge professionale.

Il Consiglio Nazionale ha quindi confermato la decisione dei primi giudici di respingere l'istanza di iscrizione nel Registro praticanti presentata da una publicista per attività svolta presso una testata on line con cadenza mensile, curata da tre giornalisti pubblicisti.

- C.N. 22-09-2011 n. 48 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Agnese Carnevali avverso delibera Ordine Marche 21.12.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-3-4 Addetto stampa di un esponente politico. Non è praticantato

Elaborare comunicati stampa sull'attività del Presidente di un Ente pubblico non costituisce motivo per richiedere il riconoscimento di compiuta pratica.

Nella fattispecie, la ricorrente, nemmeno inserita organicamente nell'Ufficio Stampa dell'Ente, si limitava a scrivere comunicati stampa, testi di interventi e risposte ad interviste per conto del Presidente della Regione Liguria e di trasmettere per la diffusione, all'agenzia di stampa regionale.

- C.N. 22-09-2011 n. 52 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Nuccia Angela Cifarelli avverso delibera Ordine Liguria 12.01.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-3-5 Condizioni per riconoscere il praticantato in un Ufficio Stampa

Si riconosce la compiuta pratica quando l'Ufficio Stampa nel quale si lavora edita pubblicazioni periodiche, sotto la direzione di un iscritto all'Albo e con almeno un giornalista professionista che svolge funzioni di tutor.

Lo ha ribadito il Consiglio Nazionale, accogliendo il ricorso di una giornalista pub-

blicista, assunta con regolare contratto giornalistico presso l'Ufficio Stampa del Consiglio Regionale della Liguria, nel quale lavorano quattro giornalisti professionisti, e che collabora continuativamente al sito web della Regione ed all'Agenzia Quotidiana dello stesso Consiglio, diretta da un giornalista professionista.

- C.N. 09-11-2011 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Alessandra Repetto avverso delibera Ordine Liguria 30.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-1-3-6 Termini per la permanenza nel Registro dei praticanti

Le controversie relative alle modalità di effettuazione delle prove di idoneità professionale sono di competenza della magistratura ordinaria e non possono influenzare le decisioni dell'Ordine circa i termini di permanenza nel Registro dei praticanti.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto il ricorso di una pubblicista portatrice di handicap, rimasta iscritta nel Registro Praticanti per più di tre anni e poi cancellata che aveva motivato il protrarsi dell'iscrizione con controversie intercorse con la Commissione relativamente alle particolari modalità di effettuazione della prova scritta, a causa della propria condizione.

- C.N. 09-11-2011 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso... avverso delibera Ordine Veneto 18.05.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-1-3-7 Il rifiuto del direttore al rilascio dell'attestato di compiuta pratica va documentato

Condizione indispensabile perché l'Ordine dei Giornalisti riconosca la compiuta pratica è che si dia prova della formale richiesta di certificazione e del rifiuto o silenzio del direttore Responsabile della testata. In ogni caso, non si può chiedere il riconoscimento quando l'attività, in un settimanale occupato per la metà da inserti pubblicitari, e privo di una sua valida struttura, è caratterizzata da qualche articolo, senza 'passare' pezzi o titolarli, e la retribuzione percepita è irrisoria.

Il Consiglio Nazionale ha pertanto respinto il ricorso della collaboratrice di un settimanale, poi chiuso, la cui attività non rispondeva ai criteri interpretativi fissati dall'art.34 della legge, approvati dal Consiglio Nazionale.

- C.N. 15-12-2011 n. 67 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Francesca D'Anna avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 15-12-2011 n. 68 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Arianna Orisi avverso delibera Ordine Liguria 16.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-2 ELENCO PROFESSIONISTI

II-2-1 ELENCO PROFESSIONISTI 2013

Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

II-2-2 ELENCO PROFESSIONISTI 2012

Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

II-2-3 ELENCO PROFESSIONISTI 2011

Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria dei professionisti

II-3 ELENCO PUBBLICISTI

II-3-1 ELENCO PUBBLICISTI 2013

II-3-1-1 Attività promozionale retribuita da un'azienda convenzionata con un Comune. Si nega l'iscrizione

Ai fini dell'applicazione dell'art.35 della legge professionale, non rileva il fatto che sul sito di un Comune siano stati pubblicati comunicati promozionali di prodotti locali, redatti per conto di un'azienda privata che ha sottoscritto apposita convenzione con l'Ente e che retribuisce l'aspirante pubblicista per tale attività.

La domanda di iscrizione è stata respinta, perché, indipendentemente dalla loro compatibilità con la previsione delle norme in vigore, i mezzi di prova presentati risultano commissionati da una ditta privata, che ha provveduto anche alla retribuzione.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 12 - Pres. Iacopino - Rel. Mantovani
- *Respinto ricorso Nicola Giordanella avverso delibera Ordine Liguria 1.10.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-2 House organ destinato a dipendenti e clienti. Non è attività pubblicistica

L'attività svolta per un house organ, destinato ad assicurare una comunicazione costante con dipendenti e clienti di una ditta, non abilita all'iscrizione all'Ordine dei Giornalisti. Tale principio, enunciato in numerose decisioni del Consiglio Nazionale, è ispirato all'esigenza di individuare, nei mezzi di prova presentati, una mediazione giornalistica di pubblico interesse.

Nel caso in esame, l'attività della ricorrente, inquadrata e retribuita come impiegata, non rispetta le condizioni richieste dall'art.35 della legge professionale.

- C.N. 25 settembre 2013 n.23 - Pres. Iacopino - Rel. Ghirra
- *Respinto ricorso Lidia Conte avverso delibera Ordine Veneto 11.3.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-3 Articoli di natura promozionale o pubblicitaria. Non sono valutabili

In base all'art.35 della legge n.69/1963, per ottenere l'iscrizione nell'elenco Pubblicisti, è indispensabile documentare lo svolgimento di un'attività giornalistica non occasionale e regolarmente retribuita. L'Ordine dei Giornalisti ha il diritto-dovere di esaminare i mezzi di prova presentati per verificare la validità della retribuzione documentata e la natura giornalistica della prestazione.

Poiché molti articoli presentati contengono elementi di natura promozionale o pubblicitaria, risultando quindi estranei al concetto di mediazione di notizie di pubblico interesse, e gran parte della retribuzione documentata è riferita ad attività diversa da quella giornalistica, il ricorso è stato respinto.

- C.N. 18 dicembre 2013 n.28 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Respinto ricorso Caterina Soprana avverso delibera Ordine Veneto 18.2.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 12 marzo 2013 n.7 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Gregorio Codispoti avverso delibera Ordine Piemonte 4.4.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-4 Iscrizione dei fotoreporter

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco Pubblicisti, il fotoreporter deve esibire i mezzi di prova certificati dal direttore responsabile e gli attestati della regolare retribuzione. In mancanza di tali elementi, la domanda di iscrizione deve essere respinta. Pertanto, il Consiglio dell'Ordine della Liguria non ha accolto la richiesta di un fotoreporter, la cui attività era stata certificata da un soggetto non iscritto all'Ordine dei Giornalisti per foto fornite ad un'agenzia fotografica della quale peraltro non è stata provata la natura giornalistica. Inoltre, la retribuzione effettuata in unica soluzione- non risulta riferita in modo specifico ai mezzi di prova presentati.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Giulio Hasson avverso delibera Ordine Liguria 29.5.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-5 I mezzi di prova devono contenere una mediazione giornalistica

Rientra nel diritto-dovere del Consiglio Regionale verificare che i mezzi di prova allegati all'istanza di iscrizione nell'elenco Pubblicisti presentino una effettiva mediazione giornalistica tra i fatti e la loro conoscenza, oltre ad un carattere di creatività. Diversamente operando, l'attività del Consiglio sarebbe puramente notarile. Nel caso in esame, i mezzi di prova presentati, in gran parte riconducibili a siti specializzati, non contenevano le caratteristiche giornalistiche abilitanti alla richiesta iscrizione.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 8 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Respinto ricorso Serena Buonocore avverso delibera Ordine Toscana 16.4.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-6 Ai fini dell'iscrizione fa fede l'attestazione del Direttore

La richiesta di iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti è regolata dagli artt.35 della legge e 34 del Regolamento, in base ai quali l'attestazione del direttore della pubblicazione circa l'attività giornalistica non occasionale e retribuita svolta dall'aspirante pubblicitista può essere rilasciata solo da un iscritto all'albo, professionista o pubblicitista.

Pertanto, non hanno alcun rilievo le dichiarazioni rilasciate da soggetti non iscritti all'Ordine, specie quando sono in contrasto con le attestazioni del direttore della pubblicazione.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 10 - Pres. Iacopino - Rel. Esposito
- *Respinto ricorso Vittorio Scerbo avverso delibera Ordine Calabria 5.9.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-7 La rinuncia al ricorso rende definitivo il diniego di iscrizione

L'atto di rinuncia al ricorso rende esecutivo il provvedimento con cui il Consiglio Regionale ha respinto la richiesta di iscrizione nell'elenco dei Pubblicisti. Invitato a regolarizzare formalmente il ricorso, l'interessato ha comunicato la volontà di non proseguire nella vertenza.

- C.N. 12 marzo 2013 n.1 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Presa d'atto rinuncia ricorso Franco Zoccoli - delibera Ordine Liguria 14.3.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C. N. 18 dicembre 2013 n. 31 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Presa d'atto rinuncia ricorso A. Guzzardi delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-8 Inammissibile il ricorso su un provvedimento non definitivo

La comunicazione prevista dall'art.10 bis della legge n.241/1990 non riveste valore provvedimentale, in quanto non esprime una determinazione definitiva ma un preavviso di diniego per consentire all'interessato di produrre eventuali altri atti o di controdedurre. Pertanto è inammissibile l'impugnativa avverso tale atto "endoprocedimentale".

Il Consiglio Nazionale ha quindi archiviato un ricorso presentato avverso la comunicazione fatta all'interessato dal Consiglio Regionale circa gli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza di iscrizione nell'elenco Pubblicisti.

- C.N. 19 dicembre 2013 n.30 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Inammissibile ricorso Andrea Altinier avverso comunicazione ex art.10 bis L.241/1990 Ordine Veneto*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-9 L'aspirante pubblicista non può chiedere il domicilio professionale

L'art.16 della legge n.526/99, che consente il libero movimento ed esercizio dell'attività professionale ai professionisti non può essere invocato da chi non è ancora iscritto in un albo professionale. L'aspirante pubblicista, quindi, deve presentare l'istanza di iscrizione all'Ordine nel cui territorio ha la residenza anagrafica.

In base a tale principio, il Consiglio dell'Ordine del Piemonte ha dichiarato inammissibile, per incompetenza territoriale, la domanda di un'aspirante pubblicista, residente in Sicilia, che aveva chiesto l'iscrizione nell'Albo del Piemonte, indicando in quel territorio il domicilio professionale per lo svolgimento dell'attività giornalistica. In questo caso, oltre a ribadire il principio relativo all'iscrivendo, è stato an-

che accertato che il richiedente avrebbe eletto domicilio professionale dopo l'eventuale iscrizione.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 29 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Salvatore Alcamo avverso delibera Ordine Piemonte 19.2.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-1-10 La retribuzione deve essere validamente documentata

Gli attestati sulla regolare retribuzione, riferiti esclusivamente ai mezzi di prova giornalistici allegati alla domanda di iscrizione, devono essere sottoscritti dal direttore. L'istanza viene, quindi, respinta quando - come nel caso in esame - la retribuzione, è attestata dal dirigente di una società sportiva, in relazione ad una attività sportivo-dilettantistica, e non invece dal direttore della testata.

- C.N. 25 settembre 2013 n. 21 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Stefano Nonvel avverso delibera Ordine Toscana 16.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-11 La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita la cancellazione

L'attività pubblicistica deve essere regolarmente retribuita, perché l'art. 35 della legge professionale la pone come condizione indispensabile per l'iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti. Tale disposizione vale anche per conservare lo status di giornalista, né valgono motivazioni di carattere solidaristico o volontaristico per giustificare la gratuità delle prestazioni.

- C. N. 19 dicembre 2013 n. 32 - Pres. Iacopino - Rel. D'Ubaldo
- *Respinto ricorso Carlo Peditto avverso delibera Ordine Sicilia 28.6.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

~

CONFORME:

- C. N. 10 aprile 2013 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Natale De Lorenzo avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-12 Un caso di applicazione dell'art. 41 della legge professionale

In linea di principio l'art.41 co.1, 2 della legge n.69/1963 va applicato nei casi in cui la carica pubblica richieda un impegno a tempo pieno.

Tuttavia, la temporanea inattività giornalistica può essere ammessa quando, al tempo da dedicare agli impegni amministrativi, si aggiunge quello richiesto nell'espletamento di tutte le attività connesse al dottorato di ricerca.

- C.N. 12 marzo 2013 n.11 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Respinto ricorso Gianpaolo Fassino avverso delibera Ordine Piemonte 27.11.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-13 Documentazione integrativa allegata al ricorso. Si annulla la cancellazione

Quando si dimostra che, per cause di forza maggiore, non è stato possibile fornire al Consiglio dell'Ordine le richieste prove circa la persistente attività pubblicitaria, è consentito farlo contestualmente al ricorso avverso la cancellazione dall'Albo disposta dal Consiglio Regionale.

Nel caso in esame, il ricorrente, dopo aver giustificato il mancato riscontro alle richieste dei primi giudici con periodiche assenze dal domicilio per motivi di lavoro, ha prodotto, in sede di esame del ricorso, valide prove documentali sulla continuità del suo lavoro giornalistico.

- C.N. 10 aprile 2013 n.18 - Pres. Iacopino - Rel. Bruno
- *Accolto ricorso Elio Regazzoni avverso delibera Ordine Piemonte 11.12.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-14 L'attività di comunicazione è diversa da quella giornalistica

Tanto per l'iscrizione quanto per la permanenza nell'elenco Pubblicisti valgono le disposizioni dell'art. 35 della legge professionale. Pertanto, è cancellato per inattività il pubblicitario che documenta come attività prevalente quella di comunicazione in un Ente Pubblico, assieme ad altra, comunque marginale, di una collaborazione giornalistica in relazione alla quale non v'è prova della regolare retribuzione.

- C.N. 18 dicembre 2013 n. 25 - Pres. Iacopino - Rel. Zaccaria
- *Respinto ricorso Giovanni Firera avverso delibera Ordine Piemonte 28.11.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-1-15 Saldo quote arretrate e permanenza nell'Albo

Il pagamento delle quote associative costituisce un obbligo a cui un iscritto non può sottrarsi perché, non pagando, viene meno ad un preciso dovere stabilito dalla legge e dal Regolamento, per cui può essere cancellato dall'Albo dei Giornalisti. Anche in pendenza di ricorso avverso la cancellazione disposta dal Consiglio Regionale, però, l'iscritto può saldare le quote arretrate. Ciò determina l'automatico annullamento della cancellazione, e la permanenza nell'Albo con l'anzianità maturata, essendo cessata la materia del contendere.

- C.N. 12 marzo 2013 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Gallo
- *Archiviato ricorso Giulia Turchi avverso delibera Ordine Lazio 9.9.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2 ELENCO PUBBLICISTI 2012

II-3-2-1 Inattività dei fotoreporter

Condizione per la permanenza nell'Albo è che vi sia attività giornalistica e che la stessa sia regolarmente retribuita. In mancanza di queste condizioni, si procede alla cancellazione, ai sensi dell'art. 41 della legge professionale.

La regola vale anche per i fotoreporter.

Cancellato dal Consiglio dell'Ordine del Piemonte, il ricorrente ha impugnato il provvedimento esibendo al Consiglio Nazionale ricevute e fatture che non attestano la natura giornalistica delle prestazioni retribuite, assieme alla generica dichiarazione del direttore di un periodico, priva di riscontri documentali e comunque riferita ad un periodo diverso da quello preso in esame nel provvedimento con cui si è disposta la cancellazione dall'Albo.

- C.N. 30 marzo 2012 n. 9 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Mario Bruno avverso delibera Ordine Piemonte 21.06.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-2 Svolgimento di funzioni pubbliche - attività giornalistica - retribuzione

Il giornalista iscritto all'Albo esercita a tutti gli effetti una professione, indipendentemente dal fatto che la svolga con lo status di pubblicista o di professionista. Pertanto, la redditività di tale lavoro e la sua congruità, pur con le debite proporzioni fra i due status professionali, e pur nell'autonomia di valutazione dei Consigli Regionali dell'Ordine, non possono non essere considerati come requisiti fondamentali del concetto stesso di "attività professionale".

Nel caso in esame, un pubblicista, in sede di revisione dell'albo, dopo aver giustificato la ridotta attività col fatto di avere svolto funzioni di assessore nel Comune di Albenga, aveva però documentato, per la produzione giornalistica, una retribuzione ritenuta irrisoria dai primi giudici.

Il Consiglio Nazionale, richiamate le proprie decisioni circa l'applicazione dell'art. 41, comma 2 della Legge professionale (svolgimento di funzioni pubbliche) e precisato comunque che tale esercizio era stato limitato nel tempo, ha preso atto dei mezzi di prova sull'attività giornalistica, concordando col Consiglio Regionale sulla esiguità dei compensi percepiti. Il Consiglio ha anche precisato che la lacuna della retribuzione irrisoria non può essere colmata con articoli scritti a titolo gratuito o retribuiti in modo simbolico.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Eraldo Ciangherotti avverso delibera Ordine Liguria 12.10.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-3 Revisione dell'Albo. Quando si procede alla cancellazione di un iscritto

Chi è sottoposto a revisione e non dimostri di avere svolto attività giornalistica regolarmente retribuita mediante l'esibizione di mezzi di prova fiscalmente validi, va cancellato dall'Albo.

Nel caso in esame, il ricorrente non è stato in grado di documentare la retribuzione percepita per gli articoli scritti nel periodo riferito alla revisione ed infine ha rinunciato all'audizione ed al ricorso.

Il Consiglio Nazionale ne ha preso atto, per cui il provvedimento di cancellazione è divenuto definitivo.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 56 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Ricorso Ferdinando Ventriglia avverso delibera Ordine Piemonte 9.11.2010 (p.a.)*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-4 Elementi essenziali per l'iscrizione

L'art. 1 comma 3 della Legge professionale così recita "Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi".

Quindi pubblicista è colui che svolge attività giornalistica non occasionale e retribuita, anche se svolge altre professioni o mestieri e l'art. 35 della stessa legge indica in modo chiaro i documenti da presentare (giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente e certificati dei direttori delle pubblicazioni che comprovino l'attività giornalistica regolarmente retribuita da almeno due anni), che debbono essere diversi da quelli propri dell'altra professione o mestiere.

Nel caso in esame, fermo restando il rilievo fatto dai primi giudici circa l'insussistenza dei mezzi di prova presentati, il Consiglio Nazionale ha rilevato che non vi sono le condizioni richieste dal richiamato art. 35 della legge professionale per quanto riguarda la certificazione del direttore e la retribuzione. Difatti, il ricorrente ha presentato il cedolino paga per l'attività istituzionale di montatore e, in luogo dei mezzi di prova sull'attività pubblicistica, ha indicato il lavoro di montaggio svolto presso la Rai, come dipendente a tempo pieno. Situazioni, queste, del tutto estranee a quanto previsto dalla legge per l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 18 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Antonio Albanese avverso delibera Ordine Lombardia 26.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-2-5 Mezzi di prova ed iscrizione all'Albo

In presenza di situazioni da cui risulti un effettivo svolgimento di attività giornalistica e di una retribuzione solo formalmente non in linea con la previsione legislativa, la richiesta di iscrizione nell'elenco pubblicisti può essere ammessa.

Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale accogliendo il ricorso di una aspirante pubblicista che, retribuita in base al contratto grafici-editoriali, ha di fatto svolto attività giornalistica, documentata con regolari mezzi di prova e con la dichiarazione del direttore responsabile.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Accolto ricorso Alessandra Babetto avverso delibera Ordine Veneto 8.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-6 Attività riconducibile a quella giornalistica

È valida, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti ed indipendentemente dal nomen iuris del contratto sottoscritto con una emittente radiofonica ('annunciatrice'), l'attività giornalistica svolta in modo prevalente, con la cura di programmi radiofonici caratterizzati da interviste realizzate dall'interessata e dal lancio di servizi oltre a programmi di notiziari con la lettura di notizie selezionate dalle agenzie e rielaborate.

Nell'accogliere il ricorso, il Consiglio Nazionale ha anche preso atto della dichiarazione del direttore responsabile da cui risulta che l'interessata 'svolge attività giornalistica in modo continuativo regolarmente retribuita'.

- C.N. 21 giugno 2012 n. 36 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Accolto ricorso Giovanna Manzato avverso delibera Ordine Veneto 27.01.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-7 Domicilio professionale e aspirante pubblicista

Solo chi è già iscritto all'Ordine dei Giornalisti può chiedere l'equiparazione tra residenza e domicilio professionale in applicazione dell'art. 16 della legge n. 526/1999. Tale diritto infatti garantisce il libero movimento ed esercizio dell'attività professionale a quanti sono già in possesso dello status di professionisti.

Correttamente, quindi, il Consiglio dell'Ordine della Campania non ha accolto l'istanza di un'aspirante pubblicista, residente a Roma, che aveva chiesto l'iscrizione nell'Albo della Campania, indicando in quel territorio il domicilio professionale per attività propedeutica all'iscrizione, svolta per un quindicinale pubblicato ad Aversa.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 55 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Filomena Di Sarno avverso delibera Ordine Campania 3.05.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-2-8 La retribuzione elemento essenziale per l'iscrizione

Le prove della retribuzione per gli articoli pubblicati devono essere fornite con specifiche attestazioni del Direttore e con mezzi di prova fiscalmente validi. Pertanto tali compensi non possono essere conglobati nello stipendio percepito per lavoro dipendente, senza che vi sia uno specifico riferimento all'attività giornalistica.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva chiesto di considerare, assieme ai compensi documentati -ma risultati irrisori- per la collaborazione ad un periodico diocesano, anche quelli, però non documentati, per articoli scritti sul trimestrale dell'Azienda Sanitaria, presso cui lavora. Difatti, nel Cud rilasciato dall'Azienda Sanitaria, riferito solo all'attività di dipendente, non vi è alcun riferimento a compensi erogati per attività pubblicistica.

- C.N. 20 gennaio 2012 n. 3 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Marta Pescetto avverso delibera Ordine Liguria 3.05.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-2-9 Retribuzione in contanti e tracciabilità

È legittima la retribuzione in contanti dei compensi per attività giornalistica, se riferita a somme inferiori alla soglia minima stabilita dalla legge, in materia di tracciabilità, sempre a condizione che si forniscano prove fiscalmente valide della effettiva corresponsione degli emolumenti.

Inoltre i compensi erogati, ancorché ritenuti esigui, sono validi ai fini dell'ammissibilità della iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, se rientrano nei parametri fissati con i criteri generali approvati dall'Ordine Regionale e pubblicizzati sul sito istituzionale dell'Ordine stesso.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Accolto ricorso Anna Martano avverso delibera Ordine Sicilia 30.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-10 Periodicità ed entità delle retribuzioni

È buona norma che i compensi per attività giornalistica siano corrisposti con cadenza mensile, ma si può far ricorso a scadenze diverse (bimestrali o trimestrali) se tale procedura non è preclusa dai criteri generali fissati dall'Ordine territoriale.

Nel caso in esame, il Consiglio Nazionale ha accolto un ricorso, avendo accertato la regolarità formale dei compensi percepiti e la loro rispondenza all'entità ed alle modalità fissate dal Consiglio Regionale.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 57 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Lucia Aliverti avverso delibera Ordine Liguria 5.07.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-2-11 Giornale specializzato e mediazione giornalistica

L'attività in un giornale specializzato nel campo dei motori e diretto da un giornalista pubblicista può consentire l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti quando è caratterizzata da raccolta, commento ed elaborazione di notizie, pur se riferite solo a quel settore.

Dall'esame dei mezzi di prova esibiti dal ricorrente, è stata riscontrata una mediazione giornalistica su fatti ed eventi, con una valutazione della loro rilevanza ai fini dell'informazione ed al testo dei messaggi giornalistici da fornire agli appassionati della materia. Il tutto aggiunto a servizi di cronaca su fiere e saloni, che vanno al di là delle fredde analisi tecniche.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Marco Valerio Condorelli avverso delibera Ordine Lazio 20.03.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3 ELENCO PUBBLICISTI 2011

II-3-3-1 Chi ha diretto una rivista specializzata non può richiedere l'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti

In base agli artt.34 e 35 della legge ordinistica e 34 del Regolamento di attuazione, per l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti, l'attestazione del direttore della pubblicazione relativa alla collaborazione biennale può essere rilasciata solo da un

iscritto all'Albo, professionista o pubblicista, in quanto il direttore certifica la natura giornalistica della produzione posta a corredo dell'istanza.

Pertanto, non vi può essere un automatismo nell'iscrizione nell'Elenco pubblicisti del direttore che, già iscritto nell'Elenco speciale ex art.28, sia stato cancellato, essendo stata accertata la natura giornalistica e non più specialistica di quella pubblicazione. Nella fattispecie, il direttore di una rivista di cui all'art. 28 della legge, aveva chiesto l'iscrizione nell'Elenco pubblicisti, sul presupposto che l'Ordine dei Giornalisti, nel disporre la sua cancellazione dall'elenco speciale essendo venuto meno il carattere specialistico della pubblicazione, aveva riconosciuto la natura giornalistica della stessa.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 1 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Respinto ricorso Paolo Mondini avverso delibera Ordine Trentino Alto Adige 23.10.2008*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-2 Annullamento dell'iscrizione in via di autotutela

La legge attribuisce ai Consigli dell'Ordine il potere discrezionale di valutare i precedenti penali di chi chiede l'iscrizione all'Albo, per l'indispensabile rapporto di fiducia che un giornalista deve avere con i lettori.

Pertanto, è legittimo il provvedimento con cui viene annullato, in via di autotutela, un provvedimento di iscrizione all'Albo dei pubblicisti quando si accertano, nella domanda di iscrizione, delle gravi carenze come l'aver subito condanne penali, senza menzionare quelle subite, pur se ormai estinte.

Nel caso in esame, il giudizio dei primi giudici sull'ammissibilità della domanda di iscrizione era stato formulato sulla base di una incompleta rappresentazione dei fatti, per cui è venuto meno il rapporto di fiducia che deve esistere quale principio etico da porre a base della professione.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 17 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso... avverso delibera Ordine Liguria 07.06.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-3 Natura dell'attività pubblicistica e firme congiunte

Gli articoli che trattano materie come ortodonzia, posturologia e patologie correlate rientrano nel settore delle testate a carattere tecnico-professionale-scientifico e, come tali, diventano tramite di un colloquio interno fra operatori di una determinata specialità.

Nell'avallare l'impostazione dei primi giudici, il Consiglio Nazionale ha rilevato che gran parte degli articoli allegati all'istanza recano due o più firme e non possono comunque essere valutati. Ciò perché ogni aspirante deve documentare in proprio l'autonomia e la mediazione giornalistica realizzate, mentre per gli articoli con due, tre, cinque firme è impossibile ogni valutazione circa l'apporto dato da ciascun firmatario agli articoli presentati.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 53 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Daniele Francioli avverso delibera Ordine Toscana 04.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-4 Un giornalista straniero non iscritto all'Ordine dei Giornalisti non può certificare l'attività pubblicistica

In base all'art. 46 della legge ordinistica, il direttore responsabile di un giornale chiamato a rilasciare la certificazione di cui all'art. 35, ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti, deve essere iscritto all'Albo dei giornalisti, per cui la dichiarazione rilasciata da un giornalista straniero non iscritto all'Albo dei Giornalisti in Italia non è valida. Sulla base di tale disposizione legislativa, il Consiglio Nazionale, senza entrare nel merito degli altri rilievi formulati dai primi giudici, ha respinto il ricorso di un cittadino bulgaro con passaporto europeo, collaboratore di un giornale straniero, la cui attività era stata certificata da un giornalista, cittadino russo, non iscritto all'Albo dei Giornalisti in Italia.

- C.N. 9 novembre 2011 n. 66 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Biser Atanasov avverso delibera Ordine Piemonte 23.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-3-5 Congruità dei compensi e natura del giornale a cui si collabora

In base all'art.1 della legge n. 69/63 “sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita”; inoltre, l'art.35 della stessa legge stabilisce che tale attività deve essere regolarmente retribuita.

Pertanto, una regolare retribuzione è condizione indispensabile per l'accoglimento di una domanda di iscrizione nell'Elenco dei pubblicisti.

Nel rispetto di tali disposizioni ed in mancanza di criteri predeterminati, l'entità dei compensi va rapportata all'entità della produzione giornalistica nel biennio di riferimento ed alla natura della pubblicazione.

Il Consiglio Nazionale ha quindi ritenuto congrui i compensi regolarmente percepiti da un aspirante pubblicista per collaborazione ad un giornale on line edito da una onlus.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 5 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Accolto ricorso Luca Marconi avverso delibera Ordine Lombardia 12.10.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-6 Retribuzione esigua. Cancellazione

L'attività giornalistica deve essere regolarmente retribuita. Pertanto, in sede di revisione dell'Albo, è cancellato per inattività connessa alla mancata retribuzione, chi non la comprova, o documenta dei compensi del tutto esigui. Ciò perché, come da costante giurisprudenza del Cnog, per retribuzione si intende il corrispettivo di una prestazione fornita, per cui, se non c'è corrispettivo, non c'è prestazione.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso avverso la cancellazione dall'Albo, presentato da un pubblicista che, dopo i due anni di inattività ammessi dalla legge per chi è iscritto da più di dieci anni, ha documentato, per il terzo anno, una retribuzione oltremodo esigua e comunque notevolmente inferiore a quella minima annua fissata come parametro di valutazione dall'Ordine Regionale di appartenenza.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 20 - Pres. Iacopino - Rel. De Liberato
- *Respinto ricorso Marco Giannotti avverso delibera Ordine Liguria 18.11.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-7 La retribuzione deve coprire l'intero biennio

Il compenso per attività giornalistica corrisposto per un solo anno non integra l'elemento della retribuzione previsto dalla legge per l'intero biennio e pertanto è ostativo all'iscrizione nell'Elenco pubblicisti.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva presentato il CUD attestante la retribuzione per un solo anno, comunicando che le era stato impossibile integrare la documentazione relativa al secondo anno per problemi familiari. Invitata dalla Commissione Istruttoria a farlo in sede di esame del ricorso, non ha riscontrato la richiesta.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 37 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Respinto ricorso Raffaella Mossa avverso delibera Ordine Puglia 11.02.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-8 Retribuzione - I parametri fissati dall'Ordine Regionale sono vincolanti

I criteri stabiliti da un Ordine Regionale per l'istruttoria delle richieste di iscrizione nell'Elenco pubblicisti sono vincolanti. Pertanto, se i compensi percepiti nel biennio dall'aspirante pubblicista, ancorchè esigui, rientrano nei parametri minimi fissati dall'Ordine Regionale con regolari atti deliberativi, l'istanza deve essere accolta.

Nel caso in esame l'Ordine Regionale aveva respinto una domanda di iscrizione ritenendo inadeguata la retribuzione percepita dall'interessata, nonostante che tale retribuzione rientrasse entro i limiti fissati nel Regolamento approvato da quell'Ordine Regionale. Pertanto, il Cnog ha ritenuto valide le ragioni della ricorrente.

- C.N. 9 febbraio 2011 n. 4 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Rosaria Sigona avverso delibera Ordine Sicilia 19.02.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-9 Retribuzione e cessione diritti d'autore

La disposizione dell'art.35 della legge ordinistica in base alla quale l'attività giornalistica deve essere regolarmente retribuita indica nella retribuzione effettiva il corrispettivo per una prestazione fornita.

Pertanto, documentare come corrispettivo per attività giornalistica la cessione dei diritti d'autore contrasta col concetto di retribuzione per una prestazione professionale ed esclude quindi la natura giornalistica dell'attività come delineata dalla legge ai fini dell'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

Il ricorrente, oltre a documentare una esigua produzione giornalistica, aveva attestato la cessione dei diritti d'autore in luogo delle prove del pagamento dei compensi

- C.N. 16 giugno 2011 n. 40 - Pres. Iacopino - Rel. Donno
- *Respinto ricorso Stefano Cicuto avverso delibera Ordine Veneto 09.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-3-10 Attività giornalistica occasionale

Va considerata sporadica e, quindi, non idonea ai fini dell'iscrizione all'Albo, Elenco Pubblicisti, l'attività relativa alla redazione, nel biennio di riferimento, di pochi articoli, in quanto l'art.35 della legge professionale stabilisce che l'attività giornalistica deve essere 'non occasionale'. Pertanto, la prova della occasionalità o

meno dell'attività svolta non può che discendere da una valutazione anche quantitativa degli articoli prodotti.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva presentato, tra i mezzi di prova, articoli pubblicati prima del biennio di riferimento e pubblicazioni in versi ed in prosa.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 49 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Aldo Colonna avverso delibera Ordine Sardegna 23.11.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-11 Senza un biennio di attività si nega l'iscrizione

Ai fini dell'iscrizione nell'Elenco pubblicisti è necessario che l'attività giornalistica sia in atto al momento della presentazione della domanda, in quanto il provvedimento dell'Ordine ha natura di accertamento costitutivo.

Ciò lo si desume dall'art.34 del Regolamento di attuazione della legge ordinistica. Nel caso in esame, il ricorrente non ha documentato alcuna attività per periodi precedenti la data in cui ha presentato la domanda di iscrizione.

- C.N. 30 marzo 2011 n. 19 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Giovanni Castino avverso delibera Ordine Piemonte 12.01.2009*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 19 novembre 2011 n. 60 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Sara Zentile avverso delibera Ordine Lazio 25.03.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-3-3-12 Didascalie a corredo di servizi fotografici. Non abilitano all'iscrizione nell'Elenco Pubblicisti

In mancanza di una esplicita definizione nella legge professionale, la nozione di attività giornalistica deve intendersi quella contraddistinta dall'elemento della creatività da parte di chi provvede alla raccolta, elaborazione o commento delle notizie, mediando il fatto di cui acquisisce conoscenza.

Pertanto, la ricerca di materiale con cui impostare pagine, per lo più monotematiche, con foto, realizzate in proprio o da altri, accessori o quant'altro possa dare senso compiuto alle espressioni della moda e la illustrazione di singoli prodotti attraverso semplici didascalie non hanno natura giornalistica; ciò perché manca il requisito della mediazione che, invece, deve essere supportata da approfondimenti e commenti. Nel respingere il ricorso dell'interessata, il Cnog ha rilevato che i suddetti elementi non sono riscontrabili nelle didascalie e composizioni fotografiche, che per lo più hanno carattere illustrativo a fini promozionali e commerciali.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 38 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinti ricorsi Camilla Rolla avverso delibere Ordine Lombardia 16.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

~

CONFORME

- C.N. 16 giugno 2011 n. 39 - Pres. Iacopino - Rel. Anzalone
- *Respinto ricorso Maria Giulia Riva avverso delibera Ordine Lombardia 16.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-3-13 Cura di rubriche con uno pseudonimo. È ammessa l'iscrizione

È diffusa la consuetudine di affidare l'incarico di curare rubriche, spesso anche a giornalisti di grande prestigio. Oltretutto, l'art.2 del contratto di lavoro giornalistico prevede che si ha responsabilità di un servizio quando ad un collaboratore fisso sia affidato l'impegno di redigere normalmente e con carattere di continuità articoli su specifici argomenti o di compilare rubriche.

Quanto all'uso dello pseudonimo, è assai diffusa l'abitudine di firmare commenti, rubriche ed articoli con pseudonimi.

Nel caso in specie lo pseudonimo non è stato utilizzato per nascondere la propria identità al pubblico dei lettori ma anzi per reclamare un rapporto familiare con un noto cantante e dunque richiamarsi ad una identità propalata dal sistema mediatico. Il Cnog ha pertanto accolto il ricorso avverso la decisione dei primi giudici che avevano annullato in via di autotutela un provvedimento di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti in precedenza adottato.

- C.N. 16 giugno 2011 n. 41 - Pres. Iacopino - Rel. Partipilo
- *Accolto ricorso Manuela Maria Garofalo avverso delibera Ordine Lazio 03.09.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-3-3-14 Redazione note stampa per un parlamentare. Non è attività pubblicistica

La redazione di note di agenzia da parte di un assistente parlamentare non è assimilabile al lavoro di un Ufficio Stampa che, ai sensi della legge 150/2000, deve essere formalmente costituito da una pubblica amministrazione e non da un singolo parlamentare.

Il ricorrente, invitato dai primi giudici ad integrare i mezzi di prova, aveva allegato la dichiarazione di un parlamentare attestante la mansione di addetto stampa, incaricato di curare i rapporti con le testate giornalistiche e la stesura dei comunicati stampa.

Il Cnog ha respinto il ricorso perché il quadro che ne viene fuori, non configura un'attività pubblicistica, bensì un impegno diverso da quello di cui all'art.35, che regola l'iscrizione nell'Elenco dei pubblicitari.

- C.N. 9 novembre 2011 n. 59 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Guglielmo Giuliese avverso delibera Ordine Lazio 21.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-4 ELENCO SPECIALE

II-4-1 ELENCO SPECIALE 2013

Nel corso del 2013 non è stato trattato alcun ricorso relativo alla categoria elenco speciale

II-4-2 ELENCO SPECIALE 2012

II-4-2-1 Carattere tecnico-professionale e trattazione di problemi specifici

Due sono i requisiti fondamentali per ottenere o mantenere l'iscrizione nell'Elenco speciale, ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 febbraio del 1963, n. 69: la pubblicazione deve avere contenuti direttamente attinenti ad una scienza, una tecnica o una professione e deve essere indirizzata ad operatori di quella scienza, tecnica o professione. Soltanto la coesistenza di questi due requisiti rende possibile l'applicazione dell'art. 28, in quanto la rivista ha carattere tecnico-professionale-scientifico solo quando diventa tramite di un colloquio interno sui problemi di una determinata scienza, di una tecnica o di una professione fra operatori di quegli specifici settori.

Nel caso in esame, è stato accertato che *Il Ponte del Diavolo* edito da un circolo ricreativo spazia su vari argomenti, non escluse l'attualità e la politica. Peraltro, la longevità della pubblicazione non esime dal rispetto della norma, quando risultano mutate le condizioni e le caratteristiche della stessa.

Pertanto, è legittimo il provvedimento di cancellazione dall'Elenco speciale.

- C.N. 18 maggio 2012 n. 16 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Remo Garibaldi avverso delibera Ordine Toscana 14.02.2012*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: il testo integrale della decisione nell'apposita sezione

II-4-2-2 Vengono meno le condizioni richieste dall'art. 28 quando si spazia su svariati argomenti

Un'associazione senza finalità di lucro non può invocare l'applicazione dell'art. 28 della legge professionale per una pubblicazione che spazia su tutti gli argomenti previsti tra i suoi compiti statutari, potendo, in alternativa, fare ricorso invece alla disciplina dell'art. 47, in base al quale "La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti".

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'Elenco dei Professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'Elenco dei Pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea no-

mina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge, ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'Elenco dei Pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge”.

Nel caso in esame la proprietà di 'Domani Livorno', da vari anni diretto da un iscritto all'Elenco speciale, ha ceduto la testata in comodato all'ACLI di Livorno, che ne ha fatto la propria voce verso i soci e i circoli della provincia trattando di vari argomenti come lavoro, famiglia, religione, volontariato etc.

In conseguenza, il Consiglio dell'Ordine della Toscana ha cancellato il direttore dall'Elenco speciale.

- C.N. 17 dicembre 2012 n. 61 - Pres. Iacopino - Rel. Paffumi
- *Respinto ricorso Giuliano Lugetti avverso delibera Ordine Toscana 7.12.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-4-2-3 Ammesso l'esame critico di norme di legge e di decisioni politiche, se riferito alla specificità della pubblicazione

Non si viene meno ai principi ispiratori dell'art. 28 della legge n. 69/1963 quando, nel trattare questioni di carattere tecnico professionale, si inseriscono dibattiti e valutazioni critiche su provvedimenti legislativi e su decisioni politiche riferiti sempre alle materie ispiratrici del giornale.

Il direttore di un semestrale, già iscritto in base a tale disposizione di legge, era stato cancellato dall'Elenco speciale in quanto spesso trattava anche argomenti di carattere politico debordando dalla specificità delle materie per cui era stata concessa l'iscrizione (caccia e pesca).

Infatti, i temi trattati, ancorchè di taglio divulgativo e quindi con funzione formativa e informativa, tenuto conto anche della periodicità della pubblicazione (semestrale) non sembrano riconducibili a quelli di un organo di informazione.

Il Consiglio Nazionale ha, pertanto, accolto il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione disposto dall'Ordine regionale, rilevando che i riferimenti a fatti di cronaca o di politica hanno sempre avuto per oggetto le materie e le problematiche del settore di interesse del giornale.

- C.N. 12 dicembre 2012 n. 58 - Pres. Iacopino - Rel. Cembran
- *Accolto ricorso Carlo Maltagliati avverso delibera Ordine Toscana 23.09.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-4-3 ELENCO SPECIALE 2011

II-4-3-1 Si nega l'iscrizione quando la pubblicazione contiene informazione giornalistica di varia natura

Lo si ricava dall'art. 28 della legge professionale, in base al quale “all'Albo dei giornalisti sono annessi gli Elenchi... e di coloro che, pur non esercitando l'attività giornalistica, assumano la qualifica di direttore responsabile di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici”.

Nel caso in esame, il Cnog ha respinto il ricorso presentato da un Centro Servizi per il volontariato, in quanto la rivista, peraltro precedentemente diretta da un

iscritto all'Ordine dei Giornalisti, contiene elementi di vera e propria informazione giornalistica, tra cui anche articoli di contenuto cinematografico.

- C.N. 12 aprile 2011 n. 30 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Luisa Conti avverso delibera Ordine Veneto 22.07.2010*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-4-3-2 Quando una pubblicazione non rientra più nelle previsioni dell'art. 28

Il presupposto per assumere la direzione responsabile di una testata ex art.28 della legge ordinistica è determinato dai contenuti e dai destinatari della pubblicazione. Pertanto, quando si modifica la sua impostazione e si ospitano sistematicamente articoli dedicati a temi che prescindono dal carattere tecnico-informativo, (arte ed architettura, storia e letteratura, scienza e sociologia), la rivista non può essere più considerata tecnico-scientifica.

Pertanto, il Consiglio Nazionale ha respinto il ricorso del Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze, avverso il diniego di reiscrizione, in quanto risulta modificata la natura della pubblicazione.

- C.N. 22 settembre 2011 n. 51 - Pres. Iacopino - Rel. Baldi
- *Respinto ricorso Marco Giorgetti avverso delibera Ordine Toscana 11.02.2011*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-5. RICORSI ELETTORALI

II-5 RICORSI ELETTORALI

II-5-1 RICORSI ELETTORALI 2013

II-5-1 Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso

Quando, in un ricorso elettorale, si chiede l'annullamento delle operazioni elettorali ed il riconteggio delle schede, si formulano due domande tra di esse confliggenti, perché la richiesta di annullare le operazioni di voto si pone in contraddizione con quella di correggere il risultato elettorale.

Difatti, la richiesta di riconteggio delle schede - specie se formulata senza fornire alcuna prova a sostegno dell'istanza - presuppone la conservazione (e non l'annullamento) del procedimento elettorale.

Va infine rilevato che ogni ricorso elettorale deve essere notificato ai controinteressati. Lo ha stabilito il Consiglio Nazionale respingendo un ricorso presentato avverso il risultato delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania.

- C.N. 7 novembre 2013 n. 24 - Pres. Iacopino - Rel. Borra, Di Silvestre, Gallo
- *Respinto ricorso Pier Paolo Petino avverso Elezioni Ordine Campania 26.5.2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

NOTA: nel cd-rom il testo integrale della decisione

II-5-2 Rinuncia al ricorso. Presa d'atto

Il ricorso elettorale viene dichiarato improcedibile quando il ricorrente decide di non proseguire nell'azione intrapresa.

Un giornalista, che aveva lamentato di non aver ricevuto la convocazione per le elezioni relative al rinnovo delle rappresentanze ordinistiche, ha poi comunicato la rinuncia al ricorso.

- C.N. 25 settembre 2013 n. 22 - Pres. Iacopino - Rel. Di Silvestre
- *Improcedibile ricorso Mario Saccà avverso Elezioni Ordine Calabria 2013*
- *Richiesta Commissione Ricorsi: conforme*

II-5-2 RICORSI ELETTORALI 2012

Nel corso del 2012 non è stato trattato alcun ricorso elettorale

II-5-3 RICORSI ELETTORALI 2011

Nel corso del 2011 non è stato trattato alcun ricorso elettorale

II-6. DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

II-6 DECISIONI RICHIAMATE NELLE MASSIME

II-6-1 Pubblicisti/Iscrizione dei fotoreporter - n. 9/2013

Il Sig. Giulio Hasson presentava ricorso avverso la delibera con cui il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Liguria in data 09.05.2012 rigettava la domanda di iscrizione all'Elenco Pubblicisti dell'Albo dei Giornalisti.

Alla domanda di iscrizione, il Sig. Giulio Hasson allegava la documentazione relativa ai servizi prestati per l'Agenzia Fotogiornalistica Tanopress S.R.L.

A seguito dell'istruttoria compiuta, il Consiglio Regionale decideva di respingere l'istanza per insussistenza dei requisiti. In particolare, nelle motivazioni venivano evidenziate la mancata allegazione della dichiarazione del direttore responsabile e il fatto che pagamento della retribuzione fosse avvenuto in un'unica soluzione. Dalle informazioni desumibili dal sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine della Liguria, sezione modulistica, il fotoreporter che presenta domanda di iscrizione all'Elenco Pubblicisti deve produrre, tra l'altro:

- *dichiarazione circostanziata della direzione della pubblicazione (quotidiano, periodico, agenzia di stampa, cinegiornale, servizi giornalistici di un ente radiotelevisivo) che attesti la natura giornalistica dell'opera prestata e che le prestazioni sono state svolte con piena autonomia decisionale;*
- *elenco dei servizi corredati da testi a firma del richiedente (nel caso di servizi non firmati occorre una dichiarazione del direttore responsabile che chiarisca se il fotoreporter ha solo eseguito le direttive del giornalista oppure se ha sviluppato*

autonomamente i concetti giornalistici fondamentali).

Nel ricorso al Consiglio Nazionale il Sig. Hasson precisa, in ordine alla mancanza della dichiarazione del direttore responsabile delle pubblicazioni, che nella dichiarazione allegata alla domanda di iscrizione il Sig. _____ amministratore dell'Agenzia, non aveva specificato di essere anche direttore della stessa. Tale dichiarazione è stata poi sostituita da una nuova attestazione allegata al ricorso, la quale risulta tuttavia carente, poiché afferma che l'Agenzia Tanopress si è avvalsa, *a partire dall'anno 2010, della collaborazione personale del Sig. Hasson Giulio, titolare dell'omonima ditta (...) per lo svolgimento di incarichi commissionati dalla (...) Agenzia, e di aver corrisposto al medesimo, per un'attività personale, abituale e continuativa ricevuta, un compenso complessivo, sino ad aprile 2012, pari ad euro 2020,00 (...).* Non v'è, pertanto, alcuna specificazione in ordine ai servizi in concreto prestati. Inoltre, v'è insanabile contraddizione fra quanto attestato dal Sig. _____ in qualità di direttore nella dichiarazione in data 06.06.2012 allegata dal Sig. Hasson al ricorso e quanto dichiarato nella *autocertificazione* firmata dallo stesso _____ in qualità di amministratore in data 30.03.2012 e allegata alla domanda di iscrizione, nella quale dichiarava che *il materiale fotografico allegato firmato Genoa Cfc e/o Tanopress è stato scattato dal nostro collaboratore Giulio Hasson.* Dall'esame della documentazione fotografica allegata al fascicolo, si riscontrano obiettive difficoltà in ordine alla riferibilità delle foto al Sig. Hasson, dato che in alcuni casi non risultano firmate, mentre in altri casi presentano esclusivamente la dicitura

riferibile all'Agenzia. Pertanto, non si raggiunge prova sufficiente in ordine alla realizzazione dei servizi fotografici da parte del Sig. Hasson. In base all'orientamento espresso da questo Consiglio *si nega l'iscrizione del fotoreporter quando non vi è certezza che sia l'autore dei mezzi di prova presentati e non risulti documentata la specifica retribuzione per gli stessi* (C.N. 16 ottobre 2009 n. 126). Per quanto riguarda l'elemento della retribuzione, si osserva quanto segue. In base al principio della predeterminazione dei criteri di valutazione, principio che trova ampio e consolidato riferimento nella legislazione amministrativa, i criteri di iscrizione all'Albo sono definiti dal Consiglio Regionale dell'Ordine e resi pubblici per garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Dal sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine della Liguria, sezione modulistica, si evince che l'aspirante pubblicitista è invitato a presentare ricevute o fatture periodiche (al massimo quadrimestrali) attestanti il pagamento negli ultimi anni di competenza dell'attività pubblicistica prestata, secondo la vigente normativa fiscale. Come rileva il Consiglio dell'Ordine della Liguria nella delibera di prima istanza, un unico pagamento contestuale alla presentazione della domanda di iscrizione – ossia un unico pagamento riferito al biennio utile ai fini dell'iscrizione – rappresenta un'anomalia insanabile e non soddisfa il requisito necessario di regolare retribuzione richiesto dalla vigente normativa (legge n. 69/1963, D.P.R. 115/1965; D.P.R. 649/1976; criteri predefiniti dal consiglio della Liguria). Il fatto che il pagamento sia avvenuto in un'unica soluzione e non, invece, con cadenza periodica, non consente di stabilire in concreto una relazione certa tra la retribuzione percepita e le singole prestazioni giornalistiche prestate nel corso del biennio. Infine, si osserva che, con no-

**Pubblicisti/
Iscrizione
dei fotoreporter
n. 9/2013**

ta prot. n. 5641 del 29.10.2012, è stata formulata all'Agenzia Tanopress una richiesta relativa alla documentazione fiscale ed è stato chiesto *di indicare gli estremi della registrazione dell'Agenzia presso il competente Tribunale*. A tale richiesta riscontrava l'Agenzia con nota Nostro prot. n. 5953 del 14.11.2012, allegando la documentazione fiscale, ma nulla dicendo in ordine alla registrazione.

Dagli elementi raccolti, pare alla Commissione che non vi è prova sufficiente che l'attività del ricorrente si sia svolta in modo non occasionale e sia stata regolarmente retribuita.

Pertanto, richiamate integralmente le motivazioni della delibera del Consiglio della Liguria, il ricorso è infondato e va respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso.

Così deciso in Roma il 12 marzo 2013.

**II-6-2 Pubblicisti/House organ
destinato a dipendenti e clienti.
Si nega l'iscrizione - n. 23/2013**

La Sig.ra Lidia Conte presenta ricorso contro la delibera di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo, Elenco Pubblicisti, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Veneto in data 11.12.2012.

Alla domanda di iscrizione in data 19.09.2012 allega la documentazione relativa alla collaborazione con *L'Asta La Vista*, periodico del gruppo *Luxottica*, del quale la ricorrente è dipendente.

Va ricordato che il Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto in data 30.10.2012 aveva comunicato all'interessata i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis della Legge n. 241/1990:

- l'attività prestata per house organ non è idonea a supportare un'attività pubblicitaria (vedi decisione del Cnog n. 20 del 10 febbraio 2010);

- non risulta documentata la regolare retribuzione da almeno due anni (artt. 1 e 35 della legge professionale n. 69/1963);
-tutti gli articoli allegati alla domanda risultano non firmati.

A tali rilievi replica l'attuale ricorrente con nota in data 29.11.2012, evidenziando quanto segue.

Quanto al primo punto, la Sig.ra Conte specifica le caratteristiche di diffusione e contenutistiche della rivista, inviata a diecimila persone su carta e letta da oltre 65mila sul sito on line www.luxottica.com.

Quanto al secondo punto, precisa che una parte della propria retribuzione è correlata alla qualità e quantità degli articoli e viene erogata con c.d. MBO (parte variabile della retribuzione legata a obiettivi manageriali, ndr), percepito negli anni 2009-2010-2011 (2012 da percepire).

Infine, relativamente al terzo motivo ostativo, la Sig.ra Conte afferma che l'assenza della firma degli articoli deriva da un orientamento della Redazione e che l'attribuzione degli articoli stessi alla propria firma risulta dalla dichiarazione del direttore allegata alla domanda di iscrizione.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto, ad esito dell'istruttoria espletata, decide di respingere l'istanza.

Nel ricorso al Consiglio Nazionale la Sig.ra Conte si duole in modo puntuale di quelli che erano stati i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, poi integralmente richiamati nella delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine tra le motivazioni a fondamento del rigetto.

L'attività della ricorrente si sostanzia nella redazione di articoli della rivista *L'Asta La Vista*, periodico del gruppo *Luxottica*. I testi curati dalla Sig.ra Conte hanno ad oggetto argomenti che riguardano specificamente l'azienda e i suoi prodotti.

Preme osservare che il periodico in parola presenta le caratteristiche di un *house organ* destinato ad una cerchia di destinatari del settore.

L'Asta La Vista è, infatti, una pubblicazione periodica edita dal gruppo *Luxottica* finalizzata ad assicurare una comunicazione costante con i propri dipendenti e clienti. Non si tratta, infatti, di una pubblicazione venduta in edicola o diffusa tramite abbonamento. Come rilevato dal Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto, il fatto che *L'ASTA LA VISTA* sia un *house organ* lo si evince anche dalla scrittura privata sottoscritta da Lidia Conte con la quale *Luxottica* dal 4/4/2007 le ha affidato l'incarico di "aumentare l'efficacia informativa nei confronti dei propri collaboratori, sviluppando una rete di comunicazione interna con l'intento di migliorare il clima interno e rendere più semplice la comunicazione tra i

**Pubblicisti/
House organ
destinato
a dipendenti
e clienti.**

**Si nega
l'iscrizione -
n. 23/2013**

collaboratori".

In base all'orientamento costante di questo Consiglio Nazionale, la collaborazione ad un *house organ*, come può considerarsi la pubblicazione in esame, non è idonea a supportare un'attività pubblicitaria tale da far maturare il diritto di ottenere l'iscrizione all'Albo dei Pubblicisti, trattandosi di attività di promozione di una determinata azienda (C.N. 104/2006, 80/2008, 20/2010).

Inoltre, si richiama il rilievo effettuato dal Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto, in base al quale *tutti gli articoli presentati sono privi di firma dell'autore, in contrasto con i criteri di iscrizione stabiliti dall'Ordine dei Giornalisti del Veneto; tali criteri, come stabilito dal CNOG con decisione n. 4 del 9/2/2011, sono vincolanti.*

In base al principio della predeterminazione dei criteri di valutazione, principio

che trova ampio e consolidato riferimento nella legislazione amministrativa, i criteri di iscrizione all'Albo sono definiti dal Consiglio Regionale dell'Ordine e resi pubblici per garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa. Tutte queste informazioni sono rese disponibili a chiunque ne abbia interesse nel modulo di iscrizione all'Elenco Pubblicisti pubblicato sul sito internet istituzionale del Consiglio dell'Ordine del Veneto.

La Commissione Ricorsi, per approfondire il quadro istruttorio, ha ascoltato la Sig.ra Lidia Conte in data 09.09.2013.

La ricorrente ha tentato anche con passione di dimostrare il carattere informativo e non di mera comunicazione aziendale di Asta La Vista, ma ha nei fatti rafforzato il quadro che fa del giornale un house organ, chiarendo che il suo lavoro è svolto in rapporto diretto con lo stesso vicepresidente di Luxottica talvolta con il presidente, sempre all'interno dell'ufficio delle pubbliche relazioni del gruppo che produce occhiali.

Anche riguardo all'elemento della retribuzione, si condividono le osservazioni del Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto, in quanto la ricorrente non offre prova certa che la retribuzione sia stata percepita in relazione ai singoli articoli. Come emerge dalle buste paga e dal contratto, la Sig.ra Conte è retribuita dal gruppo Luxottica in qualità di impiegata sulla base del Contratto Nazionale Occhialeria, con inquadramento di impiegata di 6° livello. Si tratta in sostanza di un quadro aziendale la cui attività prevalente, se non esclusiva, è quella di comunicazione aziendale attraverso la redazione dell'house organ. Tuttavia, sia nel contratto sia nelle buste paga non è presente

**Pubblicisti/
House organ
destinato
a dipendenti
e clienti.
Si nega
l'iscrizione -
n. 23/2013**

un riferimento specifico al fatto che la retribuzione ovvero parte di essa sia collegata alla collaborazione con la pubblicazione.

E, a tal proposito, *non può essere considerata sufficiente una dichiarazione ex post a firma dell'ufficio del personale in cui viene dichiarato che "il corrispettivo per gli articoli scritti rientra specificatamente nella retribuzione, nella parte variabile (cd. MBO) che negli anni 2009-2010-2011 è stata collegata ad obiettivi relativi all'attività giornalistica svolta, da valutare anche in termini di qualità dei contenuti del periodico di informazione L'Asta la Vista"*.

La dichiarazione relativa alla retribuzione percepita in relazione agli articoli scritti da un aspirante pubblicista deve essere rilasciata dal giornalista (pubblicista ovvero professionista) che riveste il ruolo di direttore responsabile. L'art. 35 della legge n. 69/1963, nell'indicare le modalità di iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti, parla di attività *regolarmente retribuita. La retribuzione costituisce il corrispettivo della prestazione di lavoro, nell'ambito del relativo rapporto sinallagmatico: ciò vuol dire che quando viene meno la prestazione viene meno anche la natura retributiva di ogni eventuale corresponsione. È per tale motivo che non può considerarsi regolare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, una retribuzione che non sia riferita espressamente ed esclusivamente alla prestazione giornalistica resa.* (Decisione C.N. 02.10.2000). Quindi, in base all'orientamento costante di questo Consiglio Nazionale, *non si dà luogo all'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti qualora manchi il requisito della specifica retribuzione per l'attività giornalistica* (decisione C.N. 19/2010). Preme infine osservare che non è compatibile con il giornalismo, nella sua accezione di informazione libera e critica, ogni situazione in cui l'aspirante giornalista sia retribuito direttamente ovvero indirettamente

te da attività che sono in aperto contrasto con la libertà di informazione (Decisione C.N. 12/2013). Per cui, se è vero che all'aspirante giornalista non si applica la norma deontologica che vieta la commistione fra informazione e pubblicità, è altrettanto vero che non possono essere presi in considerazione ai fini dell'iscrizione all'Albo articoli che hanno natura promozionale.

Il ricorso quindi è infondato e va respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso.

Così deciso in Roma il 25 settembre 2013.

II-6-3 Ricorsi Elettorali/Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso - n. 24/2013

Il giornalista professionista Pier Paolo Petino, residente a Napoli, in data 28.05.2013 propone reclamo avverso le operazioni elettorali relative alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell'Ordine della Campania svoltesi in data 26.05.2013.

L'impugnativa è stata presentata direttamente al Consiglio Nazionale.

Preliminarmente, si osserva che non è stata allegata prova della notifica dello stesso al Consiglio Regionale dell'Ordine ovvero ad almeno uno dei controinteressati. Il Consiglio Nazionale, con nota prot. n. 3041 del 05.06.2013, ha trasmesso il ricorso al Consiglio Regionale dell'Ordine della Campania per il deposito di trenta giorni di cui all'art. 61 del D.P.R. 115/1965.

Inoltre, a garanzia del principio del contraddittorio ed al fine di assicurare i diritti

ti delle parti necessarie del procedimento, il Consiglio Nazionale ha integrato la notifica, trasmettendone copia ai controinteressati G. d. M. (ultimo degli eletti) e M. A. (primo dei non eletti al pari del ricorrente).

Il Consiglio Regionale dell'Ordine della Campania ha prodotto controdeduzioni, con le quali chiede il rigetto del ricorso.

Gli altri controinteressati non sono intervenuti nel procedimento.

Fatto

All'esito delle operazioni di ballottaggio del 26.05.2013, il ricorrente ha totalizzato 243 voti ed è risultato primo dei non eletti al pari del collega M. A. Si è collocato in posizione utile, quale ultimo degli eletti, il giornalista G. D. M., con un voto di differenza.

Il ricorrente afferma:

-che, tuttavia, come successivamente è emerso, per il turno di ballottaggio hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio voto almeno 4 giornalisti che hanno regolarizzato la loro posizione economica, con il pagamento delle quote di iscrizione, in data successiva al 19 maggio 2013;

-che, deve aggiungersi, dei 4 giornalisti sopra indicati lo scrivente è stato in grado di identificarne solo 2, e precisamente i giornalisti professionisti Gr. D. M. e M. V.;
-che, va pure, precisato, detti giornalisti hanno avuto accesso al seggio previa esibizione di una ricevuta/dichiarazione rilasciata dalla Segreteria del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti della Campania, con la semplice dicitura "può votare";

- che, inoltre, per il giornalista professionista A.P., il Presidente del seggio, (...), disponeva il sequestro, con relativa verbalizzazione, della richiamata "ricevuta/dichiarazione", al punto che lo stesso giornalista professionista P. decideva di non esprimere il suo voto, restituendo la scheda ed allontanandosi in tutta fretta dai locali ove era costituito il seggio;

- che a tanto si aggiunga che le schede utilizzate contenevano un marchio errato, con l'indicazione che si poteva esprimere il voto unicamante scrivendo tutti i nomi dei candidati da eleggere.

Quindi, ad avviso del ricorrente avrebbe partecipato al turno di ballottaggio in data 26.05.2013 n. 4 giornalisti non legittimati, per aver regolarizzato la propria posizione economica con il pagamento delle quote di iscrizione, in data successiva a quella stabilita come termine ultimo (ore 18,00 del 19 maggio 2013).

Diritto

Il ricorrente, quindi, sostiene che:

1) *Le elezioni per il turno di ballottaggio, così come svoltesi il 26 Maggio 2013, appaiono assolutamente illegittime ed irregolari e, come tali, vanno annullate. In particolare, appare evidente l'assoluta illegittimità della partecipazione al voto di soggetti non aventi diritto.*

2) *In linea gradatamente subordinata, nella denegata ed assolutamente non credata ipotesi che codesto Ecc.mo Consiglio Nazionale non dovesse procedere all'annullamento delle votazioni (recitius : delle operazioni elettorali) del 26.5.2013 per i motivi indicati sub 1), deve in ogni caso eccepirsi e dedursi che nella concreta fattispecie si è comun-*

*que verificata una palese irregolarità per quanto attiene le schede utilizzate. (...) La scheda conteneva l'indicazione che do-
vessero esprimersi tante preferenze per quanti erano i candidati. Ciò ha determinato sicuramente una violazione della libera espressione dell'esercizio di voto da parte degli elettori, indotti a ritenere che si dovesse "necessariamente" procedere all'indicazione di tutti i nominativi per*

quanti erano i giornalisti da eleggere. (...) Da qui, pertanto, l'esigenza di annullare le operazioni elettorali del 26.5.2013 o, comunque, di procedere al riconteggio di tutte le preferenze, al fine di verificare se la volontà degli elettori è stata pienamente rispettata con l'attribuzione corretta dei voti riportati ai singoli candidati.

3) *Da ultimo, ma solo in ordine espositivo, si eccepisce e deduce l'irregolare costituzione del seggio. Nelle elezioni del 26.5.2013, infatti, per quanto consta all'odierno ricorrente non si è proceduto a nominare un Segretario del seggio così come obbligatoriamente previsto dal D.P.R. n. 115 del 1965;*

Inoltre, il ricorrente formula richiesta cautelare e chiede:

nel riportarsi a quanto già eccepito e dedotto, con ogni più ampia riserva di meglio precisare all'esito della convocazione da parte di codesto Consiglio Nazionale, si insiste perché codesto Ecc.mo Consiglio Nazionale, così come adito, voglia accogliere il Ricorso come proposto e per l'effetto annullare e/o invalidare tutte le schede e le operazioni elettorali relative alle votazioni per il rinnovo del Consiglio Regionale dell'Ordine della Campania dell'Ordine dei giornalisti svoltesi il 26.5.2013, tenuto conto delle violazioni di Legge e Regolamentari dedotte ed eccepitate, ordinando la ripetizione delle operazioni elettorali, attesa l'invalidità delle elezioni.

In ogni caso si chiede che codesto Ecc.mo Consiglio Nazionale voglia disporre ed effettuare il riconteggio delle schede votate al fine di verificare il rispetto della volontà degli elettori-votanti anche in relazione alla dicitura riportata nella scheda.

Richiesta cautelare

Il ricorrente, unitamente al ricorso, ha formulato richiesta di carattere cautelare con la quale si chiede che codesto Ecc.mo Consiglio Nazionale, (...) voglia ordinare

**Ricorsi
Elettorali/
Domande
incompatibili
e contrastanti
tra di loro.
Si respinge
il ricorso -
n. 24/2013**

ai componenti del Consiglio Regionale della Campania di astenersi dal procedere dall'elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere dello stesso Consiglio Direttivo sino alla definizione del presente ricorso.

Tale richiesta presenta un carattere atipico ed è erroneamente formulata. Nel caso di specie, il Consiglio Nazionale non ha la competenza di inibire/impedire la nomina delle cariche del Consiglio Regionale dell'Ordine, ma esclusivamente quello di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato, *rectius* dell'atto di proclamazione degli eletti, con tutte gli effetti che ne discendono.

Nel ricorso *si chiede che codesto Ecc.mo Consiglio Nazionale voglia disporre il riconteggio delle schede votate al fine di verificare il rispetto della volontà degli elettori-votanti anche in relazione alla dicitura riportata nella scheda.*

Per orientamento consolidato, il Consiglio Nazionale, quando decide di accogliere il ricorso, può correggere il risultato delle elezioni e sostituire ai candidati illecitamente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo, facendo venir meno il *fumus boni iuris* ed il *periculum in mora* che caratterizzano l'istanza cautelare.

In ogni caso, anche per consolidata giurisprudenza amministrativa, sussiste un'incompatibilità tra il carattere transitorio e precario della misura cautelare richiesta nel caso di specie e la stabilità del risultato elettorale.

La misura, alla luce dei principi di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa, non arreca alcun vantaggio al ricorrente e si pone in contrasto con il regolare funzionamento del Consiglio Regionale dell'Ordine, ente di diritto pubblico i cui organi elettivi devono assicurare le funzioni istituzionali attribuite dalla legge.

Sulla base delle considerazioni effettuate, non sussistendo i presupposti per la con-

cessione della misura cautelare, la richiesta è inammissibile.

Considerazioni sulle richieste del gior- nalista Petino

Nel ricorso, il Sig. Petino ha chiesto l'annullamento delle operazioni elettorali e il riconteggio delle preferenze. Si tratta di

due diverse domande incompatibili e contrastanti tra di loro, giacché quella di correzione del risultato presuppone la conservazione del procedimento elettorale nel suo complesso.

Ciascuna delle due richieste non è idonea ad assicurare la medesima tutela al

controinteressato che è risultato eletto. In particolare, mentre la domanda di riconteggio delle preferenze, che porterebbe alla correzione del risultato elettorale, è idonea a soddisfare allo stesso modo l'interesse del ricorrente e del controinteressato, diverso discorso va fatto con riferimento alla domanda di annullamento delle operazioni elettorali.

Tale istanza, certamente compatibile con l'interesse ad un procedimento elettorale legittimo e regolare riconosciuto dalla legge all'elettore, non appare coerente con l'interesse del controinteressato, che è stato eletto Consigliere regionale dell'Ordine e, pertanto, dall'accoglimento della domanda di cui si tratta riceverebbe il pregiudizio di veder annullata anche la sua elezione.

Le censure sono, pertanto, inammissibili.

Inoltre, per contestare il risultato elettorale attraverso il reclamo di cui all'art. 16 della Legge n. 69/1963 è necessario documentare le violazioni contestate e dimostrare che tali violazioni siano collegate in una relazione causale ad un'alterazione specifica del risultato finale, poten-

**Ricorsi
Elettorali/
Domande
incompatibili
e contrastanti
tra di loro.
Si spinge
il ricorso -
n. 24/2013**

zialmente idonea a sovvertire la posizione degli eletti.

La mera e generica asserzione di violazioni – non sorretta da riscontri di carattere oggettivo – si pone in contrasto con il principio generale dell'onere della prova, in base al quale al ricorrente spetta di documentare adeguatamente i motivi di reclamo.

Conformemente a consolidati principi giurisprudenziali, la documentazione probatoria deve fornire almeno un principio di prova circa i fatti dedotti posti a base del ricorso, facendo riferimento a circostanze oggettivamente desumibili dagli atti del procedimento elettorale (ex multis, C.d.S., V, 4 marzo 2008, n. 817; Tar Sicilia, Catania, III, 11 novembre 2010, n. 4404; TAR Campania, Salerno, 1 dicembre 2009, n. 6991; TAR Sicilia, Catania, 15 dicembre 2008, n. 2347 e 26 novembre 2008, n. 2254).

Nei ricorsi elettorali *non è consentita la proposizione di gravami generici e per così dire "esplorativi", finalizzati soltanto ad ottenere l'esercizio dei poteri istruttori da parte del giudice amministrativo* (cfr. C.d.S., V, n. 168/2006; TAR Lombardia, Milano, n. 6097/2007; TAR Piemonte, II, n. 77/2005; T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 389/2013) e *non possono essere considerati come sufficienti a supportare una richiesta di verifica motivi aventi carattere meramente esplorativo* (C.d.S., V, 4 maggio 2010, n. 2539; id., 12 giugno 2009, n. 3704; id., 2 aprile 2009, n. 2079; id., 2 settembre 2004, n. 5742, T.A.R. Friuli Venezia Giulia n. 389/2013).

Sulla regolarizzazione delle posizioni associative

Per fugare ogni dubbio, il Consiglio Nazionale ha comunque proceduto alle op-

Ricorsi Elettorali/ Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso - n. 24/2013

portune verifiche in relazione alla posizione dei giornalisti professionisti G. D. M. e M. V.

Alla luce della documentazione acquisita dal Consiglio Regionale dell'Ordine della Campania, il Consiglio Nazionale ha preso atto che gli iscritti si trovassero in una posizione regolare, per quanto riguarda il pagamento delle quote, in data anteriore alle operazioni elettorali contestate (19.05.2013 D., n. ricevuta ____, e ____, V., n. ricevuta ____).

In particolare, si fa riferimento a due distinte ricevute su carta intestata del Consiglio Regionale dell'Ordine della Campania, recanti numero progressivo, nome e cognome del giornalista, indicazione dell'elenco di appartenenza, indicazione analitica delle quote arretrate e degli interessi, luogo, data e sottoscrizione della segreteria del Consiglio Regionale dell'Ordine.

Alla luce delle verifiche compiute e del fatto che non è fornito un principio di prova in relazione ad altri votanti che si sarebbero trovati in una posizione irregolare, viene meno il nesso eziologico indicato dal ricorrente.

La Commissione ritiene possa condividersi, in assenza di un'espressa prescrizione legislativa ovvero regolamentare e in considerazione dei principi di massimo *favor* alla più ampia partecipazione alla competizione elettorale, il comportamento posto in essere dal Seggio elettorale, il quale ha ammesso al voto i giornalisti M. V. e G. D. M. che ne avevano pieno diritto, in quanto in regola con il pagamento delle quote.

Deve, quindi, essere rigettata la censura con la quale il ricorrente deduce una serie di irregolarità procedurali con riguardo ai voti espressi dai giornalisti in parola.

Sulla nomina del segretario di seggio

Per quanto riguarda la censura in base alla quale *non si è proceduto a nominare un Segretario del seggio così come obbliga-*

toriamente previsto dal Dpr 115/1965, l'art. 5, ultimo comma, della Legge n. 69/1963 stabilisce testualmente che il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario del seggio.

Quindi, dato che tale funzione è attribuita di diritto al Segretario del Consiglio Regionale dell'Ordine, la censura non merita accoglimento.

Sulla irregolarità delle schede

Con riferimento alla doglianza circa le irregolarità formali relative alle schede, il ricorrente fa derivare dalla dicitura *esprimere quattro preferenze* riportata sulla scheda il significato che si dovesse *"necessariamente"* procedere all'indicazione di tutti i nominativi per quanti erano i giornalisti da eleggere.

Si trattava in realtà di una mera indicazione, che assolveva allo scopo di ricordare all'elettore il numero massimo di preferenze esprimibili ai fini della validità del voto. Dato che alla luce della normativa vigente in materia elettorale la base elettorale non è obbligata ad esprimere il numero massimo di preferenze indicabili, è pacifico dal punto di vista logico che la frase *esprimere quattro preferenze* non può assumere il valore imperativo invocato dal ricorrente. In forza di quanto sopra illustrato, le censure sollevate dal Sig. Petino sono inammissibili, anche alla luce del principio di strumentalità delle forme del procedimento, in cui ha preminente rilievo l'interesse alla stabilità del risultato elettorale. Per le ragioni esposte la censura non merita accoglimento.

Audizione del Ricorrente

Il Consiglio Nazionale ha ascoltato il ricorrente in data 25.09.2013, il quale ha ribadito le ragioni del ricorso ed ha ammesso che A. P. non ha votato.

Il rinvio in Commissione Ricorsi per supplemento istruttorio

Nella riunione di settembre del Consiglio Nazionale, a seguito del dibattito sul ri-

corso, si è deciso di rinviare il fascicolo in Commissione per approfondimento istruttorio.

La Commissione ha allora ascoltato il Presidente del seggio Lucianelli e il Presidente del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Campania Lucarelli.

Audizione Lucianelli

Il giornalista Lucianelli ha illustrato le modalità organizzative e lo svolgimento delle operazioni.

Per ammettere gli iscritti al voto è stato utilizzato un elenco nel quale era indicato un asterisco accanto al nominativo di chi non era in regola con il pagamento delle quote.

Questo elenco è stato utilizzato nel primo turno e in sede di ballottaggio (il giorno 26 maggio 2013) con l'aggiornamento dei pagamenti avvenuti entro il giorno 19 maggio 2013.

Il giorno 26 maggio i seggi erano cinque. Lucianelli ha riferito che *«il Presidente Lucarelli mi disse che l'aggiornamento non era completo e che alcuni di coloro*

che si sarebbero potuti presentare al seggio risultavano ancora morosi ma in realtà avevano pagato. Il Presidente mi disse che questi colleghi che risultavano erroneamente ancora morosi potevano dimostrare l'avvenuto paga-

Ricorsi Elettorali/ Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso - n. 24/2013

mento con la copia del bonifico o altri documenti simili».

Infine, ha riferito che, *«chiuse le operazioni di voto, ho delegato il vicepresidente della Commissione elettorale, Liberato Ferrara, a prendere le schede del Nazionale e portarle al piano superiore per lo scrutinio. Io ho presieduto al conteggio nel Regionale. Il primo scrutinio l'ho fat-*

to io e c'era 1 voto di differenza tra 3 candidati. Abbiamo provveduto a riconteggiare le schede del regionale per un totale di 4 riconteggi mentre per il nazionale abbiamo riconteggiato per 3 volte. Non ricordo se abbiamo verbalizzato i vari riconteggi, in ogni caso tutto è avvenuto in seduta pubblica».

Audizione Lucarelli

Il Presidente Lucarelli ha riferito che «per le elezioni del 19 maggio 2013 avevamo fornito un elenco degli iscritti con un asterisco in corrispondenza dei morosi con le quote (professionisti e pubblicisti). Chi pagava il giorno 19 maggio direttamente al seggio, riceveva dalla segreteria una ricevuta con numero progressivo. Il moroso che pagava tutti gli anni arretrati (2 o più) riceveva un timbro sulla ricevuta. Detto timbro riportava la dicitura PUO' VOTARE. A chi in quella sede mostrava un bonifico di pagamento delle morosità, riceveva un foglietto con timbro e firma della segreteria amministrativa.

Detto timbro veniva rilasciato dopo aver accertato l'avvenuto pagamento. Il seggio avrebbe dovuto ritirare detto foglio contestualmente alla votazione del 19 maggio. Il timbro in questione è stato apposto il giorno 19 maggio in grande quantità e, successivamente, il giorno 26 maggio nell'ordine di qualche unità.

L'ufficio di segreteria era presente (al seggio) anche il 26 maggio perché potesse valutare il regolare pagamento delle quote. Chi si presentava al voto poteva esibire i certificati di pagamento e passare dalla segreteria per ottenere il timbro sopra indicato».

Per quanto riguarda i riconteggi delle schede, il Presidente Lucarelli ha affermato che non risultano da verbale.

Ricorsi Elettorali/ Domande incompatibili e contrastanti tra di loro. Si respinge il ricorso - n. 24/2013

Considerazioni finali

Le due audizioni hanno confermato quanto dichiarato dal ricorrente in relazione alla circostanza che A. P. si è allontanato dal seggio senza votare.

Inoltre, sempre con riferimento a tale episodio sia Lucianelli sia Lucarelli hanno dichiarato che nel seggio sono sopraggiunti dei Carabinieri in borghese, un ufficiale e un sottoufficiale, chiamati da due giornalisti (Cristina Barone ed Ermanno Corsi ex presidente ODG Campania) a seguito dell'episodio dell'allontanamento spontaneo del collega P. dal seggio.

I Carabinieri, senza formulare rilievi, hanno invitato il Presidente del seggio Lucianelli ad annotare a margine del verbale le irregolarità eventualmente asserite dai presenti.

Il Presidente Lucarelli ha altresì dichiarato alla Commissione nell'audizione del 17 ottobre u.s. di essere stato contattato nei giorni successivi al voto dal comandante provinciale dei Carabinieri confermando che due suoi uomini si erano recati il 26 maggio pomeriggio nel seggio elettorale a seguito di una telefonata della giornalista Cristiana Barone.

Lo stesso comandante comunicò al presidente Lucarelli che non erano state però rilevate irregolarità.

Le contestazioni sollevate nella sede del seggio sono state raccolte a verbale dal collega Lucianelli, ma si osserva che nessuno di coloro che le ha mosse ha poi proposto reclamo/ricorso formale al Consiglio Nazionale.

Ogni altra contestazione non è verificabile in base agli atti ufficiali in possesso della Commissione.

Inoltre, si ribadisce che nel ricorso il giornalista Petino chiede sia l'annullamento delle operazioni elettorali sia il riconteggio delle schede.

Le due diverse domande sono confliggenti, perché la richiesta di annullamento delle operazioni elettorali si pone in contraddizione con quella di correzione del risultato elettorale.

La correzione del risultato richiesta da Petino tramite il riconteggio delle schede presuppone infatti la conservazione (e non l'annullamento) del procedimento elettorale. Peraltro, in merito alla richiesta di riconteggio, il ricorrente non ha fornito alcuna prova che giustifichi la richiesta dello stesso.

In sintesi, sulla base della documentazione a disposizione della Commissione:

1- i giornalisti che hanno partecipato al voto il 19 e il 26 maggio erano in regola con il pagamento delle quote di iscrizione; 2- non sussistono motivi per procedere al riconteggio delle schede.

In conclusione, le ulteriori censure hanno carattere formale e, in base al principio di strumentalità delle forme del procedimento elettorale, sono inammissibili. Pertanto, il ricorso non merita accoglimento.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, ascoltato il ricorrente in data 25.09.2013, udito il consigliere relatore, decide di respingere l'impugnativa presentata dal giornalista professionista Pier Paolo Petino.

Così deciso in Roma il 7 novembre 2013.

II-6-4 Praticanti/ L'attività di montatore non configura praticantato giornalistico - n. 27/2013

Il Sig. Floriano Camillo Mazzella presenta ricorso contro la delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti dell'Abruzzo che rigetta la domanda di iscrizione d'ufficio nel Registro dei Praticanti, con retrodatazione, per l'attività prestata presso la sede Rai dell'Abruzzo.

Delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine

Nell'esaminare la domanda di iscrizione, il Consiglio Regionale dell'Ordine dei

Giornalisti d'Abruzzo rileva preliminarmente che *il richiedente, in data 11 Giugno 2012, ha ricevuto dal direttore della testata Rai TG Regionale, una lettera raccomandata nella quale si afferma, tra l'altro : "Non essendo il sig. Mazzella stato assunto in qualità di praticante, né essendosi operata alcuna modifica del rapporto di lavoro che implichi il suo avviarsi alla professione giornalistica, Ella non ha iniziato la pratica prevista dall'art. 34 della L. 69/63. Non sussistendo dunque i presupposti per l'iter di carriera giornalistica, lo stesso non potrebbe essere giunto a compimento. Inoltre sotto il profilo più specificatamente mansionale, i compiti da Ella svolti non sono in alcun modo riferibili all'attività giornalistica: il sig. Mazzella, infatti, è stato occupato in qualità di montatore ed ha espletato esclusivamente le corrispondenti mansioni previste dal C.C.L. della categoria".*

Praticanti/ L'attività di montatore non configura praticantato giornalistico - n. 27/2013

alcun modo riferibili all'attività giornalistica: il sig. Mazzella, infatti, è stato occupato in qualità di montatore ed ha espletato esclusivamente le corrispondenti mansioni previste dal C.C.L. della categoria".

Il Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo provvedeva, quindi, ad eseguire gli adempimenti istruttori necessari a verificare se l'attività svolta in concreto dal Sig. Mazzella potesse essere ricondotta alla nozione di praticantato giornalistico.

Il Consiglio Regionale dell'Ordine procedeva all'audizione diretta dell'attuale ricorrente, del Caporedattore della sede Rai di Pescara e dei giornalisti citati come testimoni. Nella delibera impugnata si legge: *nel corso delle audizioni è emerso, in modo univoco, che la struttura redazionale del Tg Regione, della sede Rai di Pescara, non dispone di giornalisti professionisti esperti in infografica o, comunque, che abbiano avuto possibilità di poter svolgere una qualche forma di tutoraggio nei confronti del richiedente sotto questo profilo professionale. In ultima*

analisi, l'attività svolta dal richiedente in materia di grafica giornalistica è avvenuta in modo del tutto autonoma nella fase di ideazione e in quella della realizzazione. L'esame dei testimoni ha permesso, inoltre, di accertare che, prevalentemente, l'attività professionale del richiedente è stata quella del montatore e solo marginalmente quella di ideatore e realizzatore di sigle per rubriche giornalistiche. Nessuna delle testimonianze acquisite agli atti dell'istruttoria ha confermato quanto sostenuto dal richiedente ossia di aver rielaborato "numerosi servizi giornalistici, al fine di ridurne la durata". È emerso, invece, che spesso, ai soli fini della durata del servizio giornalistico gli veniva data l'indicazione precisa del pezzo da tagliare. Infine, quasi tutti i testimoni hanno escluso che il richiedente venga impiegato per riprese televisive esterne.

Sulla base di tali rilievi, il Consiglio Regionale dell'Ordine ritiene che la struttura redazionale della sede Rai dell'Abruzzo non abbia la consistenza per formare un praticante giornalista con le caratteristiche contenutistiche indicate dal richiedente nell'illustrazione della sua attività professionale. Non c'è stata alcuna sovrintendenza di un giornalista professionista nell'attività di realizzazione grafica delle videosigle delle rubriche della testata giornalistica regionale della Rai. La sua opera si è esplicata in piena autonomia ideativa e realizzativa. C'è da rilevare, inoltre, che l'impiego prevalente del richiedente nell'organico della Rai Abruzzo, è quella di tecnico del montaggio e solo marginalmente il suo apporto si esplica nella realizzazione di sigle per rubriche televisive, peraltro, priva di una effettiva guida da parte di giornalisti professionisti esperti nel settore. In conclusione, da quanto scaturito dall'istruttoria del Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti, l'attività prevalente del richiedente è quella di montatore al quale, di tanto in

tanto, viene richiesto di ideare e realizzare delle sigle per rubriche giornalistiche. Si tratta di un'attività del tutto diversa da quella del praticantato giornalistico perché è di supporto a quella del giornalista, anche se svolta, come è stato testimoniato dagli stessi giornalisti, con diligenza ed efficacia.

Ricorso

Nel ricorso il Sig. Mazzella, ritenendo l'istruttoria superficiale, insufficiente e approssimativa, chiede l'annullamento della delibera di prima istanza e l'iscrizione nel Registro dei Praticanti.

Il ricorso presenta dichiarazioni contraddittorie: da un lato il Sig. Mazzella dichiara di aver operato con creatività e in autonomia, dall'altro sostiene di aver avuto di fatto quali tutor i giornalisti professionisti della sede Rai.

In data 06.03.2013 è pervenuta ulteriore memoria, nella quale il ricorrente precisa il contenuto del ricorso e sostiene che la propria attività ha natura giornalistica, che è stata svolta con continuità e subordinazione e che il termine autonomia è da intendersi come sottolineatura della creatività e dell'intermediazione.

Alla nota è allegata una dichiarazione in data 15.10.2012 a firma del giornalista professionista _____, vice caporedattore Rai, nella quale vengono fornite indicazioni sulle mansioni del ricorrente.

Considerazioni

Corretta e completa è la ricostruzione dei fatti che emerge dall'istruttoria condotta dal Consiglio dell'Ordine dell'Abruzzo.

L'attività svolta dal Consiglio Regionale, con particolare riferimento alle audizioni esperite, non può dirsi né superficiale né tanto meno frutto di una istruttoria non adeguata: il che rende non condivisibile la censura a tanto diretta.

Presso la sede Rai dell'Abruzzo il Sig. Mazzella ha svolto normalmente le mansioni di tecnico del montaggio, nel rispet-

to del contratto di lavoro. La sua collaborazione, che - giova ribadire - ha carattere operativo e ausiliario, si sarebbe estesa occasionalmente alla realizzazione di sigle per rubriche televisive.

In base al costante orientamento del Consiglio Nazionale, l'attività di montatore non abilita al praticantato (C.N. n. 10/2006, n.11/2006, n. 12/2006; n. 13/2006, n. 21/2007, n. 22/2007, n. 23/2007, n. 24/2007, n. 73/2009, n. 74/2009, n. 66/2010, n. 67/2010, n. 68/2010, n. 69/2010, n. 70/2010, n. 71/2010, n. 72/2010).

L'autonomia dell'attività del montatore, posta a fondamento della pretesa natura giornalistica della prestazione fornita, è da ritenersi incompatibile con la nozione di praticantato, caratterizzato dal sistematico inserimento del praticante nella struttura organizzativa, con una continuità di prestazione svolta con impegno quotidiano (art. 34 della Legge n. 69/1963; art. 41 del D.P.R. 115/1965). L'attività di montaggio di immagini televisive, anche qualora sia dotata di qualche apporto creativo, non presenta i requisiti minimi per ritenere compiuta la pratica professionale richiesta dalla legge per consentire l'accesso alla professione (Tribunale di Roma, sent. 7581/2010). *La scelta autonoma delle immagini da assemblare nel servizio da trasmettere, ancorché debordante dai compiti meramente esecutivi demandati al montatore, non può tuttavia integrare attività giornalistica* (Trib. Roma, sent. n. 652/2011, sent. n. 660/2011). In base al costante orientamento del Consiglio Nazionale, confermato dalla recente giurisprudenza di merito, il lavoro del tirocinante deve essere svolto sotto la guida di un giornalista che corregge, indirizza e consente di acquisire il bagaglio di nozioni indispensabili per sostenere l'esame di idoneità professionale. In altre parole, il praticantato è finalizzato ad assicurare all'aspirante professionista un percorso formativo completo, attraverso

la partecipazione dall'interno all'attività di redazione nei suoi molteplici aspetti (Cass., sent. n. 8118/2000; Trib. di Roma, sent. 7581/2010).

Praticanti/ L'attività di montatore non configura praticantato giornalistico - n. 27/2013

Sulla base di queste premesse, non si può configurare lo svolgimento di un praticantato nell'attività di chi, in piena autonomia, sceglie immagini tra quelle

fornitegli o ne recupera, se occorre, delle altre. Ai fini della validità del tirocinio giornalistico sono necessarie *strutture idonee ad assicurare una preparazione efficace e completa*, preparazione che non può essere affidata alla libera e autonoma iniziativa dell'interessato.

Ciò in quanto occorre che si concretizzi quel *vincolo di subordinazione che si realizza sostanzialmente nella sistematica inserzione dell'opera del praticante nell'organizzazione unitaria dell'impresa*.

La mera collaborazione e discussione tra giornalista e montatore per la messa in onda del servizio giornalistico, per meglio rappresentare il messaggio informativo in base alle competenze tecniche del montatore stesso, lungi dal costituire prova della pratica giornalistica di quest'ultimo, dimostrano che il montaggio del materiale girato è frutto di un'attività ausiliaria di tipo squisitamente tecnico, anche se espletata nell'ambito di una qualificata autonomia esecutiva (Corte di Appello di Roma, sent. n. 53884/2011).

Ai fini del riconoscimento del praticantato d'ufficio bisogna inoltre dimostrare di aver svolto l'attività di praticante con continuità e in modo prevalente nel corso dell'orario di lavoro.

Nel caso specifico, una differente qualificazione del rapporto di lavoro del Sig. Mazzella è riservata al Giudice Ordinario.

L'attività del ricorrente non presenta i caratteri necessari ai fini del riconoscimento del praticantato giornalistico, in con-

formità a quanto deliberato dal Consiglio Nazionale.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013.

II-6-5 Pubblicisti/L'aspirante pubblicista non può chiedere il domicilio professionale - n. 29/2013

Il Sig. Salvatore Alcamo, residente a Calatafimi Segesta ha impugnato in data 18.02.2013 la nota via pec in data 08.02.2013 con cui il Consiglio dell'Ordine del Piemonte gli comunicava l'inammissibilità della domanda di iscrizione nell'elenco Pubblicisti per incompetenza territoriale.

Preme osservare che la successiva delibera di *reiezione*, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte in data 19.02.2013, è da considerarsi un provvedimento meramente confermativo della precedente nota in data 08.02.2013, a causa dell'identità di motivazione e dell'assenza di ulteriori valutazioni di merito.

Delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine del Piemonte

Nell'esaminare la domanda di iscrizione il Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte aveva deciso di respingerla "per carenza del requisito collegato alla residenza". In particolare, secondo l'Ordine del Piemonte la domanda non poteva essere accolta *in quanto il richiedente risulta residente in Sicilia, difendendo quindi di giurisdizione questo ordine*. A supporto del fondamentale requisito della residenza sul territorio del-

l'ordine dei giornalisti a cui si chiede l'iscrizione si pone la "Legge n. 69/1963 Ordinamento della professione di giornalista - versione aggiornata al d.lgs. 26 marzo 2010 n. 59".

Il Consiglio regionale dell'Ordine del Piemonte, nell'argomentare ulteriormente sulla sua decisione si richiamava alla nota del Consiglio Nazionale dell'Ordine in data 4 marzo 2011, che in riferimento a quanto disposto dalla legge 526/1999 (equiparazione per gli iscritti del requisito del domicilio professionale alla residenza) sottolineava che "giova ribadire che l'equiparazione suddetta non riguarda i soggetti che non hanno ancora ottenuto l'iscrizione, per i quali resta valido esclusivamente il criterio della residenza, la cui opzionabilità è riservata ai già iscritti".

Ricorso

Nel ricorso il signor Alcamo ribadisce che l'articolo 16 della legge 526/1999 equipara il domicilio professionale alla residenza; che la circolare del 14 marzo 2000 della Direzione Generale degli Affari Civili e delle libere professioni del Ministero della Giustizia riconosce la totale equiparazione tra residenza e domicilio professionale per tutti i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea; che dal combinato disposto degli articoli 26, 27 e 37 della legge 69/1963 relativi all'ordinamento della professione di giornalista il domicilio professionale è equiparato alla residenza dell'iscritto, dell'iscrivendo o del trasferendo; che la nota protocollo 1298 del 4/3/2011 del Cnog, a firma del presidente Iacopino, con la quale si preclude l'equiparazione fra domicilio professionale e residenza all'iscrivendo non può rappresentare fonte del diritto sostanziale e non può in ogni caso, come norma secondaria, prevalere rispetto alla norma primaria, cioè l'articolo 16 della legge 526/1999.

Alla luce delle premesse di cui sopra il si-

gnor Alcamo chiede pertanto di dichiarare nullo il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'elenco pubblicisti dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte e di voler disporre l'iscrizione nell'elenco pubblicisti dell'Ordine del Piemonte o, in subordine, di rinviare gli atti all'Ordine del Piemonte con disposizione di provvedere al perfezionamento dell'iscrizione.

Intervento della Procura Generale di Torino

Il data 30 maggio 2013 perviene al Consiglio Nazionale dell'Ordine la nota a firma dell'Avvocato generale della Repubblica di Torino con la quale, in riferimento al ricorso presentato dal signor Salvatore Alcamo, nel premettere che la distinzione richiamata nella delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte fra iscrivendi e iscritti "non pare giuridicamente fondata", argomenta sulla base della richiamata legge 526/1999, della circolare 14/3/2000 del Ministero della Giustizia e degli articoli 26, 27 e 37 della legge 3/2/1963 n. 69 e conseguentemente chiede l'accoglimento del ricorso.

Considerazioni

La Commissione Ricorsi, investita dell'esame del ricorso, indipendentemente dalle valutazioni di merito sulle argomentazioni tecnico-giuridiche presenti nella delibera del Consiglio Regionale dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte, del ricorrente Salvatore Alcamo e dell'Avvocato generale della Procura generale di Torino, ha provveduto in data 02.09.2013 a invitare il signor Alcamo a *specificare la situazione di fatto e le ragioni obiettive di carattere professionale in base alle quali ha scelto di presentare la domanda di iscrizione al Consiglio Regionale dell'Ordine del Piemonte.*

Con nota in data 07.09.2013 il signor Alcamo rispondeva:

"a. di non svolgere attualmente nessuna

attività di giornalista pubblicista, in ossequio a quanto disposto dall'art. 45 della legge n. 69/1963 che vieta l'esercizio della professione di giornalista se non si è iscritti nell'Albo professionale;"

"b. di voler svolgere, successivamente alla iscrizione nell'albo, attività di giornalista pubblicista in collaborazione con periodici aventi sede nella Regione Piemonte".

Non ritenendo esaustiva la sua risposta, la Commissione, in data 17.09.2013, più esplicitamente chiedeva al signor Alcamo se nel biennio utile quale aspirante pubblicista avesse mai avuto domicilio in Piemonte ovvero avesse svolto collaborazioni con editori con sede in Piemonte.

Quest'ultimo, in data 21.09.2013, comunicava:

"a. di non avere avuto domicilio in Piemonte nel periodo utile quale aspirante pubblicista;"

"b. di non avere svolto collaborazioni con editori che hanno sede in Piemonte;"

"c. di voler svolgere, successivamente alla iscrizione nell'albo, attività di giornalista pubblicista in collaborazione con periodici aventi sede nella Regione Piemonte.

Chiede nell'ipotesi in cui non sia accolto l'attuale ricorso, che Codesto Consiglio Nazionale voglia disporre l'iscrizione presso l'Ordine dei Giornalisti della Sicilia, competente territorialmente in funzione della requisito della residenza".

Alla luce di quanto comunicato dal signor Salvatore Alcamo appare in tutta evidenza che la prospettiva di voler svolgere, successivamente all'iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti, attività di giornalista pubblicista in un domicilio professionale diverso da quello delle residenza non concretizza nessuna delle ipotesi richiamate dalla legge 526/1999 che fa riferimento a situazioni de facto, nelle quali cioè il trasferimento è stato già attuato ed è operativo.

Vengono meno, pertanto, tutte le argomentazioni addotte dal ricorrente e dall'Avvocato generale della Procura gene-

rare di Torino, per cui il ricorso non merita accoglimento e va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare inammissibile il ricorso presentato da Salvatore Alcamo.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013.

II-6-6 Pubblicisti/Inammissibile il ricorso su un provvedimento non definitivo - n. 30/2013

Il Sig. Andrea Altinier, residente ad Oderzo, in data 31.08.2013 propone ricorso avverso la decisione del Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto, non ancora emessa alla data di presentazione del ricorso e relativa alla domanda di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti dell'Albo dei Giornalisti presentata in data 12.04.2013. Il ricorrente rileva profili di illegittimità nei procedimenti di iscrizione attivati a seguito di due distinte istanze a sua firma dinanzi dal Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto.

Fatto

Il Sig. Altinier ha presentato al Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto:

1-richiesta di riconoscimento d'ufficio del praticantato in data 21.06.2012;

2-domanda di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti in data 12.04.2013.

1-La richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti è stata rigettata dal Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto con delibera adottata l'11.12.2012 e notificata il 19.02.2013.

2-A fronte della richiesta di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti – che, si ribadisce, è stata presentata in data 12.04.2013 - il Segretario del Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto ha provveduto in

data 01.08.2013 ad inviare al Sig. Altinier comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

A tale comunicazione non perveniva riscontro e, pertanto, nella riunione del 04.09.2013, il Consiglio deliberava di rigettare l'istanza di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti.

Tuttavia, il responsabile del procedimento, prima che la delibera di rigetto del 04.09.2013 fosse notificata al Sig. Altinier, ha riscontrato un errore materiale nella comunicazione ex art. 10-bis e, in data 30.09.2013, ne riferiva al Consiglio Regionale. Il Consiglio decideva di annullare/revocare la delibera di rigetto della domanda di iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti assunta il 04.09.2013 e di rinnovare la comunicazione di motivi ostativi all'interessato.

Pertanto, in data 03.10.2013 è stata inviata al Sig. Altinier

Pubblicisti/ Inammissibile il ricorso su un provvedimento non definitivo - n. 30/2013

nuova comunicazione ex art. 10-bis con riguardo alla domanda di iscrizione nell'Elenco dei Pubblicisti.

Nella nota di trasmissione del fascicolo degli atti al Consiglio Nazionale, recante data 29.10.2013, il Consiglio dell'Ordine del Veneto conclude che *“Per quanto concerne la successiva richiesta di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, invece, non è stato ancora deliberato (e tantomeno notificato al ricorrente) alcun provvedimento impugnabile.*

Considerazioni

La richiesta di iscrizione nel Registro dei Praticanti è stata rigettata dal Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto con delibera adottata l'11.12.2012 e notificata il 19.02.2013.

Tale delibera non è stata impugnata dal Sig. Altinier nel termine di trenta giorni

stabilito dalla Legge n. 69/1963 per la presentazione del ricorso.

Le censure contenute nel ricorso in esame – che, si ribadisce, è stato presentato il 03.09.2013 – che hanno ad oggetto tale delibera, sono pertanto irricevibili.

Prima della presentazione del ricorso da parte del Sig. Altinier (03.09.2013) il Consiglio Regionale dell'Ordine del Veneto non si è pronunciato definitivamente sulla domanda di iscrizione nell'Elenco Pubblicisti,

ma risulta agli atti esclusivamente la prima comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (in data 01.08.2013).

Peraltro, si fa presente che tale comunicazione, prevista dall'art. 10-bis della Legge n. 241/1990, *secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, non riveste valore provvedimento, ma è strumento di partecipazione procedimentale, e, più precisamente, di contraddittorio predecisorio.*

Per consolidata giurisprudenza, *il c.d. "preavviso di diniego" non esprime una determinazione definitiva in ordine alla volontà dell'Amministrazione, ma è atto endoprocedimentale, non immediatamente lesivo della sfera giuridica del destinatario, con conseguente inammissibilità della relativa impugnativa.*

In base alla normativa vigente, il provvedimento di iscrizione ovvero di rigetto della domanda di iscrizione all'Albo ha natura collegiale, in quanto è deliberato dal Consiglio Regionale dell'Ordine competente.

Quindi, l'eventuale impugnazione da parte dell'interessato deve essere diretta contro la deliberazione del Consiglio Regionale dell'Ordine che stabilisca il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo (art.

60 della Legge n. 69/1963).

Ciò considerato, il ricorso è inammissibile.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di dichiarare inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma il 18 dicembre 2013.

II-6-7 Pubblicisti/La gratuità delle prestazioni giornalistiche non evita la cancellazione - n. 32/2013

Il Sig. Carlo Peditto, residente a Messina, in data 08.08.2013 presenta ricorso con contestuale istanza di sospensione avverso la delibera di cancellazione dall'Elenco Pubblicisti dell'Albo dei Giornalisti, adottata dal Consiglio Regionale dell'Ordine dei Giornalisti della Sicilia in data 28.06.2013 e notificata in data 19.07.2013. A seguito di un esame preliminare degli atti, sono stati ritenuti sussistenti i presupposti di fatto e di diritto per disporre ai sensi della normativa vigente la sospensione dell'atto impugnato, che è stata concessa dal Consiglio Nazionale in data 25.09.2013, lasciando salva ed impregiudicata ogni decisione sul merito. Infatti, nel ricorso il Sig. Peditto si duole della cancellazione per inattività e richiama, allegando copia, una nota a sua firma del 3 agosto 2013, nella quale chiede al direttore editoriale di *"Filodiretto news" di poter ottenere a titolo remunerativo gli emolumenti della collaborazione giornalistica ad oggi non corrisposti a me spettanti - per il periodo 2012 2013 - per la pubblicazione di diversi articoli con relativo versamento delle ritenute d'acconto.* A seguito dell'esame di merito degli atti del fascicolo del ricorrente, pervenuto dal Consiglio Regionale il 7 ottobre 2013, si è rilevata la palese contraddizione tra tale

**Pubblicisti/
Inammissibile
il ricorso
su un
provvedimento
non definitivo -
n. 30/2013**

richiesta e la documentazione che il Sig. Peditto ha prodotto in sede di riscontro alla nota di revisione. Il Sig. Peditto dichiara *di aver fruito del triennio di inattività concesso dall'art. 41 (Legge istitutiva dell'ordine n.69) per i giornalisti che possiedono dieci anni di iscrizione e, inoltre, di collaborare a titolo gratuito dal 2012 con la testata online*

"Filodiretto news" comunicazione sociale. Premesso che la legge non prevede in alcun modo un qualsiasi "bonus", corrispondente a periodi di inattività, preme osservare che a tale nota (prot. n. 1280 in data 14.11.2012, Consiglio Regionale dell'Ordine della Sicilia), avente ad oggetto *documentazione revisione*, il ricorrente ha anche allegato la dichiarazione del direttore editoriale della pubblicazione, nella quale si attesta che la sua collaborazione si è svolta a titolo gratuito dal febbraio 2012.

La cancellazione per inattività è disciplinata dall'art. 41 della Legge n. 69/1963. Il primo comma stabilisce che *è disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.* La norma, quindi, per i giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione eleva a tre anni l'arco temporale soggetto a verifica da parte del Consiglio Regionale dell'Ordine. In sostanza, il Consiglio Regionale

**Pubblicisti/
La gratuità
delle
prestazioni
giornalistiche
non evita
la cancellazione -
n. 32/2013**

verifica se nei tre anni antecedenti alla data di revisione l'iscritto abbia esercitato o meno attività giornalistica e se l'attività esercitata sia tale da consentire la permanenza nell'Albo. Il Sig. Peditto ha riscontrato la richiesta di revisione dichiarando di collaborare a titolo gratuito ed allegando spontaneamente una dichiarazione di analogo tenore del direttore editoriale della rivista. Premesso che il direttore editoriale non è competente a certificare l'attività giornalistica ai sensi della Legge Professionale, quanto dichiarato costituisce ulteriore conferma del fatto che la collaborazione si sia svolta a titolo gratuito. Inoltre, la successiva nota inviata nell'agosto 2013 dal Sig. Peditto allo stesso direttore editoriale, nella quale rivendica *gli emolumenti della collaborazione giornalistica ad oggi non corrisposti a me spettanti - per il periodo 2012 2013 - per la pubblicazione di diversi articoli con relativo versamento delle ritenute d'acconto*, è generica, si contraddice con il precedente comportamento e, in parte, si riferisce ad un periodo successivo al procedimento di revisione. Sulla base delle considerazioni esposte, non si raggiunge prova sufficiente in ordine alla permanenza dei requisiti di iscrizione all'Elenco Pubblicisti. Pertanto, il ricorso è infondato e non merita accoglimento, restando assorbita ogni altra istanza.

P.Q.M.

Il Consiglio Nazionale, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, decide di respingere il ricorso. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2013.

GIURISPRUDENZA PENALE DI LEGITTIMITA'

Diritto di cronaca

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'imputato che invochi il diritto di cronaca ha l'onere di provare la verità della notizia riportata, che non può soddisfare facendo riferimento ad una fonte anonima, confidenziale o non controllabile. L'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca è stata, quindi, esclusa nei confronti di un giornalista che aveva dichiarato di avere attinto la notizia da fonte dei servizi segreti mentre il funzionario del Sisde, comparso in udienza, aveva opposto il segreto di Stato. Al giornalista, infatti, è consentita, nei confronti del giudice o del PM, l'opposizione del segreto professionale ma tale opposizione semplicemente lo legittima a non rivelare la fonte della notizia di cui egli sia venuto in possesso, ma non garantisce certamente la rispondenza al vero della notizia stessa. Se tale fonte è un (infedele) funzionario dello Stato e il giornalista oppone il segreto professionale, egli si assume il rischio derivante dalla impossibilità di provare la notizia che ha diffuso

Cassazione penale, sez. V, 11/01/2013, n. 10964

L'esercizio legittimo del diritto di cronaca e di critica, anche sotto il profilo putativo, non può essere disgiunto dall'uso legittimo delle fonti. L'uso può essere definito legittimo non solo quando la fonte sia lecita ma anche quando

il giornalista abbia offerto la prova del suo impegno nel controllare il fatto narrato. Tra l'altro, non sussiste l'esimente sotto il profilo putativo allorché sia addotta l'impossibilità di realizzare questo controllo a causa dell'inaccessibilità delle fonti di verifica. Detta inaccessibilità, infatti, lungi dal comportare l'esonero dall'obbligo di controllo, implica la non pubblicabilità della notizia incontrollabile. Il giornalista che intenda comunque pubblicare una notizia non certa accetta il rischio che essa non corrisponda al vero e che l'antigiuridicità della condotta diffamatoria rimanga senza giustificazione.

Cassazione penale, sez. V, 16/01/2013, n. 44243

La scriminante del diritto di cronaca è configurabile anche quando oggetto di pubblicazione siano atti di un procedimento penale ancora coperti da segreto, giacché l'efficacia esimente dell'esercizio del suddetto diritto incontra i soli limiti della verità dei fatti divulgati, della loro rilevanza sociale e della continenza espressiva (nella specie, un giornalista aveva pubblicato su un quotidiano un articolo nel quale si attribuiva ad un commercialista la qualità di indagato per truffa e falso ideologico in atto pubblico in relazione ad indennizzi indebitamente percepiti da pescatori locali per servitù militari e la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che aveva ritenuti sussistente la scriminante del diritto di critica stante l'effettiva esistenza di una notizia di reato nei confronti del

predetto commercialista, nonostante non fosse seguita dall'instaurazione di un procedimento ed ancorché la conoscenza di tali atti da parte del giornalista, che non aveva voluto rivelarne la fonte, fosse frutto di violazione del segreto istruttorio).

Cassazione penale, sez. V, 19/02/2013, n. 17051

In tema di diffamazione, i limiti sostanziali del diritto di critica e di quello di cronaca sono differenziati, essendo i primi meno elevati dei secondi, con la precisazione che quanto più è eminente la posizione o la figura pubblica del soggetto, quanto più socialmente, storicamente o scientificamente rilevante è la materia del contendere, tanto più ampia deve essere la latitudine della critica. La differenza concerne la valutazione di detti limite ossia il diritto di critica soggiace "in senso qualitativo" agli stessi limiti del diritto di cronaca, essendo necessario osservare i limiti del pubblico interesse, della verità dei fatti e della continenza delle espressioni adoperate ma in senso quantitativo tali limiti debbono essere valutati con maggiore elasticità. (Nel caso in questione la Corte la ritenuto immune da censure la decisione del giudice d'appello che aveva assolto l'imputato dal reato di diffamazione addebitatogli per aver diffuso a mezzo di agenzie di stampa un comunicato relativo alla trasmissione "Striscia la notizia" in cui si affermava che essa si dimentica di denunciare i ciarlatani appartenenti alla sua parrocchia, pubblicizzati in ben duecento pagine di teletext di Mediaset)

Cassazione penale, sez. V, 05/07/2013, n. 38971

Non sussiste l'esimente del diritto di cronaca nei confronti del direttore

responsabile di un quotidiano in cui sia pubblicato un articolo non firmato che affermi, contrariamente al vero, che nei confronti di un presidente dei revisori dei conti di una banca si svolgano indagini per il reato di appropriazione indebita anziché per il delitto di ostacolo alle funzioni di vigilanza, non essendo irrilevante - per la reputazione di un soggetto - l'attribuzione di un fatto illecito diverso da quello su cui effettivamente si indaga. Secondo la Corte non è infatti trascurabile per la reputazione di un soggetto, l'attribuzione di un fatto illecito diverso da quello su cui effettivamente si indaga. (Nel caso di specie la Cassazione ha annullato la sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto irrilevante il fatto che alla persona offesa fossero state addebitate altre e diverse condotte costituenti reato, ritenendo che trattandosi di notizia non corrispondente al vero in quanto tale, la reputazione della persona offesa, con riferimento alla sua situazione soggettiva, era stata ugualmente vulnerata dall'attribuzione in capo ad un soggetto che operi nel mondo bancario, del reato di appropriazione indebita piuttosto che del reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza bancaria).

Cassazione penale, sez. V, 04/12/2013, n. 5760

Diritto di critica

Il diritto di critica, pur non caratterizzandosi dall'obiettività propria del diritto di cronaca, non è esercitato legittimamente laddove si concretizzi in gratuite aggressioni alla dimensione morale della persona offesa; in ogni caso presuppone la verità dei fatti a quest'ultima attribuiti (annullata con rinvio la decisione di non luogo a procedere emessa a favore di un giornalista

che in un suo articolo aveva erroneamente accusato un soggetto in detenzione domiciliare, di non aver rispettato le prescrizioni della misura restrittiva, essendo rientrato presso il luogo di esecuzione della misura stessa oltre le 2 ore concesse dal magistrato di sorveglianza).

Cassazione penale, sez. V, 11/01/2013, n. 9862

La critica che si manifesti attraverso l'esposizione di una personale interpretazione, ha valore di esimente nella ricorrenza degli altri requisiti, senza che possa pretendersi la verità oggettiva di quanto sostenuto. Tuttavia da tale requisito non può prescindersi viceversa quando, come nel caso di specie, un fatto obiettivo sia posto a fondamento della elaborazione critica. (Nella specie si è censurata la decisione di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato, pronunciata dal Gup nei confronti di un giornalista che, in un articolo pubblicato su un quotidiano, aveva affermato che "il TG1 per supportare le balle del Banana al TG4 sulle intercettazioni ha sparato cifre a casaccio spacciandole per dati ufficiali del Ministero della Giustizia").

Cassazione penale, sez. V, 27/09/2013, n. 40930

Diffamazione

Per la ravvisabilità del reato di diffamazione è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la forma del c.d. dolo eventuale (nella specie, la Corte ha ritenuto che attribuire a una persona una condanna, assolutamente inesistente, per concussione è elemento sufficiente per condannare il giornalista per diffamazione).

Cassazione penale, sez. V, 13/03/2013, n. 27787

In tema di diffamazione a seguito di pubblicazione di una intervista, va esclusa la responsabilità del giornalista quando un personaggio, che occupa una posizione di alto rilievo nell'ambito della vita politica, sociale, economica, scientifica, culturale, rilasci dichiarazioni, pure in sé diffamatorie, nei confronti di altro personaggio, la cui posizione sia altrettanto rilevante negli ambiti sopra indicati. In tal caso è la dichiarazione rilasciata dal personaggio intervistato che crea di per sé la notizia, indipendentemente dalla veridicità di quanto affermato e dalla continenza formale delle parole usate. La notizia in questione, se anche lesiva della reputazione altrui, merita di essere pubblicata perché soddisfa quell'interesse della collettività all'informazione che deve ritenersi indirettamente protetto dall'art. 21 della Costituzione. Ciò perché la notizia è costituita dal fatto in sé della dichiarazioni del personaggio altamente qualificato, risultando l'interesse del pubblico ad apprendere la del tutto indipendente dalla corrispondenza al vero del suo contenuto e dalla continenza del linguaggio adottato; pretendere che il giornalista intervistatore controlli la verità storica del contenuto dell'intervista potrebbe comportare una grave limitazione alla libertà di stampa; pretendere che il pubblicista si astenga dal pubblicare l'intervista perché contenente espressioni offensive ai danni di altro personaggio noto, significherebbe comprimere il diritto-dovere di informare l'opinione pubblica su tale evento, non potendo, tra l'altro attribuirsi al giornalista il compito di purgare il contenuto dell'intervista dalle espressioni offensive, sia perché gli verrebbe attribuito un potere di censura che non gli compete, sia perché la notizia, costituita appunto dal giudizio non lusinghiero,

espresso con parole forti da un personaggio noto all'indirizzo di altro personaggio noto, verrebbe ad essere svuotata del suo reale significato.

Cassazione penale, sez. V, 11/04/2013, n. 28502

Ha contenuto diffamatorio l'attribuzione ad un soggetto della capacità di avere malefica influenza sulle vicende altrui in quanto lesiva della reputazione dello stesso. Nella specie un giornalista concessionario di un impianto di radio-diffusione e conduttore dell'emittente radiofonica, nel corso di una serie di trasmissioni aveva attribuito alla persona offesa la qualità di menagrano, soggetto del malagurio o iettatore. La Corte ha ritenuto che l'affermazione giornalistica fosse offensiva perché incideva sulla reputazione del soggetto indicato come iettatore, essendo l'appellativo utilizzato, foriero di sospetto, di svilimento e di isolamento.

Cassazione penale, sez. V, 06/11/2013, n. 10393

GIURISPRUDENZA PENALE DI MERITO

Diffamazione

Il gestore o il proprietario di un sito web qualificabile come *content provider* non può essere ritenuto corresponsabile del reato di diffamazione derivabile dal contenuto di materiale caricato da terzi giacché, ad oggi, non risulta ravvisabile un preciso obbligo normativo che imponga ai fornitori di servizi internet un controllo preventivo delle innumerevoli serie di dati che passano ogni secondo nelle maglie dei gestori dei siti web.

Corte appello Milano, sez. I, 27/02/2013, n. 8611

Diritto di rettifica

Colui che richiede la rettifica deve rispettare il limite quantitativo delle trenta righe previsto dalla legge e il direttore del giornale è tenuto, nei tempi e con le modalità fissate dalla legge sulla stampa, all'integrale pubblicazione dello scritto di rettifica. Il rigo da prendere a riferimento deve ritenersi quello dell'articolo da rettificare posto che l'art. 8 della legge sulla stampa dispone che le rettifiche devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono avere le medesime caratteristiche tipografiche. A venire in rilievo, dunque, sono la lunghezza e la spaziatura della riga nonché il carattere tipografico e in particolare la lunghezza della riga deve essere commisurata alla lunghezza dello spazio occupato dall'articolo oggetto della rettifica e non a quello di una soltanto delle colonne che lo compongono. Il direttore responsabile non ha alcuna possibilità di ridurre, riassumere o altrimenti intervenire sul testo al fine di contenerlo nello spazio richiesto dalla legge. (Nel caso di specie il testo da pubblicare in via di rettifica non era contenuto entro il limite delle 30 righe con le medesime caratteristiche tipografiche - quindi anche della colonna - dell'articolo rettificando).

Tribunale Como, 21/03/2013

Diritto di cronaca

Per considerare la divulgazione di notizie lesive dell'onore lecita espressione del diritto di cronaca - inteso come il diritto di raccontare tramite mezzi di comunicazione di massa e accadimenti reali in considerazione dell'interesse che rivestono per la generalità dei consociati - ed escludere la responsabilità civile per diffamazione, devono ricorrere tre condizioni consistenti: a) nella

verità oggettiva (o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) che non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive ovvero da sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore (o ascoltatore) rappresentazioni della realtà oggettiva false: principi sintetizzati nella formula secondo cui “il testo va letto nel contesto”, il quale può determinare un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo, percepibile dall'uomo medio; b) nella sussistenza di un interesse pubblico all'informazione, vale a dire nella c.d. pertinenza; c) nella forma “civile” dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione e cioè nella c.d. continenza, posto che lo scritto non deve mai eccedere lo scopo informativo da conseguire; deve essere improntato a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio; deve essere redatto nel rispetto di quel minimo di dignità cui ha pur sempre diritto anche la più riprovevole delle persone. *Tribunale Bari, sez. III, 04/03/2013*

Diritto di critica

L'esercizio del diritto di critica scrimina l'offesa solo nei limiti in cui essa sia indispensabile per l'esercizio costituzionalmente garantito del diritto alla libertà di manifestazione del pensiero, con la conseguenza che rimangono ugualmente punibili le espressioni non necessarie all'esercizio del su indicato diritto, in quanto inutilmente volgari, umilianti o

dileggianti. A differenza di quanto avviene per il diritto di cronaca (laddove deve essere apprezzata con particolare rigore la rispondenza alla realtà dei fatti narrati), quando si eccede l'esercizio del diritto di critica, il requisito della verità di quanto criticato deve intendersi soddisfatto per il solo fatto che il fatto o la condotta censurata abbia un riscontro oggettivo. (Nella specie, il Tribunale ha rilevato che il contenuto della missiva, pubblicata sul quotidiano locale - asseritamente diffamatoria - comportava una censura estremamente dura dell'operato del Dirigente Scolastico Provinciale presso il Provveditorato agli Studi, senza però travalicare in nessun caso i limiti del legittimo esercizio del diritto di critica, fino a trasmodare in attacchi gratuiti alla persona, giacché anche le espressioni più forti quali “aberrante”, “inaccettabile”, “terrorismo psicologico” costituivano nulla più che l'espressione di un giudizio di manifesta inopportunità della pubblicazione della nota che aveva diffuso il Dirigente, intervenendo sul tema dei possibili tagli del numero degli istituti scolastici, conseguenti al “decreto Gelmini” ancora non convertito, così generando, secondo il convenuto, soltanto una sorta di terrorismo psicologico nelle popolazioni dei comuni interessati da detti eventuali tagli, senza valutarne le possibili conseguenze negative).

Tribunale Arezzo, 03/05/2013, n. 465

GIURISPRUDENZA CIVILE

In tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo stampa, il diritto di cronaca trova il suo limite nella continenza che comporta moderazione, misura, proporzione nelle modalità espressive, le quali non devono trascendere in attacchi personali diretti a colpire l'altrui dignità morale e profes-

sionale, con riferimento non solo al contenuto dell'articolo ma all'intero contesto espressivo in cui l'articolo è inserito, compresi titoli, sottotitoli, presentazione grafica, fotografie, trattandosi di elementi tutti che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di un articolo e quindi idonei, di per sé, a fuorviare e suggestionare i lettori più frettolosi. Quanto precede, comunque, non esclude che la non corrispondenza al vero dei fatti narrati debba essere valutata in rapporto al nucleo fondamentale della notizia, oggetto dell'informazione e dell'esercizio del diritto di critica, mentre la non piena corrispondenza al vero degli elementi collaterali può costituire solo elemento indiziario, inidoneo ad aggredire effettivamente l'altrui reputazione e a giustificare di per sé la sussistenza dell'illecito.

Cassazione civile, sez. III, 05/02/2013, n. 2661

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto del soggetto a pretendere che proprie, passate vicende personali non siano pubblicamente rievocate (nella specie, il cd. diritto all'oblio era invocato in relazione ad un'antica militanza in bande terroristiche) trova limite nel diritto di cronaca solo quando sussista un interesse effettivo ed attuale alla loro diffusione, nel senso che quanto recentemente accaduto (nella specie, il ritrovamento di un arsenale di armi nella zona di residenza dell'ex terrorista) trovi diretto collegamento con quelle vicende stesse e ne rinnovi l'attualità, diversamente risolvendosi il pubblico ed improprio collegamento tra le due informazioni in un'illecita lesione del diritto alla riservatezza.

Cassazione civile, sez. III, 26/06/2013, n. 16111

La pubblicazione di una rettifica è circostanza di per sé idonea a ridurre l'ammontare del danno non patrimoniale causato da un articolo diffamatorio, a nulla rilevando che la rettifica sia avvenuta volontariamente piuttosto che in adempimento di un obbligo.

Cassazione civile, sez. VI, 26/06/2013, n. 16040

Trascende il diritto di critica l'aggressione del contraddittore, sebbene compiuta in clima di accesa polemica, risoltasi nell'accusa di perpetrazione di veri e propri delitti o di condotte comunque infamanti, in rapporto alla dimensione personale, sociale o professionale del destinatario. (Nel caso di specie, si è ritenuto superato l'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica in presenza di un'intervista giornalistica nella quale si assumeva - ancorché in forma dubitativa - che alcuni pubblici ministeri avessero piegato la propria funzione istituzionale al perseguimento di fini patrimoniali personali, per avere esercitato la funzione requirente al solo scopo di ottenere cospicui risarcimenti pecuniari in conseguenza di pretese condotte diffamatorie relative al loro operato, profittando della possibilità - peraltro del tutto legittima, al momento dei fatti oggetto di giudizio - di adire il giudice civile del loro medesimo distretto di appartenenza, realizzando, così, un'intenzionale approfittamento della situazione ambientale in cui essi stessi operavano).

Cassazione civile, sez. III, 17/06/2013, n. 15112

Non può essere invocata l'esimente del diritto di cronaca e critica giornalistica in presenza di un comportamento dell'intervistatore che - rivolgendosi all'intervistato proferendo frasi offensi-

ve al suo indirizzo ed impedendogli, nel contempo, di rispondere o di allontanarsi - miri, in realtà, a provocarne soltanto la reazione per farne oggetto di uno spettacolo televisivo, dando così vita ad un contegno che rimane confinato nell'ambito di un'aggressione del tutto estranea alla libertà costituzionalmente garantita di manifestazione del pensiero.

Cassazione civile, sez. III, 10/06/2013, n. 14533

Non presenta carattere diffamatorio la definizione di "boia", adoperata da un giornalista nel suo significato letterale

(ovvero, "colui che ha l'ufficio di eseguire le sentenze di morte") con riferimento all'attività svolta a tale titolo da un ufficiale delle "SS", nel corso della seconda guerra mondiale.

Cassazione civile, sez. III, 09/04/2013, n. 8566

I diritti di cronaca e di critica che può essere dura e/o espressa con linguaggio colorito, pur se diversi, sono entrambi subordinati alla continenza e alla veridicità di quanto affermato, per non ledere la vittima, pena la condanna per diffamazione.

Tribunale Lecce, 22/01/2013, n. 25

PROVVEDIMENTI AUTORITÀ GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 2013

**Provvedimento del 18 dicembre 2013
Registro dei provvedimenti
n. 594 del 18 dicembre 2013**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 7 agosto 2013 nei confronti di RCS Media Group S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall'avv. Flavia Galli, in proprio e nell'interesse del figlio defunto KW, con riguardo alla pubblicazione nell'archivio on line del quotidiano "Corriere della Sera" di alcuni articoli pubblicati nelle date del ZX (dal titolo "KK"), del ZH (dal titolo "XX"), del ZZ (dal titolo "QQ" e "QY") e del QH (dal titolo "QJ") nei quali è stata data notizia della morte per suicidio del figlio, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito "Codice"), chiedendo "la cancellazione, il blocco, o, in subordine, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge ovvero, in ulteriore subordine, la "deindicizzazione" degli articoli pubblicati dai principali motori di ricerca Internet"; la ricorrente ha, in particolare, lamentato l'indebita diffusione di dati personali riferiti al de-

funto (tra cui generalità, indirizzo, professione, datore di lavoro e relative fotografie), nonché di notizie relative ai familiari del medesimo, in quanto avvenuta in violazione del principio di essenzialità, contemplato dal Codice e dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, "trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità informative cui deve ispirarsi l'attività giornalistica"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 9 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota del 4 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 24 settembre 2013, con cui la società editrice, nel chiedere il rigetto delle richieste della ricorrente, ha rappresentato la legittimità del trattamento effettuato rilevando che "i giornalisti si sono limitati a diffondere i dati essenziali per la sua comprensione, tenuto conto di alcune circostanze assai singolari, che controparte non contesta" e aggiungendo che "il codice deontologico garantisce (...) la divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale, di tal che anche l'informazione più dettagliata risul-

ta legittima, ove sia indispensabile per meglio illustrare i fatti e descrivere i modi particolari in cui essi si sono verificati", come avvenuto nel caso di specie; la resistente comunque "nel rispetto della posizione della ricorrente" ha dichiarato "la propria disponibilità a deindicizzare gli articoli" oggetto di ricorso;

VISTA la nota, datata 27 settembre 2013, con cui l'interessata, nel ribadire le proprie richieste, ha eccepito l'avvenuta violazione, da parte del quotidiano, del principio di essenzialità dell'informazione, tenuto conto del fatto che gli articoli citati "diffondono informazioni non solo eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione del fatto di cronaca e alle finalità informative cui deve ispirarsi l'attività giornalistica, ma spesso anche inesatte e frutto di fantasiose speculazioni", rilevando come "l'attuale presenza di informazioni non corrette e spesso frutto di congetture, riguardanti KW e la sua famiglia e facilmente reperibili attraverso la funzione di ricerca nel sito Internet del quotidiano, non può essere giustificata in forza del diritto di informazione a cui il resistente ricorre"; la ricorrente, pur nel manifestare la propria adesione all'adozione di misure di deindicizzazione degli articoli tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, ne ha comunque rilevato l'inadeguatezza rispetto alla necessità di garantire una piena tutela dei diritti propri e degli altri familiari menzionati negli articoli oggetto di ricorso, ribadendo altresì la richiesta di "trasformazione in forma anonima mediante la sostituzione del nome e cognome del defunto e dei suoi familiari e della fidanzata con le loro iniziali, disponendo che vengano eliminate dai citati articoli tutte quelle parti e descrizio-

ni eccedenti le legittime finalità informative e, soprattutto, non rispondenti al vero, provvedendo, ove ritenuto necessario, alla cancellazione dell'intero articolo";

VISTA la nota trasmessa via e.mail il 9 dicembre 2013, con cui il titolare del trattamento ha dichiarato di "aver provveduto (...) a chiedere che gli articoli" citati nel ricorso "vengano deindicizzati dai motori di ricerca" esterni al sito attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarne l'efficacia, l'utilizzo dei "Robots Meta Tag";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80), prevedendo particolari cautele laddove siano coinvolti soggetti minori rispetto ai quali l'art. 7, comma 1, del codice deontologico dispone che, a tutela della personalità dei medesimi, il giornalista ometta di pubblicare le generalità e/o

particolari in grado di condurre alla loro identificazione;

RILEVATO anzitutto che in uno degli articoli tuttora disponibili nell'archivio on line (e precisamente in quello del XZ dal titolo "XJ") compare esplicitamente il nome del nipote minore della ricorrente; visto che, come sopra evidenziato, tale particolare, consentendo l'identificazione del soggetto citato, risulta pubblicato in violazione di quanto previsto dal citato art. 7, comma 1, del codice deontologico dell'attività dei giornalisti;

RITENUTO pertanto, alla luce di ciò, di dover accogliere parzialmente il ricorso e, per l'effetto, di dover ordinare all'editore resistente di anonimizzare, nell'articolo sopra citato, il predetto riferimento attraverso l'eliminazione del nome di battesimo del minore, figlio di KW, entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento; rilevato che, in ordine a tale violazione, il Garante si riserva altresì di segnalare la vicenda al competente Consiglio dell'ordine dei giornalisti;

RILEVATO poi che, con riferimento agli altri dati riportati negli articoli e, in particolare, alle molteplici ipotesi che, nell'immediatezza del fatto, erano state avanzate da amici e conoscenti delle vittime, il trattamento complessivamente posto in essere non risulta porsi in evidente contrasto con le disposizioni di cui all'art. 137, comma 3 del Codice e all'art. 6, comma 1, del codice deontologico dell'attività giornalistica, tenuto conto del fatto che la divulgazione di notizie, pur dettagliate, attinenti alla vita privata dei soggetti interessati, risultava motivata in ragione delle peculiarità del fatto di cronaca narrato (specie

con riguardo agli elementi disponibili al momento della scoperta del tragico evento); rilevato altresì che, in ordine alle doglianze manifestate dalla ricorrente in riferimento alle presunte illazioni e false ricostruzioni contenute negli articoli in questione, l'art. 6, comma 3, del codice deontologico citato prevede che "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"; ciò tenendo peraltro conto del fatto che molti degli apprezzamenti e delle ipotesi avanzate riguardo alla ricostruzione della vicenda, e riportati negli articoli oggetto di ricorso, emergevano dai colloqui intercorsi tra i giornalisti e le persone che avevano conosciuto le vittime;

RILEVATO, inoltre, che il trattamento dei dati personali della ricorrente, nonché del figlio defunto della medesima, cui fa riferimento l'odierno ricorso, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO pertanto, alla luce delle ci-

tate disposizioni, di dover dichiarare infondata la richiesta volta ad ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi alla ricorrente e al figlio defunto della medesima contenuti negli articoli conservati nell'archivio on-line del quotidiano, non risultando, allo stato, illecito il trattamento effettuato sulla base degli elementi forniti dalla stessa parte ricorrente, ad esclusione del segnalato profilo riguardante il figlio minore di KW;

RITENUTO altresì di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta volta ad ottenere l'adozione delle misure idonee ad escludere l'indicizzazione degli articoli tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento dichiarato (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde ai sensi dell'art. 168 del Codice "Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante") di aver provveduto ad effettuare la relativa richiesta;

RILEVATO, infine, che, essendo emersa nel corso del procedimento l'avvenuta pubblicazione su uno degli articoli menzionati (nello specifico quello del 25 aprile 2013 dal titolo "KJ") di informazioni relative al figlio minore dell'altro protagonista del medesimo fatto di cronaca (nello specifico il HJ del bambino che, collegato al cognome paterno, ne consente l'identificazione), l'Autorità si riserva di procedere con autonomo procedimento a contestare tale specifica violazione del codice deontologico, nonché a segnalare la vicenda al competente Consiglio dell'Ordine dei giornalisti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per

i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di RCS Media Group S.p.A., nella misura di euro 400, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a RCS Media Group S.p.A. di anonimizzare il dato costituito dal HJ del nipote minore della ricorrente (contenuto nell'articolo, datato KK, dal titolo ZZ") entro trenta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;
- 2) dichiara infondata la richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati personali della ricorrente e del figlio defunto della medesima citati negli articoli oggetto di ricorso;
- 3) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;
- 4) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 400 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di RCS Media Group S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a fa-

vore della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a RCS Media Group S.p.A., ai sensi dell'art. 157 del Codice, di comunicare quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione al presente provvedimento entro trenta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza di provvedimenti del Garante adottata in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice per la protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 18 dicembre 2013 Registro dei provvedimenti n. 593 del 18 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso, presentato in data 5 agosto 2013 nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., con cui XY, rappresentata e difesa dall'avv. Fla-

via Galli, in proprio e nell'interesse del figlio defunto KW, con riguardo alla pubblicazione nell'archivio on line del quotidiano "La Repubblica" di alcuni articoli pubblicati nelle date del XX (dal titolo "ZZ", "KZ" e "ZK") e del YY (dal titolo "JJ"), nei quali è stata data notizia della morte per suicidio del figlio, ha ribadito le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 9 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), chiedendo "la cancellazione, il blocco, o, in subordine, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge ovvero, in ulteriore subordine, la "deindicizzazione" degli articoli pubblicati dai principali motori di ricerca Internet"; la ricorrente ha, in particolare, lamentato l'indebita diffusione di dati personali riferiti al defunto (tra cui generalità, indirizzo, professione, datore di lavoro e relative fotografie), nonché ai familiari di quest'ultimo (quali le generalità della madre, della sorella, l'indirizzo delle medesime, l'età del figlio minore, nonché informazioni in merito alla loro situazione patrimoniale), ed ai loro reciproci rapporti, in quanto avvenuta in asserita violazione del principio di essenzialità, contemplato dal Codice e dal codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica, "trattandosi di informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità informative cui deve ispirarsi l'attività giornalistica"; la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese sostenute per il procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato la

resistente a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota del 4 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota, datata 19 settembre 2013, con cui la società editrice, nel rappresentare la legittimità del trattamento effettuato sia ab origine, in quanto "di fonte giornalistica e relativo ad un fatto di cronaca per il quale era ravvisabile senz'altro, al momento del fatto, un interesse pubblico alla conoscenza della notizia", sia attualmente, in quanto posto in essere "a fini documentaristici, nell'ambito di un archivio reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet", ha comunque dichiarato, in adesione alle richieste avanzate dall'interessata e al fine di contemperare "i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero", di aver "provveduto a disabilitare l'accesso a tali articoli mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", associando a tale misura, al fine di potenziarne l'efficacia, l'utilizzo dei "Robots Meta Tag";

VISTA la nota, datata 24 settembre 2013, con cui l'interessata, pur prendendo atto "della procedura di "deindicizzazione" posta in essere" dal titolare del trattamento, ha comunque eccepito l'inadeguatezza di tale misura a garantire una piena tutela dei diritti propri e degli altri familiari menzionati negli articoli oggetto di ricorso, tenuto conto del fatto che, già nella versione cartacea dei predetti articoli, risulterebbe violato il principio di essenzialità dell'informa-

zione essendo state riportate notizie da ritenersi eccedenti e non pertinenti alla ricostruzione del fatto di cronaca, oltreché "spesso inesatte e frutto di fantasiose speculazioni"; la ricorrente ha pertanto ribadito, al fine di evitare l'ulteriore diffusione di tali notizie attraverso il web anche nel primario interesse dei figli minori dei protagonisti della vicenda, la richiesta di "trasformazione degli articoli oggetto del ricorso in forma anonima, mediante la sostituzione del nome e cognome del defunto e dei suoi familiari con le loro iniziali" con contestuale eliminazione "dai citati articoli di tutte quelle parti e descrizioni eccedenti le legittime finalità informative e, soprattutto, non rispondenti al vero";

VISTA la nota, datata 20 novembre 2013, con cui la resistente, nel ribadire di aver provveduto a disabilitare l'accesso agli articoli oggetto di ricorso tramite i motori di ricerca esterni al sito del giornale, ha manifestato la propria opposizione all'accoglimento delle istanze della ricorrente aventi ad oggetto la trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi alla medesima e ai familiari coinvolti, contestando quanto sostenuto da controparte in ordine ad un presunto travalicamento "dei limiti del diritto di cronaca, con riferimento al principio di essenzialità (...) stante la comprovata veridicità della notizia";

RILEVATO che, al fine di contemperare i diritti della persona (in particolare il diritto alla riservatezza) con la libertà di manifestazione del pensiero – e con essa anche l'esercizio della libera ricerca storica e del diritto allo studio e all'informazione – la disciplina in materia di protezione dei dati personali prevede specifiche garanzie e cautele nel caso di

trattamenti effettuati per tali finalità, confermando la loro liceità, anche laddove essi si svolgano senza il consenso degli interessati, purché avvengano nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone alle quali si riferiscono i dati trattati (cfr. artt. 136 e s. e art. 102, comma 2, lett. a), del Codice, nonché artt. 1, comma 1, e 3, comma 1, codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici, pubblicato in G. U. 5 aprile 2001, n. 80), prevedendo particolari cautele laddove siano coinvolti soggetti minori rispetto ai quali l'art. 7, comma 1, del codice deontologico dispone che, a tutela della personalità dei medesimi, il giornalista ometta di pubblicare le generalità e/o particolari in grado di condurre alla loro identificazione;

RILEVATO che, con riferimento ai dati personali riportati negli articoli e, in particolare, alle molteplici ipotesi che, nell'immediatezza del fatto, erano state avanzate da amici e conoscenti delle vittime, il trattamento complessivamente posto in essere non risulta porsi in evidente contrasto con le disposizioni di cui all'art. 137, comma 3 del Codice e all'art. 6, comma 1, del codice deontologico dell'attività giornalistica, tenuto conto del fatto che la divulgazione di notizie, pur dettagliate, attinenti alla vita privata dei soggetti interessati, risultava motivata in ragione delle peculiarità del fatto di cronaca narrato (specie con riguardo agli elementi disponibili al momento della scoperta del tragico evento); rilevato altresì che, in ordine alle doglianze manifestate dalla ricorrente in riferimento alle presunte illazioni e false ricostruzioni contenute negli articoli in questione, l'art. 6, comma 3, del codice deontologico citato preve-

de che "commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti"; ciò tenendo peraltro conto del fatto che molti degli apprezzamenti e delle ipotesi avanzate riguardo alla ricostruzione della vicenda, e riportati negli articoli oggetto di ricorso, emergevano dai colloqui intercorsi tra i giornalisti e le persone che avevano conosciuto le vittime;

RILEVATO, inoltre, che il trattamento dei dati personali della ricorrente, nonché del figlio defunto della medesima, cui fa riferimento l'odierno ricorso, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell'archivio storico del quotidiano reso disponibile on-line sul sito Internet dell'editore resistente, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RITENUTO pertanto, alla luce delle citate disposizioni, di dover dichiarare infondata la richiesta volta ad ottenere la cancellazione o la trasformazione in forma anonima dei dati personali relativi alla ricorrente e al figlio defunto della medesima contenuti negli articoli conservati nell'archivio on-line del quotidiano, non risultando, allo stato, illeciti

to il trattamento effettuato sulla base degli elementi forniti dalla stessa parte ricorrente;

RITENUTO altresì di dover dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta volta ad ottenere l'adozione delle misure idonee ad escludere l'indicizzazione degli articoli tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano, avendo il titolare del trattamento provveduto a fornire riscontro alla richiesta mediante compilazione del file robots.txt previsto dal "Robots Exclusion Protocol", unitamente all'utilizzo dei "Robots Meta Tag";

RILEVATO che, essendo emersa nel corso del procedimento l'avvenuta pubblicazione su uno degli articoli menzionati (nello specifico quello del YY dal titolo "JJ") di informazioni relative al figlio minore dell'altro protagonista del medesimo fatto di cronaca (nello specifico il nome di battesimo del bambino che, collegato al cognome paterno, ne consente l'identificazione), l'Autorità si riserva di procedere con autonomo procedimento a contestare tale specifica violazione del codice deontologico, nonché a segnalare la vicenda al competente Consiglio dell'Ordine dei giornalisti;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per i diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., nella misura di euro 300, previa compensazione della residua parte per giusti motivi;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

- 1) dichiara infondata la richiesta di cancellazione o trasformazione in forma anonima dei dati personali della ricorrente e del figlio defunto della medesima citati negli articoli oggetto di ricorso;
- 2) dichiara non luogo a provvedere in ordine alle restanti richieste;
- 3) determina nella misura forfettaria di euro 500, l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento, posti nella misura di 300 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi, a carico di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

**Provvedimento del 12 dicembre 2013
Registro dei provvedimenti n. 578
del 12 dicembre 2013**

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto al Garante il 5 agosto 2013 nei confronti di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a. con il quale XY, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Stella, in relazione alla pubblicazione nell'archivio storico on line del quotidiano "La Repubblica" - consultabile anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni al sito - di un articolo pubblicato il KW recante il titolo "KK" contenente dati personali anche di carattere sensibile riferiti ad un caso di malpractice medica di cui la stessa è rimasta vittima, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha chiesto la "rimozione" di tale articolo dall'archivio on line (o almeno la sua anonimizzazione) e l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l'indicizzazione dell'articolo medesimo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano; ciò in quanto il predetto articolo (peraltro già oggetto di un procedimento disciplinare conclusosi con l'adozione, da parte del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, di una duplice sanzione a carico dei giornalisti responsabili) oltre a descrivere la vicenda di malasanità, contiene i dati identificativi dell'interessata rimasta invalida a seguito dell'intervento chirurgico effettuato ed una "dettagliata descrizione delle relative patologie invalidanti, del tutto irrilevante ai fini del diritto di cronaca" e gravemen-

te lesiva della sua immagine; rilevato che la ricorrente ha chiesto altresì la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota del 12 novembre 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 18 settembre 2013 con cui Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.a. ha dichiarato di avere nuovamente provveduto, come già fatto precedentemente, ad effettuare la c.d. interdizione dell'indicizzazione dell'articolo in questione disabilitandone l'accesso mediante interrogazione dei comuni motori di ricerca attraverso la compilazione del file "robots.txt" previsto dal "Robots Exclusion Protocol", precisando altresì di aver associato a tale strumento anche l'uso dei "Robots Meta Tag prevedendo una operatività combinata dei due strumenti";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 23 settembre 2013 con la quale la ricorrente, nel dichiararsi insoddisfatta del riscontro ottenuto dalla controparte, ha ribadito la richiesta di cancellazione dell'articolo in questione, sottolineando come la sua pubblicazione sia "già stata sanzionata disciplinarmente dall'Ordine dei giornalisti" e la sua riproposizione on-line "danneggia in modo permanente l'interessata, che può essere facilmente identificata come disabile e come soggetto che ha ottenuto una ingente somma di denaro come risarcimento"; la ricorrente ha inoltre aggiun-

to che l'interesse pubblico a conoscere una notizia di cronaca risulta già soddisfatto dalla circostanza che "negli archivi informatici della resistente è presente un altro articolo analogo, decurtato però dei dati anagrafici associati ai dati sensibili e quindi già contenente la notizia del caso di malasanità";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 18 ottobre 2013 con la quale il titolare del trattamento ha ribadito di avere provveduto ad effettuare la c.d. interdizione dell'indicizzazione dell'articolo in questione, affermando altresì che "ad oggi, lo stesso non risulta rinvenibile tramite normale ricerca da effettuarsi mediante i comuni motori di ricerca";

VISTA la nota datata 29 ottobre 2013 con la quale la ricorrente, nel riportarsi a quanto affermato nelle memorie precedenti, ha ribadito le richieste formulate con il ricorso;

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 25 novembre 2013 con la quale l'editore resistente ha affermato (con dichiarazione della cui veridicità l'autore risponde anche ai sensi dell'art. 168 del Codice ("Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante")), di avere "proceduto all'eliminazione dell'articolo in questione, stante il venir meno dell'attualità della notizia";

VISTA la nota pervenuta via e-mail il 3 dicembre 2013 con la quale la ricorrente, nel sottolineare la tardività dell'adesione della controparte, ha chiesto la condanna della controparte alle spese del procedimento;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codic-

ce, avendo il titolare del trattamento fornito un adeguato riscontro alle richieste della ricorrente, seppure solo a seguito della presentazione del ricorso, provvedendo a cancellare, in particolare, quelle informazioni analitiche sull'identità dell'interessata e sulla natura delle patologie invalidanti riportate che si ponevano in evidente contrasto con le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati personali e con quelle del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica (cfr. artt. 6 e 10 Provv. del Garante del 29 luglio 1998, pubblicato in G.U. 3 agosto 1998, n. 179).

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., nella misura di 500 euro, in ragione del ritardo con il quale ha aderito alle richieste della ricorrente;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;
- b) determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso

nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone a carico del Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., nella misura di 500 euro, la quale dovrà liquidarli direttamente in favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 12 dicembre 2013 Registro dei provvedimenti n. 574 del 12 dicembre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante presentato in data 5 agosto 2013 nei confronti di Cristal Models Management s.r.l. (agenzia che si occupa della promozione di immagine anche di bambini nel campo della moda e dello spettacolo) con il quale YY, in qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minore YY, ha chiesto la cancellazione delle foto del figlio (realizzate dietro compenso nell'ambito del provino "gratuito" dell'11 maggio 2013) che la società ha pubblicato sul proprio sito [\[tproduction.com\]\(http://tproduction.com\) nella "XX" pubblicità; rilevato che la ricorrente ha infatti sostenuto che, contrariamente a quanto le sarebbe stato assicurato in sede di provino, le foto del figlio minore pubblicate sul sito \(cosiccome le foto degli altri minori\) possono non solo essere visionate dalle aziende clienti ma sono addirittura scaricabili e modificabili da chiunque \(la ricorrente è riuscita infatti ad effettuare l'operazione di "download" delle foto sul proprio pc utilizzando un comunissimo browser come "mozilla firefox"\) e pertanto nutre ovviamente preoccupazioni per l'uso, anche illecito, che possa essere fatto di tali immagini; rilevato che la ricorrente ha chiesto di porre a carico della controparte le spese sostenute per il procedimento;](http://www.italiantalen-</p>
</div>
<div data-bbox=)

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota dell'8 agosto 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota del 7 novembre 2013 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota inviata via e.mail in data 18 settembre 2013 con la quale la resistente ha sostenuto di non aver mai ricevuto da parte della ricorrente alcuna richiesta di cancellazione né attraverso un'e.mail, o una raccomandata o anche attraverso una semplice telefonata; la società ha comunque dichiarato di "aver preso visione della scelta della" ricorrente e di aver rimosso le foto del figlio di quest'ultima dal sito www.italiantalentproduction.com/it;

VISTE le note inviate via e.mail in data 20 settembre 2013 e 27 settembre 2013 con le quali la ricorrente ha ribadito di aver inoltrato l'istanza di cancellazione ai sensi dell'art. 7 del Codice attraverso un'email inviata alla società in data 18 giugno 2013 che la stessa ha anche allegato al ricorso; rilevato che la ricorrente ha dichiarato di aver verificato con successo che le foto del figlio sono state rimosse dal sito Internet in questione; rilevato che la ricorrente ha anche ribadito la richiesta di liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento ed anche la richiesta che il Garante avvii ogni opportuna indagine in ordine alla pubblicazione sul sito della società di foto di minori "facilmente scaricabili da chiunque";

VISTE le note inviate in data 21 ottobre 2013 e 21 novembre 2013 con le quali la società resistente, rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Paleologo e Silvia Lotti Catarsi, ha sostenuto che l'e.mail del 18 giugno 2013 con la quale la ricorrente avrebbe esercitato i diritti di cui all'art. 7 del Codice, sarebbe una "email semplice, non di posta certificata", e "non risulta pervenuta alla Cristal Models Management"; rilevato che la società ha inoltre fatto notare che l'e.mail in questione reca come mittente un "nickname" ("KK@hotmail.it") e non il nome della ricorrente per esteso, non contiene nessun oggetto ("sarebbe bastato scrivere "richiesta Privacy" o "cancellazione foto Aaron"), non ha alcun testo ("dato che anche il campo riservato alla scritturazione del testo è completamente vuoto") ed ha come allegato un file in formato "pdf" che non è stato specificamente nominato; ciò, a parere della resistente, avrebbe comportato che gli impiegati della società non avrebbero aperto l'e.mail in que-

stione perché considerata "anonima" o comunque "messaggio indesiderato" e quindi l'avrebbero immediatamente cancellata; rilevato, infine, che la società resistente ha ribadito che, non appena ricevuto il ricorso, ha immediatamente cancellato le foto in questione dal sito;

RILEVATO che la ricorrente ha fornito documentazione sufficiente ad attestare l'invio dell'interpello preventivo che è avvenuto a mezzo posta elettronica ordinaria, modalità consentita dal Codice che non prevede come indispensabile l'utilizzo di posta elettronica certificata;

RITENUTO che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo la società resistente fornito, seppur nel corso del procedimento, adeguato riscontro alle richieste della ricorrente;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; ritenuto congruo, su questa base, determinare l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, considerati gli adempimenti connessi, in particolare, alla presentazione del ricorso e ritenuto di porli a carico di Cristal Models Management s.r.l. nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte per giusti motivi in ragione del riscontro fornito dalla resistente, seppur solo a seguito dell'inoltro del ricorso al Garante;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso;

b) determina nella misura forfettaria di euro 500 l'ammontare delle spese e dei diritti del procedimento posti, nella misura di 250 euro, previa compensazione della residua parte, a carico di Cristal Models Management s.r.l. la quale dovrà liquidarli direttamente a favore della ricorrente.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 10 ottobre 2013 Registro dei provvedimenti n. 453 del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 22 maggio 2013 con il quale XY, in relazione alla pubblicazione sull'edizione del quotidiano "La Stampa" del 28 luglio 2010, nella Cronaca di Torino, di un articolo dal titolo "KW" e alla pubblicazione sul blog "Cattivi pensieri" ad opera della CGIL di Alessandria del comunicato "ZZ del 7 settembre 2010 (che riprendeva le medesime notizie giornalistiche), articoli consultabili anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai siti digitando semplicemente il nome e cognome della ricorrente e contenenti dati personali che la riguardano riferiti ad una vicenda che l'aveva vista coinvolta nell'estate 2010 in qualità di HH, ha chiesto all'Editrice La Stampa S.p.A. e alla CGIL Funzione Pubblica di Alessandria la "cancellazione sui motori di ricerca" esterni degli articoli in questione; ciò, in quanto tali articoli avrebbero un contenuto diffamatorio e lesivo della sua reputazione e non terrebbero conto degli sviluppi della vicenda in questione (essendo stata la ricorrente reintegrata nelle proprie funzioni di HH a seguito del Lodo del Collegio dei Probiviri Nazionali della Cisl emesso nel dicembre 2010); rilevato che la ricorrente ha chiesto al Garante la quantificazione del danno subito alla propria immagine e alla propria salute ed ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 28 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato le parti resistenti a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché la nota del 18 luglio 2013

con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 20 giugno 2013 con la quale il Segretario Generale della CGIL Funzione Pubblica di Alessandra ha sostenuto: a) "che il blog "Cattivi Pensieri" è autonomamente gestito dalla RSU CGIL del Comune di Alessandria e che lo scrivente non decide i contenuti che vengono immessi e nemmeno dispone delle chiavi di accesso per rimuoverli"; b) "di aver provveduto a consegnare alla RSU Cgil del Comune di Alessandria copia dell'istanza redatta dalla Sig.ra XY e che i responsabili del blog hanno risposto che si faranno immediatamente parte attiva per dare positivo riscontro alle richieste, compatibilmente con le possibilità tecniche di cui dispongono";

VISTA la nota datata 21 giugno 2013 con la quale l'Editrice La Stampa S.p.A., pur sostenendo la liceità del trattamento svolto in relazione alla pubblicazione sopra citata del 28 luglio 2010 a firma del giornalista JH, ha dichiarato che "al solo fine di manifestare la propria disponibilità conciliativa, si sta attivando per richiedere a Google la de-indicizzazione dell'articolo in questione";

VISTA la memoria datata 26 giugno 2013 con la quale l'Editrice La Stampa S.p.A. ha ribadito che "l'articolo in questione è stato redatto nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, rispettando i relativi requisiti di verità, contenenza e pertinenza", e non avrebbe alcun contenuto diffamatorio così come confermato dal G.I.P. del Tribunale di Torino che ha disposto l'archiviazione del procedimento penale aperto a seguito di denunciaquerela per diffamazione a mezzo stam-

pa sporta dalla ricorrente nei confronti del giornalista che ha redatto l'articolo in questione; rilevato, inoltre, che, a parere dell'editore resistente, la ricorrente non può chiedere la cancellazione dei propri dati personali perché i dati in questione non sono stati trattati in violazione di legge; inoltre, nel caso di specie, non solo non può essere invocato dalla ricorrente il diritto all'oblio, essendo trascorsi meno di tre anni dalla contestata pubblicazione, ma neppure si è trattato di ripubblicazione dell'articolo, bensì del suo mero inserimento all'interno dell'archivio on-line del quotidiano "La Stampa" la cui integrità va preservata come più volte statuito dallo stesso Garante; rilevato, comunque, che l'editore resistente si è già attivato per chiedere a Google la de-indicizzazione dell'articolo; rilevato, infine, che il Garante non è competente a quantificare il danno subito a seguito dell'asserito illecito trattamento dei dati personali;

VISTA la memoria inviata in data 27 giugno 2013 con la quale la ricorrente in relazione alle affermazioni dell'Editrice La Stampa S.p.A. ha sostenuto che la de-indicizzazione dell'articolo dai comuni motori di ricerca sarebbe dovuta avvenire immediatamente dopo la ricezione dell'istanza ex art. 7 del 19 marzo 2013 e non dopo il ricorso al Garante; in ogni caso, la ricorrente ha rilevato che l'Editrice La Stampa S.p.A. avrebbe sempre rifiutato di pubblicare le rettifiche all'articolo del giornalista JH e di dare spazio almeno ad una sintesi del Lodo del Collegio dei Probiviri nazionali della CISL che hanno reintegrato la ricorrente nelle sue pregresse funzioni e mansioni, scagionandola dalle accuse che il segretario della CISL Funzione Pubblica le aveva rivolto e delle quali si dà ampiamente conto nell'articolo di stampa in questione;

VISTA la memoria inviata in data 28 giugno 2013 con la quale la ricorrente in relazione alla nota della CGIL Funzione Pubblica di Alessandria ha sostenuto che "il blog Cattivi Pensieri è uno spazio" del sindacato CGIL e che, "indipendentemente dalle persone che lo gestiscono", di tale blog risponde legalmente il Segretario Generale della stessa CGIL Funzione Pubblica che ne ha la rappresentanza legale; in ogni caso, anche nei confronti della CGIL Funzione Pubblica di Alessandria, la ricorrente ha sottolineato la tardività dell'intervento del citato Segretario Generale che avrebbe dovuto attivarsi per la deindicizzazione dell'articolo subito dopo aver ricevuto l'istanza ex art. 7 del 19 marzo 2013;

VISTA la memoria inviata in data 9 settembre 2013 con la quale l'Editrice La Stampa S.p.A. ha ribadito "l'estrema correttezza ed equilibrio con cui il giornalista ha operato, nel pieno rispetto del contraddittorio delle diverse parti coinvolte"; inoltre, nel rilevare che esulerebbe dalle competenze del Garante accertare se sia stato garantito o meno alla ricorrente il diritto di rettifica, sul punto l'editore ha sostenuto che né la comunicazione del 28 luglio 2010 né la comunicazione e-mail del 18 febbraio 2011 (allegate al ricorso) possono essere qualificate come rettifiche: la prima, infatti, costituirebbe "una lettera aperta di accuse nei confronti" del Segretario Generale della CISL Funzione Pubblica di Torino, "dal contenuto diffamatorio in danno di quest'ultimo, come tale non pubblicabile ai sensi della Legge n. 47/1948", mentre la seconda si sostanzierebbe nella richiesta di pubblicazione del citato Lodo dei Provirvi che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, avrebbe avuto ad oggetto il

profilo, strettamente giuridico, relativo alla validità da attribuire alle dimissioni comunicate per iscritto dalla ricorrente in data 21 luglio 2010 e revocate nel corso della stessa giornata;

VISTA la nota datata 9 settembre 2013 con la quale il Segretario Generale della CGIL Funzione Pubblica di Alessandria ha ribadito di non essere "responsabile dei contenuti immessi sul blog "Cattivi Pensieri", che è autonomamente gestito dalla RSU CGIL del Comune di Alessandria, come verificabile effettuando una ricerca su Google"; rilevato che in data 6 settembre 2013 lo scrivente Segretario "ha nuovamente parlato con i responsabili del blog, i quali hanno confermato di avere fatto tutto quanto era nelle loro possibilità tecniche per dare positivo riscontro alla richiesta" della ricorrente;

VISTE le memorie inviate in data 18 settembre 2013 e 26 settembre 2013 con le quali la ricorrente ha ribadito le argomentazioni già contenute nei precedenti scritti difensivi;

RILEVATO che, a seguito del ricorso, le parti resistenti hanno provveduto a far interdire l'indicizzazione degli articoli in questione dai motori di ricerca esterni ai siti internet del quotidiano "La Stampa" e del blog "Cattivi Pensieri";

RITENUTO pertanto che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, avendo i resistenti aderito alla richiesta della ricorrente nel corso del procedimento;

RILEVATO che la richiesta di quantificazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente per effetto della condot-

ta dei resistenti non rientra fra le competenze del Garante e che tale richiesta potrà, se del caso, essere avanzata dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria; ritenuto pertanto che tale richiesta deve essere ritenuta inammissibile;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione delle specificità della vicenda e della sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

- a) dichiara inammissibile la richiesta di quantificazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente;
- b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambi i resistenti in ordine al restante profilo;
- c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento del 27 giugno 2013 Registro dei provvedimenti n. 325 del 27 giugno 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante nei confronti di RCS Media Group S.p.A. e Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. regolarizzato il 21 marzo 2013 con il quale XY (rappresentata e difesa dall'avv. Davide Furlan), in relazione alla pubblicazione nell'archivio storico on line dei quotidiani "Corriere della sera" e "La Repubblica" - consultabili anche attraverso i motori di ricerca esterni ai siti digitando semplicemente il nome ed il cognome della ricorrente- rispettivamente degli articoli intitolati "WW?" e "QQ" pubblicati in data YY contenenti alcuni dati personali che la riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui la stessa si era trovata coinvolta, ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali, la cancellazione di tali articoli e in ogni caso l'integrazione e l'aggiornamento delle notizie riferite per rendere immediatamente percepibili agli utenti della banca dati quali siano stati gli sviluppi successivi delle vicende narrate;

visto che la ricorrente ha poi chiesto di ordinare ai titolari del trattamento l'adozione delle misure tecnologicamente necessarie al fine di rendere effettivamente inaccessibili tutti gli articoli in questione dai motori di ricerca esterni; ciò, in quanto le notizie riportate negli articoli sono ormai risalenti nel tempo (essendo trascorsi quasi dieci anni dagli eventi) ed essendo la ricorrente nel frattempo stata assolta dal reato di tentato omicidio con sentenza passata in giudicato; rilevato che la ricorrente ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 26 marzo 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato i titolari del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessata, nonché l'ulteriore nota del 17 maggio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 7, del Codice;

VISTA la nota datata 18 aprile 2013 con la quale RCS Media Group S.p.A. ha dichiarato che dopo aver ricevuto la richiesta di deindicizzazione della ricorrente già nel HH l'articolo intitolato "WW" "era scomparso dai motori di ricerca", tuttavia, "in un secondo momento e per cause del tutto indipendenti dalla volontà di RCS né riconducibili a responsabilità della medesima (..) la notizia è ricomparsa"; rilevato che RCS si è dichiarata disponibile "a rinnovare la richiesta di deindicizzazione dell'articolo, per far sì che il medesimo scompaia dai motori di ricerca";

VISTA la nota datata 17 maggio 2013 con la quale Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., nel sostenere la licei-

tà del trattamento dei dati in questione, ha affermato che lo stesso sarebbe "lecito ab origine in quanto espressione del diritto di cronaca" e "lecito attualmente in quanto il trattamento è ora effettuato non per finalità giornalistiche ma a fini documentaristici, nell'ambito di un archivio", l'archivio storico del quotidiano, -"reso liberamente consultabile con lo strumento più rapido ed agevole, la rete Internet"- la cui "finalità, peraltro, è compatibile con i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti e trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (art. 99 comma 2)"; rilevato, comunque, che l'editore resistente ha effettuato l'interdizione dell'indicizzazione dell'articolo intitolato "QQ" da parte dei comuni motori di ricerca mediante la compilazione del file "robots.txt" cui ha associato l'uso dei "Robots Meta Tag", facendo presente che "potrebbero trascorrere alcuni giorni prima che i motori di ricerca prendano atto dell'interdizione e provvedano a darvi seguito, trattandosi di aggiornamento automatico con cadenza periodica diversa per ogni singolo motore di ricerca"; rilevato che il Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. ha sostenuto di non poter invece accogliere la richiesta di aggiornamento/attualizzazione del contenuto dell'articolo in questione in quanto tale attività "imporrebbe alla scrivente società l'obbligo di effettuare una attenta attività di verifica in ordine alla veridicità e completezza delle affermazioni oggetto di aggiornamento" che "appare quanto mai necessaria ed ineludibile al fine di garantire il corretto svolgimento dell'attività informativa"; rilevato, in proposito, che l'editore resistente "non è in possesso della documentazione richiamata dalla controparte a sostegno delle proprie tesi (...), circo-

stanza questa che rende del tutto apodittiche e prive di qualsivoglia riscontro le affermazioni della controparte";

VISTA la nota inviata in data 14 giugno 2013 con la quale la ricorrente ha sostenuto che, nonostante quanto dichiarato da RCS Media Group S.p.A. nella nota del 18 aprile 2013, "allo stato, permane sul sito archivio storico del Corriere della Sera l'articolo datato ZZ dal titolo "XX";

VISTA la nota parimenti inviata in data 14 giugno 2013 con la quale RCS Media Group S.p.A. ha dichiarato di aver "richiesto la rimozione dell'articolo dai motori di ricerca attraverso la procedura del noindex e la compilazione del file robots.txt" (procedure queste che "valgono nei confronti di tutti i motori di ricerca") e di aver anche "attivato la procedura specifica nei confronti di Google";

RILEVATO che il trattamento dei dati personali della ricorrente cui fa riferimento l'odierno ricorso, a suo tempo effettuato in modo lecito per finalità giornalistiche, nel rispetto del principio dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico, rientra ora, attraverso la riproposizione dei medesimi dati negli articoli pubblicati quale parte integrante dell'archivio storico dei quotidiani resi disponibile on-line sul sito Internet degli editori resistenti, tra i trattamenti effettuati al fine di concretizzare e favorire la libera manifestazione del pensiero e, in particolare, la libertà di ricerca, cronaca e critica anche storica; rilevato che, alla luce di ciò, l'attuale trattamento può essere effettuato senza il consenso degli interessati (cfr. art. 136 e s. del Codice), è compatibile con i diversi scopi per i

quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati e può essere effettuato in termini generali anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire tali diversi scopi (cfr. art. 99 del Codice);

RILEVATO che, a seguito del ricorso, RCS Media Group S.p.A. e il Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. hanno provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l'indicizzazione dell'articolo in questione dai motori di ricerca esterni ai siti internet dei quotidiani, profilo questo in ordine al quale può pertanto essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambi gli editori;

RILEVATO che deve essere separatamente valutato il diverso profilo concernente le richieste dell'interessata volte ad ottenere l'aggiornamento/integrazione delle notizie pubblicate negli articoli specificamente oggetto del ricorso; visto che a questo riguardo, come indispensabile corollario della riconosciuta liceità della conservazione degli articoli di cronaca a suo tempo pubblicati nella sezione del sito internet degli editori resistenti denominato archivio storico, va garantito il diritto (pienamente compreso fra le posizioni giuridiche azionabili ai sensi dell'art. 7 del Codice) dell'interessato ad ottenere l'aggiornamento/integrazione dei dati personali che lo riguardano quando eventi e sviluppi successivi abbiano modificato le situazioni oggetto di cronaca giornalistica (seppure a suo tempo corretta) incidendo significativamente sul profilo e l'immagine dell'interessata che da tali rappresentazioni può emergere;

RITENUTO che in questa prospettiva debbono essere richiamate le conclusioni cui è pervenuta recentemente la Su-

prema Corte di Cassazione (sentenza n. 5525/2012) che, giudicando su analoga fattispecie, ha statuito che "a salvaguardia dell'attuale identità sociale del soggetto (occorra) garantire al medesimo la contestualizzazione e l'aggiornamento della notizia già di cronaca che lo riguarda, e cioè il collegamento della notizia ad altre informazioni successivamente pubblicate, concernenti l'evoluzione della vicenda, che possano completare o financo radicalmente mutare il quadro evincentesi dalla notizia originaria, a fortiori se trattasi di fatti oggetto di vicenda giudiziaria, che costituisce anzi emblematico e paradigmatico esempio al riguardo". Se, pertanto, una vicenda ha registrato una successiva evoluzione, "dall'informazione in ordine a quest'ultima non può invero prescindersi, giacché altrimenti la notizia, originariamente completa e vera, diviene non aggiornata, risultando quindi parziale e non esatta, e pertanto sostanzialmente non vera";

RITENUTO, pertanto, che, visti i significativi sviluppi indicati specificamente dalla ricorrente nell'interpello e nel successivo ricorso e riportati nelle premesse dell'odierno provvedimento, le predette richieste di integrazione/aggiornamento formulate dalla ricorrente debbano essere accolte e che pertanto gli editori resistenti debbano provvedere a predisporre un idoneo sistema nell'ambito del citato archivio storico, atto a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza del seguito o dello sviluppo della notizia in modo da assicurare all'interessata il rispetto della propria (attuale) identità personale, quale risultato della completa visione di una serie di fatti che l'hanno vista protagonista, e ad ogni lettore di ottenere un'informazione at-

tendibile e completa; visto che gli editori resistenti dovranno attuare tali misure, tenuto conto della novità del profilo, entro novanta giorni dalla data di ricezione del presente provvedimento;

VISTA la determinazione generale del 19 ottobre 2005 sulla misura forfettaria dell'ammontare delle spese e dei diritti da liquidare per i ricorsi; valutato congruo determinare, su questa base, l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, e ritenuto di porli a carico di RCS Media Group S.p.A. e Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., nella misura di 200 euro ciascuno, compensandone la residua parte per giusti motivi in ragione della novità e della specificità della vicenda esaminata;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.l.g. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina a RCS Media Group S.p.A. e al Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. di predisporre, nell'ambito dell'archivio storico on line dei quotidiani "Corriere della Sera" e "La Repubblica", un sistema idoneo a segnalare (ad esempio, a margine dei singoli articoli o in nota agli stessi) l'esistenza degli sviluppi delle notizie relative alla ricorrente, secondo le indicazioni dalla stessa formulate nell'atto di ricorso e riportate nelle

premesse del presente provvedimento (come risulta dalle sentenze allegata al ricorso di cui ad ogni buon fine sarà inviata copia agli editori resistenti), entro novanta giorni dalla ricezione del presente provvedimento;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso in ordine alle richieste di interdizione degli articoli oggetto di ricorso dai motori di ricerca esterni ai siti web degli editori resistenti;

c) determina l'ammontare delle spese e dei diritti inerenti all'odierno ricorso nella misura forfettaria di euro 500, di cui euro 150 per diritti di segreteria, che pone a carico di RCS Media Group S.p.A. e Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A., nella misura di 200 euro ciascuno, i quali dovranno liquidarli direttamente in favore della ricorrente.

Il Garante, nel prescrivere a RCS Media Group S.p.A. e Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. ai sensi dell'art. 157 del Codice, di dare conferma a questa Autorità dell'avvenuto adempimento del provvedimento (o dell'avvenuta proposizione dell'opposizione) entro novanta giorni dalla ricezione dello stesso, ricorda che l'inosservanza dei provvedimenti del Garante adottati in sede di decisione dei ricorsi è punita ai sensi dell'art. 170 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Si ricorda che il mancato riscontro alla richiesta ex art. 157 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 164 del Codice.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedi-

mento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Provvedimento dell'8 maggio 2013 Registro dei provvedimenti n. 239 dell'8 maggio 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso pervenuto il 29 gennaio 2013, proposto nei confronti di RCS MediaGroup S.p.A., con il quale XY, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Maria Cinquemani, in relazione alla pubblicazione, nell'archivio storico on line del quotidiano "Il Corriere della Sera" - consultabile anche attraverso i motori di ricerca esterni al sito - di un articolo risalente al KW intitolato "ZZ" contenente dati personali che lo riguardano riferiti ad una vicenda giudiziaria in cui il medesimo si era trovato coinvolto, ha chiesto, reiterando le istanze già avanzate ai sensi degli artt. 7 e 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), la "materiale e tecnica sottrazione della pagina web" contenente l'articolo in questione ovvero, in via subordinata, l'adozione di ogni misura tecnicamente idonea ad evitare l'indicizzazione dell'articolo tramite i motori di ricerca esterni al sito del quotidiano (misura peraltro già adottata dal titolare del trattamento nel maggio 2010 a seguito della presentazione di un ricorso avente il medesimo contenuto);

ciò in quanto la notizia riportata non appare "rispettosa della reale successione e contestualizzazione dei fatti incriminati, né associata ad alcuna successiva notizia dell'evoluzione della vicenda giudiziaria"; il ricorrente ha altresì chiesto la rifusione delle spese sostenute per il procedimento, oltre a sollecitare il risarcimento "del danno patito ...per le molteplici riemersioni dell'articolo....";

VISTI gli ulteriori atti d'ufficio e, in particolare, la nota del 1° febbraio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell'art. 149 del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste dell'interessato, nonché l'ulteriore nota del 26 marzo 2013 con cui, ai sensi dell'art. 149, comma 7 del Codice, è stato prorogato il termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota datata 22 febbraio 2013 con la quale l'editore resistente, nel precisare di avere "nuovamente provveduto a segnalare a tutti i motori di ricerca la propria volontà che l'articolo oggetto del ricorso venga deindicizzato, attraverso gli strumenti del file robots.txt e metatag noindex", ha dichiarato la propria "disponibilità ad aggiornare l'archivio storico, con l'eventuale notizia dell'assoluzione del ricorrente, ove ci vengano forniti documenti idonei a supportare tale richiesta (...)"

VISTO il verbale dell'audizione tenuta il 28 febbraio 2013 presso questa Autorità, nel corso della quale il ricorrente ha ribadito le richieste formulate con il ricorso insistendo in particolare per una "sicura e duratura deindicizzazione dell'articolo in questione";

VISTA la nota pervenuta il 23 aprile 2013 con la quale il titolare del tratta-

mento ha confermato l'avvenuta deindicizzazione dell'articolo oggetto del ricorso che, "attualmente, non è più rinvenibile tramite i comuni motori di ricerca", ribadendo la propria disponibilità ad aggiornare l'archivio storico qualora venissero specificati (e documentati) dall'interessato gli ulteriori sviluppi giudiziari della vicenda oggetto della citata cronaca giornalistica;

RILEVATO che, a seguito del ricorso, l'editore resistente ha provveduto ad adottare le misure tecniche necessarie ad interdire l'indicizzazione dell'articolo in questione dai motori di ricerca esterni al sito internet del quotidiano, adottando gli accorgimenti tecnici idonei ad evitare la riemersione dell'articolo (avvenuta indipendentemente dalla volontà del titolare del trattamento);

RITENUTO pertanto che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell'art. 149, comma 2, del Codice, in relazione alla richiesta di deindicizzazione dei dati che lo riguardano, avendo il titolare del trattamento aderito alla richiesta del ricorrente volta appunto ad ottenere la c.d. deindicizzazione dell'articolo oggetto del ricorso, seppure solo nel corso del procedimento;

VISTO che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in ordine alla richiesta di risarcimento del danno, dal momento che l'Autorità non ha competenza in merito e che tale azione, se del caso, potrà essere esperita davanti all'autorità giudiziaria ordinaria;

RITENUTO che sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti in ragione della particolarità della vicenda e degli aspetti tecnici che sottintende,

oltre che della parziale inammissibilità delle richieste formulate;

VISTI gli artt. 145 e ss. del Codice;

VISTE le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE
a) dichiara non luogo a provvedere in ordine alla richiesta di deindicizzazione dell'articolo in questione;

b) dichiara inammissibile la richiesta di risarcimento del danno proposta dall'interessato;

c) dichiara compensate le spese tra le parti.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

LEGGE N. 69/1963

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

Legge 3 febbraio 1963, n. 69

Versione aggiornata al D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150

Titolo I Dell'Ordine dei giornalisti

Capo I DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

1. *Ordine dei giornalisti.*

È istituito l'Ordine dei giornalisti.

Ad esso appartengono i giornalisti professionisti e i pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo.

Sono professionisti coloro che esercitano in modo esclusivo e continuativo la professione di giornalista.

Sono pubblicisti coloro che svolgono attività giornalistica non occasionale e retribuita anche se esercitano altre professioni o impieghi.

Le funzioni relative alla tenuta dell'albo, e quelle relative alla disciplina degli iscritti, sono esercitate, per ciascuna regione o gruppo di regioni da determinarsi nel Regolamento, da un Consiglio dell'Ordine, secondo le norme della presente legge.

Tanto gli Ordini regionali e interregionali, quanto l'Ordine nazionale, ciascuno nei limiti della propria competenza, sono persone giuridiche di diritto pubblico.

2. *Diritti e doveri.*

È diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà di informazione e di critica, li-

mitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede.

Devono essere rettificata le notizie che risultino inesatte, e riparati gli eventuali errori.

Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi, la cooperazione fra giornalisti e editori, e la fiducia tra la stampa e i lettori.

3. *Composizione dei Consigli regionali o interregionali.*

I Consigli regionali o interregionali sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti, scelti tra gli iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali, che abbiano almeno 5 anni di anzianità di iscrizione. Essi sono eletti rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta di voti.

4. *Elezione dei Consigli dell'Ordine.*

L'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica. La convocazione si effettua mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio

della professione, per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata. Della convocazione deve essere dato altresì avviso mediante annuncio, entro il predetto termine, sul sito internet dell'Ordine nazionale. È posto a carico dell'Ordine l'onere di dare prova solo dell'effettivo invio delle comunicazioni (3).

L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione. La seconda convocazione è stabilita a distanza di otto giorni dalla prima. L'assemblea è valida in prima convocazione quando intervenga almeno la metà degli iscritti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2, comma 4-quater, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione

5. Votazioni.

Il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, sceglie cinque scrutatori fra gli elettori presenti. Il più anziano fra i cinque, per iscrizione, esercita le funzioni di presidente del seggio. A parità di data di iscrizione, prevale l'anzianità di nascita. Durante la votazione è sufficiente la presenza di tre componenti dell'ufficio elettorale.

Il segretario dell'Ordine esercita le funzioni di segretario di seggio.

6. Scrutinio e proclamazione degli eletti.

Il voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

Decorso otto ore dall'inizio delle pera-

zioni di voto, il presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nella sala, dichiara chiusa la votazione: quindi procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

Allorché non è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti da tutti o da alcuno dei candidati si procede in un'assemblea successiva, da convocarsi entro otto giorni, a votazione di ballottaggio, fra i candidati che hanno riportato il numero maggiore di voti, in numero doppio di quello dei consiglieri ancora da eleggere.

Dopo l'elezione, il presidente dell'assemblea comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti (4).

(4) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

7. Durata in carica del Consiglio - Sostituzioni.

I componenti del Consiglio restano in carica tre anni e possono essere rieletti. Nel caso in cui uno dei componenti il Consiglio venisse a mancare, per qualsiasi causa, lo sostituisce il primo dei non eletti del rispettivo elenco.

I componenti così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

8. Reclamo contro le operazioni elettorali.

Contro i risultati delle elezioni, ciascun iscritto agli elenchi dell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale dell'Ordine, entro dieci giorni dalla proclamazione.

Quando il reclamo investa l'elezione di

tutto il Consiglio e sia accolto, il Consiglio nazionale provvede, fissando un termine non superiore a trenta giorni e con le modalità che saranno indicate nel Regolamento, a rinnovare l'elezione dichiarata nulla.

9. Cariche del Consiglio.

Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere. Ove il presidente sia iscritto nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente deve essere scelto tra i pubblicisti, e reciprocamente.

10. Attribuzioni del presidente.

Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine; convoca e presiede l'assemblea degli iscritti, ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dal presente ordinamento.

Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento. Se il presidente e il vicepresidente siano assenti o impediti, ne fa le veci il membro più anziano per iscrizione nell'albo, e, nel caso di pari anzianità, il più anziano per età.

11. Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio esercita le seguenti attribuzioni:

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e com-

pila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;

g) dispone la convocazione dell'assemblea;

h) fissa, con l'osservanza del limite massimo previsto dall'art. 20, lettera g), le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;

i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

12. Collegio dei revisori dei conti.

Ogni Ordine ha un Collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti.

Esso controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone all'assemblea.

L'assemblea convocata per l'elezione del Consiglio elegge, con le modalità stabilite dagli articoli 4, 5 e 6, il Collegio dei revisori dei conti, scegliendone i componenti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto negli ultimi tre anni la carica di consigliere.

I revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13. Assemblea per l'approvazione dei conti.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo ha luogo nel mese di marzo di ogni anno.

14. Assemblea straordinaria.

Il presidente, oltre che nel caso di cui all'articolo precedente, convoca l'assemblea ogni volta che lo deliberi il Consiglio di propria iniziativa o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con

l'indicazione degli argomenti da trattare, da parte di almeno un quarto degli iscritti nell'albo dell'Ordine.

Tale convocazione deve essere fatta non oltre dieci giorni dalla deliberazione o dalla richiesta.

15. Norme comuni per le assemblee.

Il presidente e il segretario del Consiglio dell'Ordine assumono rispettivamente le funzioni di presidente e di segretario dell'assemblea. In caso di impedimento del presidente si applica il disposto dell'art. 10; in caso di impedimento del segretario, la assemblea provvede alla nomina di un proprio segretario.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Per le assemblee previste dai due articoli precedenti si applica per quant'altro il disposto dell'art. 4.

Capo II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE

16. Consiglio nazionale: composizione.

È istituito, con sede presso il Ministero della giustizia, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (5).

Il Consiglio nazionale è composto in ragione di due professionisti e un pubblicista per ogni Ordine regionale o interregionale, iscritti nei rispettivi elenchi.

Gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 500 professionisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla medesima categoria ogni 500 professionisti eccedenti tale numero o frazione di 500 superiore alla metà.

Conformemente, gli Ordini regionali o interregionali che hanno più di 100 pubblicisti iscritti eleggono un altro consigliere nazionale appartenente alla

medesima categoria ogni 1000 pubblicisti eccedenti tale numero o frazione di 1000 superiore alla metà.

L'elezione avviene a norma degli artt. 3 e seguenti, in quanto applicabili.

Le assemblee devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica.

Contro i risultati delle elezioni ciascun iscritto può proporre reclamo al Consiglio nazionale, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione. In caso di accoglimento del reclamo, il Consiglio nazionale stesso fissa un termine, non superiore a 30 giorni, perché da parte dell'assemblea regionale o interregionale interessata sia provveduto al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla.

(5) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

17. Durata in carica del Consiglio nazionale. Sostituzioni.

I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine restano in carica tre anni, e possono essere rieletti.

Si applicano al Consiglio nazionale le norme di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7.

18. Incompatibilità.

Non si può far parte contemporaneamente di un Consiglio regionale o interregionale e del Consiglio nazionale.

Il componente di un Consiglio regionale o interregionale che venga nominato membro del Consiglio nazionale, si intende decaduto, ove non rinunci alla nuova elezione nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, dalla carica di componente del Consiglio regionale o interregionale.

19. Cariche.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine

elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere.

Elegge inoltre nel proprio seno un Comitato esecutivo, composto da sei professionisti e tre pubblicisti, tra gli stessi sono compresi il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

Designa pure tre giornalisti perché esercitino le funzioni di revisore dei conti.

Il presidente deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei professionisti, il vicepresidente tra gli iscritti nell'elenco dei pubblicisti, i revisori di conti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo triennio la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

20. Attribuzioni del Consiglio.

Il Consiglio nazionale, oltre a quelle demandategli da altre norme, esercita le seguenti attribuzioni:

a) dà parere, quando ne sia richiesto dal Ministro della giustizia, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano la professione di giornalista (6);

b) coordina e promuove le attività culturali dei Consigli degli Ordini per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale;

c) dà parere sullo scioglimento dei Consigli regionali o interregionali ai sensi del successivo art. 24;

d) decide, in via amministrativa, sui ricorsi avverso le deliberazioni dei Consigli degli Ordini in materia di iscrizione e di cancellazione dagli elenchi dell'albo e dal registro, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei Consigli degli Ordini e dei Collegi dei revisori;

e) redige il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia (7)(8);

f) determina, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della giustizia, la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti per le spese del suo funzionamento (9);

g) stabilisce, ogni biennio, con deliberazione da approvarsi dal Ministro della grazia e giustizia, il limite massimo delle quote annuali dovute ai Consigli regionali o interregionali dai rispettivi iscritti (10).

(6) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(7) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(8) Per l'approvazione del regolamento di cui alla presente lettera vedi il D.Dirett. 18 luglio 2003

(9) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(10) Lettera così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

21. Attribuzioni al Comitato esecutivo.

Il Comitato esecutivo provvede all'attuazione delle delibere del Consiglio e collabora con il presidente nella gestione ordinaria dell'ordine. Adotta, altresì, in caso di assoluta urgenza, le delibere di competenza del Consiglio stesso escluse quelle previste nelle lettere a), d) ed e) dell'articolo 20, con obbligo di sottoporle a ratifica nella prima riunione, da convocarsi in ogni caso non oltre un mese.

22. Attribuzioni del presidente.

Il presidente del Consiglio nazionale convoca e presiede le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo, dà disposizioni per il regolare funzionamento del Consiglio e del Comitato esecutivo stesso ed esercita tutte le attribuzioni demandategli dal presente ordinamento e da altre norme.

In caso di sua assenza od impedimento, si applicano le disposizioni dell'art. 10, secondo e terzo comma.

Capo III DISPOSIZIONI COMUNI

23. Riunioni dei Consigli e del Comitato esecutivo.

Per la validità delle sedute di un Consiglio regionale o interregionale o del Consiglio nazionale dell'Ordine, occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Fino all'insediamento del nuovo Consiglio dell'Ordine, rimane in carica il Consiglio uscente.

Le stesse norme si applicano al Comitato esecutivo.

24. Attribuzioni del Ministro della giustizia (11).

Il Ministro della giustizia esercita l'alta vigilanza sui Consigli dell'Ordine (12). Egli può, con decreto motivato, sentito il parere del Consiglio nazionale, sciogliere un Consiglio regionale o interregionale, che non sia in grado di funzionare regolarmente; quando sia trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto alla elezione del nuovo Consiglio o quando il Consiglio, richiamato all'osservanza degli obblighi ad esso imposti, persista nel violarli.

Con lo stesso decreto il Ministro nomina, scegliendo fra i giornalisti professionisti, un commissario straordinario, al quale sono affidate le funzioni fino alla elezione del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dal decreto di scioglimento.

(11) Rubrica così modificata ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(12) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

25. Ineleggibilità.

Non sono eleggibili alle cariche di cui

agli artt. 9 e 19 i pubblicisti iscritti anche ad altri albi professionali o che siano funzionari dello Stato.

Titolo II Dell'albo professionale

Capo I DELL'ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI

26. Albo: istituzione.

Presso ogni Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale è istituito l'albo dei giornalisti che hanno la loro residenza o il loro domicilio professionale nel territorio compreso nella circoscrizione del Consiglio (13).

L'albo è ripartito in due elenchi, l'uno dei professionisti l'altra dei pubblicisti. I giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica sono iscritti nell'albo di Roma.

(13) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

27. Albo: contenuto.

L'albo deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza o il domicilio professionale e l'indirizzo degli iscritti, nonché la data di iscrizione e il titolo in base al quale è avvenuta. L'albo è compilato secondo l'ordine di anzianità di iscrizione e porta un indice alfabetico che ripete il numero d'ordine di iscrizione (14).

L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

A ciascun iscritto nell'albo è rilasciata la tessera.

(14) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

28. Elenchi speciali.

All'albo dei giornalisti sono annessi gli elenchi dei giornalisti di nazionalità straniera, e di coloro che, pur non eser-

citando l'attività di giornalista, assumano la qualifica di direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico, esclusi quelli sportivi e cinematografici.

Quando si controverta sulla natura della pubblicazione, decide irrevocabilmente, su ricorso dell'interessato, il Consiglio nazionale dell'Ordine.

29. Iscrizione nell'elenco dei professionisti.

Per l'iscrizione nell'elenco dei professionisti sono richiesti: l'età non inferiore agli anni 21, l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'esercizio continuativo della pratica giornalistica per almeno 18 mesi, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 31, e l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32.

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi del Titolo III, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, costituisce titolo per l'iscrizione nell'albo (15).

La iscrizione è deliberata dal competente Consiglio regionale o interregionale. Al procedimento per l'iscrizione nell'albo si applica l'**articolo 45** del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE (16).

(15) Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(16) Comma così modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

30. Rigetto della domanda.

Il provvedimento di rigetto della domanda di iscrizione all'albo o al registro dei praticanti dev'essere motivato, e dev'essere notificato all'interessato a mezzo di ufficiale giudiziario, nel termine di 15 giorni dalla deliberazione.

31. Modalità di iscrizione nell'elenco dei professionisti.

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
 - 2) certificato di residenza;
 - 3) dichiarazione di cui all'art. 34;
 - 4) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti per le iscrizioni negli albi professionali.
- Per l'accertamento dei requisiti della cittadinanza, della buona condotta e dell'assenza di precedenti penali del richiedente si provvede d'ufficio da parte del Consiglio dell'Ordine.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che abbiano riportato condanna penale che importi interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata della interdizione, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nel caso di condanna che non importi interdizione dai pubblici uffici, o se questa è cessata, il Consiglio dell'Ordine può concedere la iscrizione solo se, vagliate tutte le circostanze e specialmente la condotta del richiedente successivamente alla condanna, ritenga che il medesimo sia meritevole della iscrizione.

31-bis. Iscrizione dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti.

1. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti e nell'elenco dei pubblicisti di cui, rispettivamente, agli articoli 33 e 35 (17).

(17) Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

32. Prova di idoneità professionale.

L'accertamento dell'idoneità professionale, di cui al precedente art. 29, consiste in una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle norme giuridiche che hanno attinenza con la materia del giornalismo.

L'esame dovrà sostenersi in Roma, innanzi ad una Commissione composta di sette membri, di cui cinque dovranno essere nominati dal Consiglio nazionale dell'Ordine fra i giornalisti professionisti iscritti da non meno di 10 anni. Gli altri 2 membri saranno nominati dal presidente della Corte d'appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della Commissione in esame.

Le modalità di svolgimento dell'esame, da effettuarsi in almeno due sessioni annuali saranno determinate dal regolamento.

Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia (18).

(18) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, L. 16 gennaio 2008, n. 16 (Gazz. Uff. 6 febbraio 2008, n. 31). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che entro un mese dalla data di entrata in vigore della citata legge, il Governo provvederà con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui al presente articolo

33. Registro dei praticanti.

Nel registro dei praticanti possono essere iscritti coloro che intendono avviarsi alla professione giornalistica e che abbiano compiuto almeno 18 anni di età.

La domanda per l'iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31. Deve essere altresì corredata dalla dichiarazione del direttore comprovante l'effettivo inizio della pratica di cui all'art. 34.

Si applica il disposto del comma secondo dell'art. 31.

Per l'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario altresì avere superato un esame di cultura generale, diretto ad accertare l'attitudine all'esercizio della professione.

Tale esame dovrà svolgersi di fronte ad una Commissione, composta da 5 membri, di cui 4 da nominarsi da ciascun Consiglio regionale o interregionale, e scelti fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione. Il quinto membro, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, sarà scelto fra gli insegnanti di ruolo di scuola media superiore e nominato dal provveditore agli studi del luogo ove ha sede il Consiglio regionale o interregionale.

Le modalità di svolgimento dell'esame saranno determinate dal regolamento.

Non sono tenuti a sostenere la prova di esame, di cui sopra, i praticanti in possesso di titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

34. Pratica giornalistica.

La pratica giornalistica deve svolgersi presso un quotidiano, o presso il servizio giornalistico della radio o della televisione, o presso un'agenzia quotidiana di stampa a diffusione nazionale e con almeno 4 giornalisti professionisti redattori ordinari, o presso un periodico a diffusione nazionale e con almeno 6 giornalisti professionisti redattori ordinari.

Dopo 18 mesi, a richiesta del praticante, il direttore responsabile della pubblicazione gli rilascia una dichiarazione motivata sull'attività giornalistica svol-

ta, per i fini di cui al comma primo n. 3) del precedente art. 31.

Il praticante non può rimanere iscritto per più di tre anni nel registro.

35. Modalità d'iscrizione nell'elenco dei pubblicitisti.

Per l'iscrizione all'elenco dei pubblicitisti la domanda dev'essere corredata, oltre che dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) del primo comma dell'art. 31, anche dai giornali e periodici contenenti scritti a firma del richiedente, e da certificati dei direttori delle pubblicazioni, che comprovino l'attività pubblicitaria regolarmente retribuita da almeno due anni.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

36. Giornalisti stranieri.

I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini pratici il trattamento di reciprocità. Tale condizione non è richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto il riconoscimento del diritto di asilo politico (19).

La domanda di iscrizione deve essere corredata dai documenti di cui ai numeri 1), 2) e 4) dell'art. 31 oltre che da una attestazione del Ministero degli affari esteri che provi che il richiedente è cittadino di uno Stato con il quale esiste trattamento di reciprocità.

Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 31.

(19) Comma così modificato dall'art. 1, L. 10 giugno 1969, n. 308 (Gazz. Uff. 26 giugno 1969, n. 159)

Capo II

DEI TRASFERIMENTI E DELLA CANCELLAZIONE DALL'ALBO

37. Trasferimenti.

Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un albo. In caso di cambiamento di residenza o domicilio professionale, il giornalista deve chiedere il trasferimento nell'albo del luogo della nuova residenza o domicilio professionale; trascorsi tre mesi dal cambiamento senza che ne sia fatta richiesta, il Consiglio dell'Ordine procede di ufficio alla cancellazione dall'albo del giornalista che si è trasferito in altra sede ed alla comunicazione di tale cancellazione al Consiglio nella cui giurisdizione è compreso il luogo della nuova residenza o domicilio professionale, che provvederà ad iscrivere il giornalista nel proprio albo (20).

(20) Articolo così modificato dal comma 5 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

38. Cancellazione dall'albo.

Il Consiglio dell'Ordine delibera di ufficio la cancellazione dall'albo in caso di perdita del godimento dei diritti civili, da qualunque titolo derivata, o di perdita della cittadinanza italiana.

In questo secondo caso, tuttavia, il giornalista è iscritto nell'elenco speciale per gli stranieri, qualora concorrano le condizioni previste dall'art. 36, e ne faccia domanda.

39. Condanna penale.

Debbono essere cancellati dall'albo coloro che abbiano riportato condanne penali che importino l'interdizione permanente dai pubblici uffici.

Nel caso di condanna che importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'iscritto è sospeso di diritto durante il periodo di interdizione. Ove sia

emesso ordine o mandato di cattura, gli effetti dell'iscrizione sono sospesi di diritto fino alla revoca del mandato o dell'ordine.

Nel caso di condanna penale che non importi la pena accessoria di cui ai commi precedenti, il Consiglio dell'Ordine inizia procedimento disciplinare ove ricorrano le condizioni previste dal primo comma dell'art. 48.

40. Cessazione dell'attività professionale.

Il giornalista è cancellato dall'elenco dei professionisti, quando risulti che sia venuto a mancare il requisito dell'esclusività professionale.

In tal caso il professionista può essere trasferito nell'elenco dei pubblicisti, ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, e ne faccia domanda.

41. Inattività.

È disposta la cancellazione dagli elenchi dei professionisti o dei pubblicisti dopo due anni di inattività professionale. Tale termine è elevato a tre anni per il giornalista che abbia almeno dieci anni di iscrizione.

Nel calcolo dei termini suindicati non si tiene conto del periodo di inattività dovuta all'assunzione di cariche o di funzioni amministrative, politiche o scientifiche o allo espletamento degli obblighi militari.

Non si fa luogo alla cancellazione per inattività professionale del giornalista che abbia almeno quindici anni di iscrizione all'albo, salvo i casi di iscrizione in altro albo, o di svolgimento di altra attività continuativa e lucrativa.

42. Reiscrizione.

Il giornalista cancellato dall'albo può a sua richiesta, essere riammesso quando sono cessate le ragioni che hanno deter-

minato la cancellazione.

Se la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale, ai sensi dell'art. 39, primo comma, la domanda di nuova iscrizione, può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

43. Notificazione delle deliberazioni del Consiglio.

Le deliberazioni del Consiglio regionale o interregionale di cancellazione dall'albo, o di diniego di nuova iscrizione ai sensi dell'articolo precedente, devono essere motivate e notificate all'interessato nei modi e nei termini di cui all'art. 30.

44. Comunicazioni.

Una copia dell'albo deve essere depositata ogni anno, entro il mese di gennaio a cura dei Consigli regionali o interregionali, presso la Cancelleria della Corte d'appello del capoluogo della regione dove ha sede il consiglio, presso la Segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine e presso il Ministero della giustizia (21).

Di ogni nuova iscrizione o cancellazione dovrà essere data comunicazione entro due mesi al Ministro della giustizia, alla Cancelleria della Corte d'appello, al procuratore generale della stessa Corte d'appello ed al Consiglio nazionale (22).

(21) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

(22) Comma così modificato ai sensi di quanto disposto dal comma 6 dell'art. 54, D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59

Capo III DELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA

45. Esercizio della professione.

Nessuno può assumere il titolo né eser-

citare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'albo professionale. La violazione di tale disposizione è punita a norma degli artt. 348 e 498 del cod. pen., ove il fatto non costituisca un reato più grave (23).

(23) La Corte costituzionale, con sentenza 21-23 marzo 1968, n. 11 (Gazz. Uff. 30 marzo 1968, n. 84) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana

46. *Direzione dei giornali.*

Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa, di cui al primo comma dell'art. 34 devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti salvo quanto stabilito nel successivo art. 47 (24).

Per le altre pubblicazioni periodiche ed agenzie di stampa, il direttore ed il vicedirettore responsabile possono essere iscritti nell'elenco dei professionisti oppure in quello dei pubblicisti, salvo la disposizione dell'art. 28 per le riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico.

(24) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti»

47. *Direzione affidata a persone non iscritte nell'albo.*

La direzione di un giornale quotidiano o di altra pubblicazione periodica, che siano organi di partiti o movimenti politici o di organizzazioni sindacali, può essere affidata a persona non iscritta all'albo dei giornalisti.

Nei casi previsti dal precedente comma, i requisiti richiesti per la registrazione o l'annotazione di mutamento ai sensi della legge sulla stampa sono titolo per la iscrizione provvisoria del direttore nell'elenco dei professionisti, se trattasi di quotidiani, o nell'elenco dei pubblicisti se trattasi di altra pubblicazione periodica.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono subordinate alla contemporanea nomina a vicedirettore del quotidiano di un giornalista professionista, al quale restano affidate le attribuzioni di cui agli artt. 31, 34 e 35 della presente legge; ed alla contemporanea nomina a iscritto nell'elenco dei pubblicisti, al quale restano affidate le attribuzioni di cui all'art. 35 della presente legge (25). Resta ferma la responsabilità stabilita dalle leggi civili e penali, per il direttore non professionista, iscritto a titolo provvisorio nell'albo.

(25) La Corte costituzionale, con sentenza 2-10 luglio 1968, n. 98 (Gazz. Uff. 13 luglio 1968, n. 177) ha così statuito:

«1) Dichiara la illegittimità costituzionale del primo comma dell'art. 46 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista, limitatamente alla parte in cui esclude che il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa di cui al primo comma dell'art. 34 possa essere iscritto nell'elenco dei pubblicisti;

2) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma terzo, della citata legge, nella parte in cui, nell'ipotesi prevista dal primo comma, esclude che possa essere nominato vicedirettore del quotidiano un giornalista iscritto nell'elenco dei pubblicisti ed esclude che

possa essere nominato vicedirettore del periodico un giornalista iscritto nell'elenco dei professionisti»

Titolo III Della disciplina degli iscritti

48. Procedimento disciplinare.

Gli iscritti nell'albo, negli elenchi o nel registro, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro e alla dignità professionali, o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità dell'ordine, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

Il procedimento disciplinare è iniziato d'ufficio dal Consiglio regionale o interregionale, o anche su richiesta del procuratore generale competente ai sensi dell'art. 44.

49. Competenza.

La competenza per il giudizio disciplinare appartiene al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto l'incolpato. Se l'incolpato è membro di tale Consiglio il procedimento disciplinare è rimesso al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

50. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio dell'Ordine.

L'astensione e la ricusazione dei componenti del Consiglio sono regolate dagli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Sull'astensione, quando è necessaria l'autorizzazione, e sulla ricusazione decide lo stesso Consiglio.

Se, a seguito di astensioni e ricusazioni viene a mancare il numero legale, il presidente del Consiglio rimette gli atti al Consiglio dell'Ordine designato dal Consiglio nazionale.

Il Consiglio competente a termini del comma precedente, se autorizza

l'astensione o riconosce legittima la ricusazione, si sostituisce al Consiglio dell'Ordine cui appartengono i componenti che hanno chiesto di astenersi o che sono stati ricusati; altrimenti restituisce gli atti per la prosecuzione del procedimento.

51. Sanzioni disciplinari.

Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal Consiglio, previa audizione dell'incolpato.

Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

52. Avvertimento.

L'avvertimento, da infliggere nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, consiste nel rilievo della mancanza commessa e nel richiamo del giornalista all'osservanza dei suoi doveri.

Esso, quando non sia conseguente ad un giudizio disciplinare, è disposto dal presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'avvertimento è rivolto oralmente dal presidente e se ne redige verbale sottoscritto anche dal segretario.

Entro i trenta giorni successivi, il giornalista al quale è stato rivolto l'avvertimento può chiedere di essere sottoposto a procedimento disciplinare.

53. Censura.

La censura, da infliggersi nei casi di abusi o mancanze di grave entità, consiste nel biasimo formale per la trasgressione accertata.

54. Sospensione.

La sospensione dall'esercizio professionale può essere inflitta nei casi in cui

l'iscritto con la sua condotta abbia compromesso la dignità professionale.

55. Radiazione.

La radiazione può essere disposta nel caso in cui l'iscritto con la sua condotta abbia gravemente compromesso la dignità professionale fino a rendere incompatibile con la dignità stessa la sua permanenza nell'albo, negli elenchi o nel registro.

56. Procedimento.

Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invitato a comparire davanti al Consiglio.

Il Consiglio, assunte sommarie informazioni, contesta all'incolpato a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno i fatti che gli vengono addebitati e le eventuali prove raccolte, e gli assegna un termine non minore di trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive (26).

(26) La Corte costituzionale, con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 505 (Gazz. Uff. 20 dicembre 1995, n. 52, Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, secondo comma, sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione

57. Provvedimenti disciplinari: notificazione.

I provvedimenti disciplinari sono adottati a votazione segreta.

Essi devono essere motivati, e sono notificati all'interessato ed al pubblico ministero a mezzo di ufficiale giudiziario entro trenta giorni dalla deliberazione.

58. Prescrizione.

L'azione disciplinare si prescrive entro cinque anni dal fatto.

Nel caso che per il fatto sia stato promosso procedimento penale, il termine suddetto dedal giorno in cui è divenuta irrevocabile sentenza di condanna o di proscioglimento.

La prescrizione è interrotta dalla notificazione degli addebiti all'interessato, da eseguirsi nei modi di cui all'articolo precedente, nonché dalle discolpe presentate per iscritto dall'incolpato.

La prescrizione interrotta ricomincia a decorrere dal giorno dell'interruzione; se più sono gli atti interruttivi la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso il termine stabilito nel primo comma può essere prolungato oltre la metà.

L'interruzione della prescrizione ha effetto nei confronti di tutti coloro che abbiano concorso nel fatto che ha dato luogo al procedimento disciplinare.

59. Reiscrizione dei radiati.

Il giornalista radiato dall'albo, dagli elenchi o dal registro a seguito di provvedimento disciplinare può chiedere di essere riammesso, trascorsi cinque anni dal giorno della radiazione.

Il Consiglio regionale o interregionale competente delibera sulla domanda; la deliberazione è notificata nei modi e nei termini di cui all'articolo 57.

Titolo IV

Dei reclami contro le deliberazioni degli organi professionali

60. Ricorso al Consiglio nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio dell'Ordine relative alla iscrizione o cancellazione dall'albo, dagli elenchi o dal registro e quelle pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal pubblico ministero competente con ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine nel termine di

trenta giorni.

Il termine decorre per l'interessato dal giorno in cui gli è notificato il provvedimento e per il pubblico ministero dal giorno della notificazione per i provvedimenti in materia disciplinare e dal giorno della comunicazione eseguita ai sensi dell'articolo 44 per i provvedimenti relativi alle iscrizioni o cancellazioni.

I ricorsi al Consiglio nazionale in materia elettorale, di cui agli articoli 8 e 16, non hanno effetto sospensivo.

61. Procedimenti disciplinari.

Prima della deliberazione sui ricorsi in materia disciplinare, il Consiglio nazionale deve in ogni caso sentire il pubblico ministero. Questi presenta per iscritto le sue conclusioni, che vengono comunicate all'incolpato nei modi e con il termine di cui all'articolo 56.

Si applicano per il resto le disposizioni di cui agli articoli 56 e 57, primo comma.

62. Deliberazioni del Consiglio nazionale.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, pronunziate sui ricorsi in materia di iscrizione nell'albo, negli elenchi o nel registro e di cancellazione, nonché in materia disciplinare ed elettorale, devono essere motivate e sono notificate, a mezzo di ufficiale giudiziario, entro trenta giorni, agli interessati, al Consiglio dell'Ordine che ha emesso la deliberazione, nonché al procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto ha sede il Consiglio.

63. Azione giudiziaria (27)

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'art. 27

del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. (28)

Possono proporre il reclamo all'autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

(27) Articolo così modificato dal D. Lgs. 150/2011

(28) Articolo 27 del D. Lgs. 150/2011: "Le deliberazioni indicate nell'articolo 63 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo.

È competente il tribunale in composizione collegiale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine dei giornalisti presso cui il giornalista è iscritto o dove la elezione contestata si è svolta e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

Presso il tribunale e presso la corte d'appello il collegio è integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziario dal presidente della corte d'appello su designazione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati.

Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

L'ordinanza che accoglie il ricorso può annullare, revocare o modificare la deliberazione impugnata".

64. Procedimento (29)

(29) Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011

65. Ricorso per Cassazione (30)

(30) Abrogato dall'articolo 34, comma 31, lettera d), del D. Lgs. 150/2011

Titolo V

Disposizioni finali e transitorie

66. Costituzione dei primi Consigli.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del regolamento, di cui all'articolo 73, si dovrà procedere alla elezione dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale.

A tale scopo la Commissione unica per la tenuta degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti, istituita dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, attualmente in carica provvede alla convocazione dell'assemblea dei giornalisti iscritti, e residenti in ciascuna regione o gruppo di regioni.

Il presidente della Corte di appello competente ai sensi dell'articolo 44 provvede, entro cinque giorni dalla convocazione, a nominare il presidente dell'assemblea, scegliendo fra i giornalisti professionisti con almeno 10 anni di iscrizione all'albo.

Il presidente dell'assemblea, entro 8 giorni dalla proclamazione, comunica alla Commissione unica i nominativi degli eletti ai componenti del Consiglio nazionale.

Il Consiglio regionale o interregionale sarà convocato la prima volta, ai fini della sua costituzione e della elezione delle cariche, a cura del consigliere che ha riportato maggior numero di voti e, in caso di parità, dal più anziano d'età. La convocazione stessa dovrà aver luogo non oltre i 15 giorni dalla proclamazione. Il Consiglio nazionale sarà convocato allo stesso scopo dalla Commissione unica, entro 15 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui al comma precedente.

Le spese per le convocazioni, previste ai commi precedenti, faranno carico ai Consigli regionali o interregionali cui si riferiscono.

67. Commissione unica - Devoluzione. Fino all'insediamento del primo Consiglio nazionale le funzioni ad esso attribuite dalla presente legge saranno espletate dalla Commissione unica. Nel periodo intercorrente fra l'entrata

in vigore della presente legge e la assunzione delle funzioni da parte dei singoli Consigli regionali o interregionali la Commissione unica non potrà procedere a nuove iscrizioni, salva l'applicazione del disposto dell'articolo 28.

Fermo restando il disposto del primo comma del presente articolo, regione per regione o per gruppo di regioni le funzioni espletate dalla Commissione unica a sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, cessano al momento dell'insediamento del Consiglio regionale o interregionale, il quale, a tal fine, darà notizia della propria costituzione alla Commissione medesima. Questa, avuta tale notizia, rimetterà a ciascun Consiglio tutte le istanze ad essa presentate per le funzioni previste dal citato decreto, sulle quali non abbia provveduto.

A ciascun Consiglio regionale o interregionale, all'atto del proprio insediamento, debbono essere consegnati i fascicoli personali degli iscritti, di cui al successivo articolo 71.

Insediatosi il primo Consiglio nazionale, la Commissione unica cessa dalle proprie funzioni e trasmette al Consiglio medesimo l'attività patrimoniale e l'archivio.

68. Ricorsi.

Contro le deliberazioni della Commissione unica in materia disciplinare e di tenuta dell'albo dei giornalisti, è ammesso il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, entro il termine di trenta giorni dalla prima elezione di detto Consiglio se, alla data predetta, non è ancora decorso il termine di cui al precedente articolo 60.

69. Termini di decadenza.

Il termine di decadenza previsto dall'articolo 63, per proporre la domanda in-

nanzi all'Autorità giudiziaria, comincia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, se a tale data sia stata già notificata la deliberazione della Commissione unica.

70. Azione giudiziaria.

Spetta alla Corte d'appello di Roma conoscere dei reclami avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, emesse ai sensi dell'articolo 68, e avverso le deliberazioni della Commissione unica per la tutela degli albi professionali dei giornalisti e la disciplina degli iscritti.

Anche ai giudizi di cui al comma precedente si applicano, per quanto in esso non previsto, le disposizioni degli articoli 64 e 65.

71. Anzianità.

I giornalisti iscritti negli albi dei professionisti e negli elenchi dei pubblicisti vi rimangono iscritti conservando l'anzianità di cui godono in base al regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

Le persone iscritte in base al regio decreto predetto negli attuali registri dei praticanti, o negli elenchi speciali e per stranieri alla data di entrata in vigore della presente legge vengono trasferite, con la rispettiva anzianità, negli elenchi previsti dall'articolo 28.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'albo anteriormente al 30 novembre 1962 possono essere iscritti dal Consiglio nazionale anche in base ai requisiti previsti dalle leggi precedenti.

72. Personale degli Ordini e del Consiglio nazionale.

Per la disciplina giuridica ed economica del personale degli Ordini e del Consiglio nazionale si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 agosto 1947, n. 778, ratificato dalla legge 20 ottobre 1951, n. 1349.

Il personale dipendente dalla Commissione unica, in servizio all'atto della cessazione d'attività della stessa, sarà assunto dal Consiglio nazionale, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma precedente.

73. Norme regolamentari.

Il Governo provvederà all'emanazione delle norme regolamentari entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

In sede di regolamento e in applicazione dell'articolo 1 della presente legge, non potrà farsi luogo alla istituzione di circoscrizioni regionali o interregionali cui non appartengano almeno 40 giornalisti di cui non meno di 20 professionisti.

74. Abrogazione.

Sono abrogati il regio decreto 26 febbraio 1928, n. 384, il decreto legislativo luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

75. Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

D.P.R. N. 115/1965

Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963 n. 69

Titolo I dell'Ordine dei Giornalisti

Capo I DEI CONSIGLI DELL'ORDINE REGIONALI O INTERREGIONALI

1. *Circoscrizioni territoriali*

Le regioni o gruppi di regioni di cui al quinto comma dell'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, ed i Comuni sede dei Consigli dei relativi Ordini, sono determinati come segue:

- 1) Piemonte - sede del Consiglio: Torino.
- 2) Valle d'Aosta - sede del Consiglio: Aosta
- 3) Lombardia - sede del Consiglio: Milano.
- 4) Veneto - sede del Consiglio: Venezia.
- 5) Trentino Alto Adige - sede del Consiglio: Trento.
- 6) Friuli Venezia Giulia - sede del Consiglio: Trieste.
- 7) Liguria - sede del Consiglio: Genova.
- 8) Emilia - Romagna - sede del Consiglio: Bologna.
- 9) Marche - sede del Consiglio: Ancona
- 10) Toscana - sede del Consiglio: Firenze.
- 11) Umbria - sede del Consiglio: Perugia.
- 12) Abruzzo - sede del Consiglio: L'Aquila.
- 13) Lazio - sede del Consiglio: Roma.
- 14) Campania - sede del Consiglio: Napoli.
- 15) Calabria - sede del Consiglio: Catanzaro.
- 16) Puglia - sede del Consiglio: Bari.

17) Basilicata - sede del Consiglio: Potenza

18) Sicilia - sede del Consiglio: Palermo.

19) Sardegna - sede del Consiglio: Cagliari

20) Molise; sede del Consiglio: Campobasso (1/a)

(1/a) Così sostituito, da ultimo, dall'art. 1, D.P.R. 24 febbraio 2004, n. 85 (Gazz. Uff. 1° aprile 2004, n. 77), che ha istituito l'Ordine dei giornalisti per la regione Molise, con sede del consiglio in Campobasso. Precedentemente il presente articolo era stato modificato con D.P.R. 16 maggio 1972, n. 300 (Gazz. Uff. 8 luglio 1972, n. 176); D.P.R. 21 dicembre 1974, n. 766 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1975, n. 36); D.P.R. 27 settembre 1980, n. 747 (Gazz. Uff. 14 novembre 1980, n. 313), D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 937 (Gazz. Uff. 5 marzo 1986, n. 53), D.P.R. 8 agosto 1994, n. 531 (Gazz. Uff. 8 settembre 1994, n. 210), D.P.R. 31 luglio 1997, n. 283 (Gazz. Uff. 2 settembre 1997, n. 204).

2. *Modifica delle Circoscrizioni territoriali*

Alla modifica delle circoscrizioni territoriali di cui al precedente art. 1 si procede con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti il Consiglio dei ministri e il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro per la grazia e la giustizia e uditi in proposito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e i Consigli regionali o interregionali interessati.

3. *Costituzione di nuovi ordini regionali o interregionali*

Il Ministro per la grazia e la giustizia, nel caso di costituzione di un nuovo Ordine regionale o interregionale, provvede alla nomina di un Commissario con l'incarico di procedere alla prima for-

mazione dell'Albo e di indire le prime elezioni del Consiglio. Il Commissario è scelto tra una terna di giornalisti con almeno dieci anni di iscrizione all'Albo, all'uopo designati dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

Nelle elezioni previste dal comma precedente, le funzioni di presidente dell'assemblea sono svolte dal Commissario.

4. *Fusione di Ordini*

Qualora in un Ordine regionale o interregionale venga a mancare il numero minimo di professionisti e di pubblicisti indicato nell'art. 73 della legge, può essere disposta la fusione con altro Ordine, osservate le forme previste dal precedente art. 2.

5. *Assemblea per l'elezione dei consigli regionali o interregionali - Durata*

L'avviso di convocazione dell'assemblea per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale dell'Ordine e del relativo Collegio dei revisori dei conti è inviato con lettera raccomandata dal presidente del Consiglio regionale o interregionale, almeno 15 giorni prima, a tutti gli iscritti negli elenchi dell'Albo, esclusi i sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza, del luogo, dei giorni e delle ore dell'adunanza stessa, in prima ed in seconda convocazione, nonché del seggio o sezione di seggio presso il quale ciascun elettore esercita il proprio diritto di voto. Nello stesso avviso il presidente provvede a fissare, per la eventuale votazione di ballottaggio di cui all'art. 6, quarto comma, della legge, una data che dovrà cadere in un giorno compreso entro gli otto successivi alla prima votazione, nell'ipotesi che questa risulti valida a norma dell'art. 4, ultimo comma, della legge, e, nell'ipotesi che questa non ri-

sulti valida, un'altra data in un giorno compreso negli otto successivi alla seconda votazione (2).

Per coloro che non siano in regola con il pagamento dei contributi previsti dagli artt. 11 lett. h) e 20, lett. f) della legge, l'avviso di cui al comma precedente deve contenere l'invito a provvedere al pagamento dei contributi dovuti, senza ritardo e, in ogni caso, prima della chiusura delle votazioni relative alla eventuale seconda convocazione.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

6. *Assemblea per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali dell'Ordine - Sede*

Per l'elezione dei componenti e dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, i Consigli stessi istituiscono uno o più seggi elettorali, in considerazione del numero complessivo degli iscritti nei rispettivi elenchi sei mesi prima della data delle elezioni. Possono essere istituiti due seggi elettorali per i primi 500 iscritti ed un ulteriore seggio per ogni successiva quota di 500 iscritti; seggi elettorali, fino ad un massimo di due, possono essere istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, ove nei centri vicini risiedano almeno 50 iscritti e possono, altresì, essere istituite, presso ciascun seggio elettorale, più sezioni.

Nei seggi istituiti in sedi diverse da quella dell'Ordine, le funzioni esercitate, ai sensi dell'art. 5 della legge, dal presidente e dal segretario dell'Ordine sono svolte da consiglieri designati dal presidente del Consiglio interessato (3).

(3) Articolo così modificato dall'art. 2, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n.138).

7. Elettorato passivo

L'anzianità di iscrizione richiesta dall'art. 3 della legge, per la elezione dei componenti dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, si computa con riferimento alla data stabilita per la convocazione dell'assemblea elettorale.

8. Schede di votazione

Le schede, predisposte in unico modello col timbro del Consiglio dell'Ordine, debbono essere, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, firmate all'esterno da uno degli scrutatori, in un numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 5, primo comma, del presente regolamento. Le schede per le elezioni dei professionisti e per le elezioni dei pubblicisti debbono essere di colore diverso e contenere in alto l'indicazione del numero dei componenti il Consiglio ed in basso, distintamente, l'indicazione del numero dei componenti il Collegio dei revisori dei conti da eleggere.

9. Seggio elettorale

Cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, il presidente del Consiglio regionale o interregionale dispone la compilazione di distinti elenchi dei professionisti e dei pubblicisti aventi diritto al voto.

Gli elenchi devono contenere per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, data di iscrizione nel relativo elenco dell'Albo, nonché l'indicazione che il medesimo è in regola col pagamento dei contributi. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio, deve essere istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilità dell'urna durante le operazioni elettorali.

In caso di assenza, il presidente ed il se-

gretario del seggio sono sostituiti, rispettivamente, dal più anziano degli scrutatori e da un altro Consigliere designato dal presidente del Consiglio regionale o interregionale.

I componenti di ogni seggio debbono essere compresi nei relativi elenchi degli elettori, in regola con i pagamenti.

10. Identificazione dell'elettore

L'elettore viene ammesso a votare previo l'accertamento della sua identità personale da compiersi mediante l'esibizione della tessera personale di cui all'art. 30 del presente regolamento o di altro documento di identificazione, ovvero mediante il riconoscimento da parte di un componente del seggio.

Gli iscritti negli elenchi dell'Albo non in regola con il pagamento dei contributi di cui agli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge sono ammessi a votare su presentazione di un certificato attestante l'avvenuto pagamento.

11. Votazione

L'elettore, ritirata la scheda, provvede immediatamente alla sua compilazione, nella parte della sala a ciò destinata in modo tale da assicurare la segretezza del voto: quindi la chiude inumidendone la parte gommata e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

Dell'avvenuta votazione è immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nel rispettivo elenco degli elettori. Per i votanti di cui al secondo comma del precedente articolo viene altresì presa nota dell'avvenuto pagamento dei contributi; i certificati relativi sono allegati al verbale delle operazioni elettorali.

Il numero di ore fissato, per operazioni di votazioni, dall'art. 6, secondo com-

ma, della legge può, ove il numero degli aventi diritto al voto lo riveli opportuno, essere suddiviso tra due giorni consecutivi e la relativa indicazione è contenuta nell'avviso di convocazione. Tanto nel primo che nel secondo giorno sono ammessi a votare gli elettori che, alla scadenza dell'orario, si trovino nella sala (4).

Dopo le votazioni del primo giorno, le urne contenenti le schede votate vengono sigillate ed il giorno successivo riaperte alla presenza di un notaio (4).

(4) Gli attuali commi penultimo ed ultimo sono stati così sostituiti all'originario ultimo comma dall'art. 3, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

12. Validità dell'assemblea

Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, accerta distintamente per i professionisti ed i pubblicisti il numero degli elettori aventi diritto al voto e quello dei votanti risultanti dai rispettivi elenchi.

Qualora, in prima convocazione, il numero dei votanti professionisti o pubblicisti risulti inferiore alla metà degli elettori aventi diritto al voto, il presidente non procede allo spoglio delle schede, ma le chiude in un plico sigillato. Dichiarata, quindi, non valida l'assemblea e rinvia le operazioni elettorali in seconda convocazione.

Nel caso in cui soltanto il numero dei votanti professionisti, o quello dei pubblicisti, risulti non inferiore alla metà di coloro che in base ai rispettivi elenchi hanno diritto al voto, il presidente del seggio provvede unicamente allo spoglio delle relative schede. Per gli iscritti nell'altro elenco rinvia la votazione in seconda convocazione, dopo aver chiuso in plico sigillato le relative schede.

In seconda convocazione e nella votazione per il ballottaggio il presidente

del seggio accerta unicamente il numero dei votanti professionisti e pubblicisti.

13. Scrutinio

Accertata la validità dell'assemblea, il presidente del seggio dà immediato inizio, con gli scrutatori, alle operazioni di scrutinio, che debbono essere svolte pubblicamente e senza interruzione.

Sono considerate nulle le schede diverse da quelle previste dall'art. 8 del presente regolamento o che contengano segni o indicazioni destinati a far riconoscere il votante.

Sono nulli i voti relativi ai giornalisti non in possesso dei requisiti prescritti, nonché quelli eccedenti il numero dei candidati da eleggere.

Terminato lo spoglio delle schede, il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, le graduatorie dei professionisti e dei pubblicisti: in caso di parità di voti prevale il candidato più anziano per iscrizione nel rispettivo elenco e, tra coloro che abbiano eguale anzianità d'iscrizione, il più anziano per età.

Il presidente del seggio proclama eletti, nell'ordine delle rispettive graduatorie, sei professionisti e tre pubblicisti per il Consiglio e due professionisti ed un pubblicista per il Collegio dei revisori dei conti, che abbiano conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Nell'ipotesi prevista dall'art. 6, quarto comma, della legge, il presidente del seggio determina, sulla base delle graduatorie, per quanti candidati debba procedersi, alla data all'uopo fissata nell'avviso di convocazione, a votazione di ballottaggio.

Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni ed all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto

dal presidente del seggio e dal segretario medesimo.

14. Elezione del Collegio dei revisori dei conti

L'elezione del Collegio dei revisori dei conti, nella composizione indicata dal quinto comma dell'art. 13 del presente regolamento, ha luogo secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, in quanto applicabili.

15. Comunicazione dell'esito delle elezioni

Il presidente dell'assemblea, immediatamente dopo l'avvenuta proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione delle graduatorie e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio regionale o interregionale.

Capo II

DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DELL'ORDINE

16. Elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti

Quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale il presidente fissa il giorno in cui dovranno aver luogo le elezioni e ne dà immediata comunicazione ai presidenti dei Consigli regionali o interregionali.

Gli avvisi di convocazione delle assemblee per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti di cui all'art. 16 della legge sono inviati, per ciascun Ordine regionale o interregionale, dai rispettivi presidenti a norma dell'art. 5 del presente regolamento.

Il numero dei componenti del Consiglio nazionale che ciascun Ordine elegge viene stabilito dal rispettivo presidente

sulla base del numero dei professionisti e dei pubblicitari che risultano iscritti nei rispettivi elenchi dell'Albo alla data di invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea elettorale, e secondo il disposto dell'art. 16 della legge.

Il numero dei consiglieri da eleggere deve essere indicato nelle schede di votazione. L'elezione avviene secondo le disposizioni degli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

17. Reclamo contro le operazioni elettorali

I reclami contro i risultati delle elezioni dei Consigli regionali o interregionali e del Consiglio nazionale dell'Ordine, previsti dagli artt. 8 e 16 della legge, sono regolati dagli artt. 59 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

18. Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti - Sostituzione - Rinnovo della elezione

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto contro l'elezione di singoli componenti di un Consiglio regionale o interregionale, invita detto Consiglio a provvedere, a norma dell'art. 7, comma secondo della legge, alla sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti i candidati che abbiano ottenuto la maggioranza assoluta, e che seguono nell'ordine, se l'elezione è avvenuta senza ballottaggio; i candidati che seguono nella graduatoria, nel secondo caso.

In mancanza di tali candidati, il Consiglio nazionale fissa, con l'osservanza del termine previsto dall'art. 8, secondo comma, della legge, la data per la rinnovazione da parte del Consiglio regio-

nale o interregionale della elezione dichiarata nulla.

La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

In caso di accoglimento da parte del Consiglio nazionale del reclamo proposto contro l'elezione di componenti del Collegio dei revisori dei conti in un Ordine regionale o interregionale, si applicano le disposizioni di cui ai comma precedenti.

19. Rinnovo delle elezioni del Consiglio regionale o interregionale

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo che investa la elezione di tutto il Consiglio regionale o interregionale, provvede a darne immediata comunicazione al Consiglio interessato ed ai ricorrenti. Provvede altresì a fare analoga comunicazione al Ministro per la grazia e la giustizia, indicando una terna di nomi di giornalisti professionisti per la nomina del Commissario straordinario. Il Ministro per la grazia e la giustizia nomina il Commissario e trasmette copia del relativo decreto al Consiglio nazionale ed al Commissario stesso.

Il Consiglio nazionale fissa, con la osservanza del termine previsto dall'art. 8, ultimo comma, della legge, la data delle nuove elezioni e ne dà immediata comunicazione al Commissario straordinario, il quale provvede alla convocazione dell'assemblea per la rinnovazione del Consiglio con le modalità previste dalla legge e dal presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale, nell'ipotesi prevista dal primo comma, dichiari nulla anche l'elezione dei componenti del Collegio dei revisori dei conti dell'Ordine regionale o interregionale, il Commissario straordinario

provvede alla sostituzione di detti componenti o alla rinnovazione dell'elezione a norma dell'articolo precedente.

20. Rinnovo delle elezioni per il Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, ove accolga un reclamo proposto a norma dell'art. 16 della legge contro l'elezione di propri componenti, invita il competente Consiglio regionale o interregionale a provvedere al rinnovo dell'elezione dichiarata nulla, fissando a tal fine un termine a norma dello stesso art. 16.

L'elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli artt. 5 e seguenti del presente regolamento, in quanto applicabili.

20-bis. Attribuzioni del Consiglio nazionale

Il Consiglio nazionale, in relazione alla attività di cui alla lettera b) dell'art. 20 della legge:

a) riunisce i presidenti e i vicepresidenti dei Consigli regionali o interregionali tutte le volte che lo ritenga opportuno per il coordinamento delle rispettive iniziative ed attività, anche al fine di promuovere l'istituzione della Scuola nazionale di giornalismo, alla quale sovrintende;

b) collabora, direttamente o di concerto con i Consigli regionali o interregionali, con università, facoltà o scuole nazionali universitarie e non universitarie di giornalismo ai fini della organizzazione dei programmi e degli esami per la migliore formazione e specializzazione professionale dei giornalisti.

Il Consiglio nazionale, inoltre, per contribuire alla concordanza degli indirizzi giurisprudenziali e per la migliore tutela della categoria, cura il massimario delle proprie delibere e di quelle dei Consigli regionali o interregionali e provvede an-

nualmente alla pubblicazione, in un unico Albo nazionale, dei singoli Albi regionali o interregionali (5).

(5) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

20-ter. *Commissioni del Consiglio nazionale*

Per l'esercizio delle funzioni cui è preposto, il Consiglio nazionale si avvale, in sede consultiva o referente, delle seguenti Commissioni:

- a) Commissione giuridica, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni consultive, competente - con riferimento all'attività di studio in funzione dei compiti di cui alla lettera a) dell'art. 20 della legge - sulle iniziative dirette alla tutela delle attribuzioni, della dignità e dell'esercizio della professione, alla salvaguardia della libertà di stampa ed alla determinazione degli onorari, diritti e relative tariffe;
- b) Commissione istruttoria per i ricorsi, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni istruttorie o referenti sui ricorsi avverso le delibere dei Consigli degli Ordini di cui all'art. 20, lettera d), della legge;
- c) Commissione per le attività culturali e professionali, composta da sette Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per tutte le attività o iniziative intese a favorire la migliore qualificazione culturale e professionale del giornalista;
- d) Commissione amministrativa, composta da cinque Consiglieri nazionali, con funzioni consultive per le questioni tecniche concernenti l'assetto patrimoniale e la gestione amministrativa del Consiglio nazionale.

Le Commissioni durano in carica un anno e i loro componenti sono rieleggibili (5).

(5) Articolo aggiunto dall'art. 4, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

Capo III DISPOSIZIONI COMUNI

21. *Durata in carica del Consiglio nazionale, del Consiglio regionale o interregionale e del Collegio dei revisori dei conti*

Il termine triennale previsto dagli artt. 7, primo comma, 12, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge, per la durata in carica dei componenti, rispettivamente, il Consiglio regionale o interregionale, il Collegio dei revisori dei Conti e il Consiglio nazionale, decorre dalla data di insediamento di detti organi.

22. *Riunione del Consiglio regionale o interregionale per l'elezione delle cariche*

Entro otto giorni dalla proclamazione, il presidente del Consiglio uscente ovvero, nei casi previsti dall'art. 24 della legge e dell'art. 29 del presente regolamento, il Commissario straordinario convoca il nuovo Consiglio per l'elezione delle cariche indicate dall'art. 9 della legge.

La riunione è presieduta dal membro più anziano per iscrizione negli elenchi dell'Albo e in caso di pari anzianità, dal più anziano per età. Le funzioni di segretario sono esercitate dal membro che ha minore anzianità di iscrizione e, in caso di pari anzianità, dal più giovane per età.

Le elezioni per le varie cariche hanno luogo separatamente con votazione segreta (6).

Alla riunione si applicano le disposizioni dell'art. 23 della legge.

(6) Comma così inserito dall'art. 5, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

23. *Dichiarazione delle cause di ineleggibilità*

Il pubblicista eletto alla carica di componente del Consiglio regionale o inter-

regionale che si trovi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 25 della legge, deve renderne edotto il Consiglio nella riunione prevista dall'articolo precedente prima dell'inizio delle operazioni di votazione.

24. Riunione del Consiglio nazionale per l'elezione delle cariche

Per l'elezione, in seno al Consiglio nazionale dell'Ordine, delle cariche previste dall'art. 19 della legge, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 22 e 23 del presente regolamento.

25. Revisori dei conti presso il consiglio nazionale dell'ordine

Ad esercitare le funzioni di revisori dei conti presso il Consiglio nazionale dell'Ordine di cui all'art. 19, terzo comma, della legge, sono designati due professionisti ed un pubblicista iscritti negli elenchi di tre distinti Ordini regionali o interregionali.

Il Collegio dei revisori dei conti, all'atto dell'insediamento, elegge il proprio presidente. Il Collegio dei revisori dei conti partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio nazionale e del comitato esecutivo (7).

(7) Comma aggiunto dall'art. 6, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

26. Verbale delle sedute

Il segretario redige processo verbale delle sedute.

Il processo verbale deve contenere:

- a) il numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) il nome del presidente, dei membri e del segretario intervenuti;
- c) l'ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) le firme del presidente e del segretario.

27. Quote annuali - Contributi

Il Consiglio nazionale dell'Ordine stabilisce, con deliberazione da adottarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno, la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, nonché la misura dei diritti dovuti per le altre prestazioni ad esso richieste.

Con le modalità di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale provvede a stabilire la misura delle quote annuali ad esso dovute dagli iscritti negli elenchi dell'Albo, nel registro dei praticanti e negli elenchi speciali, ed a determinare la misura dei contributi per l'iscrizione nell'Albo e nel registro dei praticanti, nonché la misura dei diritti per il rilascio delle tessere, dei certificati e per le altre prestazioni.

28. Quote annuali - Riduzione

Le quote annuali dovute, a norma degli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge, al Consiglio regionale o interregionale e al Consiglio nazionale dell'Ordine sono ridotte alla metà per gli iscritti che fruiscono di pensione di vecchiaia o invalidità, con decorrenza dall'anno successivo a quello in cui hanno maturato il diritto alla pensione intera (1).

(1) Così modificato dal Dpr 21 novembre 2002 n. 280 (GU n. 300 del 23/12/2002) in vigore dal 7 gennaio 2003.

29. Riscossione delle quote annuali

Le quote annuali previste dagli artt. 11, lett. h) e 20, lett. f) della legge debbono essere versate in unica soluzione entro il mese di gennaio di ciascun anno. I nuovi iscritti corrispondono le quote per l'anno in corso al momento della iscrizione.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine può delegare alla riscossione delle quote di

cui all'art. 20, lett. f) della legge i Consigli regionali o interregionali che, in tal caso, sono tenuti a rimetterne l'importo al Consiglio nazionale entro il successivo mese di febbraio.

Titolo II dell'Albo professionale

30. *Albo - Revisione - Comunicazione*

Il Consiglio regionale o interregionale provvede alla tenuta dell'Albo e deve almeno ogni anno curarne la revisione. Il Consiglio provvede al deposito dell'Albo, a norma dell'art. 44, primo comma, della legge e trasmette annualmente copia dell'Albo stesso al procuratore generale della Corte di appello, ai presidenti dei tribunali ed ai procuratori della Repubblica del distretto nella cui circoscrizione ha sede l'Ordine.

Il presidente del Consiglio regionale o interregionale rilascia a ciascun iscritto negli elenchi dell'Albo, in regola con il pagamento delle quote annuali, a richiesta ed a spese dell'interessato, una tessera di riconoscimento.

La tessera è firmata dal presidente e dal segretario del Consiglio e deve essere munita di fotografia recante il timbro a secco dell'Ordine.

Il Consiglio dispone il ritiro della tessera quando l'iscritto venga cancellato dall'Albo.

31. *Domande di iscrizione*

Le domande di iscrizione negli elenchi dell'Albo, negli elenchi speciali di cui all'art. 28 della legge e nel registro dei praticanti, debbono essere redatte in carta da bollo ed essere corredate dalla attestazione di versamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 204, lettera a), della tabella Allegato A del vigente T. U. approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 1

marzo 1961, n. 121 e successive modificazioni.

Alla domanda di iscrizione deve essere, altresì, allegata la ricevuta di versamento, al Consiglio regionale o interregionale, dei contributi previsti dall'art. 11, lett. h) della legge.

32. *Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili di periodici o riviste a carattere tecnico, professionale o scientifico*

Per l'iscrizione nell'elenco speciale dei direttori responsabili delle pubblicazioni di cui all'art. 28 della legge è richiesto il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3, secondo e terzo comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47.

La domanda di iscrizione è diretta al Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui al primo comma ed una dichiarazione nella quale risultino dettagliatamente precisati, agli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 28 della legge, gli elementi occorrenti alla determinazione della natura specializzata della pubblicazione stessa. Non è consentita la contemporanea iscrizione in più di un elenco speciale.

Il Consiglio regionale o interregionale rilascia al richiedente, ai fini della registrazione, un certificato nel quale viene specificamente indicato il carattere della pubblicazione per la quale è stata disposta l'iscrizione del direttore nell'elenco speciale.

Il Consiglio provvede alla cancellazione dall'elenco speciale, sentito l'interessato, nel caso in cui vengano a cessare i requisiti di cui al primo comma, nonché in caso di decadenza della registrazione, a norma dell'art. 7 della leg-

ge 8 febbraio 1948, n. 47, di mutamento intervenuto nella natura della pubblicazione ovvero quando l'iscritto sia sostituito nella direzione responsabile della pubblicazione stessa (8).

Le cancellazioni per i motivi di cui al precedente comma sono comunicate dal Consiglio regionale o interregionale ai Tribunali compresi nella propria circoscrizione, per gli adempimenti di competenza.

(8) Gli attuali commi penultimo ed ultimo così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 7, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

33. Modalità d'iscrizione nell'elenco speciale dei giornalisti stranieri

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 28 della legge, il giornalista straniero deve presentare i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 36 della legge, e deve altresì comprovare il possesso della qualificazione professionale mediante esibizione, al Consiglio regionale o interregionale di residenza, di una documentazione da cui risulti che il richiedente abbia esercitato la professione giornalistica in conformità alle leggi dello Stato di appartenenza.

34. Modalità di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti - Documentazione

Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti, la documentazione prevista dall'art. 35 della legge deve contenere elementi circa l'effettivo svolgimento dell'attività giornalistica nell'ultimo biennio.

Coloro che esplicano la propria attività con corrispondenze o articoli non firmati debbono allegare alla domanda, unitamente ai giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, ogni documentazione, ivi compresa l'attestazione

del direttore della pubblicazione, atta a dimostrare in modo certo l'effettiva redazione di dette corrispondenze o articoli.

I collaboratori dei servizi giornalistici della radio e della televisione, delle agenzie di stampa e dei cinegiornali, i quali non siano in grado di allegare alla domanda i giornali e periodici previsti dall'art. 35 della legge, debbono comprovare, con idonea documentazione ovvero mediante l'attestazione del direttore del rispettivo servizio giornalistico, la concreta ed effettiva attività svolta.

Coloro i quali svolgono attività di telecine-foto operatori per organi di informazione attraverso immagini che completano o sostituiscono l'informazione scritta, nell'esercizio di autonomia decisionale operativa e avuto riguardo alla natura giornalistica della prestazione, devono allegare alla domanda la necessaria documentazione e l'attestazione del direttore prevista dall'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (8/a).

Il Consiglio regionale o interregionale può richiedere gli ulteriori elementi che riterrà opportuni in merito all'esercizio dell'attività giornalistica da parte degli interessati.

(8/a) Comma aggiunto dal D.P.R. 19 luglio 1976, numero 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250).

35. Registro dei praticanti

Il registro dei praticanti di cui all'art. 33 della legge è istituito presso ogni Ordine regionale o interregionale.

Il registro deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza e l'indirizzo del praticante, la data d'iscrizione, il titolo in base al quale è avvenuta, nonché la pubblicazione o servizio giornalistico presso il quale viene svolta la pratica giornalistica.

36. Iscrizione nel registro dei praticanti

Coloro che intendano essere iscritti nel registro dei praticanti debbono, all'inizio delle attività previste dall'art. 34 della legge, inoltrare al Consiglio regionale o interregionale di residenza domanda di iscrizione, allegando, oltre i documenti previsti dal secondo comma dell'art. 33 della legge, la dichiarazione del direttore dell'organo di stampa comprovante l'effettivo inizio della pratica.

Essi debbono, inoltre, presentare il titolo di studio previsto dall'ultimo comma dell'art. 33 della legge, oppure dichiarare nella domanda che intendono sostenere l'esame di cultura generale di cui al quarto comma del medesimo art. 33.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato, al tempestivo rilascio della dichiarazione di cui al primo comma.

37. Esame di cultura generale

Le prove dell'esame previsto dall'art. 33, quarto comma, della legge, per l'iscrizione nel registro dei praticanti, sono scritte ed orali.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un argomento di interesse attuale scelto dal candidato tra quelli indicati, in numero di quattro, dalla Commissione esaminatrice su materie diverse.

Il candidato, nella prova scritta, deve soprattutto dimostrare di possedere la formazione culturale generale indispensabile per chi intende avviarsi all'esercizio dell'attività giornalistica.

Per l'espletamento della prova scritta sono assegnate al candidato tre ore.

La prova orale consiste in una conversazione su argomenti di cultura generale che presentino carattere di attualità. In particolare è richiesta la conoscenza dei seguenti argomenti e materie:

- a) principi di diritto costituzionale;
- b) nozioni di storia del ventesimo secolo;
- c) problemi ed orientamenti della politica italiana del dopoguerra;
- d) elementi di geopolitica;
- e) il sindacalismo ieri ed oggi;
- f) orientamenti della letteratura e dell'arte contemporanea;
- g) storia del giornalismo ed ordinamento della professione;
- h) fonti di informazione italiane e straniere (agenzie di stampa, giornali, etc.) e principali mezzi bibliografici di consultazione e ricerca;
- i) i più importanti avvenimenti che hanno fornito materia ai giornali negli ultimi 12 mesi (9).

(9) Comma così modificato dall'art. 8, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

38. Esame di cultura generale - Sessioni e commissioni

Il Consiglio nazionale dell'Ordine, con deliberazione da adottarsi entro il mese di ottobre di ogni anno, stabilisce il giorno in cui, nei mesi di gennaio, di maggio e di settembre dell'anno successivo, dovrà aver luogo la prova scritta. La deliberazione è immediatamente comunicata a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente, il Consiglio regionale o interregionale richiede al locale provveditore agli studi una nomina del membro, scelto tra gli insegnanti di ruolo di materie letterarie nella scuola media superiore, che assumerà le funzioni di presidente della Commissione, e provvede alla nomina degli altri membri con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 33 della legge.

Con le stesse modalità di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale

a quello degli effettivi ed aventi i medesimi requisiti.

Le funzioni di segretario presso ciascuna Commissione sono esercitate da un professionista o da un pubblicita, iscritto da cinque anni nel rispettivo elenco dell'Albo, nominato dal Consiglio regionale o interregionale.

Il segretario si avvale per i suoi lavori della segreteria del Consiglio dell'Ordine.

39. Ammissione all'esame di cultura generale

I candidati all'esame di cultura generale debbono sostenere la prova davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio regionale o interregionale nella cui circoscrizione il praticante ha la residenza. I residenti all'estero debbono sostenere l'esame davanti alla Commissione esaminatrice istituita presso il Consiglio interregionale dell'Ordine che ha sede in Roma. Il segretario del Consiglio regionale o interregionale invia ad ogni praticante che abbia presentato la dichiarazione prevista dal secondo comma del precedente art. 36, la comunicazione dell'ammissione all'esame, e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per la prova scritta, con lettera raccomandata spedita almeno 20 giorni prima di tale data.

Per essere ammessi all'esame i candidati debbono comprovare di aver compiuto il diciottesimo anno di età alla data stabilita per lo svolgimento della prova scritta.

40. Modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di cultura generale

Per lo svolgimento dell'esame di cultura generale si osservano le disposizioni degli artt. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, e 54 del presente regolamento, in quanto applicabili.

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è depositato senza ritardo presso il Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede nei dieci giorni successivi, previo accertamento della esistenza degli altri requisiti richiesti dall'art. 31, secondo comma, della legge, ad iscrivere il richiedente nel registro dei praticanti, dandogliene immediata comunicazione.

41. Pratica - Decorrenza e durata

La pratica, nell'ambito dei tre anni di iscrizione nel registro, deve essere continuativa ed effettiva: del periodo di interruzione dipendente da cause di forza maggiore non si tiene conto agli effetti della decorrenza del termine di cui all'art. 34, ultimo comma, della legge.

Decorso un triennio di iscrizione nel registro, il Consiglio regionale o interregionale, sentito l'interessato, delibera la cancellazione del praticante. La deliberazione è notificata entro 10 giorni all'interessato ed al direttore o ai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso i quali è svolta la pratica.

La pratica giornalistica si effettua continuamente ed attraverso un'effettiva attività nei quadri organici dei servizi redazionali centrali degli organismi giornalistici previsti dall'art. 34 della legge (10). Il praticantato può svolgersi per un periodo non superiore ai 16 mesi anche presso la redazione distaccata di uno dei suddetti organismi giornalistici quando la responsabilità della redazione distaccata sia affidata ad un redattore professionista (10).

Le modalità di svolgimento del praticantato, concordate ai fini della migliore formazione professionale degli aspiranti giornalisti fra gli organismi professionali e quelli editoriali, sono fissate dal Consiglio nazionale (10).

Può essere ammesso a sostenere l'esame di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge il cittadino italiano che abbia svolto la pratica giornalistica presso pubblicazioni italiane edite all'estero o pubblicazioni estere aventi caratteristiche analoghe alle pubblicazioni previste dall'art. 34 della legge, e ciò anche se il praticantato sia stato svolto prima dell'acquisto della cittadinanza italiana (10).

(10) Comma aggiunto dall'art. 9, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

42. Divieto di iscrizione in più registri - Trasferimenti - Comunicazioni

Il praticante non può essere contemporaneamente iscritto in più registri.

Il praticante è tenuto a comunicare immediatamente al relativo Consiglio regionale o interregionale ogni variazione intervenuta nel corso dello svolgimento della pratica.

In caso di cambiamento di residenza del praticante si osservano le disposizioni degli artt. 37 della legge e 56 del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il Consiglio, nel caso in cui il praticante svolga l'attività giornalistica presso una pubblicazione od un servizio giornalistico avente sede nella circoscrizione di altro Ordine, provvede a comunicare a quest'ultimo le indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 35 del presente regolamento.

43. Dichiarazione di compiuta pratica

La dichiarazione di cui all'art. 34, secondo comma, della legge consiste in un'indicazione motivata dell'attività svolta e non deve contenere alcun giudizio sulla idoneità professionale del praticante.

Ove la pratica sia stata svolta presso più pubblicazioni, la dichiarazione è rila-

sciata dai direttori delle pubblicazioni o dei servizi giornalistici presso cui il praticante ha svolto la sua attività.

Il direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico è tenuto, a richiesta dell'interessato all'immediato rilascio della dichiarazione. Ove il direttore, senza giustificato motivo, ometta o ritardi l'adempimento di tale obbligo, il Consiglio regionale o interregionale competente, informato tempestivamente dall'interessato, adotta le iniziative del caso per il rilascio della dichiarazione, ricorrendone le condizioni. È fatta, comunque, salva - ove ne ricorrano gli estremi - l'azione disciplinare prevista dall'art. 48 della legge (11).

(11) Comma così modificato dall'art. 10, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

44. Prova di idoneità professionale

La prova scritta prevista dall'articolo 32, primo comma, della legge, consiste: a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di un altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe di 60 caratteri ciascuna, per un totale di 1.800 caratteri compresi gli spazi;

b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esterni, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura-spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita. Tale articolo non deve superare le 45 righe da 60 caratteri ciascuna per un totale di 2.700 caratteri compresi gli spazi (12).

La prova orale consiste in un colloquio diretto ad accertare la conoscenza dei principi dell'etica professionale, delle norme giuridiche attinenti al giornalismo e specificatamente delle tecniche e pratiche inerenti all'esercizio della professione. In particolare é richiesta la conoscenza delle seguenti materie:

- a) elementi di storia del giornalismo;
- b) elementi di sociologia e di psicologia dell'opinione pubblica;
- c) tecnica e pratica del giornalismo: elementi teorici e tecnici fondamentali; esercitazione di pratica giornalistica;
- d) norme giuridiche attinenti al giornalismo: elementi di diritto pubblico; ordinamento giuridico della professione di giornalista e norme contrattuali e previdenziali; norme amministrative e penali concernenti la stampa; elementi di legislazione sul diritto d'autore;
- e) etica professionale;
- f) i media nel sistema economico italiano.

Lo svolgimento della prova orale comprende anche la discussione di un argomento di attualità, liberamente scelto dal candidato, nel settore della politica interna, della politica estera, dell'economia, del costume, dell'arte, dello spettacolo, dello sport, della moda o in qualsiasi altro campo specifico nel quale egli abbia acquisito una particolare conoscenza professionale durante il praticantato. Analoga scelta può essere compiuta dal candidato nella materia delle norme giuridiche attinenti al giornalismo. L'argomento o gli argomenti prescelti, compendati in un breve sommario, debbono essere comunicati alla commissione almeno tre giorni prima della prova, e da essi può prendere l'avvio il colloquio allo scopo sia di mettere il candidato a suo completo agio sia di valutarne le capacità di ricerca e di indagine, di attitudine alla inchiesta e di acume critico, di discernimento e di sintesi.

A conclusione della prova orale il Presidente comunica al candidato il giudizio della commissione sulla prova scritta e, a richiesta del candidato, gli mostra l'elaborato sottolineandone in breve i limiti e/o i pregi e/o fornendo eventuali chiarimenti (13).

(12) Comma così modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(13) Articolo prima modificato dall'art. 11, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138) e dal D.P.R. 19 luglio 1976, n. 649 (Gazz. Uff. 20 settembre 1976, n. 250) e poi così sostituito dall'art. 1, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

44-bis. *Svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer).*

1. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'articolo 44 è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) nella disponibilità dei candidati, o eventualmente forniti dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, in cui sia inibito l'accesso a qualunque memoria che non sia preposta alle funzionalità dell'elaboratore necessarie per l'effettuazione della prova, nonché a qualunque dispositivo di comunicazione con l'esterno e il cui programma di videoscrittura, fornito dalla commissione su supporto informatico privo di qualsiasi altro dato al fine di garantire l'anonimato dell'elaborato, assicuri uniformità di carattere e di spaziatura.

2. Le modalità tecniche richieste per gli adempimenti di cui al comma 1 sono indicate dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 32, quarto comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, inserito dall'articolo 1 della legge 16 gennaio 2008, n. 16 (14).

(14) Articolo aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

45. *Sessioni e commissioni*

Il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, entro il mese di febbraio e di agosto di ciascun anno, provvede ad indire le due sessioni della prova di idoneità professionale che si svolgono rispettivamente, nei mesi di aprile e di ottobre, fissando all'uopo, per ciascuna sessione, il giorno della prova scritta e il termine di presentazione delle domande di ammissione.

Almeno quaranta giorni prima della data fissata per la prova scritta, il Consiglio nazionale richiede al Presidente della Corte di appello di Roma la nomina, a norma dell'articolo 32 della legge, dei due magistrati chiamati a far parte della commissione esaminatrice e, almeno 20 giorni prima, provvede a nominare gli altri cinque componenti tra i giornalisti professionisti, iscritti nel relativo elenco da non meno di dieci anni, non facenti parte del Consiglio nazionale o di Consigli regionali o interregionali dell'Ordine, dei quali almeno quattro esercitino la propria attività presso quotidiani, periodici, agenzie di stampa di cui all'articolo 34 della legge e presso un servizio giornalistico radiotelevisivo, in ragione di uno per ciascuno di detti settori di attività.

Con gli stessi criteri di cui al comma precedente si provvede alla nomina di componenti supplenti in numero eguale a quello degli effettivi.

Ogni Consiglio regionale o interregionale formula, all'inizio di ogni anno, l'elenco dei giornalisti professionisti che abbiano dichiarato la loro disponibilità a far parte delle commissioni d'esame e lo trasmette, entro e non oltre il 1 febbraio, al Consiglio nazionale dell'Ordine, corredando ciascun nominativo di un breve curriculum professionale.

I giornalisti componenti la commissione d'esame sono nominati dal Consi-

glio nazionale, sulla base delle proposte congiunte formulate dai Consigli dell'Ordine ai sensi del comma precedente, nonché direttamente dai Consiglieri nazionali.

Entro il termine di venti giorni di cui al secondo comma, il Consiglio nazionale nomina il segretario della commissione tra i professionisti iscritti nel relativo elenco da almeno cinque anni.

La commissione non può esaminare un numero di candidati superiore alle quattrocento unità. Qualora il numero dei candidati che abbiano espletato le prove scritte, ecceda tale limite si provvede, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, alla nomina di tante sottocommissioni quante ne occorrono per rispettare il limite anzidetto.

Ciascuna sottocommissione, composta da un numero di membri pari a quello della commissione principale ed aventi le stesse qualifiche, è presieduta dal magistrato di appello, ferma restando la titolarità della presidenza dell'intera commissione esaminatrice in capo al presidente di quella principale, al quale spetta anche la distribuzione dei candidati tra quest'ultima e le eventuali sottocommissioni.

Ciascun componente della commissione principale o di una sottocommissione può essere sostituito da altro componente che rivesta la stessa qualifica.

Nel caso di costituzione di sottocommissioni, il presidente titolare convoca, prima dell'inizio della correzione degli elaborati, la commissione in seduta plenaria, al fine di stabilire i criteri di massima da seguire nella valutazione dei candidati.

La segreteria del Consiglio nazionale espleta i lavori di segreteria della commissione esaminatrice.

Le deliberazioni con le quali sono indette le sessioni, ed i provvedimenti di

nomina di componenti le commissioni esaminatrici sono, entro quindici giorni, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicati a tutti i Consigli regionali o interregionali.

Il Consiglio nazionale, ove ne ravvisi l'opportunità, può indire altre sessioni di esame oltre quelle sopra indicate (15).

(15) Così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

46. Ammissione alla prova di idoneità professionale

Sono ammessi a sostenere la prova di idoneità professionale i candidati che documentino di essere iscritti nel registro dei praticanti da almeno diciotto mesi e di aver compiuto presso una o più testate la pratica giornalistica prevista dall'articolo 29, primo comma, della legge.

L'iscrizione nel registro dei praticanti decorre dalla data di effettivo inizio del tirocinio dichiarata dal direttore o accertata dal competente Consiglio regionale o in seconda istanza dal Consiglio nazionale.

La domanda di ammissione, diretta al Consiglio nazionale dell'Ordine, deve essere consegnata o inoltrata, nel termine stabilito dalla deliberazione di cui al primo comma dell'articolo precedente, alla segreteria del Consiglio nazionale dell'Ordine. La prova della tempestiva spedizione della domanda è costituita dal timbro postale, nel caso di inoltro a mezzo posta; nel caso di consegna diretta, la data di presentazione è annotata in calce o a margine della domanda a cura della segreteria, che ne rilascia ricevuta. I candidati che intendono sostenere la prova scritta mediante l'utilizzo di personal computer ne fanno esplicita menzione nella domanda di ammissione (16).

Alla domanda debbono essere allegati

un certificato di iscrizione nel registro dei praticanti rilasciato dal competente Consiglio regionale o interregionale e la dichiarazione motivata di cui all'articolo 34, secondo comma, della legge ed all'articolo 43 del presente regolamento.

Alla domanda va altresì allegato un curriculum concernente le esperienze professionali svolte durante il praticantato; in particolare il candidato deve indicare in quali servizi redazionali ha svolto il tirocinio. Il candidato può altresì indicare i corsi di formazione professionale teorica seguiti e presso quali strutture.

I candidati che compiano la prescritta pratica giornalistica nel periodo compreso tra la data stabilita per la presentazione della domanda e quella fissata per la prova scritta, possono produrre la documentazione di cui al comma precedente prima dell'inizio della prova scritta.

La commissione esaminatrice forma senza ritardo l'elenco degli ammessi: i candidati di cui al comma precedente sono inclusi nell'elenco con riserva di definitiva ammissione subordinata alla produzione dei prescritti documenti.

Ai candidati inclusi nell'elenco è data comunicazione dell'ammissione, nonché del giorno, dell'ora e del luogo in cui si svolge la prova scritta, con lettera raccomandata, ricevuta dai candidati almeno venti giorni prima di tale data.

La lettera di comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova scritta (17).

(16) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(17) Così sostituito dall'art. 3, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

47. Identificazione dei candidati

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale prima di ciascuna prova d'esame presentando un documento di identificazione.

48. Svolgimento della prova scritta

La commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio della prova scritta formula tre diverse ipotesi di argomenti da indicare ai candidati scegliendo per ciascuna la relativa documentazione; ogni proposta viene chiusa in una busta sigillata dopo essere stata sottoscritta dal presidente e dal segretario.

La commissione invita uno dei candidati presenti nell'aula di esame a scegliere una tra le tre buste anzidette che viene immediatamente aperta, procedendo quindi alla lettura dei testi in essa contenuti; la commissione può fornire ai candidati che ne facciano richiesta copia fotostatica dei testi di cui si è data lettura; ove richiesta, la commissione previa apertura delle stesse, dà lettura anche dei testi contenuti nelle altre due buste sigillate. Di dette operazioni è fatta menzione nel verbale.

Immediatamente dopo effettuate le operazioni di cui al comma precedente si dà inizio alla prova di esame. Il termine per la prova scritta decorre dalla assegnazione, da parte della commissione, degli argomenti da trattare.

Durante il tempo in cui si svolge la prova devono essere presenti nel locale degli esami almeno due componenti della commissione ai quali è affidata la vigilanza sul regolare svolgimento della prova.

I candidati, ove non si avvalgono della facoltà di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer) per lo svolgimento della prova scritta, devono usare, per la stesura dell'elaborato, esclusivamente carta munita della firma

del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Essi, durante la prova, non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei, né portare nella sede dell'esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazioni portatili o macchine per scrivere elettroniche con memoria, ad eccezione degli elaboratori elettronici (personal computer) di cui all'art. 44-bis (18).

Per lo svolgimento della prova scritta mediante utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) la commissione consegna al candidato il CD-ROM con il sistema operativo e la penna USB con il programma da inserire nell'elaboratore elettronico (personal computer). Il sistema operativo ad ogni avvio registra sulla penna USB la data e l'ora. L'elaboratore è riavviato dal candidato al fine di caricare il sistema operativo nella memoria RAM, e di attivare automaticamente il programma di videoscrittura con il quale elaborare e salvare periodicamente i testi della prova scritta. Il programma di videoscrittura deve consentire l'individuazione autonoma di ciascun elaborato relativo alle tre prove previste dall'articolo 44, comma 1 (19).

Durante lo svolgimento della prova scritta la commissione, anche tramite un incaricato, controlla che nessun candidato abbia riavviato il sistema operativo e che consulti altre fonti documentali (20).

In caso di non corretto funzionamento dell'elaboratore elettronico (personal computer) la commissione ne fornisce al candidato uno di riserva dotato delle stesse funzionalità previste dall'articolo 44-bis, nel rispetto delle modalità operative di cui al comma 7. In ogni caso non è concesso il recupero del tem-

po trascorso dall'inizio della prova (21). È escluso dalla prova chi contravviene a tali divieti ed in genere alle disposizioni impartite dalla commissione per assicurare la regolarità dell'esame.

L'esclusione è disposta dai commissari presenti e, in caso di disaccordo, la decisione spetta al presidente (22).

(18) Comma modificato dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(19) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(20) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(21) Comma aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

(22) Così sostituito dall'art. 4, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

49. Termine della prova e consegna dei lavori

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, lo chiude, senza apporvi sottoscrizione o altro contrassegno, in una busta assieme ad un'altra busta contenente un foglio nel quale avrà indicato il proprio nome, cognome e residenza.

In caso di utilizzo dell'elaboratore elettronico (personal computer), il candidato, completata la redazione dei testi relativi a ciascuna prova, disattiva il programma di videoscrittura premendo sul comando "concludi" del menu "file", estrae il CD e la penna USB dal computer e li consegna alla Commissione d'esame, previa esibizione di un documento di riconoscimento. Un incaricato della Commissione identifica il candidato, decodifica il testo degli elaborati scritti con la chiave riferita al candidato e provvede alla relativa stampa utilizzando il supporto cartaceo di cui all'articolo 48, comma 6, primo periodo. Terminata la procedura di stampa dell'elaborato, lo stesso viene riconsegnato all'interessato, previa cancellazione del

contenuto della chiave USB in modo non recuperabile. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma.

Nell'ipotesi di mancata decodifica dell'elaborato riconducibile ad una irregolare sostituzione della penna USB, la stessa viene consegnata dal candidato e riposta in un'apposita busta, unitamente al CD, sigillata e siglata dal Presidente della Commissione. Dell'operato viene redatto apposito verbale. La Commissione decide ai sensi dell'art. 48, commi 7 e 8.

Il lavoro è consegnato ad uno dei componenti della Commissione, il quale appone sulla busta esterna e sui margini incollati la propria sottoscrizione e l'ora della consegna.

Tutte le buste contenenti i lavori sono affidate al segretario, previa raccolta di esse in uno o più pacchi sigillati con ceralacca e firmati all'esterno da due componenti della Commissione e dal segretario (23).

(23) Articolo sostituito dall'art. 1, D.P.R. 13 giugno 2008, n. 122 (Gazz. Uff. 15 luglio 2008, n. 164).

50. Valutazione dei lavori

La commissione, anche nel caso di suddivisione in sottocommissioni, compie, nel più breve tempo e comunque non più tardi di quattro mesi dalla conclusione delle prove scritte, la valutazione delle stesse. Il prolungamento di detto termine, può essere disposto una sola volta e comunque per non oltre novanta giorni, con provvedimento del presidente del Consiglio nazionale, per motivi eccezionali e debitamente accertati. Verificata la integrità dei pacchi e delle buste, la commissione procede successivamente all'apertura di ciascuna delle buste contenenti i lavori dei candidati. Il segretario appone immediatamente sulla busta aperta, nonché su quella

contenente il nome del candidato e sulla testata di ogni foglio del lavoro, uno stesso numero d'ordine.

Tale numero viene trascritto anche sulla scheda di cui è dotato ogni membro della commissione, composta di tre sezioni: la prima è riservata alla valutazione e al voto personale del commissario e a quelli collegiali della commissione su ogni prova scritta; la seconda alla valutazione e al voto personale e a quelli collegiali sulla prova orale, la terza alla complessiva valutazione finale.

Ogni componente la commissione esprime nella apposita sezione della scheda, la sua valutazione e la sua votazione in sessantesimi su ognuno dei tre elaborati, letti collegialmente. Il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e la media dei voti riportati, dai quali scaturisce l'ammissione o la non ammissione del candidato alla prova orale. Tali valutazioni e votazioni sono trascritte nell'apposito spazio della scheda di ciascun candidato e riportate nel verbale della seduta. La commissione, ove accerti che il lavoro sia stato in tutto o in parte copiato da altro elaborato o da qualche pubblicazione, annulla la prova. È pure annullata la prova dei candidati che si siano comunque fatti riconoscere.

Al termine della correzione di tutti gli elaborati la commissione procede all'apertura delle buste contenenti i nomi dei candidati e ne forma l'elenco generale, indicando accanto a ciascun nome le relative valutazioni e votazioni. Tale elenco è sottoscritto dal presidente e dal segretario e ne viene affissa copia nella sede del Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti (12/d).

(12/d) Così sostituito dall'art. 5, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

51. Ammissione alla prova orale

Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano nelle prove scritte la valutazione positiva di ammissione indicata nel precedente articolo 50.

A ciascuno degli ammessi è data comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui si tiene la prova orale, fissata a distanza di non meno di trenta giorni dalla data di affissione dell'elenco degli ammessi. La comunicazione deve essere ricevuta dal candidato almeno venti giorni prima della data della prova.

La comunicazione di cui al comma precedente costituisce, per il praticante, documento sufficiente per ottenere, da parte del direttore della pubblicazione o del servizio giornalistico, il permesso di assenza occorrente per la partecipazione alla prova orale (12/e).

(12/e) Così sostituito dall'art. 6, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

52. svolgimento della prova orale giudizio finale

La prova orale è pubblica.

Ogni componente la commissione esprime, nella apposita sezione della scheda, la propria valutazione e votazione sulla prova orale. Come per la prova scritta, il presidente o un membro della commissione da lui incaricato raccoglie le valutazioni e votazioni espresse singolarmente e formula la valutazione collegiale e un voto che esprime la media dei voti assegnati da ciascun commissario.

Allontanati il candidato e gli eventuali presenti alla prova orale, il presidente propone quindi una valutazione complessiva finale e la dichiarazione di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione, tenendo conto delle valutazioni e delle votazioni espresse dalla commissione per la prova scritta e la prova orale.

Le valutazioni collegiali e i voti di sintesi della commissione, nonché le valutazioni complessive finali sono trascritti negli appositi spazi della scheda e riportati nel verbale della seduta. Subito dopo, in seduta pubblica, al candidato viene comunicato il risultato dell'esame.

Al candidato, che non si sia presentato a sostenere la prova orale nel giorno stabilito ed abbia dimostrata l'esistenza di un legittimo impedimento, viene fissata una nuova data di presentazione (13).

(13) Così sostituito dall'art. 7, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

53. Elenco dei candidati dichiarati idonei - verbale

L'elenco dei candidati dichiarati idonei, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è depositato presso il Consiglio nazionale dell'Ordine, il quale provvede nei dieci giorni successivi a darne comunicazione agli interessati.

Di tutte le operazioni attinenti allo svolgimento degli esami è redatto verbale a cura del segretario. Il verbale è sottoscritto dal presidente e dallo stesso segretario.

Il candidato dichiarato non idoneo ha facoltà di ripresentarsi a sostenere la prova nelle successive sessioni di esame, nel corso del triennio previsto dall'ultimo comma dell'art. 34 della legge.

54. Norme speciali per gli esami dei candidati appartenenti alle minoranze linguistiche ed agli altri stati della CEE

I candidati appartenenti alle minoranze linguistiche contemplate e tutelate negli statuti delle Regioni e Province autonome, e relative norme di attuazione, sono ammessi, ove ne facciano richiesta, a sostenere le prove degli esami previsti dagli articoli 32 e 33 della legge nella propria lingua.

Analogamente è concessa ai candidati cittadini di uno Stato membro della CEE la facoltà di sostenere la prova di esame nella propria lingua madre.

In questi casi le commissioni d'esame sono assistite da uno o più esperti nelle lingue di cui ai commi che precedono, nominati dal Consiglio nazionale dei Giornalisti, con funzioni di interprete (13/a).

(13/a) Così sostituito dall'art. 8, D.P.R. 21 settembre 1993, n. 384 (Gazz. Uff. 30 settembre 1993, n. 230).

55. Iscrizione nell'elenco dei professionisti

Coloro che intendono essere iscritti nell'elenco dei professionisti debbono presentare al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione hanno la residenza, domanda di iscrizione corredata, oltre che dai documenti previsti dall'art. 31 primo comma, della legge, dal certificato rilasciato dal Consiglio nazionale attestante l'esito favorevole della prova di idoneità professionale di cui all'art. 32 della legge.

La domanda di iscrizione deve contenere inoltre esplicita dichiarazione che, dal momento dell'avvenuta iscrizione, il professionista cesserà da ogni altra attività professionale o impiegatizia prima eventualmente svolta (14).

Il Consiglio regionale o interregionale, previo accertamento degli altri requisiti previsti dall'art. 31, secondo comma, della legge, delibera, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, l'iscrizione nell'elenco dei professionisti con decorrenza dalla data del superamento della prova orale degli esami di idoneità professionale (15).

La comunicazione del provvedimento è fatta all'interessato con lettera raccomandata, entro 15 giorni dalla deliberazione.

(14) Comma così inserito dall'art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

(15) Comma così modificato dall'art. 13, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

56. Modalità per il trasferimento di iscrizione

Il giornalista che intenda trasferire la propria iscrizione deve presentare al Consiglio dell'Ordine di nuova residenza, unitamente alla domanda, il nulla osta del Consiglio dell'Ordine di provenienza: quest'ultimo trasmette al Consiglio di nuova iscrizione il fascicolo personale relativo all'iscritto.

Non è consentito il trasferimento della iscrizione previsto dall'articolo 37 della legge quando l'interessato sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare ovvero sia sospeso dall'esercizio della professione.

Il giornalista che abbia ottenuto il trasferimento della propria iscrizione nell'Albo del luogo di nuova residenza conserva l'anzianità che aveva nell'Albo di provenienza.

Il trasferimento dell'iscrizione comporta la decadenza delle cariche eventualmente ricoperte dal giornalista nell'Ordine di provenienza o nel Consiglio nazionale.

57. Reiscrizione

Per ottenere la reiscrizione di cui all'art. 42 della legge, l'interessato deve produrre, oltre alla documentazione necessaria a dimostrare il diritto alla reiscrizione, anche i documenti richiesti per l'iscrizione, ad eccezione di quelli già presentati e tuttora validi.

Il giornalista reiscritto ha l'anzianità derivante dalla prima iscrizione dedotta la durata dell'interruzione.

58. Direzione delle pubblicazioni di partiti, movimenti politici ed organizzazioni sindacali

La domanda per l'iscrizione provvisoria dei direttori delle pubblicazioni di cui all'art. 47 della legge negli elenchi dell'Albo deve essere diretta al Consiglio dell'Ordine regionale o interregionale nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza.

Il Consiglio accerta che il quotidiano o periodico risponda ai requisiti dell'art. 47 della legge.

Alla domanda deve essere allegata la documentazione relativa alla nomina del richiedente a direttore del quotidiano o periodico, nonché quella relativa alla nomina a vice direttore della pubblicazione, di un giornalista professionista, se trattasi di quotidiano, o anche di un pubblicista, se trattasi di periodico.

Il Consiglio deve far risultare il titolo provvisorio dell'iscrizione sia nell'Albo che nei certificati rilasciati all'iscritto.

Gli iscritti contemplati nei comma precedenti sono tenuti, all'atto della cessazione dell'incarico di direttore, a darne immediata comunicazione al Consiglio regionale o interregionale, il quale provvede, anche d'ufficio, alla cancellazione degli iscritti non appena abbia avuto notizia della cessazione stessa.

Titolo III

dei ricorsi al consiglio nazionale

59. Ricorso al consiglio nazionale

Le impugnazioni previste dagli art. 8, 16, ultimo comma, e 60, primo comma, della legge, escluse quelle proposte dal pubblico ministero, si propongono con ricorso redatto su carta da bollo, entro i termini rispettivamente indicati nei suddetti articoli della legge.

I termini per la presentazione dei ricorsi sono perentori.

Nei ricorsi in materia elettorale, di cui agli artt. 8 e 16 della legge, su domanda del ricorrente proposta nel ricorso in successiva istanza, il Consiglio nazionale può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato (16).

(16) Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

60. *Contenuto del ricorso*

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:

a) dall'indicazione degli estremi del provvedimento impugnato e, ove il ricorso riguardi la materia elettorale, degli estremi della proclamazione dei risultati elettorali;

b) dai documenti eventualmente occorrenti a comprovare il suo fondamento;

c) dalla ricevuta del versamento della somma di L.13.000 stabilita dall'art.1 del Decreto legislativo 13 settembre 1946 n. 261 e successive modifiche. Tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal pubblico ministero. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine per presentarla;

d) dall'indicazione del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio nazionale. In mancanza di tale indicazione le comunicazioni vengono depositate ad ogni effetto presso la segreteria del Consiglio nazionale.

61. *Presentazione, notificazione e comunicazione del ricorso*

Il ricorso è presentato o notificato al Consiglio regionale o interregionale che ha emesso la deliberazione impugnata; se ricorrente è il giornalista, all'originale vanno allegati tre copie del

ricorso in carta libera.

La data di presentazione è annotata in margine al ricorso a cura della segreteria del Consiglio, che ne rilascia ricevuta.

Nei casi previsti dall'art. 60, primo comma, della legge, la segreteria del Consiglio comunica, senza indugio, con lettera raccomandata, copia del ricorso al pubblico ministero competente, se ricorrente è il giornalista o al giornalista, se ricorrente è il pubblico ministero.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso: durante detto periodo il pubblico ministero, per i ricorsi in materia disciplinare, e l'interessato, in tutti i casi, possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti (17).

Il Consiglio, decorsi i termini di cui al comma precedente, deve, nei cinque giorni successivi, trasmettere al Consiglio nazionale il ricorso ad esso presentato o notificato, unitamente alla prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, alle deduzioni ed ai documenti di cui al comma precedente ed al fascicolo degli atti, nonché, in fascicolo separato, copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata.

(17) *“Il deposito del ricorso presso il Consiglio regionale è finalizzato alla realizzazione del contraddittorio secondo le forme previste nel quarto comma dello stesso articolo 61 (del Dpr n. 115/1965 o Regolamento per l'esecuzione della legge n. 69/1963, ndr). Ed in quest'ultima disposizione si prevede che l'interessato può prendere visione degli atti depositati presso il Consiglio regionale “in tutti i casi”, e quindi anche nel caso del ricorso in materia elettorale. Ciò che rileva, pertanto, non è il mero mancato deposito del ricorso presso il Consiglio regionale, ma il fatto che tale inosservanza del primo comma dell'articolo 61 abbia compromesso lo svolgimento del contraddittorio secondo le forme previste dal quarto comma dello stesso articolo 61...E' irri-*

levante, infine, che nell'articolo 61 del Regolamento non sia prevista alcuna sanzione per l'ipotesi di sua inosservanza. Il mancato deposito del ricorso presso il Consiglio regionale e l'assenza del contraddittorio previsto nel quarto comma dell'articolo 61 hanno determinato il venir meno di una intera fase del procedimento amministrativo previsto dalla legge per la decisione del ricorso, con la conseguente sussistenza di un vizio di violazione di legge che determina la illegittimità del provvedimento conclusivo.....L'invocato articolo 2 del Dpr n. 1199/1971, anche se lo si volesse ritenere applicabile ai rapporti tra Consiglio regionale e Consiglio nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, pone rimedio all'erronea presentazione di un ricorso amministrativo, ma non è idoneo a sanare le violazioni del principio del contraddittorio verificatosi nella presente fattispecie" (Cassazione, I sezione civile, sentenza n. 01053/1996, Cons. Ordine Giornalisti Lombardia contro Con. naz. Ordine Giornalisti).

62. Trattazione del ricorso

La seduta per la trattazione del ricorso, fissata dal presidente del Consiglio nazionale, ha luogo entro i 60 giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per il ricorso stesso: a tal fine, tutti gli atti e documenti relativi al ricorso sono trasmessi tempestivamente alla commissione referente, la quale istruisce il ricorso e redige una relazione che comunica al presidente del Consiglio nazionale almeno cinque giorni prima della seduta fissata per la discussione. La commissione, salva comunque la facoltà concessa al Consiglio medesimo dal terzo comma del successivo art. 63, può disporre indagini, acquisire nuovi elementi e richiedere le notizie che ritenga opportune (18).

(18) Articolo così modificato dall'art. 15, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

63. Esame del ricorso

Le sedute del Consiglio nazionale non sono pubbliche.

Le parti possono chiedere di essere sentite, proponendo apposita istanza contenuta nel ricorso o presentata entro i ter-

mini di cui al quarto comma dell'art. 61 del presente regolamento.

Qualora il Consiglio nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo di lettera raccomandata, con le modalità previste dal precedente art. 60, lettera d), fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio nazionale.

Chiusa la discussione, il presidente raccoglie i voti dei Consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il segretario del Consiglio nazionale redige verbale delle sedute, osservate le modalità di cui all'art. 26 del presente regolamento.

64. Decisione del ricorso

La decisione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata la sottoscrizione del presidente e del segretario.

La decisione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio nazionale ed è notificata al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dagli Albi, dai registri o dagli elenchi speciali e, per i non iscritti, mediante deposito nella segreteria del Consiglio nazionale.

Le decisioni del Consiglio nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'autorità giudiziaria (19).

(19) Comma aggiunto dall'art. 14, D.P.R. 3 maggio 1972, n. 212 (Gazz. Uff. 29 maggio 1972, n. 138).

65. Ricorso in materia disciplinare

Per i ricorsi in materia disciplinare il pubblico ministero deve, entro la scadenza dei termini previsti dal comma quarto del precedente art. 61, presentare per iscritto le proprie conclusioni.

Il Consiglio nazionale, ricevuti dal Consiglio regionale o interregionale il ricorso e gli atti relativi, comunica senza indugio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, le conclusioni del pubblico ministero all'inculpato, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni per le sue discolpe.

Scaduto detto termine il Consiglio nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.

Le deliberazioni del Consiglio nazionale sono adottate a votazione segreta; in caso di parità di voti prevale l'opinione più favorevole all'inculpato.

Si osservano le disposizioni degli artt. 59, 60, 61, 62, 63 e 64 del presente regolamento, in quanto applicabili.

66. Ricorso contro l'elezione a componente del Consiglio nazionale

Il ricorso contro il risultato delle elezioni di cui all'art. 16 della legge, redatto in carta da bollo, è presentato o notificato al Consiglio nazionale. La data della presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio nazionale che ne rilascia ricevuta. All'originale vanno allegate quattro copie del ricorso in carta libera.

Il Consiglio nazionale richiede nei cinque giorni successivi alla data di presentazione o di notificazione del ricorso, al Consiglio regionale o interregionale competente, di trasmettere entro dieci giorni gli atti relativi all'elezione impugnata.

Gli atti restano depositati per trenta giorni presso la segreteria del Consiglio nazionale ed entro tale termine gli interessati possono prenderne visione, proporre

deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiunti.

Per la trattazione e decisione dei ricorsi di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli artt. 59, 60, 62, 63 e 64 del presente regolamento.

Titolo IV**Disposizioni finali e transitorie****67. Prima elezione dei consigli. adempimenti della commissione unica**

La Commissione unica, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento:

a) forma gli elenchi dei giornalisti, iscritti nell'Albo, residenti in ciascuna delle regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente regolamento. Gli elenchi sono compilati con le modalità stabilite dall'art. 9 del presente regolamento e debbono, per ciascun iscritto, contenere l'indicazione dell'avvenuta riscossione da parte della Commissione unica, delle quote dovute per il semestre in corso alla data di pubblicazione del presente regolamento. Per i giornalisti che abbiano la loro abituale residenza fuori del territorio della Repubblica verrà indicata, negli elenchi relativi all'Ordine che ha sede in Roma, tale residenza;

b) stabilisce la sede del seggio elettorale per ciascun Consiglio regionale o interregionale.

Nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione unica:

a) predispose le schede di votazione, debitamente timbrate, occorrenti per l'elezione del Consiglio regionale o interregionale, del relativo Collegio dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, secondo le modalità di cui

all'art. 8 del presente regolamento in quanto applicabili;

b) trasmette a ciascun presidente di Corte d'appello nel cui distretto ha sede l'Ordine gli elenchi di cui alla lettera a) del comma precedente, unitamente agli esemplari degli elenchi destinati al seggio elettorale dell'Ordine, dando nel contempo notizia della data in cui verrà convocata l'assemblea elettorale.

Negli elenchi di cui al comma precedente i giornalisti sono iscritti sulla base della loro residenza alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non si tiene conto dei cambiamenti di residenza successivamente intervenuti.

68. *Convocazione delle assemblee elettorali - Trasmissione delle schede*

La Commissione unica provvede, nei quaranta giorni successivi alla pubblicazione del presente regolamento, a convocare le assemblee elettorali di cui all'art. 66, secondo comma, della legge. L'avviso di convocazione è inviato per lettera raccomandata a tutti gli iscritti nell'Albo esclusi o sospesi dall'esercizio professionale, e deve contenere le indicazioni previste nell'art. 4 della legge e nell'art. 5 del presente regolamento.

Entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo comma, la Commissione unica cura la trasmissione delle schede di votazione alla Cancelleria di ciascuna Corte di appello, che provvede alla custodia ed alla successiva consegna delle schede medesime al presidente dell'assemblea a norma dell'art. 69 del presente regolamento.

69. *Nomina del presidente dell'assemblea*

Il presidente della Corte di appello, entro cinque giorni dalla convocazione, provvede alla nomina del presidente

dell'assemblea scegliendolo tra i giornalisti professionisti, compresi negli elenchi trasmessigli, che siano in possesso dell'anzianità richiesta dall'art. 66, comma terzo, della legge ed in regola con il pagamento dei contributi dovuti alla Commissione unica.

La Cancelleria della Corte di appello comunica immediatamente la nomina all'interessato e cura la trasmissione al medesimo degli elenchi previsti dalla lettera b), secondo comma, del precedente art. 67, trattenendone un esemplare, nonché delle schede di votazione.

70. *Adempimenti del presidente dell'assemblea*

Il presidente dell'assemblea, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di votazione, adempie alle formalità relative alla sistemazione del seggio, a norma dell'art. 9, terzo comma, del presente regolamento; svolge altresì, gli adempimenti demandati al presidente del Consiglio dell'Ordine dall'art. 5 della legge.

Il presidente dell'assemblea provvede, inoltre, a comunicare alla Commissione unica, entro otto giorni dalla proclamazione, i nominativi degli eletti a componenti del Consiglio nazionale.

71. *Norme regolatrici delle prime elezioni*

Nelle prime elezioni dei Consigli regionali o interregionali e relativi Collegi dei revisori dei conti, nonché del Consiglio nazionale, si osservano le disposizioni degli artt. 3, 4, 5 e 6 della legge e del Titolo I del presente regolamento, in quanto applicabili.

Il certificato previsto dall'art. 10, secondo comma, del presente regolamento è sostituito da una dichiarazione della Commissione unica attestante l'avvenuto pagamento delle quote dovute per

il semestre in corso alla data di pubblicazione del regolamento stesso.

72. Convocazione dei primi Consigli regionali o interregionali

Il presidente dell'assemblea elettorale, entro tre giorni dalla proclamazione di tutti i componenti del Consiglio regionale o interregionale, trasmette al Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti - o in caso di parità di voti, al più anziano di età - l'estratto del verbale di proclamazione degli eletti e lo invita a convocare il Consiglio ai fini della costituzione e dell'elezione delle cariche, entro il termine di quindici giorni fissato dall'art. 66, quinto comma, della legge.

La Commissione unica dispone che, all'atto dell'insediamento dei Consigli regionali o interregionali, siano ad essi consegnati i fascicoli personali dei rispettivi iscritti nell'Albo, negli elenchi speciali e nel registro dei praticanti, nonché ogni documentazione concernente le pratiche in corso di loro competenza.

Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

73. Convocazione del primo Consiglio nazionale dell'Ordine

La Commissione unica - entro quindici giorni dalla ricezione delle comunicazioni dei nominativi di tutti i componenti eletti - convoca il Consiglio nazionale ai fini della sua costituzione e dell'elezione delle cariche.

Per l'elezione delle cariche del primo Consiglio nazionale si osservano le disposizioni di cui agli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento.

Dell'avvenuto insediamento del Consiglio nazionale è data immediata comunicazione, a cura del segretario, alla Commissione unica, la quale provvede senza indugio a trasmettere le attività patrimoniali esistenti, nonché l'archivio ed ogni documentazione concernente le pratiche in corso di competenza del Consiglio nazionale. Delle operazioni di consegna viene redatto apposito verbale.

74. Ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale

Per i ricorsi contro i risultati delle elezioni dei primi Consigli regionali o interregionali e del primo Consiglio nazionale si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute, rispettivamente, negli artt. 59 e seguenti e 66 del presente regolamento.

I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati o notificati alla segreteria della Commissione unica, che ne cura la trasmissione al competente Consiglio regionale o interregionale ovvero al Consiglio nazionale subito dopo il loro insediamento.

75. Norme transitorie per gli iscritti negli elenchi speciali

Le persone iscritte, alla data di entrata in vigore della legge, negli elenchi speciali di cui all'art. 4, quinto comma, ed art. 7, ultimo comma, del Regio Decreto 26 febbraio 1928, n. 384, sono iscritte, dai competenti Consigli regionali o interregionali, nei rispettivi elenchi speciali previsti dall'art. 28 della legge; esse conservano la precedente anzianità.

D.P.R. N. 137/2012

Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Articoli estratti)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 agosto 2012;

Sulla proposta del Ministro della giustizia; Emanata

il seguente regolamento:

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

1. Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:

a) per «professione regolamentata» si

intende l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità;

b) per «professionista» si intende l'esercente la professione regolamentata di cui alla lettera a).

2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate e ai relativi professionisti.

2. Accesso ed esercizio dell'attività professionale

1. Ferma la disciplina dell'esame di Stato, quale prevista in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione, e salvo quanto previsto dal presente articolo, l'accesso alle professioni regolamentate è libero. Sono vietate limitazioni alle iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate su esposte previsioni inerenti al possesso o al riconoscimento dei titoli previsti dalla legge per la qualifica e l'esercizio professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.

2. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi speciali, legittimanti specifici esercizi dell'attività professionale, fondati su specializzazioni ovvero titoli o esami ulteriori, è ammessa solo su previsione espressa di legge.

3. Non sono ammesse limitazioni, in qualsiasi forma, anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attività anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve deroghe espresse fondate su ragioni di pubblico interesse, quale la tutela della salute. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.

4. Sono in ogni caso vietate limitazioni discriminatorie, anche indirette, all'accesso e all'esercizio della professione, fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti.

3. *Albo unico nazionale*

1. Gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti.

2. L'insieme degli albi territoriali di ogni professione forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

4. *Libera concorrenza e pubblicità informativa*

1. È ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente ad oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

2. La pubblicità informativa di cui al

comma 1 dev'essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l'obbligo del segreto professionale e non dev'essere equivoca, ingannevole o denigratoria.

3. La violazione della disposizione di cui al comma 2 costituisce illecito disciplinare, oltre a integrare una violazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2 agosto 2007, n. 145.

5. *Obbligo di assicurazione*

1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.

3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

6. *Tirocinio per l'accesso*

1. Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata massima di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tiro-

cinio consiste nell'addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.

2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell'iscrizione nel registro dei praticanti è necessario, salva l'ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di istruzione previsti dalla legge per l'accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.

3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all'albo, è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente e l'organizzazione della stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine o del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli

territoriali e le università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di laurea. Resta ferma l'esclusione delle professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

5. Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro subordinato privato, purchè le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.

6. Il tirocinio professionale non determina l'instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale, fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. L'interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.

8. I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.

9. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso un professionista, può consistere altresì nella frequenza con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I corsi di formazione possono essere organizzati anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

10. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la libertà e il pluralismo dell'offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecento ore;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da professionisti e docenti universitari, in pari numero, e presieduta da un docente universitario, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale. Ai componenti della commissione non sono riconosciuti compensi, indennità o gettoni di presenza.

11. Il ministro vigilante, previa verifica, su indicazione del consiglio nazionale

dell'ordine o collegio, dell'idoneità dei corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma è applicabile al tirocinio.

12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell'esame di Stato quando previsto. Quando il certificato perde efficacia il competente consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti di cui al comma 2.

13. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di tirocinio professionale.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, fermo quanto già previsto dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

7. Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

2. I corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre

che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.

3. Il consiglio nazionale dell'ordine o collegio disciplina con regolamento, da emanarsi, previo parere favorevole del ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:

a) le modalità e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento da parte degli iscritti e per la gestione e l'organizzazione dell'attività di aggiornamento a cura degli ordini o collegi territoriali, delle associazioni professionali e dei soggetti autorizzati; b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il territorio nazionale, dei corsi di aggiornamento; c) il valore del credito formativo professionale quale unità di misura della formazione continua.

4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le università possono essere stabilite regole comuni di riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari. Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo parere favorevole dei ministri vigilanti, i consigli nazionali possono individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.

5. L'attività di formazione, quando è svolta dagli ordini e collegi, può realizzarsi anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti.

6. Le regioni, nell'ambito delle potestà a esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, possono disciplinare l'attribuzione di fondi per l'organizzazione

di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale.

7. Resta ferma la normativa vigente sull'educazione continua in medicina (ECM).

8. Disposizioni sul procedimento disciplinare delle professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i consigli dell'ordine o collegio territoriali sono istituiti consigli di disciplina territoriali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.

2. I consigli di disciplina territoriali di cui al comma 1 sono composti da un numero di consiglieri pari a quello dei consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali, svolgono funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali presso cui sono istituiti. I collegi di disciplina, nei consigli di disciplina territoriali con più di tre componenti, sono comunque composti da tre consiglieri e sono presieduti dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica.

3. Ferma l'incompatibilità tra la carica di consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica di consigliere del corrispondente consiglio di disciplina territoriale, i consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati dal presidente del tribunale nel cui circondario hanno sede, tra i soggetti indicati in un elenco di nominativi proposti dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco di cui al periodo che precede è composto da un numero di nominativi pari al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale è chiamato a

designare. I criteri in base ai quali è effettuata la proposta dei consigli dell'ordine o collegio e la designazione da parte del presidente del tribunale, sono individuati con regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.

4. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con maggiore anzianità anagrafica. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo o, quando vi siano componenti non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianità anagrafica.

5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti meno a causa di decesso, dimissioni o altra ragione, si provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.

6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica per il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.

7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che decidono in via amministrativa sulle questioni disciplinari, sono istituiti consigli di disciplina nazionali cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari assegnate alla competenza dei medesimi consigli nazionali anche secondo le norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.

8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio che esercitano funzioni disciplinari non possono esercitare funzioni amministrative. Per la ripartizione delle funzioni disciplinari ed amministrative tra i consiglieri, in

applicazione di quanto disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine o collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, previo parere favorevole del ministro vigilante.

9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina nazionale di cui ai commi 7 e 8 sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'albo.

10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di cui ai commi precedenti, le funzioni disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.

11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, e i riferimenti ai consigli dell'ordine o collegio si intendono riferiti, in quanto applicabili, ai consigli di disciplina.

12. Il ministro vigilante può procedere al commissariamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui non sono in grado di funzionare regolarmente. Il commissario nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni dell'organo fino al successivo mandato, con facoltà di nomina di componenti che lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.

13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.

14. Restano altresì ferme le disposizioni vigenti in materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
E FINALI

12. *Disposizione temporale*

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e legislative incompatibili con le previsioni di cui al presente decreto, fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto da disposizioni attuative di direttive di settore emanate dall'Unione europea.

13. *Invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I soggetti pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli scopi a legislazione vigente.

14. *Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

REGOLAMENTO DELLE FUNZIONI DISCIPLINARI DEL 14 DICEMBRE 2012

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Visto l'art. 8, comma 3, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministro della Giustizia con nota racc. m_dg.gab.03/12/2012.0042799.U;

DELIBERA

di adottare

il seguente regolamento:

Capo I

DEI CONSIGLI DI DISCIPLINA TERRITORIALI

1. Composizione del Consiglio di disciplina territoriale

Presso ogni Ordine regionale è istituito il Consiglio di disciplina territoriale. Ne fanno parte nove consiglieri che formano uno o più Collegi di disciplina territoriali. A ogni rinnovo, il Consiglio regionale dell'Ordine, entro trenta giorni dall'insediamento, segnala al Presidente del Tribunale del capoluogo dove ha sede, una lista di nomi pari al doppio dei componenti da nominare.

Le funzioni di presidente del Consiglio di disciplina territoriale sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Per ogni procedimento, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale isti-

tuisce un Collegio di tre componenti, di cui due professionisti e un pubblicista. Almeno uno dei componenti il Collegio deve essere donna. Presidente e segretario sono nominati secondo le disposizioni del comma precedente; entrambi non devono essere iscritti ad altri Ordini professionali.

Le riunioni del Collegio di disciplina territoriale si svolgono a porte chiuse e sono valide solo con la presenza di tutti i componenti. Può prendervi parte il personale dell'Ordine incaricato alle funzioni di assistenza tecnica.

In caso di due riunioni consecutive del Collegio invalidate per assenza di uno o più consiglieri, il presidente del Consiglio di disciplina territoriale istituisce un nuovo Collegio.

Presso ciascun Consiglio di disciplina territoriale è adottato un protocollo unico relativo alle questioni disciplinari.

Le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina territoriale sono a carico dei Consigli regionali dell'Ordine.

Ogni anno il presidente del Consiglio di disciplina territoriale relaziona al Consiglio dell'Ordine sull'attività svolta e riferisce agli iscritti in occasione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio.

2. Incompatibilità

La funzione di consigliere di disciplina territoriale è incompatibile con qualsiasi incarico nell'Ordine dei Giornalisti, in tutti gli organismi di categoria e in altri Ordini professionali, nonché con l'esercizio di cariche pubbliche elettive. Non è possibile rivestire la carica di

componente del Consiglio territoriale ovvero nazionale di disciplina per più di tre mandati consecutivi.

3. Sostituzione del consigliere di disciplina territoriale

Per qualsiasi ragione sia necessario sostituire un consigliere di disciplina, il Consiglio regionale dell'Ordine segnalerà al Presidente del Tribunale una rosa di nomi in numero doppio, rispettando la composizione iniziale del Consiglio di disciplina.

4. Requisiti dei candidati alla carica di Consigliere di disciplina territoriale

I giornalisti segnalati al presidente del Tribunale devono possedere i seguenti requisiti:

anzianità di iscrizione all'Albo non inferiore a 10 anni;

assenza di condanne penali per reati non colposi;

assenza negli ultimi dieci anni di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex art. 52, Legge 69/1963;

assenza di sanzioni disciplinari, anche non definitive, ex artt. 53, 54, 55 Legge 69/1963. Non si terrà conto della radiazione per morosità;

essere in regola con gli obblighi della formazione permanente e con il pagamento delle quote;

essere iscritto all'Albo nella Regione in cui ha sede il Consiglio di disciplina territoriale.

5. Astensione o ricusazione dei componenti il Consiglio di disciplina territoriale

I consiglieri territoriali di disciplina hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c., in quanto applicabili.

Capo II DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

6. Consiglio di disciplina nazionale

Presso il Consiglio nazionale dell'Ordine è istituito il Consiglio di disciplina nazionale cui sono affidati i compiti di istruzione e decisione dei ricorsi in materia disciplinare. Ne fanno parte 12 consiglieri nazionali che abbiano i requisiti previsti dalle lettere a) b), c), d), e) dell'art. 4 del presente Regolamento ed eletti a maggioranza all'interno del Consiglio nazionale. Dal momento dell'elezione possono svolgere unicamente le funzioni disciplinari e non possono intervenire alle riunioni del Consiglio nazionale dell'Ordine.

Le funzioni di presidente sono svolte dal componente con maggiore anzianità di iscrizione all'Albo. Le funzioni di segretario sono svolte dal componente con minore anzianità di iscrizione all'Albo. In caso di parità di anzianità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono attribuite rispettivamente al più anziano e al più giovane d'età.

Entrambi non devono essere iscritti in altri Ordini professionali.

Le riunioni del Consiglio di disciplina nazionale si svolgono a porte chiuse presso la sede indicata dal Consiglio nazionale dell'Ordine e sono valide purché sia presente la metà più uno dei componenti.

Le spese sono a carico del Consiglio nazionale che pone a disposizione il personale necessario per lo svolgimento dell'attività del Consiglio di disciplina nazionale.

7. Funzioni del presidente

Il presidente è responsabile del funzionamento del Consiglio di disciplina nazionale e cura l'organizzazione dei la-

vori. In particolare convoca e presiede le riunioni del Consiglio, assegna le pratiche a ciascun relatore che da quel momento è responsabile del procedimento, verifica il rispetto delle procedure; dispone, su richiesta del relatore o di un terzo dei consiglieri, l'audizione di incolpati e testimoni; sottoscrive il provvedimento finale insieme con il segretario e il relatore; organizza il lavoro del personale di segreteria messo a disposizione dal Consiglio nazionale dell'Ordine.

In caso di ingiustificato ritardo, il presidente può revocare il relatore e asse-

gnare il ricorso a un altro consigliere.

Alla prima riunione il Consiglio elegge un vicepresidente che svolge le funzioni del presidente, in caso di sua assenza o impedimento.

8. Funzioni del segretario

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige il verbale delle riunioni; provvede alla classificazione dei ricorsi secondo l'ordine di presentazione; verifica la regolarità formale della documentazione prima che la pratica sia trasmessa al presidente per l'assegnazione.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI RICORSI INNANZI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE

D.M. del 21 Febbraio 2014
(Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 6 del 31 marzo 2014)

1. Ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Le deliberazioni pronunciate in materia disciplinare possono essere impugnate dall'interessato e dal Procuratore generale competente con ricorso al Consiglio di disciplina nazionale nel termine di trenta giorni. I termini per la presentazione del ricorso sono perentori e decorrono dal giorno in cui è notificato il provvedimento. Separatamente o nello stesso ricorso può essere presentata richiesta motivata di sospensiva della sanzione.

2. Contenuto del ricorso

Il ricorso di cui all'articolo precedente deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato da:

- indicazione degli estremi del provvedimento impugnato;
- indicazione di luogo, data, firma e copia di documento d'identità;
- documenti eventualmente occorrenti a comprovarne fondamento;
- attestazione del versamento dei tributi erariali e del contributo istruttorio a titolo di diritti di segreteria secondo l'importo fissato con delibera dal Consiglio nazionale, da versare tramite bonifico bancario al Consiglio nazionale; tale versamento non è richiesto per i ricorsi proposti dal Procuratore generale. In caso di mancato deposito della ricevuta, viene assegnato al ricorrente un termine

per presentarla; indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata ed eventualmente del recapito al quale l'interessato intende siano fatte le eventuali comunicazioni da parte del Consiglio di disciplina nazionale. In mancanza di tali indicazioni le comunicazioni vengono depositate a ogni effetto presso la segreteria del Consiglio di disciplina nazionale.

3. Astensione o ricusazione dei membri del Consiglio di disciplina nazionale

I consiglieri di disciplina nazionali hanno l'obbligo di astenersi nei casi indicati dall'art. 51 c.p.c. e possono essere ricusati nei casi indicati dall'art. 52 c.p.c. in quanto applicabili.

4. Presentazione del ricorso

Il ricorso è presentato direttamente al Consiglio di disciplina nazionale con deposito a mano o spedito con plico raccomandato a/r. Il ricorso proposto dall'interessato va redatto su carta da bollo. All'originale vanno allegate tre copie in carta libera e una copia in formato elettronico.

La data di presentazione è annotata a margine del ricorso a cura della segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, che ne rilascia ricevuta e provvede, senza indugio, con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, a inviare copia del ricorso al giornalista, se ricorrente è il Procuratore generale, ovvero a trasmettere copia del ricorso e della delibera di prima istanza al Procuratore generale competente, se ricorrente è il giornalista.

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale richiede al Consiglio di disciplina territoriale competente copia di tutti gli atti relativi al procedimento impugnato. Quest'ultimo deve provvedere alla trasmissione di quanto domandato, a mezzo di posta elettronica certificata, non oltre 7 giorni dalla richiesta.

Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina nazionale per trenta giorni. Durante detto periodo il Procuratore generale e l'interessato possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni ed esibire documenti; nei dieci giorni successivi è inoltre consentita la proposizione di motivi aggiuntivi.

Alla scadenza dei predetti termini e prima della deliberazione, il Consiglio deve in ogni caso sentire il Procuratore Generale ai sensi dell'art. 61 della legge n. 69/1963, acquisendone le conclusioni scritte da comunicare all'incolpato tramite raccomandata a/r ovvero via posta elettronica certificata ed assegnando all'incolpato un termine non inferiore a trenta giorni per essere sentito nelle sue discolpe. L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive.

5. Nomina e funzioni del relatore. Trattazione del ricorso

Entro trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui all'art. 4, il Presidente nomina il relatore, stabilisce la data della seduta per la trattazione del ricorso e convoca il ricorrente se ne ha fatto richiesta.

Il relatore può far presente un impedimento, giustificandone i motivi, nei 5 giorni successivi alla nomina. Il presidente del Consiglio di disciplina nazionale, ove ritenga fondati i motivi dell'impedimento, provvede alla nomina di un nuovo relatore.

Il relatore nominato assume tutti gli elementi necessari a chiarire i fatti al centro del ricorso. Fatta una sommaria relazione al Consiglio, può chiedere al presidente che siano ascoltati testimoni o che sia acquisita ulteriore documentazione. Conclusa l'istruttoria, il relatore chiede che venga messa all'ordine del giorno la discussione del ricorso e deposita la sua relazione.

Il relatore pone le domande al ricorrente o, in sua assenza, al legale eventualmente designato. Successivamente, con l'autorizzazione del presidente, possono porre domande gli altri consiglieri. L'intera fase dell'audizione è registrata e la relativa trascrizione è custodita presso gli uffici del Consiglio ed è sottratta all'accesso di terzi.

Analogha procedura è seguita per l'audizione di testi.

Il relatore formula proposta di sanzione o di proscioglimento, presa visione del richiesto parere del Procuratore generale competente. Al termine del giudizio redige il provvedimento finale.

6. Convocazioni

La segreteria del Consiglio di disciplina nazionale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata spedite almeno dieci giorni prima, invita le parti da ascoltare a presentarsi alla seduta.

Il ricorrente, in caso di assenza o di impedimento o comunque qualora lo ritenga opportuno, può essere rappresentato da un avvocato iscritto nell'Albo speciale dei patrocinanti dinnanzi alle giurisdizioni superiori.

Nell'assenza non motivata oppure e comunque dopo due assenze consecutive del ricorrente o del suo legale rappresentante o dei testimoni citati, il Consiglio di disciplina nazionale decide il ricorso sulla base degli atti in suo posses-

so. Sia nel caso del primo che del secondo rinvio, il ricorso deve essere posto all'ordine del giorno della prima seduta utile.

7. *Elenco dei ricorsi*

La segreteria trasmette tramite posta elettronica certificata a tutti i componenti del Consiglio di disciplina nazionale, almeno cinque giorni prima del giorno fissato per la trattazione, l'elenco dei ricorsi, copie degli stessi e delle deliberazioni impugnate, nonché la proposta del relatore.

I consiglieri hanno facoltà di trarre copia degli atti inseriti nei fascicoli e relativi ai ricorsi posti all'ordine del giorno. Entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio di disciplina nazionale verrà trasmesso a tutti i consiglieri, a cura della segreteria, l'elenco dei procedimenti pendenti.

L'elenco dovrà comprendere: nome del ricorrente, data e numero di protocollo del ricorso, materia a cui si riferisce, data di prescrizione, nome del relatore, se già nominato.

8. *Sospensiva*

Il ricorrente può proporre unitamente al ricorso o successivamente ad esso, istanza di sospensione cautelare.

Nel caso di istanza di sospensione cautelare, il Consiglio di disciplina nazionale iscrive la richiesta all'ordine del giorno della sua prima riunione e avvia un'istruttoria sommaria le cui conclusioni vengono esaminate dal Consiglio nella stessa seduta.

9. *Ordine di trattazione dei ricorsi*

I ricorsi sono posti all'ordine del giorno secondo le seguenti priorità:

- a) data di presentazione e rischio di prescrizione;
- b) rilevanza sociale del fatto contestato;

c) pregiudizio per l'Ordine;

d) coinvolgimento di componenti di organismi dell'Ordine o di altri enti di categoria.

10. *Esame del ricorso*

Le sedute del Consiglio di disciplina nazionale non sono pubbliche.

Qualora il Consiglio ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il presidente ne dà comunicazione all'interessato a mezzo di lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, fissando un termine per la risposta non inferiore a 15 giorni. Se questa non giunge entro il termine stabilito la decisione è presa in base agli atti già in possesso del Consiglio.

11. *Decisione del ricorso*

Chiusa la discussione sulla proposta del relatore, il presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. In caso di parità di voti prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

La decisione del Consiglio nazionale sul ricorso può confermare, annullare, revocare o modificare la delibera impugnata nei limiti dei motivi adottati nel ricorso.

Il segretario del Consiglio di disciplina nazionale redige verbale delle sedute. Esso deve contenere:

- a) numero del verbale, il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
- b) nome del presidente, del segretario e degli intervenuti;
- c) ordine del giorno della seduta, l'indicazione delle materie esaminate e dei provvedimenti adottati;
- d) firme del presidente e del segretario.

12. *Vizi procedurali*

In caso di vizi procedurali dedotti o rilevati d'ufficio, il relatore, senza entra-

re nel merito, redige sul punto una relazione che trasmette al presidente del Consiglio di disciplina nazionale affinché la ponga all'ordine del giorno della prima riunione utile.

Il Consiglio, dopo aver ascoltato la relazione, decide di:

a) annullare la delibera e inviare gli atti al Consiglio di disciplina territoriale perché avvii un nuovo procedimento con diverso Collegio, se le irregolarità riscontrate sono insanabili, quali i vizi del contraddittorio ovvero la violazione del diritto di difesa;

b) rinviare gli atti al relatore perché si pronunci sul merito, se il provvedimento è affetto da irregolarità diverse da quelle indicate nella lett. a) e sono riferite a soli vizi formali.

13. Divieto di *reformatio in peius*

Nelle deliberazioni dei ricorsi, il Consiglio di disciplina nazionale, su ricorso del Procuratore generale competente può riformare il provvedimento del Consiglio territoriale procedendo, se necessario, a tutti gli adempimenti formali ed istruttori.

Il Consiglio nazionale può applicare una sanzione più grave rispetto alla sanzione di primo grado solo nel caso in cui il ricorso sia proposto dal Procuratore generale competente.

Se il ricorso è proposto solo dall'interessato, vale il divieto di *reformatio in peius* delle sanzioni di primo grado.

14. La deliberazione del Consiglio di disciplina nazionale

La deliberazione deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, la motivazione, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese e anno in cui è pronunciata e deve essere sotto-

scritta dal presidente, dal segretario e dal relatore.

La deliberazione è depositata in originale nella segreteria del Consiglio di disciplina nazionale ed è notificata a mezzo di ufficiale giudiziario entro 30 giorni dal deposito, al ricorrente, a norma dell'art. 62 della legge n. 69/1963, nel recapito dichiarato; ove sia stata omessa tale dichiarazione la notifica si esegue presso il domicilio risultante dall'Albo, dal Registro o dagli Elenchi; al Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione; al Procuratore generale competente. Sono altresì comunicate tramite posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine cui appartiene l'incolpato.

Le deliberazioni del Consiglio di disciplina nazionale sono immediatamente esecutive anche se impugnate davanti all'Autorità Giudiziaria.

15. Azione giudiziaria

Le deliberazioni di cui all'articolo precedente possono essere impugnate sia dall'interessato sia dal Procuratore generale competente, con ricorso dinanzi all'Autorità giudiziaria ordinaria, da proporre, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento impugnato ovvero sessanta se il ricorrente risiede all'estero. Il procedimento è disciplinato dall'art. 27 del D. Lgs 01.09.2011 n. 150.

16. Sospensione dei termini

I termini per proporre ricorso davanti al Consiglio di disciplina nazionale restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge n. 742/1969.

17. Accesso agli atti

L'accesso agli atti e ai documenti relati-

vi ai procedimenti istruiti e decisi dal Consiglio di disciplina nazionale è disciplinato dal Regolamento sull'accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Ordine dei giornalisti.

18. Decorrenza

Il presente regolamento si applica ai

procedimenti dinanzi al Consiglio di disciplina nazionale introdotti con ricorso depositato o trasmesso in data successiva alla sua entrata in vigore.

Ai procedimenti già introdotti e pendenti alla stessa data, si applica il regolamento precedente.

REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI GIORNALISTI

Publicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013

1. Scopo del Regolamento

1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua (FPC) per gli iscritti all'Albo.

2. Definizione e obiettivi della FPC

La formazione professionale continua:

- a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze giornalistiche ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 148/2011. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza e la qualità dell'informazione;
- b) è svolta nell'interesse dei destinatari dell'informazione e a garanzia dell'interesse pubblico;
- c) è obbligo deontologico per tutti i giornalisti in attività, iscritti da più di 3 anni.

3. Attività di formazione professionale continua

Costituiscono attività di formazione professionale continua i seguenti eventi formativi, tenuti anche all'estero o nelle lingue delle minoranze linguistiche:

- a) frequenza di corsi, seminari e master;
- b) partecipazione agli eventi di cui sopra in qualità di relatore;
- c) pubblicazione di libri a carattere tecnico-professionale;
- d) insegnamento a livello accademico

di discipline riguardanti la professione giornalistica;

- e) svolgimento di attività formative a distanza (e-learning) accreditate dal CNOG;
- f) frequenza di corsi di aggiornamento sull'utilizzo professionale delle nuove tecnologie;
- g) frequenza di corsi di formazione organizzati da aziende, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti accreditati dal CNOG.

4. Periodo formativo

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. Il primo triennio decorre dal 1° gennaio 2014 e costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti.

2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento del compito della formazione professionale continua.

5. Assolvimento dell'obbligo della formazione professionale

Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'Ordine dei giornalisti è tenuto a:

- a) acquisire 60 crediti formativi in ciascun triennio (con un minimo di 15 crediti annuali) di cui almeno 15 crediti derivanti da attività formative aventi come oggetto la deontologia. Tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti

possono acquisire un massimo di 15 CFP nel triennio. I crediti conseguiti secondo le modalità previste dall'art. 3: per le lettere b) e g) non possono superare il massimo di 10 nel triennio; per la lettera c) non possono superare il massimo di 5 per ciascuna pubblicazione e un totale di 10 nel triennio; per le lettere d), e) ed f) non possono superare complessivamente il massimo di 20 nel triennio;

b) documentare all'Ordine regionale di appartenenza l'avvenuto svolgimento della formazione continua al termine di ogni triennio;

c) in nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio quelli maturati nel triennio precedente;

d) per i nuovi iscritti all'Albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non si applica nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione;

e) il mancato assolvimento dell'obbligo formativo è ostativo all'attribuzione di incarichi a qualsiasi titolo deliberati dal Consiglio Nazionale.

6. Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei giornalisti, ai sensi dell'art.20, lettera b, della L. 69/1963, coordina, e promuove **e autorizza** lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. In particolare il CNOG si impegna:

a) a esaminare e valutare le offerte formative inserite nei programmi degli Ordini regionali e ad attribuire gli eventuali crediti;

b) a predisporre le norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative;

c) ad assicurare ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti, anche attraverso un'apposita bacheca sul proprio sito internet;

d) a garantire uniformità di riconoscimento dei crediti alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse;

e) a individuare di concerto con altri Consigli nazionali crediti formativi professionali interdisciplinari;

Inoltre il Consiglio Nazionale:
f) può promuovere proprie attività formative, anche con lo sviluppo di innovative esperienze di apprendimento a distanza, attribuendo i relativi crediti;

g) può stipulare convenzioni con le Università per definire regole comuni per il riconoscimento reciproco di crediti formativi professionali e universitari;

2. Il CNOG autorizza, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del DPR 137/2012, eventuali soggetti terzi ad organizzare attività di aggiornamento professionale degli iscritti all'Albo, previa acquisizione del parere vincolante del ministero vigilante. La domanda di autorizzazione, con la relativa proposta di delibera motivata del CNOG, viene immediatamente trasmessa al Ministero della Giustizia per l'emissione del parere vincolante; agli istanti viene comunicata, a cura del CNOG, l'avvenuta trasmissione. Sulla base del parere vincolante rilasciato dal Ministero, il CNOG autorizza o rigetta la richiesta, con delibera motivata; l'elenco delle istanze accolte viene pubblicato sul sito internet del CNOG.

7. Attribuzioni e compiti degli Ordini regionali

In materia di formazione professionale continua gli Ordini regionali:

a) organizzano i corsi di formazione, anche attraverso la cooperazione o eventuali convenzioni con soggetti terzi;

- b) operando anche di concerto tra loro, eventualmente attraverso apposite convenzioni, e con il supporto delle Scuole di giornalismo riconosciute dal CNOG, nonché Università, aziende, istituzioni pubbliche e private e altri soggetti, promuovono adeguate offerte formative, predisponendone i relativi programmi;
- c) si impegnano – ove possibile – a favorire lo svolgimento gratuito della formazione professionale. La gratuità dovrà essere garantita sugli eventi che hanno come oggetto temi deontologici;
- d) regolano le modalità di rilascio delle certificazioni di partecipazione alle attività formative;
- e) possono adottare sistemi di rilevazione delle presenze dei partecipanti preferibilmente con modalità telematiche;
- f) verificano annualmente, nei modi e nei tempi opportuni, l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale. L'accertamento della violazione di tale obbligo comporta l'avvio dell'azione disciplinare nei confronti dell'iscritto inadempiente.

8. Contenuto delle offerte formative

1. I programmi, articolati su base trimestrale o semestrale, non possono riferirsi a un periodo superiore all'anno formativo.
2. Relativamente agli eventi formativi di cui all'art. 3, i programmi devono indicare:
- a) la tipologia dell'evento;
 - b) gli argomenti oggetto di trattazione;
 - c) la qualifica e il curriculum dei relatori;
 - d) la durata effettiva, espressa in ore;
 - e) la proposta sul numero di crediti da attribuire sulla base della griglia predisposta dal CNOG;
 - f) le date previste di svolgimento;
 - g) il luogo di svolgimento;
 - h) il numero di partecipanti consentito;
 - i) i costi della quota di partecipazione;

- j) gli eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;

k) altre informazioni ritenute utili.

3. Nel programma formativo devono essere contenuti argomenti relativi all'attività professionale giornalistica e in particolare alle materie attinenti all'informazione, alla cultura, alla comunicazione e lo sviluppo tecnologico dei *media*, alle materie giuridiche ed economiche, alle problematiche sociali, ambientali, alla storia del giornalismo, all'ordinamento professionale, alla multimedialità, alla deontologia (etica, informazione di genere, minori), nonché alle problematiche sindacali, previdenziali, fiscali e retributive;

4. Le attività formative organizzate al di fuori del territorio italiano sono soggette al medesimo regolamento previsto per le attività organizzate in Italia.

9. Esame e approvazione delle offerte formative

1. Il Consiglio Nazionale esamina le offerte formative tenendo conto dell'art. 20, comma b, della L. 69/1963.
2. Il Consiglio nazionale potrà negare, con motivato parere, l'approvazione dell'offerta formativa, ovvero indicare le integrazioni necessarie ai fini dell'approvazione stessa.
3. Per la valutazione delle offerte formative il Consiglio nazionale si avvale, a fini istruttori, del proprio Comitato Tecnico Scientifico.

10. Attribuzione dei crediti e sostegno alle attività formative

1. Il Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale, attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei programmi tenendo conto dei seguenti elementi:
- tipologia e modalità di svolgimento;
 - durata effettiva;

contenuti e argomenti trattati; eventuale collaborazione con altri soggetti rientranti fra quelli elencati all'art. 7, lettera b).

2. L'attribuzione dei crediti formativi è prevalentemente basata sulla durata dell'attività e orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 2 crediti formativi professionali.

3. Il Comitato Esecutivo propone al Consiglio Nazionale i sostegni economici da attribuire alle attività formative.

11. Esenzioni

L'iscritto può essere esentato per un an-

no dallo svolgimento della formazione professionale continua nei seguenti casi:

- a) maternità o congedo parentale;
- b) servizio militare volontario e civile volontario, malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi;
- c) altri casi di documentato impedimento derivante da accertate cause oggettive o di forza maggiore.

12. Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2014.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Regolamento sulla Formazione Professionale Continua degli iscritti all'Ordine dei giornalisti pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 24 del 31 dicembre 2013

Decisione CNOG del 18.12.2013

Autorizzazione dei soggetti terzi e pubblicità delle autorizzazioni

L'Ordine dei giornalisti realizza il programma della Formazione Professionale Continua (di seguito FPC) agendo anche di concerto con altri Ordini professionali o avvalendosi di soggetti terzi, quali aziende, istituti universitari, enti pubblici o privati e imprese di formazione.

Il soggetto terzo, che ha ottenuto dal CNOG la qualifica di ente autorizzato per la FPC, realizza i singoli eventi - su base onerosa e/o gratuita - sotto il controllo e la responsabilità dell'Ordine della regione in cui ha sede lo stesso.

Il soggetto terzo deve avere una comprovata esperienza nella formazione e una qualificazione adeguata al decoro dell'Ordine.

Ogni evento deve ottenere l'accreditamento del Consiglio nazionale e soddisfare le seguenti condizioni minime:

avere ad oggetto una o più materie indicate nell'elenco delle discipline previste nell'art.5 del presente regolamento;
avere una durata effettiva di almeno 2 ore;
prevedere un numero di posti non inferiore a 20;

Ciascun soggetto terzo può presentare richiesta di accreditamento per un numero massimo di 10 eventi a pagamento per ciascun anno di formazione; nel

computo non rientra l'eventuale reiterazione dello stesso evento. Gli eventi gratuiti non sono soggetti a limitazione di numero.

Per ciascun evento accreditato il soggetto terzo è tenuto ad adempiere i seguenti obblighi:

comunicare all'Ordine il nominativo ed i recapiti di un responsabile cui fare riferimento per tutti gli adempimenti relativi;
consentire agli incaricati dell'Ordine di distribuire e ritirare eventuali questionari di gradimento nella sede dove viene svolto l'evento;

consentire agli incaricati dell'Ordine di rilevare le presenze degli iscritti nella sede dove viene svolto l'evento.

Gli enti formatori autorizzati per la FPC verranno inseriti in un apposito elenco riportato nel sito Internet dell'Ordine nazionale.

Nel sito web dell'Odg Nazionale/Regionale saranno inoltre inseriti i calendari degli eventi accreditati organizzati da soggetti terzi così che sia possibile per gli iscritti all'Ordine controllare se un evento organizzato da un soggetto terzo sia stato effettivamente accreditato.

Requisiti dei soggetti terzi formatori

L'accreditamento ha di norma validità di tre anni dalla data del rilascio.

Per ottenerlo i soggetti terzi devono presentare domanda al Consiglio nazionale e devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

certificazione di abilitazione/accreditamento rilasciato da organismi di diritto pubblico;

certificazione comprovante l'esperienza nella formazione di almeno 3 anni;

curriculum documentato e aggiornato dei formatori;
 sede fisica idonea alla docenza in conformità con le normative vigenti, con particolare attenzione all'accessibilità per le persone diversamente abili, adeguati servizi di segreteria e di comunicazione telematica;
 strumentazione adeguata.

I soggetti terzi formatori devono dare tempestiva comunicazione al CNOG di ogni eventuale modifica organizzativa, statutaria o societaria.

Convenzioni per la formazione continua ed il riconoscimento di crediti

Il Consiglio nazionale può sottoscrivere convenzioni per il reciproco riconoscimento di crediti formativi con le università, previo parere non vincolante dei Consigli regionali dell'Ordine.

Le convenzioni con altri Ordini o Collegi per il riconoscimento di crediti interprofessionali, da approvarsi da parte dei ministeri vigilanti, devono essere ratificate dal Consiglio nazionale.

Il Comitato Esecutivo del CNOG, all'atto del rinnovo delle convenzioni con le università promotrici delle scuole di giornalismo regolamentate dal "Quadro di indirizzi", stabilisce - previo parere del Comitato Tecnico Scientifico (di seguito CTS) - se l'eventuale partecipazione degli iscritti all'Albo a cicli di insegnamento teorici sui raggruppamenti disciplinari di base possa dar luogo al riconoscimento di crediti formativi e le relative condizioni.

Criteri di valutazione degli eventi formativi

L'accreditamento di un evento formativo da parte del Consiglio nazionale avviene valutando i dati forniti nella richiesta attraverso i seguenti parametri: il programma

il curriculum dei relatori/autori
 la coerenza dell'evento con le discipline oggetto della formazione
 il materiale didattico ad hoc da distribuire ai partecipanti
 il numero di partecipanti
 la durata dell'evento formativo
 La valutazione dei singoli eventi formativi potrà essere effettuata anche tramite questionari di gradimento predisposti dal CTS.

Contenuti e materie dei programmi formativi

Nella predisposizione dei programmi della FPC, oltre a quanto previsto all'art. 8 del regolamento, i soggetti formatori devono tenere particolarmente conto dei raggruppamenti disciplinari di base fissati dal "Quadro di Indirizzi" per il riconoscimento, la regolamentazione e il controllo delle scuole di formazione al giornalismo e che attualmente concernono:

a) Il sistema dell'informazione e del giornalismo: istituzioni e profilo professionale.

- Diritto dell'informazione e della comunicazione, doveri del giornalista, etica e deontologia; Storia del giornalismo; Sociologia della comunicazione; Economia dei media e delle imprese editoriali; Ruolo degli Istituti di categoria; Modelli organizzativi e produttivi internazionali.

b) Fondamenti culturali dell'informazione.

- Elementi di economia, micro e macro; Elementi di diritto pubblico, civile e penale; Elementi di diritto comunitario; Storia del mondo contemporaneo (con particolare riferimento al secondo dopoguerra); Scienze sociali (elementi di scienza politica, geografia politica, psicologia e sociologia); Discipline scientifiche (con particolare riferimento ai temi della salute, dell'ambiente, delle

fonti energetiche e della sostenibilità).

c) Discipline tecniche per le professioni giornalistiche.

- I media, loro organizzazione; Comunicazione verbale e non verbale (dizione, prossemica, ecc.); Tecniche e linguaggi del giornalismo quotidiano e periodico nella stampa, nella radio, nella televisione e sul web; Linguaggio visivo e grafico; Linguaggi settoriali; Giornalismo per uffici stampa; Statistica e analisi dei dati.

d) Innovazione tecnologica, giornalismo multimediale e di convergenza.

- Accesso alle fonti su Internet e verifica della loro attendibilità; Analisi comparata dei principali siti di informazione nazionali e internazionali; Giornalismo partecipato (public e civic journalism, social network, blog); La televisione via internet: analisi e tecniche; Dal telegiornale al videogiornale per infomobilità.

È facoltà del Consiglio nazionale riconoscere ad argomenti di stringente attualità, anche se specificamente non rientranti nelle discipline di cui sopra, la natura di evento formativo, attribuendo i relativi crediti.

Modalità e termini di presentazione dei programmi e accreditamento

I programmi inviati al Consiglio nazionale devono indicare:

La tipologia dell'evento;

Gli argomenti oggetto di trattazione;

La qualifica e il curriculum dei relatori;

La durata effettiva espressa in ore;

La proposta sul numero di crediti da attribuire, sulla base della griglia predisposta dal CNOG;

Le date previste di svolgimento;

Il luogo di svolgimento;

Il numero di partecipanti consentito;

Gli eventuali costi della quota di partecipazione;

Gli eventuali finanziatori o sponsor dell'evento;

Altre informazioni ritenute utili.

Nei primi 10 giorni dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre il CTS esegue l'attività istruttoria sulle proposte e pianifica l'attività trimestrale e semestrale da sottoporre all'approvazione del CNOG.

Decorsi 30 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta a mezzo PEC all'Ordine regionale alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma si intende approvato e alle attività sono attribuiti i relativi crediti formativi.

Per particolari motivi, il Consiglio nazionale potrà riconoscere anche eventi che siano stati comunicati successivamente all'approvazione del programma dell'offerta formativa, purché l'Ordine regionale abbia inoltrato la relativa richiesta di accreditamento prima dello svolgimento dell'attività formativa.

Gli Ordini regionali approntano, su base trimestrale o semestrale, l'offerta formativa destinata agli iscritti, avvalendosi anche delle Scuole di giornalismo riconosciute dal CNOG, delle Università, delle aziende, delle istituzioni pubbliche e private e di altri soggetti formatori autorizzati dal CNOG.

Gli Ordini regionali inviano al CTS del Consiglio nazionale, via fax o a mezzo Pec al numero o indirizzo e-mail indicato sul sito dell'Odg nella sezione dedicata alla FPC, le proposte di eventi formativi, ricevute anche da soggetti terzi autorizzati, nei seguenti termini: entro il 30 novembre i programmi relativi al trimestre gennaio-marzo e al semestre gennaio-giugno; entro il 28 febbraio relativi al trimestre aprile-giugno; entro il 31 maggio relativi al trimestre luglio-settembre e al semestre luglio-dicembre; entro il 31 agosto relativi al trimestre ottobre-dicembre;

Attribuzione dei crediti formativi

Al fine dell'attribuzione dei crediti della FPC andranno osservati i criteri indicati nella griglia allegata al presente regolamento (vedi allegato 1).

Modalità di rilevazione delle presenze agli eventi formativi

I giornalisti interessati a partecipare ad un evento formativo devono iscriversi secondo la procedura indicata nella sezione del sito internet dell'Ordine dedicato alla FPC.

La presenza degli iscritti agli eventi formativi è verificata dall'Ordine mediante metodi di rilevazione elettronica, ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita.

È cura dell'ente che organizza l'evento rendere disponibili in formato elettronico agli iscritti le attestazioni di frequenza con il numero dei crediti attribuiti

Procedure e modalità per la formazione a distanza

I giornalisti possono in parte assolvere l'obbligo della FPC anche frequentando corsi a distanza.

I soggetti che si candidano a offrire la formazione a distanza devono preliminarmente ottenere la prevista autorizzazione per i formatori. In particolare devono documentare la possibilità di controllo da parte dell'Ordine sia sulle attività formative sia sull'effettiva partecipazione del giornalista a tale attività.

Il software prescelto deve inoltre garantire la possibilità di documentare in maniera certa ogni fase dell'aggiornamento professionale cui si sottopone il giornalista. Tale documentazione deve essere trasmessa, anche in forma solo riepilogativa, sia all'Ordine regionale sia all'Ordine nazionale.

Vigilanza eventi e revoca autorizzazioni

In qualsiasi momento il CNOG, con argomentata motivazione, potrà sospendere l'autorizzazione a svolgere attività di formazione. Entro un tempo massimo di 30 giorni, il soggetto formatore potrà presentare opposizione alle contestazioni mosse. Se saranno ritenute insufficienti, il CNOG - previa acquisizione del parere vincolante del ministero vigilante - revocherà l'autorizzazione concessa.

Inosservanza dell'obbligo formativo

Al giornalista che non abbia assolto l'obbligo, l'Ordine regionale notifica l'inadempienza formulando l'invito ad avviare entro tre mesi il percorso formativo.

Qualora persista l'inosservanza, il Consiglio regionale dell'Ordine ne dà segnalazione al Collegio territoriale di disciplina.

I giornalisti in pensione possono, con richiesta motivata, chiedere al Consiglio regionale dell'Ordine dei giornalisti competente l'esonero dall'obbligo formativo.

Incompatibilità

Al fine di evitare eventuali conflitti di interesse, si stabilisce l'incompatibilità tra il ruolo di componente del CTS del CNOG e la presenza a qualsiasi titolo negli enti autorizzati, ad eccezione fatta per la docenza gratuita; il divieto di insegnamento a titolo oneroso è esteso a tutti i componenti del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali.

Fondo per la Formazione

Per la gestione delle attività formative il CNOG potrà istituire un Fondo nazionale con criteri di gestione condivisi con gli Ordini regionali.

ALLEGATO 1) Conseguimento di crediti

Tipologia FPC	Crediti CFP
Frequenza corsi anche per via telematica organizzati o accreditati dal CNOG	2 crediti l'ora per un massimo di 8 crediti per evento. + 2 crediti per eventi inerenti la deontologia
Frequenza corsi di formazione aziendale accreditati dal CNOG	2 crediti l'ora per un massimo di 7 crediti per evento per un massimo di 20 nel triennio
Frequenza, anche all'estero, corsi di perfezionamento o Master accreditati dal CNOG presso Università, istituzioni o enti legalmente riconosciuti	10 crediti per corsi di oltre 50 ore come da attestato di frequenza, 8 per corsi compresi tra 30 e 50 ore, 6 per corsi compresi tra 15 e 30 ore + 2 crediti per corsi tenuti in lingua straniera per un massimo di 30 crediti nel triennio
Frequenza di corsi di formazione a distanza (e-learning) organizzati o accreditati dal CNOG	2 crediti l'ora per un massimo di 8 per evento per un massimo di 15 crediti nel triennio
Frequenza di corsi di aggiornamento sull'utilizzo professionale delle tecnologie multimediali di almeno 15 ore accreditati dal CNOG	5 crediti previa presentazione di attestato di frequenza
Partecipazione a convegni, seminari, tavole rotonde, workshop, anche in videoconferenza accreditati dal CNOG	2 crediti per evento, 4 se inerenti la deontologia professionale per un massimo di 20 crediti nel triennio
Direzione scientifica di corsi o eventi, relatore o moderatore in convegni accreditati dal CNOG	4 crediti ad evento per un massimo di 10 crediti nel triennio
Corsi di perfezionamento linguistico di almeno 30 ore accreditati dal CNOG	5 crediti previa presentazione di attestato di frequenza per un massimo di 10 crediti nel triennio
Pubblicazione di libri e saggi a carattere tecnico-professionale	4 crediti per pubblicazione di parti o capitoli 7 crediti per pubblicazione di ciascun libro per un massimo di 10 crediti nel triennio
Insegnamento in materie inerenti la professione giornalistica in corsi o Master di livello accademico aventi durata di almeno 50 ore	10 crediti + 5 crediti per materie inerenti la deontologia per un massimo di 20 nel triennio
Insegnamento occasionale in corsi o Master accreditati dall'Ordine	2 crediti per moduli fino a 8 ore 5 crediti per moduli di almeno 15 ore + 2 crediti per materie inerenti la deontologia per un massimo di 10 nel triennio